



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1616

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

19/03/2018 - 09:18

Indice

1. DDL S. 1616 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	3
1.2.1. Testo DDL 1616.	4
1.3. Trattazione in Commissione.	6
1.3.1. Sedute.	7
1.3.2. Resoconti sommari.	12
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali).	13
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/10/2014.	14
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/10/2014.	23
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 127 (pom.) del 15/10/2014.	24
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 132 (pom.) del 15/10/2014.	25
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/10/2014.	35
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 143 (pom.) del 19/11/2014.	38
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 146 (pom.) del 02/12/2014.	43
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 203 (pom.) del 07/07/2015.	48
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 236 (pom.) del 01/12/2015.	54
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 261 (pom.) del 16/03/2016.	58
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 05/04/2016.	65
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 249 (pom.) del 04/05/2016.	69
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 274 (pom.) del 04/05/2016.	70
1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 253 (pom.) dell'11/05/2016.	81

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016.	82
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (ant.) del 18/05/2016.	96
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016.	98
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 24/05/2016.	105
1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016.	106
1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 263 (pom.) del 07/06/2016.	130
1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 07/06/2016.	131
1.3.2.1.22. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 05/10/2016.	146
1.3.2.1.23. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016.	163
1.3.2.1.24. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016.	172
1.3.2.1.25. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 18/10/2016.	180
1.3.2.1.26. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 309 (pom.) del 19/10/2016.	186
1.3.2.1.27. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016.	194
1.3.2.1.28. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) del 26/10/2016.	243
1.3.2.1.29. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 03/11/2016.	245
1.3.2.1.30. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016.	259
1.3.2.1.31. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016.	270
1.3.2.1.32. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 10/01/2017.	278
1.3.2.1.33. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 359 (ant.) del 10/05/2017.	284
1.3.2.1.34. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 386 (pom.) del 20/09/2017.	287
1.3.2.1.35. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 387 (pom.) del 26/09/2017.	293
1.3.2.1.36. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 389 (pom.) del	

03/10/2017	307
1.3.2.1.37. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 391 (pom.) del 10/10/2017	356
1.3.2.1.38. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017	369
1.4. Trattazione in consultiva	374
1.4.1. Sedute	375
1.4.2. Resoconti sommari	377
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	378
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/10/2016	379
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/01/2017	382
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	387
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 651 (ant.) del 27/10/2016	388

1. DDL S. 1616 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1616
XVII Legislatura

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

Iter

10 ottobre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1616 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Marcucci](#) (PD)

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Relazione tecnica richiesta il 27 ottobre 2016

Presentazione

Presentato in data **18 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 314 del 18 settembre 2014.

Classificazione TESEO

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) , ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.1), IMMISSIONE IN RUOLO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Martini](#) (PD) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 26 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 320 del 30 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1616

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1616

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARCUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Norme per la statalizzazione degli *ex* Istituti musicali pareggiati

Onorevoli Senatori. -- I venti *ex* Istituti musicali pareggiati, distribuiti più o meno uniformemente sul territorio nazionale, rappresentano circa il 30 per cento dell'offerta formativa musicale di livello superiore sul territorio italiano e contano circa 8000 studenti iscritti e 700 docenti.

La legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all'articolo 2, commi 2 e 7, dispose la trasformazione, graduale e su richiesta, degli *ex* Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all'interno del sistema nazionale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Dal 1999 ad oggi, malgrado gli istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai Conservatori musicali statali dotandosi di nuovi statuti, degli organi di governo come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e degli ordinamenti didattici decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), non sono ancora stati formalmente «statalizzati». E ciò malgrado il fatto che l'unica vera differenza che oggi corre tra i Conservatori musicali statali e gli Istituti superiori di studi musicali risieda nella scaturigine dei finanziamenti che i secondi attingono dagli enti locali.

Si tratta di una differenza assai rilevante stanti anche i tagli che questi Istituti hanno subito a causa delle ristrettezze economiche e dei vincoli di spesa imposti agli enti locali: la scarsità di finanziamenti sta da alcuni anni compromettendo il buon funzionamento degli *ex* Istituti musicali che in alcuni casi più gravi vedono messa a rischio la loro stessa sopravvivenza.

In tempi recenti, per rimediare allo stato di grave difficoltà finanziaria degli Istituti superiori di studi musicali, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla spesa di 5 milioni di euro che lo scorso maggio sono stati ripartiti tra i venti istituti.

Ma si tratta solo di un provvedimento che seppure tampona, certo non risolve l'ormai annosa questione di questi Istituti.

La statalizzazione, oltre che soddisfare finalmente una disposizione di legge che ormai conta quasi quindici anni di vita, restituirebbe certezze agli Istituti, ai loro studenti e ai corpi docenti che devono, da anni, subire il clima di incertezza rispetto al loro futuro.

Il provvedimento in esame prevede la graduale statalizzazione degli Istituti su richiesta degli stessi (entro un arco di tempo definito) ed in forza di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con successivo decreto vengono anche definite le

modalità di inquadramento nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato docente e non docente degli Istituti e fissate norme anche per il personale docente a tempo determinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli *ex* istituti musicali pareggiati, già definiti Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, previa richiesta degli stessi, sono statalizzati come istituzioni autonome ovvero, qualora siano presenti Conservatori di musica statali nel medesimo territorio provinciale, come sedi decentrate degli stessi Conservatori che, in forza di apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, succedono agli Istituti superiori di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità della statalizzazione di cui al comma 1 che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018.
3. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato presso gli Istituti di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1616
XVII Legislatura

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N_130 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_322](#), [S_934](#),
[S_972](#)

[N_126 \(pom.\)](#)

14 ottobre 2014

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N_127 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2014

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N_132 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_322](#), [S_934](#),
[S_972](#)
Sulla
pubblicazione di
documentazioni
acquisite nel corso
delle audizioni

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N_132 (pom.) 29 ottobre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972 Audizioni informali
N_136 (pom.) 29 ottobre 2014	
N_143 (pom.) 19 novembre 2014	
N_146 (pom.) 2 dicembre 2014	
N_203 (pom.) 7 luglio 2015	
N_236 (pom.) 1 dicembre 2015	(Proposto ciclo di audizioni)
N_261 (pom.) 16 marzo 2016	Proposto ciclo di audizioni
N_264 (pom.) 5 aprile 2016	(proposto ciclo di audizioni)
N_249 (pom.) 4 maggio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	
N_274 (pom.) 4 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972 Sulla pubblicazione di documentazioni
7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente	
N_253 (pom.) 11 maggio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972 Audizioni informali
N_278 (pom.) 17 maggio 2016	
N_256 (ant.) 18 maggio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N_279 (pom.) 18 maggio 2016	

N. 260 (pom.) 24 maggio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 280 (pom.) 24 maggio 2016	Pubblicazione di documenti acquisiti
N. 263 (pom.) 7 giugno 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 282 (pom.) 7 giugno 2016	
N. 305 (pom.) 5 ottobre 2016	Adottato testo base T.U. del relatore (testo allegato al resoconto).
N. 306 (pom.) 11 ottobre 2016	
N. 307 (pom.) 12 ottobre 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 ottobre 2016 alle ore 12:00
N. 308 (pom.) 18 ottobre 2016	(rinvio dell'esame) Pubblicazione di documenti acquisiti
N. 309 (pom.) 19 ottobre 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 21 ottobre 2016 alle ore 18:00 (pubblicazione documentazione acquisita nel corso delle audizioni)
N. 310 (pom.) 25 ottobre 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti e ordini del giorno

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 311 (pom.) 26 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972
7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente N. 313 (pom.) 3 novembre 2016	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972
N. 317 (pom.) 16 novembre 2016	Testo emendamento allegato al resoconto
N. 318 (pom.) 22 novembre 2016	
N. 323 (pom.) 10 gennaio 2017	(Emendamento allegato al resoconto)
7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione) N. 359 (ant.) 10 maggio 2017	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972 audizione
7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente N. 386 (pom.) 20 settembre 2017	Discusso congiuntamente: S.322 , S.934 , S.972 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 settembre 2017 alle ore 12:00 Gli emendamenti sono da riferire al nuovo testo che il relatore si impegna a presentare entro il 21/9 alle h. 14

[N. 387 \(pom.\)](#)
26 settembre 2017

Adottato testo
base Nuovo testo
unificato del
relatore (testo
allegato al
resoconto).
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 29
settembre 2017
alle ore 12:00

[N. 389 \(pom.\)](#)
3 ottobre 2017

Allegato al
resoconto testo
ordini del giorno
ed emendamenti

[N. 391 \(pom.\)](#)
10 ottobre 2017

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 404 \(pom.\)](#)
5 dicembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.322](#), [S.934](#),
[S.972](#)
(sulla proposta di
affare assegnato
relativo all'alta
formazione
artistica, musicale
e coreutica -
Afam)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 130 (pom.) dell'08/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
130^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1577\)](#) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) premette che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento. Riferisce peraltro che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), attualmente all'esame della Commissione, qualifica il disegno di legge in titolo come un "collegato" alla imminente manovra di bilancio 2015-2017. Nel ritenere assai vasto l'ambito di azione, rende noto che la 1a Commissione ha avviato anche un'apposita indagine conoscitiva sull'istruttoria legislativa.

In via generale, segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni. Dopo aver brevemente elencato i principi e criteri direttivi della delega, sottolinea che tutte le Amministrazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, indicandone le fasi, i responsabili, la durata e il livello di digitalizzazione. Parallelamente, le Amministrazioni elaborano, aggiornano e pubblicano, sui propri

siti, manuali delle procedure che descrivono le modalità del relativo svolgimento. Segnala in merito che, ove esse non adempiano a tali prescrizioni (ricognizione e manuali delle procedure), non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Fa notare del resto che tali previsioni sono in linea con gli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione e snellimento annunciati dal ministro Stefania Giannini nelle Linee guida sulla scuola, in cui si annuncia la predisposizione di un unico provvedimento "sblocca scuola", che dovrebbe anche portare all'adozione di un nuovo Testo unico sulla scuola. Ritiene pertanto che, sul fronte scolastico, il Dicastero stia già procedendo nella direzione enunciata dal disegno di legge in titolo, mentre analogo percorso non pare emergere con riguardo all'università e alla ricerca.

Illustra poi gli articoli 2 e 3, recanti modifiche in materia, rispettivamente, di conferenza di servizi e di silenzio assenso tra Amministrazioni. A tale ultimo riferimento, precisa che il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Evidenzia però che in via ordinaria il termine decorre "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente", mentre nel secondo caso il termine di sessanta giorni decorre "dal ricevimento della richiesta". Domanda pertanto se tale diversa formulazione testimoni un volontà precisa o se si tratti di una fattispecie analoga: in tale ultima ipotesi, andrebbe a suo avviso allineata la terminologia impiegata.

Si sofferma indi anche sugli articoli 4, 5 e 6, che riguardano la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione, nonché sull'articolo 7 concernente la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali.

Invita poi a prestare particolare attenzione all'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, secondo una precisa diversificazione di livelli di governo e di funzioni. Si interroga preliminarmente se dette definizioni sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7ª Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici. La relatrice è dell'opinione per cui andrebbe anzitutto chiarito il rapporto con il decreto legislativo del 2001, tanto più che proprio la definizione di Amministrazioni pubbliche in esso prevista è usata quale parametro per individuare i soggetti di cui all'articolo 1, sottoposti - come si è detto - a precisi adempimenti. Ciò è ancor più necessario se si considera che il comma 4 dell'articolo 8 in commento mantiene espressamente ferme alcune definizioni di Amministrazioni pubbliche a fini contabili.

Dà indi conto della definizione *ad hoc* di "amministrazioni di istruzione e cultura", prevista all'articolo 8, che include: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche (in proposito la relatrice si domanda se siano inclusi i nidi); enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali. Rileva che queste "amministrazioni di istruzione e cultura" rientrano più in generale nella categoria di "amministrazioni pubbliche", mentre si distinguono dagli "organismi privati di interesse pubblico" i quali, per quanto di interesse, includono fra l'altro: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati.

Da un confronto tra la definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" e quella di "organismi privati di interesse pubblico" emergono a suo giudizio alcune perplessità. Innanzitutto, ella osserva che nella prima definizione non è compresa la ricerca, che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati. Ne deriva dunque una definizione non del tutto inclusiva delle fattispecie in essa previste.

Ritiene tuttavia che, a monte, non sia del tutto coerente la separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Non si spiega pertanto la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, tanto più che la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM parla di un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse. Per evitare il rischio di un trattamento differenziato, segnala che, in merito alle università, il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Coordinamento delle università non statali, nelle audizioni svolte presso la 1ª Commissione, hanno chiesto di assimilare le categorie. Afferma peraltro che, ove si mantenesse la distinzione, si dovrebbe quantomeno specificare che tra le prime rientrano le istituzioni dell'AFAM statali, analogamente a quanto precisato per le università. Pone inoltre un interrogativo circa la collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero a suo avviso nelle "amministrazioni di istruzione e cultura". Se così fosse, reputa necessario colmare tale lacuna specificando eventualmente che tra gli "organismi privati di interesse pubblico" rientrano le scuole paritarie private, benché - ribadisce - tale distinzione non giova all'unitarietà del sistema. Si stabilisce comunque che con successivo regolamento è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni suesposte, aggiornato annualmente.

Dà altresì conto dell'articolo 9, sulle camere di commercio, nonché dell'articolo 10 che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili. Per le competenze della 7ª Commissione, segnala l'esclusione della dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza; la dirigenza scolastica non viene neanche menzionata nella parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Invita pertanto il Governo a chiarire se la disciplina della dirigenza scolastica sarà oggetto di un provvedimento ad *hoc*, tenuto conto che nelle Linee guida su "La buona scuola" il Ministero ha espressamente annunciato il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi, che lascerebbe presupporre un'uniformità di trattamento con il resto della dirigenza. Reputa in effetti che la dirigenza scolastica, benché assai tipizzata, rientri a pieno titolo nella dirigenza pubblica. Fa notare inoltre che tutti i dirigenti avranno obblighi formativi annuali che potranno essere adempiuti anche presso istituzioni universitarie.

Illustra poi l'articolo 11, dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica.

In ultima analisi, segnala l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 che detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega. A tale riguardo, appare a suo giudizio opportuno esplicitare meglio se tale disciplina comprende anche il personale della scuola.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali

pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1616 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 1° ottobre scorso con riferimento ai disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), nel ricordare che è in corso un ciclo di audizioni relative ai disegni di legge nn. 322, 934 e 972, comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1616 a firma del presidente Marcucci. Tale testo presenta temi analoghi ai disegni di legge già all'esame e prospetta soluzioni in parte diverse e in parte simili. Propone perciò di abbinare l'esame del predetto disegno di legge al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Con riferimento alle ulteriori audizioni da svolgere, ritiene opportuno sentire un'unica rappresentanza dei Conservatori e acconsente all'audizione del Coordinamento 15 maggio 1930, benché esso abbia una composizione alquanto variegata. Reputa peraltro che, dopo tali soggetti, debbano essere concluse le audizioni onde individuare una soluzione normativa efficace per il prosieguo dell'*iter*.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di abbinare l'esame del disegno di legge n. 1616 al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322, 934 e 972.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che i rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, CISL Università e UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento ai disegni di legge in titolo, hanno consegnato una documentazione che, unitamente agli ulteriori materiali che perverranno in un secondo momento, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(361) RANUCCI e PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) -- erano stati illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo avevano reso il loro parere.

Riferisce peraltro che, a seguito delle decisioni assunte in Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, era stata formalmente avanzata la richiesta a tutti i Capigruppo di acquisire il relativo consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. In proposito, rende tuttavia noto che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha manifestato la propria contrarietà a procedere in sede deliberante e pertanto l'esame proseguirà in via ordinaria.

La relatrice **IDEM** (PD) presenta i nuovi emendamenti 1.2, 2.6 e 3.4 a sua firma, pubblicati in allegato, che recepiscono questioni emerse durante la fase istruttoria. Le prime due proposte emendative estendono infatti il limite dei due mandati anche alle strutture territoriali tanto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quanto delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. La proposta 3.4 prevede invece che anche le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i loro statuti a seguito delle modifiche statutarie del CONI.

Il **PRESIDENTE** fa presente che su tali emendamenti dovrà essere acquisito l'orientamento del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **CONTE** (NCD) riferisce che l'atto in titolo dà conto dello stato di avanzamento delle misure previste e/o avviate rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile. In via generale, rileva che la crescita moderatamente positiva ipotizzata per il 2014 va rivista al ribasso, come recita l'atto, per una molteplicità di ragioni. Per far fronte a tale circostanza, il Governo punta ad una serie di riforme strutturali, il cui orizzonte di attuazione coincide con l'Agenda "Mille giorni". Per gli ambiti di interesse, segnala l'intenzione dell'Esecutivo di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo.

Invita poi a prestare particolare attenzione all'individuazione dei provvedimenti che l'Esecutivo qualifica come "collegati" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017, essendo dunque funzionali alla sua realizzazione: tra questi è annoverato un imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo. In proposito, chiede al Governo di esplicitare meglio le tempistiche e i contenuti di tale proposta legislativa, che del resto ha sempre rappresentato per la 7a Commissione, nelle diverse legislature, un tema di indubbio rilievo.

Senza soffermarsi sullo scenario macroeconomico descritto nel Documento, che certifica comunque una fase di stagnazione, evidenzia che l'Esecutivo intende avvalersi della flessibilità concessa dalla legislazione nazionale e dai regolamenti europei per attuare alcuni interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca. Riepiloga inoltre i provvedimenti finora attuati dal

Governo che, come è noto, hanno impattato direttamente o indirettamente sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in cultura.

Fa presente peraltro che l'Europa ha rivolto specifiche "raccomandazioni" all'Italia, unitamente ad altri Paesi dell'Unione, in base a ciascuna situazione macroeconomica e di bilancio. Dopo aver precisato che l'Italia è stata destinataria di un monitoraggio "rafforzato", perchè i suoi squilibri sono stati ritenuti eccessivi, sottolinea che ad ogni raccomandazione il Governo ha risposto con precise azioni, che fanno parte di un periodo almeno triennale e riguardano il profilo sia istituzionale che amministrativo. Per quanto concerne le materie di interesse della 7ª Commissione, pone in luce l'obiettivo istituzionale della cosiddetta "sfida educativa", che include gli interventi sulla cultura e soprattutto sulla scuola.

Illustra quindi la raccomandazione rivolta all'Italia inerente l'istruzione e la formazione, finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premiano la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca. In risposta a tale raccomandazione, rende noto che, ai fini della valutazione, a luglio 2015 ogni scuola realizzerà, con il sostegno del Ministero e la collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), il proprio rapporto di autovalutazione, realizzato sulla base di un *format* unitario e reso pubblico sulla piattaforma *on line* del Ministero "Scuola in Chiaro". Dopo aver menzionato anche l'avvio di percorsi rivolti a dirigenti scolastici e docenti referenti per la valutazione di istituto, puntualizza che, per l'attuazione del piano di miglioramento, le scuole potranno avvalersi dell'aiuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Riferisce altresì che alla fine del triennio (anno scolastico 2016-2017) le scuole diffonderanno i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di miglioramento programmati e che, entro dicembre 2014, l'INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. Sottolinea poi che, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, nuclei di valutazione formati da ispettori ministeriali ed esperti di settore visiteranno ogni anno fino ad un massimo del 10 per cento di istituti. Ricorda peraltro che a settembre 2014 è stato presentato il piano "La Buona Scuola", sottoposto alla consultazione pubblica dal 15 settembre al 15 novembre, su cui anche la 7ª Commissione sta valutando un'eventuale iniziativa di indirizzo al Governo.

In merito all'apprendimento basato sul lavoro, fa presente che è stato introdotto un regime di apprendistato sperimentale sul posto di lavoro per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie. E' stato inoltre previsto il finanziamento delle ore di apprendimento sul posto di lavoro obbligatorio negli ultimi tre anni di ogni scuola tecnica e professionale, nell'ottica di migliorare il rapporto scuola-industria e di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese. Sono stati elaborati anche programmi di formazione professionalizzante "scuola-bottega" (scuole in collaborazione con gruppi di artigiani) e "scuola-impresa" (scuole che vendono i loro prodotti). Ad agosto 2014 - prosegue il relatore - è stato peraltro approvato in sede di Conferenza Unificata un accordo inerente la definizione dei criteri del sistema di monitoraggio nazionale degli esiti dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS).

In ordine alle qualifiche, ricorda che già nel 2013 è stato introdotto il diritto all'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze, per garantire alla formazione maggiore pertinenza e spendibilità, nazionale e comunitaria, in rapporto ai fabbisogni professionali. Riepiloga in proposito gli elementi centrali di tale misura quali: l'implementazione del Repertorio nazionale delle qualificazioni, riferimento unitario per la certificazione delle competenze acquisite dalle persone, organizzato in 24 settori economico-professionali e articolato negli 8 livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF); la definizione di *standard* minimi di certificazione validi per tutte le Amministrazioni centrali e regionali, che hanno titolarità nel rilascio di titoli di studio e qualificazioni professionali. Rileva del resto che l'operatività della certificazione delle competenze, nell'ambito dei sistemi della formazione professionale regionale, è una delle condizioni *ex ante* per l'avvio dei programmi operativi dei fondi

strutturali europei per il periodo 2014-2020. A tal fine, comunica che è stato condiviso e avviato un cronoprogramma di lavoro interistituzionale volto ad assicurare, entro novembre 2014, un riferimento unitario e operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Rende noto altresì che, a settembre 2014, 11 Regioni risultano essersi dotate di un proprio repertorio regionale di qualificazioni, in 8 Regioni e province autonome il repertorio è in corso di definizione, mentre in 2 Regioni la definizione non risulta essere stata avviata.

Sul fronte dei finanziamenti pubblici nel mondo della scuola, dell'università e della ricerca, richiama l'elaborazione, da parte del Governo, di una politica della ricerca coerente con le necessità e potenzialità di sviluppo competitivo italiano e in linea con *Horizon 2020*. Al riguardo, è in fase di pubblicazione il Programma nazionale della ricerca (PNR), che tiene insieme coerentemente i documenti di programmazione già elaborati: le Strategie nazionale e regionali di specializzazione intelligente, il Piano operativo nazionale della ricerca e il Piano per le infrastrutture di ricerca.

Nella Nota di aggiornamento, precisa il relatore, si pone l'accento anche sulla prossima emanazione del decreto di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per il 2014, che prevede l'allocazione di una parte dei fondi (18 per cento) in base alla valutazione dei risultati raggiunti.

Rammenta altresì che sono stati messi a disposizione 3,7 milioni di euro a favore di iniziative per la diffusione della cultura scientifica, per l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche e per attività di formazione ed aggiornamento professionale necessarie per la gestione dei musei. Segnala inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea degli investimenti (BEI) hanno firmato un accordo per attivare progetti in ricerca e sviluppo e un accordo quadro per sostenere la realizzazione di infrastrutture, promuovere il credito a studenti universitari e favorire l'occupazione giovanile. La prima iniziativa consiste nell'impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo di imprese di qualunque dimensione, grazie ai quali la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni.

Sottolinea peraltro che, al fine di promuovere l'innovazione diffusa, tramite l'agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel programma quadro comunitario *Horizon 2020*, si prevede di utilizzare il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare di 300 milioni, nonché l'agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo, di importo compreso fra 800.000 e 3 milioni di euro.

Fa presente che la Nota di aggiornamento è corredata di tre Allegati, il primo riguardante le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il secondo sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo, e il terzo sul programma strategico delle infrastrutture. Dei tre, l'Allegato I ha dei margini di interesse anche per la 7ª Commissione, in quanto reca un quadro di sintesi dei Dicasteri di riferimento. I contenuti dell'Allegato I riguardano quindi, per ciascuna Amministrazione: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda i Ministeri di riferimento, segnala in sintesi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha censito 2 relazioni programmatiche sulle spese di investimento, 5 autorizzazioni di leggi pluriennali e 32 contributi pluriennali, mentre per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si registrano 3 relazioni programmatiche sulle spese di investimento, 5 leggi pluriennali e 35 contributi pluriennali. Riferisce poi sinteticamente che per il 56 per cento dei programmi di cui si dà conto nelle relazioni dei Ministeri si ritiene adeguata l'entità delle risorse assegnate da autorizzazioni di spesa di natura pluriennale, mentre per il 44 per cento dei programmi risultano necessari ulteriori stanziamenti: tra questi, rileva che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo reputa indispensabili nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici".

Sul piano dello stato di avanzamento delle attività descritte nelle relazioni programmatiche, evidenzia che per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", non vi sono ritardi, mentre nella missione n. 17,

"Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per cento di attività ancora da avviare. Quanto alla sopracitata missione n. 21, vi è la totalità delle misure avviate.

Volendo richiamare alcune indicazioni emerse nelle relazioni programmatiche, sottolinea che il Dicastero dell'istruzione, pur prevedendo la piena realizzazione delle risorse assegnate, ha auspicato il rifinanziamento dei fondi per la missione "Ricerca e innovazione", per assicurare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei Programmi Quadro dell'Unione europea. Il Dicastero dei beni culturali ha invece posto l'accento sulla inadeguatezza e sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti.

Avviandosi alla conclusione, precisa che in merito alle leggi pluriennali, solo l'1,388 per cento delle risorse è attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo 0,005 per cento e che, relativamente alla distribuzione dei contributi pluriennali, all'Istruzione è attribuito l'1,02 per cento delle risorse e ai Beni culturali lo 0,7 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1569) Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) -- erano stati illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano reso il loro parere. Comunica altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sulle proposte emendative; preannuncia pertanto l'intenzione di sollecitare il Presidente della 5ª Commissione affinché sia reso il prescritto parere e invita anche il relatore e i Capigruppo ad intervenire in tal senso.

Si riserva infine di verificare con tutti i Capigruppo la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [361](#)

Art. 1

1.2

[IDEM](#), RELATRICE

Al comma 1, capoverso "2", aggiungere infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI".

Art. 2

2.6

[IDEM](#), RELATRICE

Al comma 1, capoverso "2", aggiungere infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate".

Art. 3

3.4

[IDEM](#), RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 2".

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 126 (pom.) del 14/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 322 E CONNESSI
(STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 127 (pom.) del 15/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI
(STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 132 (pom.) del 15/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
132^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1577\)](#) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era concluso il dibattito.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*), il quale domanda quale sia il termine per la presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito. Ove esso fosse fissato alla settimana prossima, potrebbe a suo avviso essere presa in considerazione l'ipotesi di rinviare la votazione dello schema di parere.

Risponde il [PRESIDENTE](#), precisando che formalmente il termine è fissato a venerdì 17 ottobre alle ore 12, anche se potrebbe essere decisa una posticipazione. Laddove la Commissione volesse esprimere un parere più incisivo per indirizzare l'attività emendativa, sarebbe dunque a suo giudizio opportuno votare nella giornata odierna. Invita pertanto la relatrice ad illustrare lo schema di parere,

fermo restando che acquisirà l'orientamento dei Capigruppo sull'ipotesi di rinviare la votazione.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) premette di aver svolto un assiduo confronto informale con i Dicasteri di riferimento in relazione alle criticità sollevate nella relazione introduttiva. Dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che invita la Commissione di merito a chiarire i principali aspetti problematici per quanto di interesse della 7ª Commissione.

Richiamando il dibattito svolto ieri, domanda al Governo maggiori delucidazioni sull'articolo 10, nella parte in cui esclude la dirigenza scolastica dal riordino della dirigenza pubblica, come peraltro richiesto dalla senatrice Blundo.

In merito alla proposta del senatore Bocchino di istituire, all'articolo 8, una categoria dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensiva delle istituzioni universitarie, AFAM e degli enti pubblici di ricerca, precisa che non vi è alcuna preclusione da parte sua ma ritiene che ciò non risolverebbe il problema dell'impropria classificazione delle scuole. Reputa perciò preferibile lasciare in sospeso la questione, rimarcando comunque che nello schema di parere vengono chiaramente espone le criticità. Afferma pertanto che una nuova definizione per il comparto universitario e della ricerca, benché in linea con l'obiettivo di distinguere tali enti dalla pubblica Amministrazione, manterrebbe inalterata l'esigenza di riunificare a livello classificatorio anche le scuole statali rispetto a quelle paritarie, ora distinte in due diverse categorie.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che la dirigenza scolastica è già disciplinata da misure specifiche che prevedono il corso-concorso e non può essere assimilata a quella amministrativa per profili riguardanti tanto i requisiti quanto l'inquadramento giuridico ed economico.

Si riserva comunque di effettuare un approfondimento in merito alla proposta del senatore Bocchino, qualora si propendesse per il rinvio della votazione.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere, che tempera a suo avviso adeguatamente le esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) ritiene che il provvedimento sia assai più complesso di quanto inizialmente previsto, tenuto conto dei numerosi profili che impattano sulle competenze della Commissione. Reputa perciò preferibile rinviare la votazione, auspicando che la Commissione di merito posticipi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Tiene peraltro a precisare che l'istituzione di una nuova definizione di amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica inciderebbe su quella dicotomia presente nel testo in merito alla distinzione degli istituti in base al canale di finanziamento. Essa verrebbe pertanto superata proprio grazie ad una categoria aggiuntiva che includa le università, le istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca. Prende comunque atto delle spiegazioni della relatrice, sollecitandola ad un ulteriore approfondimento.

Fa notare altresì che l'articolo 7 assegna alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento più forte sulle politiche pubbliche; sottolinea al riguardo il collegamento tra tale previsione e uno dei contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV*, n. 36) laddove si ipotizzava l'istituzione di una cabina di regia che fungesse da raccordo per le politiche sulla ricerca. Invita pertanto la relatrice ad inserire un esplicito riferimento a ciò nello schema di parere.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ringrazia anzitutto per l'attenzione dimostrata rispetto ad una sua richiesta di chiarimento, che testimonia un atteggiamento collaborativo. Onde chiarire ulteriormente le questioni in sospeso, si dichiara d'accordo con l'ipotesi di rinviare il seguito dell'esame.

Anche la senatrice [PUGLISI](#) (PD) condivide la proposta di rinvio.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) segnala a sua volta che, in merito all'articolo 7, vi è una esplicita osservazione volta ad evitare che le strutture periferiche del Dicastero dei beni culturali confluiscono nell'Ufficio territoriale dello Stato. Si interroga in proposito se un'analoga esigenza possa essere manifestata anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alla sua articolazione territoriale.

Si riserva comunque di valutare gli ulteriori aspetti sollevati, precisando al senatore Bocchino di aver posto una mera questione di opportunità.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'opinione dei Capigruppo, rinvia la votazione dello schema di parere a martedì prossimo, dichiarando che rappresenterà tale esigenza anche alla Commissione di merito affinché sia posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede comunque alla relatrice di predisporre entro martedì mattina una versione aggiornata dello schema di parere onde poter giungere celermente alla conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01195 dei senatori Zeller e altri sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, precisando che, sulla base dell'informazioni assunte presso il competente Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'organico dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è di quattordici unità, corrispondenti ai quattordici istituti scolastici autonomi con lingua di insegnamento slovena (Trieste e Gorizia) e con insegnamento bilingue sloveno-italiano (Udine). Comunica poi che, nell'anno scolastico 2014-2015, risultano in servizio dieci dirigenti scolastici, di cui uno distaccato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Considerato che una scuola è retta da un preside incaricato, puntualizza che il totale delle scuole affidate in reggenza è di quattro unità e ciò è in linea con la media nazionale e delle altre Regioni. Afferma comunque che tale situazione è destinata a risolversi a breve, considerato che il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, previsto dalla nuova normativa emanata in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, ex articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, verrà bandito annualmente, contestualmente al corso-concorso nazionale.

Per quanto riguarda i direttori dei servizi generali e amministrativi, i cosiddetti DSGA, puntualizza in primo luogo che gli istituti autonomi di lingua slovena nella provincia di Gorizia sono quattro e non cinque; inoltre negli istituti dove non è in carica un direttore di ruolo, il servizio è comunque garantito con il ricorso agli assistenti amministrativi, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello generale.

In ordine, poi, alle organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, evidenzia che ad esse sono estesi i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a riprova di ciò, risulta al Ministero che, alle convocazioni relative al personale delle scuole in questione, sia sempre invitata l'organizzazione sindacale di lingua slovena che invia, per l'occasione, un proprio rappresentante.

In merito, inoltre, allo "sportello" provinciale di Gorizia dell'Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena, comunica che esso non risulta affatto soppresso, come sostenuto dall'interrogante, ma è comunque operante, anche se con orario ridotto. Segnala infatti che il relativo personale, già previsto in distacco ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 932 del 1973, attualmente non è in servizio perché si è in attesa del parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, in merito alla validità della suddetta disposizione normativa a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 38 del 2001.

Alla luce di quanto esposto, assicura infine che l'attività del Ministero è orientata a garantire la tutela della minoranza linguistica slovena e ad evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani generazioni. Riferisce infatti che il Ministero, in occasione della definizione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2014-2015, nel provvedere alla redistribuzione su base regionale dei posti per i docenti, ha aumentato la dotazione organica di diritto nel Friuli-Venezia Giulia di quattro posti con riferimento agli istituti di lingua slovena.

Replica il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) in qualità di firmatario dell'interrogazione, dichiarandosi soddisfatto. Tiene tuttavia a precisare che la procedura prevista per il personale risulta inusuale oltre che dubbia dal punto di vista giuridico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), come preannunciato ieri, avverte che sottoporrà ai Capigruppo la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 ([n. 114](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) riferisce sul decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per il 2014, giudicandolo vitale per l'attività di tali enti. Pur rilevando con rammarico che esso è presentato quasi al termine dell'anno di corresponsione delle risorse, rammenta in premessa che il tema ritenuto essenziale dalla Commissione è sempre stata la previsione di fondi aggiuntivi per il finanziamento premiale, che non gravassero sulle assegnazioni ordinarie disposte dall'atto in esame. Registra quindi che anche per il 2014 ciò non è avvenuto, ma invita a valutare con favore l'impegno annunciato dal Governo affinché nella prossima manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività ordinaria.

Dopo aver segnalato che l'ammontare del FOE per il 2014 è sostanzialmente inalterato rispetto al 2013, essendo pari a 1.754.828.000 euro, contro 1,768 miliardi di euro circa dello scorso anno, rammenta che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto "decreto scuola"), il FOE è distribuito sulla base della programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, rende noto che il Dicastero, nel febbraio 2014, ha emanato una direttiva recante le indicazioni per i Piani triennali di attività (PTA) 2014-2106 degli enti, valutati i quali sono state dunque decise le assegnazioni finanziarie ordinarie.

Ricorda peraltro che il FOE si ripartisce annualmente ma si danno indicazioni anche per i due anni successivi. In proposito rammenta che, l'anno scorso, nel parere reso al Governo sul riparto del FOE 2013, la 7ª Commissione chiese di considerare già per il 2014 la previsione di assegnazione dei fondi pari al 100 per cento dell'ammontare fissato per il 2013, contribuendo così a modificare lo schema di decreto che invece inizialmente prevedeva il 98 per cento. Riscontra pertanto con favore che anche nel provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento dell'assegnazione 2014.

Rileva inoltre che è stata mantenuta l'ulteriore finalità, già prevista dal 2011, di destinare una quota non superiore all'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel PNR 2011-2013. In proposito, il Dicastero riferisce di aver avviato un monitoraggio dei predetti progetti, predisponendo un apposito modello di rendicontazione. Successivamente, è stata nominata una commissione di valutazione chiamata a valutare i progetti stessi alla luce delle attività rendicontate da ciascun ente; in seguito, sulla base di tali valutazioni, si è provveduto al riparto della quota dei progetti rendicontati per gli anni 2011 e 2012. Relativamente a ciò, rammenta che la 7ª Commissione, nel 2013, chiese al Governo anzitutto di limitare le assegnazioni non ordinarie, ossia proprio quelle inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali

proposte peraltro di estendere il monitoraggio *ex post* già previsto - come si è detto - per i progetti bandiera. Sempre con riferimento alle progettualità straordinarie, evidenzia comunque che per il 2014 esse spettano solo al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), all'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), alla Stazione zoologica A. Dohrn e all'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM).

Sul piano dei finanziamenti premiali, mette in risalto alcune novità: in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere reso dalla 7ª Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita nel 7 per cento, in deroga alla normativa vigente, che peraltro prevede incrementi progressivi. Ciò consente dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria, tenendo conto che in più occasioni (non da ultima la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca), la Commissione ha ribadito il carattere aggiuntivo delle risorse premiali.

Sul piano dei criteri per il riparto della quota premiale, rammenta che per il 2013 essi erano stati inseriti direttamente nel decreto di distribuzione dei fondi premiali, mentre la 7ª Commissione ne aveva chiesto una definizione univoca valida a regime. Puntualizza che, questa volta, già l'atto in titolo che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014 reca anche i criteri per il finanziamento dei progetti premiali, demandando la concreta assegnazione delle somme ad un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Pertanto, si stabilisce, in primo luogo, che la proposta di distribuzione sia elaborata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e che l'ammontare del 7 per cento, pari a circa 99,5 milioni di euro, sia così suddiviso: una quota del 70 per cento sulla base della VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e struttura (come l'anno scorso), ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, e alla confrontabilità dei parametri dimensionali; il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti predisposti in collaborazione tra gli enti, privilegiando quelli a favore di infrastrutture di valenza internazionale. Sottolinea poi che per l'assegnazione della suddetta quota, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è emanato un apposito avviso per la presentazione delle domande e ciascun ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Sulla vicenda dei progetti premiali, che comunque saranno oggetto di un prossimo decreto di riparto, registra criticamente ancora una volta la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle risorse, con l'effetto - lamentato in passato dalla Commissione - che quei risultati potrebbero non essere più attuali. Riconosce invece una maggiore attenzione del Ministero per attenuare l'eterogeneità della classificazione degli enti, visto che terrà conto delle caratteristiche e delle dimensioni di ciascun ente. Manifesta altresì apprezzamento per la volontà di emanare un prossimo bando per la quota basata sui programmi, che permetterà una maggiore rispondenza dei dati rispetto all'annualità in corso, bilanciando così la "storicizzazione" della VQR e disponendo di prodotti "più aggiornati". Ciò è ancor più necessario a suo giudizio se si considera che per il riparto dei fondi premiali 2013 i progetti valutati come parametro erano riferiti al 2011 e 2012. Pur dando atto al Dicastero di aver effettuato uno sforzo per una maggiore attualità delle valutazioni, nota comunque che il finanziamento premiale verrà sempre ripartito con ritardo, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti. Sul punto, rileva criticamente che non è previsto alcun termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in vigore del riparto del FOE 2014.

Fa presente inoltre che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede il parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del FOE, distinto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 in una quota ordinaria e in una premiale. Non è ben chiaro pertanto a suo avviso se la concreta assegnazione dei finanziamenti premiali - demandata per il 2014, come si è detto, ad un successivo

decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - verrà sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari. Domanda perciò un chiarimento al Governo, affermando la volontà della Commissione di esprimersi anche sul riparto premiale, tanto più che essa va ricondotta a determinate linee strategiche.

Riferisce infine che anche per l'anno 2014 viene stanziata una quota destinata all'assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Preannuncia al riguardo l'intenzione di inserire un richiamo nel parere all'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca; per il superamento dell'attuale crisi, ritiene infatti necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi.

Venendo al dettaglio della ripartizione, fa presente che la somma di 1.622.381.075 euro è attribuita agli enti, mentre la cifra restante è rivolta al finanziamento di iniziative fissate per legge o altre disposizioni. Rende noto in particolare che: 99.495.475 euro sono destinati al finanziamento premiale; 14.000.000 di euro sono destinati alla Società Sincrotrone di Trieste; 8.700.923 euro sono destinati al funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 5.551.000 euro sono destinati al finanziamento dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); 1.500.000 euro sono destinati al finanziamento dell'ANVUR; 1.613.045 euro e 1.052.482 euro riguardano le assunzioni per chiamata diretta, come sopra accennato; 534.000 euro sono destinati a enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appositamente accantonati per essere attribuiti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. In conclusione, si augura uno sforzo dell'Esecutivo per dare impulso a quei cambiamenti necessari anche in vista di un riordino del Sistema nazionale della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. [322](#) e connessi (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati) ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dei Conservatori e del Coordinamento 15 maggio 1930, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni che perverranno in seguito - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi avente ad oggetto la programmazione dei lavori, prevista per oggi, mercoledì 15 ottobre, al termine della seduta plenaria, è posticipata alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
1577**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;
- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;
- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;
- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;
- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le

"amministrazioni di istruzione e cultura": scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli "organismi privati di interesse pubblico", per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati; manifestate perplessità per le due categorie di "amministrazioni di istruzione e cultura" e di "organismi privati di interesse pubblico" sotto vari profili, quali:

- l'esclusione della ricerca dalla definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;
- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;
- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero nelle "amministrazioni di istruzione e cultura";

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente";
2. con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;
3. quanto all'articolo 8:
 - a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del

2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle "amministrazioni di istruzione e cultura" quelle statali e negli "organismi privati di interesse pubblico" quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;

c) nella definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

4. in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici, che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

5. con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 ([n. 114](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice Di Giorgi è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna per motivi familiari. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, dichiara indi conclusa tale fase procedurale. Dopo aver ricordato che il termine di scadenza per l'espressione del parere è fissato al 7 novembre, preannuncia infine che la settimana prossima potrebbe essere presente il ministro Stefania Giannini.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, come preannunciato, fa presente di aver acquisito, per le vie brevi, anche l'assenso di tutti i Gruppi non presenti sulla proposta di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Comunica pertanto di aver sottoposto alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Avverte quindi che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, su cui sono stati richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il relatore **TOCCI (PD)** dà conto dell'emendamento 1.2 che modifica la dizione "museo virtuale", ritenuta inappropriata. Si riserva peraltro la facoltà di recepire attraverso proposte emendative i pareri che verranno resi dalle Commissioni consultate.

La senatrice **SERRA (M5S)** dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 2.1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il **PRESIDENTE** rende noto che nella giornata di oggi si sono concluse le audizioni. Invita pertanto il relatore Martini a scegliere quale disegno di legge adottare a base per il prosieguo dell'*iter* oppure ad elaborare un testo unificato che raccolga le istanze di tutte le iniziative legislative presentate. Ciò, al fine di fissare quanto prima il termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunica poi che i rappresentanti dell'Unione Artisti UNAMS, auditi oggi dall'Ufficio di

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), del Movimento di cooperazione educativa (MCE) e dell'Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori (UCIIM), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1349**

Art. 1

1.1

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

1.2

TOCCI, RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «museo virtuale», con le seguenti: «archivio virtuale».

Art. 2

2.1

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 143 (pom.) del 19/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
143^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01318 del presidente Marcucci sull'approvazione dei piani triennali di attività (PTA) degli enti di ricerca, comunicando anzitutto che il 28 ottobre scorso è stato emanato il decreto direttoriale che disciplina la nomina della commissione di valutazione dei suddetti piani. Dopo aver richiamato l'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 213 del 2009, evidenzia che, per la maggior parte degli enti, il Ministero è ancora in attesa del parere richiesto, nel mese di marzo, alle altre Amministrazioni vigilanti, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle funzione pubblica; rileva che detto parere è necessario in base alla normativa vigente ai fini dell'approvazione del fabbisogno del personale, della consistenza e delle variazioni di organico.

Precisa inoltre che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni è concessa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alla luce di quanto esposto, nel ribadire che i piani triennali di attività non potranno essere integralmente approvati se non previa acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica, comunica conclusivamente che entro il 30 novembre prossimo il Dicastero dell'istruzione concluderà la valutazione scientifica, di propria competenza, degli stessi.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur essendo infatti chiare la ricostruzione dei fatti e le aspettative, afferma che la variabile "tempo" riveste un ruolo rilevante, tanto più che non è la prima occasione nella quale si verifica un allungamento o addirittura un non rispetto delle tempistiche. Rileva peraltro criticamente come spesso decisioni che danno vita a processi virtuosi vengano nei fatti ritardate. Nel chiedere pertanto al Ministero di prestare la massima attenzione a tali processi, reputa altresì che la data del 28 ottobre per la nomina della commissione di valutazione dei PTA impedisca una celere adozione dei piani stessi.

Riconoscendo che in molti casi è necessario attendere risposte da altre Amministrazioni, ritiene che il Dicastero procedente debba farsi parte attiva affinché tali atti siano acquisiti in tempi utili. Rimarca peraltro che, essendo la scuola, l'università e la ricerca divenute centrali nell'azione di governo, occorre un'azione concreta per rendere effettiva tale centralità.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde infine all'interrogazione n. 3-01290 della senatrice Puglisi sull'attivazione di corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) da parte dell'università telematica *E-Campus*, precisando che con i decreti ministeriali n. 312 del 16 maggio 2014 e n. 487 del 20 giugno 2014 il Ministero ha autorizzato l'attivazione per l'anno accademico 2014-2015 del secondo ciclo di tirocini formativi attivi. Chiarisce in particolare che, diversamente da quanto avvenuto per l'avvio del primo ciclo, il Ministero ha stabilito il numero di posti per ciascuna classe di abilitazione a livello regionale, invitando gli atenei di ciascuna regione a concordarne la ripartizione tra le diverse sedi e stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l'acquisizione, da parte delle università interessate, dell'offerta formativa potenziale sulle diverse classi di abilitazione. Specifica altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l'attivazione dei percorsi di TFA è subordinata, peraltro, all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario (CORECO), d'intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Fa presente inoltre che le università telematiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 312 del 2014, nella loro qualità di università non statali, potevano presentare la propria offerta formativa nelle sole sedi accreditate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dichiarando la disponibilità di strutture e laboratori per ogni sede didattica. Dopo aver ricordato che alla regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA complessivamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso, rende noto che entro la prescritta scadenza le università hanno fatto pervenire al Comitato le loro proposte di attivazione dei percorsi di TFA, con indicazione del numero massimo di posti ammissibili. Gli stessi atenei (compresa l'*E-Campus*) hanno caricato le offerte sul sito del CINECA dando luogo ad una disponibilità formativa che, complessivamente, per la Lombardia risultava superiore a quella autorizzata.

Comunica poi che, con lettera del 15 settembre 2014, il Ministero ha richiamato l'attenzione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sul problema del disallineamento dell'offerta formativa in alcune Regioni e ha richiesto che venisse concordata tra gli Uffici scolastici regionali e i rispettivi Comitati regionali di coordinamento una modifica di tale offerta, in modo da allinearla perfettamente al numero di posti programmato, facendo esplicito riferimento alle università non statali. Segnala peraltro che, con successiva nota del 24 ottobre 2014, trasmessa a tutte le istituzioni coinvolte, il Ministero ha ribadito la necessità di equilibrare l'offerta formativa rispetto ai contingenti, suddivisi per Regione e per classi di concorso. In caso di mancato rispetto del contingente regionale, come nella circostanza in esame, il Ministero ha chiesto ai Comitati di avviare, d'intesa con i direttori degli Uffici scolastici regionali, un'interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, tesa a ricondurre l'offerta formativa all'esatto contingente dei posti disponibili, ponendo come termine inderogabile entro cui concludere tale operazione il 29 ottobre 2014. A seguito di ciò, prosegue il Sottosegretario, il CORECO per la Lombardia ha audito i rappresentanti dell'università *E-Campus*. Alla luce di quanto emerso dall'audizione e preso atto della documentazione fatta pervenire dalla stessa università, di

intesa con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, il Comitato ha dichiarato di non poter esprimere una valutazione positiva in ordine alle proposte della suddetta università di istituzione e attivazione per l'anno accademico 2014-2015 dei corsi di TFA.

Dopo aver ribadito che, ai sensi della normativa vigente, l'attivazione dei percorsi è subordinata all'acquisizione del preventivo parere e della positiva valutazione del Comitato regionale di coordinamento, in accordo con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, puntualizza infine che non è stata autorizzata per il corrente anno accademico l'attivazione dei percorsi TFA presso l'università *E-Campus*.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) afferma che la quota di posti per i TFA attribuiti all'università telematica in questione è apparsa a suo giudizio alquanto strana, tenuto conto che sarebbero stati attivati corsi che prevedono solo una parte marginale di *e-learning*. Assicura quindi che presterà molta attenzione all'attività delle università telematiche e si dichiara molto soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta degli interroganti, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01342 alla settimana prossima.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, dati i molteplici impegni della Commissione stessa, segnalando comunque che esso potrebbe essere reso nella giornata di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore **MARTINI** (PD) fornisce alcuni elementi informativi propedeutici rispetto all'esame delle proposte legislative in titolo. Fa presente infatti che nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'attenzione della Camera dei deputati, erano previsti finanziamenti per tutto il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per circa 15 milioni di euro per il 2014 e il 2015, con i quali sarebbe stato garantito un ulteriore anno di transizione agli *ex* istituti musicali pareggiati (IMP) nonché il sostegno al resto del comparto. Risulta tuttavia che tali disposizioni siano state stralciate e i numerosi emendamenti presentati in tale ambito dai diversi Gruppi politici siano stati conseguentemente dichiarati inammissibili. Riferisce altresì che il Governo si è impegnato a trovare un'altra modalità di finanziamento, esperita la quale senza esito positivo non resterebbe che tentare di modificare il disegno di legge di stabilità durante l'esame al Senato.

Ritiene pertanto che, mancando tale intervento finanziario, il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo rischi di diventare aleatorio, in quanto senza le adeguate risorse nessuno degli attuali istituti potrà proseguire l'attività e dunque intraprendere il cammino della statizzazione. Giudica perciò prioritario sciogliere il nodo delle risorse, prima di proseguire le fasi successive dell'*iter*.

Reputa dunque indispensabile adoperarsi affinché la Camera dei deputati ripristini tali finanziamenti e, auspicando che ciò accada, sollecitare l'intervento del Ministro sulle proposte normative in discussione, al fine di comprendere la posizione del Governo. Manifesta quindi una forte preoccupazione per la sorte di tali istituti che necessitano delle condizioni economiche minime per affrontare il percorso immaginato dai disegni di legge in questione.

Il **PRESIDENTE** reputa opportuno capire anzitutto le motivazioni che hanno portato, in prima lettura, allo stralcio di tali norme di finanziamento, fermo restando che dette risorse risultano di vitale importanza. Invita pertanto i Gruppi a svolgere gli opportuni approfondimenti anche con gli omologhi schieramenti della Camera dei deputati. Preannuncia comunque l'intenzione di presentare proposte emendative di ripristino degli stanziamenti necessari durante l'esame del disegno di legge di stabilità in seconda lettura, laddove essi non siano nuovamente inseriti dalla Camera dei deputati.

Condivide infine la proposta di sollecitare il Ministro ad esprimere il proprio orientamento sui disegni di legge all'esame e si adopererà per verificare le disponibilità in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti del Coordinamento dell'orientamento musicale, della Confindustria, della Rete nazionale dei licei musicali e coreutici, del *Forum* nazionale per l'educazione musicale, del Coordinamento dei docenti di didattica della musica nonché di esperti sulla formazione musicale, i quali hanno consegnato

documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 146 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

AFFARI ASSEGNATI

Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale ([n. 386](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato il 26 novembre.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) espone una sintesi delle audizioni svolte, premettendo che sugli ambiti tematici oggetto di esame risulta assai difficile valutare, in tempi ristretti, tutte le osservazioni e i materiali consegnati alla Commissione, tanto più che sull'affare assegnato concernente gli enti pubblici di ricerca l'*iter* si è protratto per oltre sei mesi. Intende dunque preannunciare fin d'ora le linee di indirizzo che saranno poi contenute nello schema di risoluzione, anche al fine di stimolare una discussione da cui trarre ulteriori suggerimenti, fermo restando che il testo sarà predisposto in un secondo momento secondo i tempi che deciderà la Commissione.

Reputa quindi positivamente l'approfondimento inerente gli esiti del riordino della scuola secondaria di secondo grado, tenuto conto che nell'estate 2015 ci saranno i primi diplomati della cosiddetta "riforma Gelmini". Nell'opinione dei soggetti auditi, quella riorganizzazione ha dato un ordine alle numerose sperimentazioni avviate tempo addietro, istituendo ad esempio una volta per tutte il liceo delle scienze umane e il liceo linguistico e dando vita ai licei musicali, su cui - rammenta - si

sono concentrate alcune mirate audizioni. Dopo aver ricordato che il riordino del secondo ciclo per gli istituti tecnici e professionali si basava sul lavoro della commissione De Toni, descrive i punti di debolezza riscontrati, quali il taglio delle ore di lezione, specialmente quelle laboratoriali, la mancanza di nuove risorse e l'impoverimento di quelle fra l'altro destinate al piano dell'offerta formativa (POF), la mancata attenzione alla formazione dei docenti, nella prospettiva di introdurre una vera didattica per competenze. Ne consegue pertanto che, mentre l'assetto dei licei risulta pressoché invariato, gli istituti tecnici e professionali sono stati di fatto indeboliti nelle loro connotazioni professionalizzanti, proprio a partire dai laboratori.

Con riferimento alla possibile valorizzazione di alcune materie, sulla scia di quanto affermato nel documento "La buona scuola", afferma che tali discipline sono indiscutibilmente rilevanti per la formazione dei ragazzi, anche se esse vanno inquadrare nella vera attuazione dell'autonomia scolastica. Rammenta infatti che l'introduzione dell'autonomia avrebbe dovuto consentire alle scuole di disporre di un 20 per cento di flessibilità oraria, divenuto in realtà irrealizzabile a causa, da un lato, della scarsità del fondo di istituto e, dall'altro, da una eccessiva rigidità nell'attribuzione dell'organico. Non è un caso dunque che sia stata da più parti sollecitata la piena realizzazione dell'organico dell'autonomia e dell'organico funzionale, anche per rispondere ai bisogni del territorio. Si è pertanto riscontrato un forte collegamento tra la volontà delle scuole di definire i propri *curricula*, gli indirizzi delle Regioni sulla formazione professionale e la definizione dell'organico predeterminata a livello centrale. Riferisce in proposito che le stesse autonomie locali hanno chiesto di rimodulare il rapporto tra Governo, autonomie scolastiche e enti locali.

Rende noto altresì che molte associazioni hanno ritenuto positiva l'esperienza del *content and language integrated learning* (CLIL), tenuto conto che padroneggiare la lingua inglese è indispensabile per essere cittadini. Lamenta tuttavia la diminuzione degli investimenti nella formazione dei docenti, al punto che il Dicastero ha dovuto abbassare il livello di certificazione richiesto, portandolo da C1 a B2. Riconosce comunque l'esistenza di buone pratiche, fermo restando che occorre anzitutto assicurare un'attività di formazione tra pari, che punti allo scambio di esperienze e alla diffusione di modelli positivi già sperimentati.

In merito alla musica, si riserva di compiere una valutazione successivamente, tenuto conto che i contributi offerti durante le audizioni risultano per certi versi contrastanti. Concorda comunque con la necessità di rimettere a sistema l'insegnamento non solo della cultura musicale ma soprattutto della pratica musicale, a partire dalla scuola dell'infanzia, differenziandola per ogni ordine e grado di istruzione.

Rileva poi che è stata affrontata anche la questione degli scatti di anzianità e della valutazione, nell'ambito della quale è emerso un giudizio sostanzialmente positivo sulla volontà del Ministero di valutare le scuole, purché sia mantenuta l'equità. Accoglie peraltro con favore anche la richiesta di famiglie e studenti di far parte dei nuclei interni di valutazione, a dimostrazione di un desiderio diffuso di partecipazione. Fa presente invece che molti soggetti auditi hanno espresso la preoccupazione che si generi un sistema basato solo sulla competizione tra insegnanti, mentre sarebbe più opportuno valorizzare il lavoro collegiale dei docenti. Dopo aver evidenziato che l'Italia è l'unico Paese ad utilizzare solo l'anzianità come parametro per l'aumento stipendiale, ritiene essenziale promuovere l'impegno dei docenti nella scuola, prevedendo un sistema misto che bilanci anzianità e valutazione, differenziando così le carriere degli insegnanti e remunerando concretamente le attività che questi ultimi svolgono oltre alla didattica.

Quanto all'autonomia, si dichiara d'accordo sulla possibilità di permettere a ciascun ragazzo di trovare a scuola la propria strada. In tal senso, annuncia l'intenzione di voler mettere al centro del sistema gli studenti, tanto più che una delle critiche mosse al documento "La buona scuola" riguarda la scarsa attenzione dedicata a questi ultimi in favore degli insegnanti. In questo contesto, il tema dell'orientamento resta una criticità, per superare la quale è necessario a suo giudizio creare maggiore sinergia, anche in termini di organico, tra scuola secondaria di primo e di secondo grado.

In merito all'alternanza scuola-lavoro, sottolinea l'esigenza di inserirla anche nei licei, tenuto

conto che l'Italia sconta non solo uno dei più bassi livelli di laureati ma anche un'alta dispersione ed un elevato tasso di abbandono all'università dovuto a scelte di studio sbagliate.

Preannuncia altresì di voler recepire le indicazioni degli studenti circa la possibilità di predisporre un ristretto nucleo di discipline obbligatorie su cui costruire un *curriculum* personale con altre materie opzionali, assecondando così passioni ed interessi. Richiamando nuovamente l'audizione degli studenti, pone l'accento sul potenziamento del diritto allo studio e sul rafforzamento del *life long learning*, che dovrebbe coprire tanto la fascia 0-6 anni quanto l'educazione degli adulti. In proposito, ricorda infine che la Commissione è impegnata proprio sul riassetto del segmento 0-6 anni attraverso i disegni di legge nn. [1260](#) e abbinati, su cui potrebbe essere utile un richiamo nello schema di risoluzione che si accinge ad elaborare.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'esposizione della relatrice, reputa utile acquisire ulteriori contributi ferma restando l'esigenza di conoscere i tempi per la presentazione formale di uno schema di risoluzione.

La senatrice [IDEM](#) (PD) rivolge un apprezzamento sentito alla relatrice per il lavoro svolto, ritenendo che le audizioni abbiano rappresentato un utile momento per acquisire conoscenze e recepire suggerimenti. Coglie quindi l'occasione per richiamare il progetto "Sport di classe", rispetto al quale sono stati espressi, al contempo, critiche e apprezzamenti. Fa notare infatti che il carattere strutturale di tale progetto, che prevede la partecipazione dei laureati in scienze motorie a partire dalla scuola primaria, in continuità con le iniziative di alfabetizzazione motoria, rende evidente di fatto la necessità di riconoscere tali figure professionali in maniera permanente. La bontà dell'iniziativa costituisce dunque a suo giudizio solo un rimedio transitorio e non una soluzione. Dopo aver segnalato che presenterà un'interrogazione volta a capire se nei futuri concorsi sarà prevista la figura del laureato in scienze motorie, al fine di ovviare all'attuale mancanza, tiene a precisare che si tratta di professionisti altamente qualificati in possesso di una laurea quinquennale, pagati peraltro assai poco dalle scuole con cui avviano i predetti progetti.

Il senatore [MARTINI](#) (PD) ritiene estremamente interessanti gli ambiti di esame, che dovrebbero a suo giudizio indurre ad un proficuo confronto anzitutto all'interno della Commissione. In proposito, nel precisare di aver partecipato a numerose audizioni nonché ad iniziative specifiche sul territorio, domanda come sia possibile coordinare il materiale acquisito nelle diverse sedi onde offrire un contributo ulteriore alla relatrice.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si sofferma sulla valutazione, che il documento "La buona scuola" attribuisce anzitutto al dirigente scolastico e al docente *mentor* con un approccio a suo avviso pericoloso. Lamentando l'assenza di un codice della docenza che possa fungere da parametro, rimarca l'esigenza di individuare riferimenti oggettivi e di assegnare i compiti di valutazione ad un organo diverso dal dirigente scolastico.

Reputa altresì indispensabile non demolire il ruolo della scuola come istituzione e concorda con l'idea di mettere al centro gli studenti, anche puntando al diritto allo studio.

Dopo aver richiamato alcune situazioni preoccupanti verificatesi nelle scuole superiori, raccoglie a sua volta l'appello degli studenti affinché l'Esecutivo recepisca le proposte avanzate in tema di alternanza scuola-lavoro.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) ringrazia la relatrice per aver promosso una grande riflessione sulla scuola, che permetterà alla Commissione di partecipare in via preventiva alla stesura dei provvedimenti normativi attuativi de "La buona scuola".

Pone indi l'accento sul problema dell'organico, superato il quale le scuole potrebbero contare su

insegnanti specializzati e a disposizione per numerose attività. Enfatizza altresì l'esigenza di valorizzare l'integrazione, specialmente nei contesti periferici. In ultima analisi, mette in risalto il tema degli scatti stipendiali, concordando con la proposta di remunerare l'impegno che i docenti assicurano in tutte le attività svolte per arricchire le scuole.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) riconosce che, sul piano della formazione musicale, risulta difficile realizzare una sintesi fra i diversi punti di vista. Afferma comunque che la Commissione dovrebbe valutare alcune soluzioni proposte e decidere se possano costituire o meno linee di indirizzo al Governo. In merito ai contributi consegnati dalle diverse associazioni, invita a prestare particolare attenzione a quello di Mario Piatti, che riepiloga le criticità e prospetta delle modalità per superarle. Suggerisce quindi di utilizzare tale materiale come uno spunto per la riflessione collettiva, che riassume le diverse questioni inerenti la musica.

Il [PRESIDENTE](#), stante le numerose osservazioni emerse, propone di indicare venerdì 5 dicembre come termine ultimo per avanzare contributi alla relattrice, nella prospettiva di consentire a quest'ultima di elaborare un testo definitivo entro martedì 9 dicembre. In tal senso, potrebbe essere opportuno individuare una nuova data per la presenza del ministro Giannini, già dalla settimana prossima, tenuto conto che si procederà alla votazione dello schema di risoluzione solo dopo che il Governo avrà manifestato il suo orientamento al riguardo. Fa presente comunque che i tempi saranno organizzati compatibilmente con la sessione di bilancio.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che i rappresentanti dell'Associazione professionale e sindacale (ANIEF), dell'Associazione nazionale per la scuola della Repubblica e dell'Associazione delle scuole autonome dell'Emilia Romagna (ASAER), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), riallacciandosi a quanto esposto nell'ultima seduta con riferimento alle misure sugli istituti pareggiati contenute nel disegno di legge di stabilità e poi stralciate in prima lettura, segnala che nei documenti di bilancio non sono state più stanziare risorse per tali istituti nella fase di transizione. Ritiene dunque essenziale affrontare nuovamente il tema dei finanziamenti durante l'esame del disegno di legge di stabilità in Senato ed eventualmente sollecitare il Governo ad affrontare tale questione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide le preoccupazioni del relatore e preannuncia che presenterà un'apposita proposta emendativa al disegno di legge di stabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 203 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01514 della senatrice Idem sulla sul potenziamento dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Preliminarmente precisa che, nella prospettiva unitaria dello sviluppo della persona, ben delineata nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, il Ministero ha sempre riconosciuto l'apporto fondamentale dell'educazione fisica nella formazione di altre aree della personalità, avendo piena coscienza che il corretto stile di vita si acquisisce proprio in età giovanile, attraverso l'educazione al movimento e alla sana alimentazione.

Premesso ciò, rappresenta che il progetto "Sport di Classe", rivolto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria, rappresenta un'attività sperimentale realizzata in collaborazione con il CONI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e il Comitato Italiano ParaOlimpico (CIP), per l'anno scolastico 2014/2015, volta ad introdurre la figura del "Tutor" a supporto del docente titolare di classe nella realizzazione delle attività motorie e sportive.

A differenza del passato, in cui è stato interessato dalle sperimentazioni un limitato numero di

istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria, la soluzione adottata per il corrente anno scolastico, vale a dire un "Tutor" per ogni istituzione, ha consentito, a parità di risorse economiche disponibili, di proporre il progetto a tutte le scuole, registrando un sensibile aumento del coinvolgimento delle stesse (il progetto "Sport di Classe" al 27 febbraio 2015 registra un coinvolgimento di: 5.546 plessi, 42.605 classi, circa 852.100 alunni, 2.432 Tutor).

Per quanto concerne i laureati in scienze motorie e i diplomati ISEF coinvolti come figure "Tutor" nel progetto "Sport di Classe", precisa che essi sono stati individuati in base ad una procedura ad evidenza pubblica ed hanno sottoscritto con il CONI un contratto di prestazione sportiva dilettantistica.

I "Tutor", in particolare, collaborano, in stretto raccordo con il dirigente scolastico e con il docente curricolare, alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche, garantendo periodicamente esemplificazioni operative in orario curricolare.

Pertanto, ribadisce che i Tutor non sostituiscono il docente titolare ma cooperano al raggiungimento delle finalità scolastiche nell'ambito di un progetto sperimentale.

In riferimento alla questione della promozione, almeno in fase progettuale, di una procedura concorsuale ordinaria riservata ai laureati in Scienze Motorie o ai diplomati ISEF ai fini dell'insegnamento dell'educazione motoria, fa presente che il disegno di legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", attualmente in discussione in terza lettura presso la Camera dei deputati, prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi formativi, tra i quali il "potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica" stabilendo, inoltre, che "per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione."

Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate in passato.

La senatrice [IDEM](#) (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che è evidente la necessità di aggiornare la normativa vigente, che pure reca elementi molto utili ai fini dell'avviamento allo sport. Rappresenta poi la necessità di procedere ad un monitoraggio effettivo e costante della nuova disciplina, al fine di valutarne l'efficacia.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(361\)](#) **RANUCCI e Francesca PUGLISI**. - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,*

in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [IDEM](#) (PD) fa presente di aver preso contatti per le vie brevi con il Governo, al fine di favorire la rapida approvazione del disegno di legge in titolo. Stante peraltro la necessità di compiere ulteriori approfondimenti, chiede di rinviarne il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [TOCCI](#) (PD), nel riepilogare le precedenti fasi dell'*iter* del disegno di legge in titolo, presenta l'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che, nel sostituire interamente l'articolo 1 del provvedimento, al fine di affinarne alcuni aspetti connessi alla digitalizzazione degli archivi, reca ulteriori interventi volti a coordinare il disegno di legge con le iniziative intraprese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della attuazione della legge n. 255 del 2004, recante la disciplina di un premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 1.100 (testo 2) testè formalizzato dal relatore.

Il relatore [TOCCI](#) (PD) ribadisce come tale proposta emendativa risulti, analogamente alle altre già presentate in precedenza, frutto di un'intesa tra la maggioranza e le opposizioni volta al miglioramento del testo originario del disegno di legge, sia per migliorarne i profili normativi sia per coordinarne l'implementazione con la legge n. 255 del 2004 e con il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinano le modalità di celebrazione del premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel sottolineare di non avere alcuna intenzione dilatoria volta a ritardare l'approvazione del disegno di legge, rimarca le proprie perplessità sia sul rischio di duplicare le iniziative celebrative sia per quanto attiene alla destinazione delle risorse stanziare a copertura del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali

subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore alle ore 12 di martedì 14 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda come i disegni di legge in titolo siano finalizzati ad implementare il processo di statizzazione già previsto dalla vigente normativa. Peraltro, il disegno di legge n. 1934 (riforma del sistema nazionale di istruzione), attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto un finanziamento "ponte" per garantire la continuità del funzionamento di tali istituti.

Il relatore **MARTINI (PD)**, nel rammentare come la riforma del sistema nazionale di istruzione non abbia risolto in maniera definitiva il problema degli *ex* istituti musicali pareggiati, evidenzia la necessità di chiarire se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voglia procedere con un'autonoma iniziativa legislativa: in caso contrario, sarebbe necessario proseguire nell'esame dei disegni di legge all'attenzione di questa Commissione.

Sottolinea, inoltre, come sia necessario approfondire le criticità di carattere finanziario, attivando le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-ILC)** concorda con il relatore Martini sulla necessità di proseguire in tempi ravvicinati l'esame dei disegni di legge, qualora perduri la latitanza del Governo ad attivare proprie autonome iniziative legislative. Peraltro, la situazione è resa ancor più urgente dalla pesante situazione finanziaria in cui versano gli istituti musicali, in quanto essi, dipendendo dagli enti locali, subiscono le sofferenze economiche di questi ultimi, con rischi legati anche all'impossibilità di pagare gli stipendi degli insegnanti. Nell'evidenziare, poi, l'insufficienza delle risorse stanziare dal disegno di legge n. 1934, giudica indispensabile concludere rapidamente il processo di statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati.

Il sottosegretario **TOCCAFONDI** ribadisce l'intenzione del Governo di completare il processo di statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, ferma restando la necessità di avviare sul punto

un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, stante il fatto che l'implementazione di tale processo comporta un costo annuale compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il [PRESIDENTE](#), nel preannunciare che si farà carico delle iniziative necessarie a favorire il rapido prosieguo dell'esame dei disegni di legge, invita il rappresentante del Governo ad acquisire gli opportuni contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prossima settimana la Commissione inizierà l'esame dei disegni di legge n. [1871](#) (tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia nelle società sportive) e n. [1892](#) (interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche), già approvati entrambi in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1349](#)

Art. 1

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Articolo 1

Al fine di curare la memoria di Giacomo Matteotti celebrata nel 2014, in occasione del novantesimo anniversario della morte, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è concesso, per l'anno 2015, un contributo di 300.000 euro da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

I progetti finanziabili di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura ed il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché le iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del medesimo ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 236 (pom.) del 01/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015
236^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 221)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 140. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [DLGIORGI](#) (PD) evidenziando preliminarmente che l'intervento di regolamentazione nasce dall'esigenza di sostituire l'attuale disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, il quale dava

attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l'articolo 14, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di incidere su alcuni aspetti delle attuali procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica, in considerazione delle criticità emerse in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura; l'intervento del legislatore del 2014 è diretto, quindi, a risolvere tali criticità, quali emerse anche in occasione dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure, attraverso l'introduzione dei necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.

In particolare, le più importanti criticità riscontrate a seguito dell'espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano: le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale; la durata limitata dell'abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni), la quale incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari; la valutazione analitica dei titoli, che non permette un'adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica; la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi; i notevoli costi legati all'attuale composizione delle commissioni. Sotto tale ultimo profilo la relatrice sottolinea che, attualmente, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in università italiane più un commissario OCSE. In particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno. La relatrice fa presente che tali incrementi dei costi, tuttavia, non giustificano pienamente la soppressione integrale della figura del commissario OCSE, in grado di conferire una valenza di più ampio respiro alle selezioni in questione.

La relatrice si sofferma poi sull'inefficienza del meccanismo attuale di conoscibilità, da parte dei candidati, del valore degli indicatori di attività scientifica, i quali vengono portati a conoscenza dei singoli partecipanti alle procedure anche a distanza di sei mesi dalla presentazione delle domande. L'intervento di cui al provvedimento in titolo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale. L'obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli *standard* europei. Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, si indicano: la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta "a sportello". Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità. Altro elemento importante è la modifica della durata dell'abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni. Con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale è maggiormente conforme all'ottica di una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. Significativa risulta poi la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia. Importante è anche l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale nonché l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005.

Infine la relatrice pone l'accento sulla modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che

saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(74) ZANDA. - Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, da ultimo rinviato nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice **DLGIORGI (PD)** prospetta l'opportunità di attivare un ciclo di audizioni in ordine al disegno di legge in titolo, invitando i commissari a far pervenire per le vie brevi proposte in merito all'elenco dei soggetti da ascoltare. Sottolinea l'importanza della disciplina in questione, nella prospettiva della valorizzazione della qualità architettonica nel Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice **PUGLISI (PD)** prende la parola, prospettando l'opportunità di svolgere di talune audizioni mirate in relazione agli specifici profili inerenti ai riconoscimenti dei bienni e ai comparti.

Il presidente **BOCCHINO (Misto-AEcT)** propone di attivare un affare assegnato sui due profili citati dalla senatrice Puglisi, sottolineando l'importanza strategica della materia inerente ai disegni di legge in titolo.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) precisa che nell'ambito dello schema di regolamento sulle classi di concorso i titoli di studio in questione sono stati considerati quali requisiti idonei all'accesso nell'apposita classe concorsuale di appartenenza.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) fa presente che successivamente all'approvazione della legge di stabilità - la quale reca talune misure in relazione alla materia in questione - sarà opportuno continuare e concludere l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, in relazione al primo profilo tematico sollevato dalla senatrice Puglisi relativamente ai bienni, fa presente che l'Esecutivo si sta attivando per risolvere tale nodo problematico.

Relativamente invece alla questione inerente ai comparti, ritiene utile un approfondimento, anche attraverso eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni di festival, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 261 (pom.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 16 MARZO 2016
261ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riferisce la relatrice [IDEM](#) (PD), la quale ricorda di aver proposto a suo tempo un affare assegnato sullo stato di salute dello sport, al fine di approfondire la condizione del settore professionistico e di quello dilettantistico, che coinvolgono molti cittadini ma registrano numerose carenze. A tale riguardo, ritiene che la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024 possa rappresentare un'occasione di rilievo per mettere in risalto alcuni aspetti. Occorre infatti a suo giudizio cogliere la *chance* olimpica per svolgere un approfondimento sullo sport in Italia, anche alla luce di recenti eventi nazionali e internazionali legati, fra l'altro, al *doping*.

Tenuto conto delle ulteriori proposte provenienti dal senatore Marin e dalle senatrici Montevicchi e Blundo, descrive tre macro-aree su cui potrebbe concentrarsi il lavoro della Commissione quali: il dilettantismo, anche per quanto attiene ai profili tributari; il settore del professionismo, con particolare riferimento ai requisiti per lo svolgimento della professione; l'educazione motoria nelle scuole, come richiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, al fine di esaminare la dotazione di spazi idonei e di capire le competenze di cui devono essere in possesso gli insegnanti; lo sport olimpico, quale luogo dove nascono i futuri campioni e si ottengono risultati di eccellenza.

Dopo aver accennato ad un atto di indirizzo sul *doping* presentato nell'altro ramo del Parlamento, si sofferma sul primo tema, rilevando l'esigenza di aggiornare la normativa inerente il

tessuto associazionistico. Segnala infatti che la legislazione è assai risalente, mentre il volto dello sport è cambiato notevolmente soprattutto da quando, nel 1992, le Olimpiadi sono state aperte ai professionisti. Occorrono altresì disposizioni sulle agevolazioni fiscali, tenuto conto che tale segmento costituisce la base della promozione della cultura sportiva.

In merito al secondo e al terzo tema, ritiene essenziale che chi si approccia al mondo dello sport dal punto di vista dell'insegnamento abbia le competenze necessarie, per cui occorre anche un approfondimento sull'attuale laurea in scienze motorie. Afferma inoltre che la cultura sportiva nasce nelle scuole, poiché in quel luogo riesce a raggiungere tutti i giovani. In tale ottica, l'audizione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) potrebbe a suo avviso riguardare anche l'impianistica, tanto più che occorre una mappatura delle strutture rispetto alle eventuali Olimpiadi. Ritiene altresì importante conoscere le ricadute della legge n. 107 del 2015 per quanto attiene all'educazione motoria nelle scuole, con particolare riferimento al primo ciclo.

In ordine al quarto tema, sarebbe a suo giudizio interessante conoscere la linea di sviluppo dello sport olimpico, attraverso l'audizione delle Federazioni. Propone peraltro di svolgere una riflessione sul dopo carriera degli atleti, che andrebbe preparato già in una fase antecedente onde non disperdere l'esperienza maturata.

Coglie infine l'occasione per richiamare l'organizzazione dei Giochi olimpici di Londra, che potrebbero a suo giudizio offrire un esempio utile per elaborare proposte che lascino un segno nel tempo, accrescendo la cultura sportiva del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se sia già disponibile un elenco delle audizioni e quali siano le tempistiche per l'esame dell'affare.

La relatrice [IDEM](#) (PD) si dichiara disponibile ad accogliere tutte le segnalazioni dei commissari, ipotizzando la conclusione dei lavori entro luglio.

Prende quindi la parola nel dibattito il senatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII), per condividere l'iniziativa della relatrice. Nel ricordare comunque l'indipendenza del CONI, giudica interessante aprire una discussione anche sugli aspetti economici del settore. Affermando che lo sport non ha colore politico, auspica che possa essere condiviso l'elenco dei soggetti da audire, onde procedere in maniera concorde tanto per l'approvazione della risoluzione quanto per il sostegno trasversale alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), dopo aver rammentato che il suo Gruppo aveva sottoposto alla relatrice alcune proposte integrative sul tema, sarebbe dispiaciuta se tale lavoro fosse strumentalizzato per pubblicizzare una presunta partecipazione di tutti gli schieramenti alla candidatura di Roma ai Giochi olimpici del 2024, sottolineando come tale argomento non è condiviso da tutta la Commissione.

Tiene dunque a precisare che l'intento dell'affare dovrebbe essere un altro e dunque chiede che siano mantenuti distinti i profili, in modo da fare chiarezza fin dall'inizio.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) ritiene a sua volta che l'affare abbia lo scopo di approfondire lo stato di salute dello sport, che è un settore assai pervasivo nel Paese, come dimostra, ad esempio, la grande attenzione che riceve quotidianamente sulla stampa. Richiamandosi alle consuete modalità di lavoro della Commissione, si augura che vengano svolte numerose audizioni, in modo da poter elaborare proposte migliorative del quadro normativo di riferimento. Nel ringraziare la relatrice per la proposta avanzata, ritiene che le tempistiche prospettate siano compatibili con gli obiettivi proposti.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede quale sia l'oggetto specifico dell'affare.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che inizialmente la senatrice Idem aveva avanzato una sua proposta, sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a cui si sono aggiunte la richiesta del senatore Marin di svolgere audizioni specifiche, tra le quali la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), nonché l'iniziativa del Gruppo Movimento 5 Stelle inerente più propriamente lo sport a scuola. In quest'ottica, afferma di aver invitato la senatrice Idem a coniugare tutte le istanze all'interno di un unico argomento, la cui assegnazione è stata poi sottoposta alla Presidenza del Senato.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) prende atto che la proposta della relatrice Idem spazia su numerosi argomenti. Sarebbe opportuno a suo avviso poter valutare un documento scritto nonché la proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle, tenuto conto che occorrono a suo avviso alcune puntualizzazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la relazione della relatrice descrive l'ambito tematico dell'affare, che risulta essere un argomento su cui la Commissione svolge un approfondimento. Nel riconoscere che detto affare, al pari degli altri già svolti, risulterà assai impegnativo, auspica che si possa procedere in maniera condivisa, come del resto risulta dall'approccio della relatrice. Rammenta altresì che è stata data la possibilità a tutti i Gruppi di offrire un contributo nella fase propositiva. In questo quadro, puntualizza che la Commissione non si esprimerà sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi ma sullo stato di salute dello sport, rispetto al quale i Giochi olimpici possono offrire un utile spunto tanto di riflessione quanto di promozione.

Invita dunque la relatrice a raccogliere le istanze dei commissari in modo da giungere ad elenco completo di audizioni entro la settimana prossima. Condivide altresì l'obiettivo temporale annunciato, che richiederà comunque molte settimane di lavoro.

In una breve interruzione, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) precisa che la relatrice ha accolto le proposte del suo Gruppo il quale era stato sollecitato in tal senso dal Presidente nell'ambito di passate riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicate alla programmazione dei lavori.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) ringrazia la relatrice Idem per la descrizione svolta e coloro i quali hanno contribuito a definire il tema. Propone, nell'ottica di procedere speditamente, di indicare gli ambiti tematici di riferimento da sottoporre ai soggetti da audire, in modo da poter svolgere audizioni mirate e approvare una risoluzione precisa sulla situazione del mondo sportivo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) avrebbe auspicato la diffusione, in via preliminare, di una bozza di relazione da sottoporre ad integrazioni, come avvenuto in altri casi.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che sono state acquisite integrazioni sull'argomento da affrontare, come riepilogato dalla relatrice.

Rinnova quindi l'invito a tutti i commissari a far pervenire le proprie richieste di audizioni.

La relatrice [IDEM](#) (*PD*) ricorda la genesi di tale affare, assicurando comunque che il panorama delle audizioni potrà essere sufficientemente esaustivo, anche considerando che lo sport necessita di adeguata attenzione. Con riferimento alle Olimpiadi, precisa che occorre un approfondimento del Parlamento proprio per capire che tipo di impegno potrebbe assumere l'Italia.

In merito all'elenco dei soggetti da audire, si dichiara disponibile a valutare tutte le segnalazioni,

tenuto conto dell'obiettivo di concluderle entro luglio, anche per esaminare il materiale eventualmente acquisito.

Prende brevemente la parola il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) per suggerire che l'audizione del CONI venga inquadrata tanto negli obiettivi dell'affare quanto in un aggiornamento delle dichiarazioni rese, da ultimo, lo scorso 22 luglio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica ([n. 278](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), la quale ricorda che, nel triennio 2012-2014, sono state escluse d'ufficio 9 domande in quanto già inserite nella tabella 2009-2011 degli enti privati di ricerca. In quella occasione, il Governo precisò che tale incompatibilità derivava dalle previsioni del decreto ministeriale n. 44 del 2008, secondo cui non potevano essere inclusi i soggetti che già beneficiavano di contributi pubblici per le stesse finalità. Considerato che il Museo e l'istituto fiorentino di preistoria è inserito sia nel provvedimento in titolo sia nella tabella degli enti privati di ricerca (atto del Governo n. 260), chiede chiarimenti sulla presunta incompatibilità di detto ente. Inoltre, altri 5 enti sono già presenti nella tabella degli istituti culturali 2015-2017: occorre dunque a suo avviso capire se è possibile o meno includere organismi che già godono di finanziamenti pubblici. Fa presente altresì che nello scorso triennio il comitato tecnico-scientifico aveva regolato la questione dei conflitti di interesse al suo interno: domanda in questo caso come si è proceduto.

Rammenta poi che la 7ª Commissione nel parere reso sull'atto del Governo n. 4 aveva chiesto che fosse resa pubblica la valutazione di tutti i soggetti richiedenti: occorre perciò capire se tale forma di pubblicità sia stata in questa occasione garantita, anche per dare seguito al parere parlamentare.

Avviandosi alla conclusione, puntualizza che la legge n. 113 del 1991 impone al Ministero di relazionare al Parlamento sui trienni di vigenza delle tabelle. Al riguardo, non risultano trasmesse le relazioni dei periodi precedenti mentre sarebbe stato opportuno disporre quanto meno della relazione per il 2012-2014.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ravvisa un problema di fondo nell'atto in esame, relativo al rischio che, dall'applicazione dei criteri previsti nel bando, vengano finanziati sempre gli stessi enti. Dopo aver sollecitato un chiarimento da parte del Governo sulla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti che potevano fare domanda, tenuto conto che nel bando non vi è alcuna specificazione, ritiene

infatti che i parametri di valutazione si basino esclusivamente su attività già svolte mentre non prendono in considerazione la progettualità di organismi nuovi, i quali quindi avranno sempre difficoltà nell'accesso a tale finanziamento.

Si interroga pertanto sull'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, rispetto ai progetti presentati per la diffusione della cultura scientifica, auspicando che la relatrice ne faccia menzione nello schema di parere. In tal modo si darebbe realmente la possibilità a soggetti diversi di concorrere sulla base delle idee per promuovere la cultura scientifica.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Dicastero ha trasmesso le relazioni sull'attività svolta dagli enti, le relative schede di valutazione, nonché le relazioni al Parlamento per i trienni mancanti.

Considerato che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 21 marzo, propone di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del suddetto termine.

Conviene a la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\) Manuela GRANAIOLA ed altri.](#) - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\) TORRISI ed altri.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\) Stefania GIANNINI.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\) MARCUCCI.](#) - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) ritiene che ci siano finalmente le condizioni per proseguire i lavori, tenuto conto che si è svolto un confronto informale con il Governo sulla situazione degli istituti musicali pareggiati a seguito dell'ultima legge di stabilità. A tale riguardo, rammenta che tanto nel 2014 quanto nel 2015 è stato inserito nella legge di stabilità un finanziamento *ad hoc* per i pareggiati che consentiva la loro sopravvivenza, ma non risolveva il nodo delle risorse per il processo di statizzazione.

All'esito di una interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è giunti ad una sintesi politica che tenta di recuperare le risorse per la statizzazione, pari a circa 40 milioni all'anno, purché si compia un riordino del settore. Propone dunque di affrontare in questa sede il tema della riorganizzazione di tutti i conservatori, tanto più che dopo la statizzazione diventerebbero tutti istituti statali. Gli ambiti della razionalizzazione dovrebbero essere a suo giudizio i seguenti: completare l'attuazione della legge n. 508 del 1999, sollecitando l'emanazione dei decreti mancanti; realizzare una

mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; valutare la connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico.

Propone altresì di svolgere alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti, in un lasso di tempo ragionevole. Avanza altresì l'ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l'elevato tecnicismo della materia.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si sofferma sul terzo ambito di intervento ricordando che la legge n. 107 del 2015, al comma 181, lettera g), individua tra i principi e criteri direttivi delle relative deleghe anche la valorizzazione del patrimonio e della produzione musicale, anche attraverso l'accesso alla formazione artistica. Si potrebbe dunque a suo avviso intervenire su tali profili della delega per rafforzare il summenzionato riordino. Ricorda altresì che sui licei musicali la legge n. 107, unitamente alla risoluzione approvata nell'ambito dell'affare assegnato sulla musica (Doc. XXIV, n. 47) hanno già indicato alcuni indirizzi riguardanti l'alta formazione. Condivide infine la proposta di svolgere audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ministro Giannini interverrà in Commissione il prossimo 30 marzo anche sulla situazione dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) apprezza l'approfondimento del relatore, ritenendo comunque che la Commissione dovrebbe prioritariamente chiedere al Ministro gli esiti del cosiddetto "cantiere AFAM", per conoscere lo stato di attuazione della suddetta legge n. 508, anche in vista del riordino.

Sottolinea peraltro che dell'Alta formazione fanno parte anche le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i quali parimenti necessitano di una riorganizzazione. Occorre perciò capire quale sia l'azione già intrapresa dal Governo onde procedere in sinergia ed evitare di avviare un percorso e poi subire iniziative governative.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) manifesta entusiasmo per l'aggiornamento reso dal relatore, che testimonia tuttavia il ruolo preponderante del Dicastero dell'economia per la ripresa dei lavori. La necessità di una riorganizzazione dei Conservatori era comunque a suo giudizio un fatto noto, al punto che la statizzazione non prosegue proprio perché non è avvenuto finora il riordino. Nel lamentare le negligenze del Governo sulla questione, ritiene che l'approccio dell'Economia, volto a concedere risorse solo previo riassetto, abbia finora causato danni. Riconosce comunque che per tali istituti occorre un intervento rapido, tenuto conto che la gran parte di essi è a rischio di chiusura.

Dopo aver ricordato che lo scorso 13 febbraio si è svolta una protesta nazionale di tali enti, conviene con l'esigenza di approfondire purchè si faccia attenzione ai tempi, tenuto conto che le risorse stanziare nella ultima legge di stabilità hanno consentito finora la mera sopravvivenza di tali istituti ma non ne hanno risolto i problemi. Cita ad esempio l'Istituto superiore di studi musicali di Ribera, la cui chiusura produrrà conseguenze nefaste non solo sul piano occupazionale, ma anche su quello socio-culturale, essendo l'unica istituzione di quel tipo in un territorio assai vasto.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dà atto al relatore di aver aperto una trattativa con il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove invece il Dicastero dell'istruzione non era a suo avviso riuscito ad incidere. Concorda poi con l'ipotesi di un disegno di legge parlamentare che delinea la riorganizzazione del sistema, affrontando anche la questione dei precari del settore. Dopo aver concordato sull'opportunità di svolgere audizioni, chiede che il ministro Stefania Giannini, nella prevista audizione del 30 marzo, riferisca su questi temi specifici, tenuto conto che ella risulta prima firmataria di uno dei disegni di legge all'esame, nell'ottica di trovare un consenso con il Dicastero

sulle ipotesi di riorganizzazione.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) si dichiara d'accordo con il senatore Bocchino sulla necessità di procedere in tempi rapidi. Nel ringraziare il relatore per le informazioni rese, auspica a sua volta un'accelerazione dell'*iter* e invita tutti i commissari ad individuare un numero ristretto di audizioni, limitandole ad esempio ai rappresentanti dei Dicasteri dell'Economia e dell'Istruzione, tanto più che finora è stata già svolta un'attività conoscitiva.

Fa presente del resto che già in Commissione era emerso l'auspicio che fosse portata a compimento una riorganizzazione complessiva di tutti i conservatori.

Assicura conclusivamente che rappresenterà formalmente al ministro Stefania Giannini le esigenze finora emerse, in vista della prevista audizione del 30 marzo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 05/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
264^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [PUGLISI](#) (PD) che il provvedimento in esame detta disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento di attività di pulizia nelle scuole e procede alla stabilizzazione e al riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

Relativamente al primo punto, richiama l'urgenza di assicurare misure finanziarie per proseguire gli interventi già iniziati. A tale proposito, sono previsti 64 milioni di euro. Illustra inoltre le proroghe dei termini che le scuole devono rispettare per acquistare i servizi di pulizia e ausiliari, richiamando la possibilità di far ricorso alle convenzioni Consip, anche nei territori in cui queste non siano attive, siano scadute o siano sospese. Il provvedimento in esame consente così - prosegue la relatrice - di attuare il piano di interventi per il ripristino del decoro degli edifici scolastici, denominato "Scuole belle".

Con riguardo alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* rileva che il GSSI era stato istituito nel 2012 con l'obiettivo di rilanciare i territori terremotati dell'Abruzzo, di realizzare un polo d'eccellenza internazionale e di favorire

l'attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base.

La norma istitutiva aveva disposto che, alla fine del triennio di sperimentazione, previa copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola potesse assumere carattere di stabilità, a seguito di valutazione operata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 2015 sono state stanziati ulteriori risorse, fermo restando che il mancato conseguimento, entro il 31 marzo 2016, della stabilizzazione avrebbe comportato una rimodulazione delle risorse assegnate. Sottolinea pertanto che tale situazione motiva le ragioni d'urgenza anche con riferimento al GSSI. Dopo aver rammentato la valutazione favorevole resa dall'ANVUR, fa presente che il provvedimento in esame consente di attivare importanti procedure di reclutamento di personale in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Ricorda poi il ruolo avuto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel promuovere la Scuola sperimentale di dottorato internazionale.

Dà conto conclusivamente dell'articolo 3 recante la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE**, nel dichiarare aperto il dibattito, chiede alla relatrice di sottoporre ai rappresentanti dei Gruppi un termine per la presentazione degli emendamenti, onde organizzare i lavori.

La senatrice **PUGLISI (PD)** invita a valutare uno dei giorni della prossima settimana, preferibilmente giovedì, come termine per la presentazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, stante i limitati contenuti del provvedimento, il termine potrebbe essere fissato anche alla fine di questa settimana. Prende comunque atto della proposta della relatrice.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** domanda al relatore Martini come si intenda procedere, anche alla luce delle informazioni rese dal ministro Stefania Giannini sul comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), sulla base degli aggiornamenti acquisiti, suggerisce di svolgere nuovamente un breve ciclo di mirate audizioni, che coinvolgano rappresentanti dei conservatori e degli istituti pareggiati, dei sindacati, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di riordino. Si riserva di presentare pertanto alcune proposte, manifestando disponibilità anche ad eventuali richieste dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 649 E 1835 IN MATERIA DI RIFORMA CINEMATOGRAFICA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge n. [2287](#), in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo, potrà essere assegnato solo dopo che il Presidente del Senato avrà reso comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, trattandosi di un collegato alla manovra di finanza pubblica. A quel punto la Commissione potrà iniziarne l'esame, abbinandolo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.

Rende peraltro noto che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non verrà svolto un nuovo ciclo di audizioni ma sarà richiesto a tutti gli auditi - nonché ad eventuali altri soggetti che la Commissione deciderà di interpellare - un supplemento di documentazione riferito al predetto disegno di legge n. 2287.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era stabilito di fissare a domani il termine per l'invio di quesiti al ministro Stefania Giannini sui temi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e della ricerca, a seguito dell'audizione svolta lo scorso 30 marzo, nonché al Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), a seguito dell'audizione informale svolta il 23 marzo.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. [1349](#) (novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), si riserva di valutare se chiedere un incontro al Presidente della 5a Commissione al fine di comprendere se ci sono ragioni ostative per il prosieguo della discussione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Consob e di Unioncamere, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 249 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI NON STATALI IN MERITO ALL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI
PAREGGIATI)*

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 274 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
274^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 24 subemendamenti alle proposte del Governo e della relatrice, pubblicati in allegato. In proposito dichiara improponibili i subemendamenti 1.0.200/4, 1.0.200/5, 1.0.200/6 e 1.0.200/7 in quanto non modificano l'emendamento cui si riferiscono ma introducono temi nuovi, finendo per rappresentare una forma di elusione del termine di presentazione degli emendamenti. Rende inoltre noto che la relatrice ha ritirato le proposte 1.0.300, con conseguente decadenza del subemendamento 1.0.300/1, 1.0.7, con conseguente decadenza dei subemendamenti 1.0.7/1 e 1.0.7/2, nonché 1.0.7 (testo 2). Informa altresì che sono in corso le riunioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione dei rispettivi pareri sui nuovi emendamenti del Governo e della relatrice, presentati nella seduta antimeridiana di ieri e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Propone pertanto di accantonare dette proposte nonché i relativi

subemendamenti.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 1.0.100 (e relativi subemendamenti), 1.0.200 (e relativi subemendamenti), 1.0.206, 1.0.300 (testo 2) (e il relativo subemendamento), 2.0.100, 2.0.200 (e il relativo subemendamento), 2.0.300 (e relativi subemendamenti), nonché 2.0.400 (e relativi subemendamenti).

Si passa indi all'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) manifesta un orientamento contrario sugli ordini del giorno nn. 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 15. Si dichiara invece favorevole all'ordine del giorno n. 6, mentre quanto agli ordini del giorno nn. 7, 8, 9 e 10 il parere è favorevole purchè vengano riformulati.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, esprimendosi in senso conforme alla relatrice, non accoglie gli ordini del giorno nn. 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 15. Accoglie invece l'ordine del giorno n. 6. In merito all'ordine del giorno n. 7, l'orientamento è favorevole purchè venga riformulato specificando che l'impegno del Governo terrà conto delle risorse aggiuntive che si renderanno disponibili. Quanto all'ordine del giorno n. 8, il parere è favorevole purchè venga riformulato il secondo impegno al Governo citando esclusivamente il passaggio al regime di diritto pubblico. Per l'ordine del giorno n. 9 dà conto di una riformulazione sull'inquadramento del personale docente dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Circa l'ordine del giorno n. 10 si dichiara disponibile ad accoglierlo purchè venga riformulato nel senso di valutare la possibilità di incrementare il fondo dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e di proseguire il progetto E-ELT.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD), accedendo all'invito della relatrice e del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno n. 8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ritiene che la riformulazione proposta per l'ordine del giorno n. 9 ne affievolisca lo spirito. Essendo stato accolto l'ordine del giorno n. 8 (testo 2), con la modifica relativa al regime di diritto pubblico per i docenti dell'AFAM, benché con alcune criticità in merito all'impegno n. 3, si dichiara disponibile a ritirare l'ordine del giorno n. 9.

Quanto all'ordine del giorno n. 10, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati in relazione all'articolo 1.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) esprime un parere contrario sull'1.0.1/1, raccomandando invece l'approvazione dell'1.0.1. Chiede invece di accantonare nuovamente l'1.0.2, nonché l'1.0.8 (testo corretto) e i relativi subemendamenti, in quanto è in corso un ulteriore approfondimento.

La Commissione conviene quindi di accantonare nuovamente gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.8 (testo

corretto), nonché i relativi subemendamenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge il subemendamento l'1.0.1/1 ed approva l'1.0.1.

L'emendamento 1.0.3 risulta decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 2.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) esprime un parere contrario sugli identici emendamenti 2.5 e 2.6 in quanto, pur condividendo l'intento di semplificare le figure pre-ruolo, occorre un supplemento di istruttoria per individuare anche una eventuale fase di transizione. Si dichiara invece favorevole al 2.0.13 purchè venga riformulato recependo la clausola di invarianza finanziaria espressa dalla Commissione bilancio. Si riserva peraltro di compiere su tale proposta emendativa un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Aula.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un avviso conforme a quello della relatrice.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), nel dichiarare il voto favorevole sugli identici emendamenti 2.5 e 2.6, ritiene incomprensibile il parere contrario della relatrice e del Governo, tenuto conto che le proposte emendative recepiscono il disegno di legge n. [1873](#) all'esame della Commissione. Detto provvedimento estende la possibilità di candidarsi ai concorsi da ricercatore di "tipo B" a coloro che sono titolari di assegni di ricerca ai sensi della cosiddetta "legge Gelmini" o che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale. Tenuto che l'abilitazione scientifica nazionale risulta un titolo prestigioso per l'avvio della carriera di professore, risulta a suo avviso paradossale che gli abilitati non possano concorrere per figure inferiori. Chiede dunque un accantonamento per compiere ulteriori verifiche.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) rammenta che il problema degli assegnisti di ricerca è già stato risolto in occasione dell'esame del decreto-legge milleproroghe. Conferma peraltro il suo parere contrario, rinviando la discussione all'esame del disegno di legge n. 1873.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 2.5 e 2.6 risultano respinti dalla Commissione.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) riformula l'emendamento 2.0.13 in un testo 2 pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta in attesa dei pareri delle Commissioni consultate.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 16.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non sono ancora pervenuti i pareri, propone di convocare una nuova seduta alle ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è nuovamente convocata oggi, mercoledì 4 maggio, alle ore 17,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea per il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2299. Conseguentemente la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori si svolgerà al termine della seduta testè convocata.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei presidenti degli istituti superiori di studi musicali non statali, in relazione all'esame dei disegni di legge n. 322 e abbinati (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2299](#)

G/2299/7/7 già 2.8 (testo 2)

[CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO, DALLA TOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge

29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto prevede la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, assegnando per le sue attività un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015;

l'articolo prevede inoltre che la scuola assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, attraverso un adeguato contributo, una maggiore stabilità alla *mission* del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) con sede a Pescara, in quanto le sue attività risultano complementari a quelle poste in essere dal Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), nell'ambito delle risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

G/2299/8/7 già 2.0.2 (testo 2)

[CONTE, ELENA FERRARA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

visti i contenuti della legge n. 508 del 1999 in merito al reclutamento del personale;

in considerazione del fatto che a distanza di 17 anni non sono stati adottati i provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta legge;

avendo riscontrato la volontà di procedere ad un riordino di questo importante settore della formazione terziaria;

impegna il Governo:

a procedere alle fasi attuative previste della legge in premessa anche in relazione alla tipologia di reclutamento;

al passaggio al regime di diritto pubblico;

a valutare la possibilità di differenziare le figure di docenza impegnate in corsi di base (preaccademici) rispetto all'alta formazione nei settori musicale e coreutico.

G/2299/10/7 già 2.0.3 (testo 2)

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario di diverse pregevoli infrastrutture a valenza internazionale quali, ad esempio, il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT;

le suddette infrastrutture soffrono di una cronica carenza di fondi che li pone continuamente in un serio pericolo di chiusura;

considerato che:

l'Italia partecipa al progetto internazionale dell'*European Extremely Large Telescope* (E-ELT) che punta a osservare l'universo visibile a un livello di dettaglio anche superiore a quello fornito dal Telescopio Spaziale Hubble. Uno specchio di circa 39 metri consentirà anche lo studio dell'atmosfera dei pianeti *extrasolari*;

la partecipazione dell'Italia al progetto è minacciata dai continui tagli subiti ignorando il

contributo decisivo che un forte settore della ricerca può dare all'economia, contributo particolarmente necessario nei Paesi più duramente colpiti dalla crisi economica. La ricerca non ha solo il compito di essere funzionale all'economia, ma anche di incrementare la conoscenza e il benessere sociale in una lungimirante visione di medio e lungo termine;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, di incrementare il fondo INAF con risorse economiche sufficienti a scongiurare la chiusura delle prestigiose infrastrutture di cui in premessa, nonché a valutare la possibilità di assicurare la partecipazione senza soluzione di continuità al progetto internazionale E-ELT.

1.0.100/1

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine del potenziamento e della qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, a decorrere dall'anno 2017, è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro annui a favore del Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. L'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse di cui al presente comma è determinata in virtù di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 22 marzo 2000, n. 69»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Potenziamento dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*).

1.0.100/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, sostituire le parole da: «è corrisposto» sino alla fine del comma con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.0.100/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la parola: «paritarie» inserire le seguenti: «degli enti locali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dal contributo le scuole paritarie private».

1.0.100/4

[CONTE](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «12,2 milioni di euro annui» con le seguenti: «24,4 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «12,2 milioni di euro annui» con le seguenti: «24,4 milioni di euro annui».

1.0.200/1

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 1.0.200, al comma 1, dopo le parole: «con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria,» inserire le seguenti: «anche al fine di provvedere a sanare i crediti certificati ed esigibili maturati finora,».

1.0.200/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.

1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo».

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.200/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria».

1.0.200/4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è istituito l'organico dell'autonomia per il personale ATA, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, è altresì costituito l'organico di rete, che prevede l'inserimento del profilo di assistente tecnico nella scuola del primo ciclo».

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

1.0.200/5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, di assicurare la coerenza degli *standard* valutativi e di garantire uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i *test* Invalsi dagli esami di licenza media.

2-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo sono destinati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2016, n. 107».

1.0.200/6

[LIUZZI](#)

All'emendamento 1.0.200, aggiungere in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale».

1.0.200/7

LIUZZI

All'emendamento 1.0.200, aggiungere in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020, anche in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125».

1.0.300/1

CENTINAIO

All'emendamento 1.0.300, sopprimere i commi da 1 a 3.

1.0.300 testo 2/1

ELENA FERRARA

All'emendamento 1.0.300 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328» con le seguenti: «laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni di cui al medesimo articolo 55, comma 2.

1-ter. Ai soggetti di cui all'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, come modificato dall'articolo 1, comma 52, della legge 13 luglio 2015, n. 107, continuano ad applicarsi, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle libere professioni, le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Alla legge 28 marzo 1968, n. 434 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4";

b) all'articolo 31, comma 1, lettera d) le parole: "diploma di perito agrario" sono sostituite dalle seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 31, comma 1, la lettera e) è soppressa;

d) l'articolo 31, comma 2, è abrogato.

1-*quinquies*. Alla legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, n. 4, le parole: "diploma di geometra" sono sostituite con le seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) l'articolo 2, comma 2, è abrogato;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e svolgimento del praticantato" sono soppresse.

1-*sexies*. Alla legge 6 giugno 1986, n. 251, apportare le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e che siano iscritti nell'albo professionale".

b) l'articolo 1, comma 2, è abrogato;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: "diploma di agrotecnico" sono sostituite con le seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".«.

Consequentemente ancora, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione delle libere professioni di cui ai commi precedenti nonché i provvedimenti adottati dai rispettivi organi professionali secondo le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui ai commi precedenti, anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

2.0.13 (testo 2)

DLGIORGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Scuole di specializzazione non mediche)

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.200/1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 2.0.200, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'articolo 1, comma 202» sino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.300/1

MANDELLI, COMAROLI, D'ALÌ, GIRO, RIZZOTTI

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea"», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima delle parole: ", a tutti i cittadini italiani", è inserita la seguente: "italiano"».

2.0.300/2

CENTINAIO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, dopo le parole: « permesso di soggiorno in corso di validità», aggiungere, le seguenti parole: «e che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1999, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

2.0.300/3

CENTINAIO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno in corso di validità», aggiungere le seguenti parole: «e dell'attestato di estinzione per adempimento dell'Accordo di integrazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, rilasciato dallo sportello unico della Prefettura competente».

2.0.400/1

CATALEO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo le parole: «dell'adozione», aggiungere le seguenti: «, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

2.0.400/2

CATALEO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «delle modifiche» a: «del 2016,» con le seguenti: «di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011,»;

b) al comma 4, sostituire le parole da: «delle modifiche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1.»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» e: «700 mila euro annui» rispettivamente con le seguenti parole: «600 mila euro annui» e: «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «complessivi 1 milione di euro annui» con le seguenti: «complessivi 2 milioni di euro annui» indi, dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti parole: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016,» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.400/3

CATALEO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «delle modifiche» a: «del 2016,» con le seguenti: «di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sez IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016, da emanare secondo le modalità di cui al

medesimo articolo 5 del decreto legge 201/2011,»;

b) al comma 4, sostituire le parole da: «delle modifiche», fino alla, fine, del comma, con le seguenti: «del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1».

2.0.400/4

[BOTTICI](#), [CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 2.0.400, comma 1, sostituire le parole: «conseguenti alle», con le seguenti: «volte a recepire le».

2.0.400/5

[CATALEO](#), [BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 2.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del 2016», aggiungere le seguenti: «e che prevedano altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità,»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» e: «700 mila euro annui» rispettivamente con le seguenti parole: «600 mila euro annui» e: «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «complessivi 1 milione di euro annui» con le seguenti: «complessivi 2 milioni di euro annui» indi, dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti parole: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016,» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.400/6

[DLGIORGI](#)

All'emendamento 2.0.400, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e ai fini del loro mantenimento, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza».

2.0.400/7

[CATALEO](#), [BOTTICI](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 2.0.400, al comma 3, sostituire lo parola: «programmati», con le seguenti: «, fermo restando comunque il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni,».

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 253 (pom.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI
CONSERVATORI DI MUSICA E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(ANCI) IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI
(STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02738 della senatrice Serra sulla nomina del nuovo direttore del CINECA, precisando che su mandato del consiglio di amministrazione e con apposito avviso pubblicato il 2 aprile 2015, il CINECA ha avviato la procedura per individuare il soggetto professionale cui affidare la selezione di una risorsa idonea a ricoprire l'incarico di direttore generale del Consorzio stesso. All'esito della procedura, con delibera del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2015, tale incarico è stato affidato alla società PRAXI Spa. Dopo aver riepilogato i requisiti del profilo di riferimento, elaborato collegialmente dagli organi del Consorzio, segnala che nella selezione dei possibili candidati è stata valutata la posizione di oltre quattrocento candidati potenziali, provenienti per circa l'80 per cento dalle inserzioni e per il restante 20 per cento dai *data-base* e dal *network* consulenziale dell'agenzia selezionatrice. Tutti sono risultati in possesso di laurea, con maggiore concentrazione nel settore economico-scientifico, il 75 per cento dei quali provenienti dal settore privato e circa l'8 per cento dal pubblico.

Riferisce inoltre che, in adempimento alle previsioni dell'avviso, la società affidataria ha predisposto una lista di cinque candidati con i relativi *curricula* da sottoporre al consiglio di amministrazione del CINECA. L'elenco comprendeva anche il dottor Vannozzi in considerazione delle esperienze

maturate come direttore generale dell'Università Sant'Anna di Pisa, quale direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di Firenze, nonché come componente del consiglio di amministrazione del Consorzio. Per tale ultimo incarico, il dottor Vannozzi, in data 8 marzo 2016, ha presentato le proprie dimissioni.

Nel riferire che, in conformità allo Statuto del CINECA, con delibera dell'11 marzo 2016 il consiglio di amministrazione ha formalizzato la proposta del suddetto aspirante a direttore generale, in quanto ritenuto il più adeguato a ricoprire tale ruolo, comunica che egli ha assunto l'incarico il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne le modalità di affidamento di incarichi al CINECA da parte del Ministero, precisa che i rapporti tra il Dicastero e il CINECA rientrano nella relazione organizzativa così detta di "*in house providing*". Al riguardo, evidenzia che il Consiglio di Stato ha di recente confermato la sussistenza di tale relazione organizzativa, facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva europea n. 24 del 2014. In una successiva sentenza, prosegue il Sottosegretario, il Consiglio di Stato ha ribadito la posizione di indiscussa primazia riconosciuta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento del CINECA facendo riferimento, in particolare, alle previsioni statutarie che stabiliscono le prerogative del Ministero significativamente più estese rispetto a quelle riconosciute agli altri consorziati.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, ovvero il rapporto tra il CINECA e gli altri consorziati, fa presente che il Legislatore è intervenuto di recente, con i commi da 11-*bis* a 11-*quater* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale disposizione prevede che, mediante apposite modifiche statutarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri enti consorziati esercitano sul CINECA, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ferme restando le ulteriori due condizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE, ora attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, per la sussistenza dell'*in house providing*, ossia l'assenza di partecipazione di capitali privati e lo svolgimento di oltre l'80 per cento delle attività per le amministrazioni controllanti.

In proposito evidenzia conclusivamente che, coerentemente con la citata disposizione, è attualmente in corso una modifica dello Statuto del CINECA volta all'adeguamento del testo al quadro comunitario di riferimento in materia di *in house providing*.

La senatrice [SERRA](#)(M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, considerato che il dottor Vannozzi, benchè risulti imputato per truffa ai danni dello Stato, continua a gestire ingenti risorse. Dopo aver richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del Cineca, reputa inaccettabile detta irregolarità, tanto più che si tratta della gestione di quasi 100 milioni di euro l'anno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri.](#) - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

In discussione generale prende la parola la senatrice [SERRA](#) (*M5S*), la quale pone l'accento anzitutto sulla cosiddetta "cittadinanza sociale", intesa in termini di attenzione alla società civile. Ritiene infatti che, a livello educativo, vada prioritariamente incoraggiata la conoscenza dell'educazione civica oltre che della cittadinanza economica, atteso che quest'ultima è comunque inserita in uno specifico contesto sociale.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*), collegandosi ai temi emersi durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene che sia emerso un positivo protagonismo da parte degli *stakeholders* coinvolti, che hanno offerto seri contributi all'istruttoria legislativa. Reputa perciò che la Commissione abbia la responsabilità di recepire le istanze avanzate e domanda pertanto alla relatrice quali considerazioni intenda inserire nel provvedimento in titolo.

Sottolinea del resto come il disegno di legge raccolga il favore di tutti i Gruppi politici, considerata l'urgenza di intervenire in un settore, quello finanziario, che si è spesso sostituito alla "imprenditoria del fare". Dopo aver ricordato i recenti fatti di cronaca relativi alle banche, invita a focalizzare l'attenzione sul cittadino risparmiatore, in favore del quale interviene il provvedimento in esame affinché si diffonda una maggiore responsabilità nella gestione del denaro.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) che ripercorre brevemente i contenuti delle audizioni svolte. All'esito di tale ciclo di audizioni, giudica essenziale integrare il testo con gli aspetti di conoscenza e competenza dei ragazzi sull'educazione non solo finanziaria ma anche previdenziale, per permettere scelte consapevoli.

Preannuncia altresì la volontà di arricchire la composizione del comitato tecnico-scientifico previsto dal testo con i rappresentanti degli organismi di vigilanza. Occorre inoltre a suo avviso definire le competenze in uscita degli studenti, in modo che il provvedimento abbia una reale efficacia e non diventi un ennesimo "progettificio", anche nell'ottica di valorizzare l'autonomia scolastica.

Quanto alle affermazioni della senatrice Serra, invita a tener conto del passo avanti realizzato attraverso la legge n. 107 del 2015, che ha attribuito a tutte le scuole insegnanti di diritto ed economia, con conseguente possibilità di rafforzare l'offerta formativa anche nei licei. Ricorda peraltro che nel *curriculum* dello studente sono già previste le competenze e le esperienze di cittadinanza attiva. Ritiene pertanto che occorra compiere un lavoro articolato e si dichiara disponibile a valutare tutti i contributi che saranno presentati.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale si dichiara d'accordo sulla necessità di definire le competenze in uscita. Dopo aver rilevato criticamente come nell'ultimo decennio si sia di fatto registrata una certa inadeguatezza delle famiglie sul piano dell'educazione finanziaria, rammenta a sua volta che la legge n. 107 ha offerto degli strumenti per intervenire sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che durante lo scorso Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, si è ipotizzato di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(649) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti della relatrice.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati.

I subemendamenti presentati all'emendamento 2.4 sono dati per illustrati.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) dà conto del 3.6/3, richiamando il progetto Cinema senza barriere.

I restanti subemendamenti all'emendamento 3.6 sono dati per illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra il 9.0.1/3, che interviene sulle funzioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per quanto riguarda il contributo alla definizione delle politiche di settore. In proposito, occorre a suo avviso specificare anche la finalità di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, non soltanto per mantenere legami con le comunità di riferimento ma anche per sostenere l'imprenditoria nazionale e le *start up*. Fa notare infatti che all'estero c'è una grande domanda di cultura italiana, soprattutto in settori specifici.

Dà indi conto del 9.0.1/4, che potenzia la trasparenza, del 9.0.1/5, volto a precisare una cadenza almeno semestrale delle consultazioni periodiche, nonché del 9.0.1/7, che menziona tra i compiti anche il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere.

Dopo essersi soffermata sul 9.0.1/9, finalizzato a definire in maniera più equilibrata la composizione del Consiglio superiore sottoponendo peraltro la nomina dei suoi membri al parere delle Commissioni parlamentari, dà per illustrati i restanti subemendamenti al 9.0.1.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) illustra il 9.0.1/18 con cui si evita che i membri del Consiglio superiore siano eletti tra persone che ricoprono già altri incarichi pubblici elettivi e intende assicurare una rappresentanza di tutte le realtà del mondo cinematografico. In quest'ottica, il 9.0.1/20 vieta la nomina a componenti del Consiglio superiore di coloro che abbiano avuto condanne penali.

I restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.1, nonché i subemendamenti alle proposte emendative 10.3, 11.8 e 14.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), illustrando il 19.3/1, chiede chiarimenti alla relatrice sulla *ratio* dell'emendamento 19.3, tenuto conto che nel disegno di legge non è previsto un tetto al credito d'imposta.

I subemendamenti presentati agli emendamenti 21.3 e 22.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto del 25.4/1 con il quale si modifica la fonte dalla quale attingere risorse per coprire le iniziative di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ritiene infatti più appropriato che i finanziamenti siano a carico del Fondo per la Buona scuola anziché del Fondo per il cinema.

Il restante subemendamento all'emendamento 25.4, nonché i subemendamenti presentati agli emendamenti 27.0.1 e 31.0.1 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutte le proposte emendative dovranno ancora esprimersi le Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), il quale fa presente che il provvedimento dichiara monumento nazionale la Casa Museo Gramsci situata nel comune di Ghilarza, luogo dove Antonio Gramsci ha trascorso la sua giovinezza e il primo periodo formativo. Segnala altresì che la Casa Museo contiene materiali di documentazione e ricerca e appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer. Dopo aver sottolineato le finalità di diffusione della conoscenza del pensiero gramsciano, rileva che il provvedimento non ha solo una dimensione turistica ma mira a promuovere un approfondimento sull'opera di Antonio Gramsci.

Tiene peraltro a precisare che l'approvazione del disegno di legge riveste anche un valore simbolico, in quanto a novembre 2016 si celebrerà il novantesimo anniversario dell'arresto di Gramsci; rispetto a tale decorrenza, la dichiarazione di monumento nazionale avrebbe dunque a suo avviso il significato di un particolare ricordo, da parte del Parlamento, della cultura antifascista e democratica e del ruolo che alcune figure hanno svolto nella storia italiana.

Si sofferma indi su alcuni aspetti sostanziali legati alla dichiarazione di monumento nazionale, emersi durante l'esame in prima lettura, ricordando che non esiste una disciplina legislativa univoca sul tema. Al riguardo, reputa comunque prioritario dare rilievo alla iniziativa parlamentare, che si collega al valore simbolico già enunciato poc'anzi. Sottopone peraltro al Presidente la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, in modo da consentire una rapida approvazione, dando così un segnale di attenzione da parte della Commissione anche in vista della summenzionata ricorrenza.

Il **PRESIDENTE** invita tutti i Gruppi ad esprimere, entro domani, il proprio orientamento sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Nel dibattito prende la parola la senatrice **SERRA** (*M5S*), la quale segnala che la Casa Museo Gramsci non ha alcun bisogno di *status* particolari ma necessita invece di fondi, tenuto conto che non riceve finanziamenti né dalla regione né dalla Fondazione. Coglie dunque l'occasione per sollecitare lo studio dei testi di Gramsci nella scuola, rilevando che la Commissione potrebbe intervenire in maniera più incisiva rispetto al conferimento di una semplice onoreficienza, che non ha alcun valore giuridico e non incrementerà certamente il flusso di turisti. Si interroga pertanto sulla reale volontà di valorizzare tale bene.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore simbolico e potrebbe consentire nel futuro una priorità nell'eventuale attribuzione di risorse pubbliche, anche se attualmente ciò non è previsto.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) afferma a sua volta che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore di per sé, sul piano morale, storico e civico, e potrebbe dischiudere scenari nuovi sul piano finanziario.

Precisa peraltro che, nel caso specifico, si celebrerebbe una ricorrenza relativa a una personalità che merita a suo avviso di essere omaggiata. Coglie peraltro l'occasione per proporre una estensione della dichiarazione di monumento nazionale anche ad un ulteriore sito, che è stato il luogo di detenzione di Antonio Gramsci. Si tratta infatti della cella nel carcere di Turi, in provincia di Bari, dove il politico italiano ha passato buona parte della sua vita. Rileva del resto che per la storiografia italiana e internazionale egli è ricordato proprio per un'opera elaborata nel carcere.

Sollecita dunque una riflessione su tale possibilità, mantenendo un *iter* spedito che consenta di approvare il provvedimento prima della decorrenza del prossimo autunno.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) ricorda il precedente rappresentato dalla dichiarazione di monumento nazionale attribuita alla Basilica Palladiana di Vicenza. Nel rilevare criticamente l'assenza di una normativa di carattere generale su tale fattispecie, evidenzia che nel Codice dei beni culturali sono presenti altri riferimenti ai vincoli di interesse culturale. Ritiene dunque opportuno definire una cornice legislativa sul conferimento dello *status* di monumento nazionale, introducendo precisi criteri e parametri.

Reputa peraltro che l'attribuzione di un siffatto stato, collegata anche ad una eventuale attività di studio e ricerca, necessiti di risorse specifiche.

Invita inoltre a compiere una riflessione sul fatto che l'opera di Antonio Gramsci è stata per certi versi rivitalizzata grazie ad un gruppo di studiosi indiani. Nel concordare poi sull'esigenza che le opere di Gramsci siano studiate nelle scuole, manifesta preoccupazione per il conferimento di uno *status* specifico senza che ci sia una mappatura nazionale dei beni che potrebbero godere dello stesso trattamento. Si rischia invece a suo giudizio di dar seguito a iniziative di singoli parlamentari in particolari momenti storici.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) si ricollega a sua volta al dibattito già svolto in occasione del disegno di legge n. 1276 relativo alla Basilica Palladiana di Vicenza. Anche in quella sede erano emerse problematiche in relazione ai criteri di individuazione dei beni da dichiarare monumenti nazionali, occorrendo infatti una disciplina organica della materia. La predetta dichiarazione non consente peraltro di poter beneficiare di maggiori risorse e non risulta che sia stato elaborato un registro nazionale dei monumenti che godono di tale *status*.

Ritiene dunque che il provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per promuovere, in accordo con il Governo, una iniziativa legislativa che disciplini la materia prevedendo eventualmente anche fondi specifici, altrimenti il valore di tale dichiarazione risulta minimo, mancando criteri di riferimento e provvedimenti conseguenti. Si domanda comunque perché lo Stato non si faccia carico della gestione di un bene dichiarato di interesse nazionale e sollecita nuovamente un serio approfondimento sulla normativa di carattere generale.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni per cui la proprietà della Casa Museo Gramsci spetti alla Fondazione Berlinguer e condivide la necessità di affrontare anche altri aspetti in un'ottica più ampia.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare chiusa la discussione generale, ricorda che in prima lettura è stato accolto dal Governo un ordine del giorno sull'esigenza di rivedere la disciplina del Codice dei beni culturali sui temi emersi nel dibattito.

Venendo allo specifico disegno di legge, invita a tener conto che si tratta di una iniziativa parlamentare volta a valorizzare una figura che appartiene alla cultura politica del Paese e non di una singola parte politica. Il provvedimento ha infatti anche l'obiettivo di rappresentare un'onoreficenza in vista della ricorrenza citata dal relatore.

Le questioni poste potranno comunque a suo avviso essere affrontate con un disegno di legge specifico o attraverso l'attività emendativa, anche in altre sedi, avente lo scopo di istituire uno specifico fondo a beneficio dei beni dichiarati monumento nazionale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario CESARO il quale, richiamando il dibattito svolto presso la Camera dei deputati, riconosce l'esistenza di una sovrapposizione di norme. Esprime tuttavia un sentimento di rispetto dinanzi ad una iniziativa parlamentare volta ad attribuire un certo valore, culturale e simbolico, anche all'imminente ricorrenza. Ribadisce peraltro l'impegno del Governo, già assunto accogliendo l'ordine del giorno presentato in Assemblea della Camera dei deputati, affinché si intervenga in maniera organica in un'altra sede. Invita perciò a tener distinti i diversi piani di azione, che nulla tolgono al significato dell'iniziativa.

Replica anche il relatore [MARTINI](#) (PD), precisando che il testo approvato dalla Camera dei deputati concerne una specifica situazione inserita in un contesto ben definito. Nel riconoscere la legittimità di tutte le posizioni emerse, ritiene che possano essere trovati diversi strumenti di azione. Segnala comunque che un'eventuale modifica nel senso proposto dal senatore Liuzzi richiederebbe un altro passaggio parlamentare. In ordine alla richiesta della senatrice Blundo, fa presente che la Casa Museo è stata acquisita dalla Fondazione diversi anni fa.

In conclusione, ritiene preferibile assicurare un *iter* spedito al provvedimento in esame e poi trattare in una diversa sede gli ulteriori argomenti posti.

Prende brevemente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) per puntualizzare che, attraverso il provvedimento in esame, si corre il rischio di conferire una mera onoreficenza senza programmare vere iniziative di celebrazione. Sarebbe invece a suo giudizio più serio chiedere ai Dicasteri dei Beni Culturali e dell'Istruzione se vi siano attività in corso per omaggiare una figura che ritiene monumentale nella storia del pensiero politico italiano.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) **Manuela GRANAIOLA ed altri.** - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) **Stefania GIANNINI.** - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) **MARCUCCI.** - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione dei rappresentanti di Sindacati degli atleti e degli allenatori, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.4/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai ».*

2.4/3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'essai di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-ter), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

Art. 3

3.6/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa nazionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

Art. 9

9.0.1/1

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità

ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1/3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9.0.1/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9.0.1/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1/9

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

- 1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);
- 2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;
- 3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1/10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1/11

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1/12

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.»

9.0.1/13

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1/14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

9.0.1/15

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1/16

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione.»

9.0.1/17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9.0.1/18

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/19

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/20

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del

codice penale».

Art. 10

10.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

10.3/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.3/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

Art. 11

11.8/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

Art. 14

14.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

[GIRO](#), [MARIN](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

Art. 19

19.3/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

Art. 21

21.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il

seguinte:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.»

Art. 22

22.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

Art. 25

25.4/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Art. 27

27.0.1/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 31

31.0.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

31.0.1/2

[CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «il rapporto di lavoro e»;

c) al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di istituzione di nuove tipologie contrattuali»;

d) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente lettera:

«*b-bis*) prevedere specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate dal lavoratore nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;»:

e) al comma 2, sopprimere la lettera c);

f) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) completare il processo di riordino e razionalizzazione del sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso la completa integrazione nell'INPS delle gestioni obbligatorie già in carico al soppresso ENPALS;»

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Gli schemi dei decreti legislativi al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I relativi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. In mancanza dei pareri i decreti non possono essere emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi».

31.0.1/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1/4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1/5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (ant.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 256
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)

1.3.2.1.17. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
279^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2342\)](#) *Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non è pervenuto il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante. Propone pertanto di proseguire in sede referente fissando il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti. Fa presente che si tratta di un parere assai articolato, che richiede da parte della relatrice un'ulteriore attività emendativa quanto meno sul testo. Riferisce altresì che la Commissione bilancio ha iniziato oggi l'istruttoria sul provvedimento in titolo. Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 18.1 e che sono stati presentati da parte della relatrice i seguenti nuovi emendamenti, alcuni dei quali recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione: 2.100, 8.100, 9.100, 13.100, 16.100, 18.100, 19.100, 25.100 e 25.101 nonché le riformulazioni del 10.3 in un testo 2 e del 25.4 in un testo 2, tutti pubblicati in allegato. Su tali testi propone di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** fa presente altresì che sono state presentate le riformulazioni in un testo 2 dei seguenti emendamenti 8.22, 11.12 e 25.7, pubblicate in allegato al resoconto.

Stante l'impossibilità del Sottosegretario competente a seguire i lavori nella giornata di martedì 24 maggio, avverte che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a fornire un aggiornamento rispetto alle audizioni effettuate, con particolare riferimento a quella del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, audito oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore **MARTINI (PD)** riferisce che anche il Ministero si è detto propenso a favorire in tempi rapidi la soluzione dei problemi affrontati dai testi all'esame. Nel corso dell'audizione del professor Mancini è emersa peraltro la possibilità di suddividere l'intervento normativo in due parti: la prima più specificamente dedicata alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, prevedendo le risorse necessarie; la seconda costruita attorno ad una delega legislativa per riorganizzare il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con riferimento ai conservatori statali e non statali.

Comunica altresì che è in atto un processo di statizzazione di alcune accademie storiche, avente un costo di circa 5 milioni di euro, che potrebbe avvantaggiare parallelamente la statizzazione degli istituti musicali sempre nel quadro di una riorganizzazione. A tale ultimo riferimento, richiama i punti chiave del riassetto, imperniati anzitutto sulla riforma della *governance* e sulla razionalizzazione delle strutture per poli. Occorre inoltre una ricognizione di tutti i corsi, al fine di individuare dei requisiti minimi per la relativa attivazione, evitando duplicazioni e corsi con pochi iscritti.

Un altro tema, prosegue il relatore, concerne senz'altro il reclutamento, a cui si aggiunge l'esigenza di armonizzare il segmento preaccademico, tenuto conto che attualmente esistono corsi non strettamente professionalizzanti svolti tanto dai licei musicali quanto dai conservatori e, in alcuni casi, dalle scuole medie ad indirizzo musicale. Reputa perciò indispensabile ripensare l'intera filiera in termini più lineari.

Preannuncia peraltro lo svolgimento, la prossima settimana, dell'audizione dei rappresentanti sindacali del comparto all'esito della quale, concluso tale secondo ciclo di audizioni, si riserva di presentare un testo che raccolga tutte le questioni emerse.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore ad elaborare in tempi brevi un testo unificato suddiviso nelle due parti poc'anzi descritte, onde valutare la fattibilità dell'intero processo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto delle scadenze già fissate per la presentazione degli emendamenti ad altri provvedimenti, propone di posticipare a lunedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a venerdì, 20 maggio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della Lega professionisti serie A calcio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno preannunciato la trasmissione di una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri l'audizione di rappresentanti dell'*Association of American College and University Programs in Italy* (AACUPI), in relazione all'esame del disegno di legge n. [1847](#) (università straniere in Italia), i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».

Art. 8

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».

8.22 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e

ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

Art. 9

9.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) svolge, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

Art. 10

10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

Art. 11

11.12 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [GIRO](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento

e superiore al 18 per cento».

Art. 13

13.100

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».

Art. 16

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.»

Art. 18

18.100

LA RELATRICE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

Art. 19

19.100

LA RELATRICE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 25

25.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica.»

25.4 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del

Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

25.101

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»

25.7 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

1.3.2.1.18. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 260
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE
DELLO SPORT), E DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FLC CIGL, CISL UNIVERSITA' E UIL
RUA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE
EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
280ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (CoR) che la 7ª Commissione è chiamata ad esprimere una relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la legge di delegazione europea 2015. Ricorda che quest'ultima è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento europeo introdotti dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), di riforma delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'[articolo 29 della legge n. 234 del 2012](#), infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

Informa poi che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, che è stato modificato dalla XIV Commissione in sede referente ed approvato dall'Assemblea il 27 aprile 2016.

Per quanto attiene alle competenze della 7ª Commissione, in tema di cultura, segnala l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. Tale articolo è stato inserito attraverso un emendamento del relatore in XIV Commissione durante la prima lettura.

La direttiva 2014/26/UE, prosegue il relatore, intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti; inoltre, la direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, sebbene la gestione dei diritti d'autore su base territoriale resti la norma. Ciò anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*. Ritene peraltro che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni del diritto d'autore.

Fa presente quindi che i principi e criteri per l'esercizio della delega in questione riguardano in generale una serie articolata di obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri. Tali principi e criteri recepiscono a suo avviso in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza. Nota infine che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una specifica forma giuridica. Sul piano della partecipazione ai processi decisionali, osserva che la direttiva è molto più puntuale dei principi e criteri della delega, prevedendo all'articolo 8 che l'assemblea generale dei membri sia convocata con una periodicità fissa, almeno annuale. Afferma inoltre che la stessa direttiva è assai rigorosa per quanto concerne il controllo sull'applicazione delle norme di recepimento del suo contenuto, dovendo gli Stati membri assicurare adeguati poteri di vigilanza e sanzione in capo ad autorità competenti designate a tale scopo.

Rammenta in conclusione che la 7ª Commissione ha svolto l'audizione della SIAE lo scorso 23 marzo in cui sono stati affrontati anche aspetti concernenti la predetta direttiva 2014/26/UE.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) che il disegno di legge in titolo è il risultato di un testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, e ha lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007.

Rammenta poi che la legge n. 77 del 2006 concerne misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale. Il disegno di legge in esame novella quindi, all'articolo 1, la predetta legge n. 77 estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella summenzionata lista Unesco.

In conclusione, dà conto dell'articolo 2, che stanziava 800.000 euro per il 2016 per la riqualificazione di tali siti e del patrimonio culturale immateriale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 31 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando la necessità di elevare a monumento nazionale anche il luogo di detenzione di Antonio Gramsci a Turi, tenuto conto che proprio in quella sede egli elaborò la sua opera principale.

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3 e l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 1 sottolineando la necessità di potenziare percorsi di educazione civica e interculturale accanto ai programmi di educazione economica e finanziaria.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2 ritenendo necessario approvare misure legislative che tutelino maggiormente i risparmiatori. Con riguardo all'ordine del giorno n. 3 richiama l'opportunità di un impegno in sede europea ed internazionale per rendere più trasparente il mercato finanziario. Evidenzia infine la necessità di porre in essere stringenti misure di lotta alle ludopatie e al gioco d'azzardo.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1 ritenendo importante estendere l'educazione economica e finanziaria anche ai prodotti assicurativi.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.6 richiamando la rilevanza della materia previdenziale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si danno per illustrati così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.5, sostenendo l'importanza dell'educazione permanente degli adulti in materia economico-finanziaria.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.18 motivando la necessità di coinvolgere adeguatamente gli istituti scolastici, in luogo di soggetti privati.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) illustra l'emendamento 4.5, chiarendo i termini di un'assunzione di responsabilità finanziaria da parte dei soggetti che erogheranno competenze e servizi agli istituti scolastici.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché quelli volti a modificare il titolo del disegno di legge, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nelle prossime settimane saranno svolte le ultime audizioni sui provvedimenti in titolo, al termine delle quali il relatore elaborerà un testo unificato. Comunica altresì che i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL Università e della UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione e preannunciato un ulteriore materiale che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che sul medesimo atto e nella medesima sede sono stati auditi oggi i rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, i quali hanno preannunciato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2342](#)

G/2342/1/7

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premessi che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci ? sita a Ghilarza, provincia di Oristano ? monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera b);

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;

rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale opacità normativa, idonea solo a garantire il riconoscimento di mere onorificenze, nonché a produrre provvedimenti circoscritti come quello in esame,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», al fine di evitare il ripetersi ? come già avvenuto nella presente legislatura con la Basilica palladiana di Vicenza (di cui alla legge 14 aprile 2014, n. 64) ? di iniziative legislative contenute e circoscritte come quella in esame che, anche se lodevoli da un punto di vista storico-culturale, vengono mosse da interessi strumentali;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 1

1.1

LIUZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto lo stesso valore alla cella di detenzione di Antonio Gramsci nel carcere di Turi, in provincia di Bari».

1.2

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sviluppare e potenziare i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la Casa Museo Gramsci attiva percorsi di approfondimento storico e culturale con le scuole di ogni ordine e grado.

1-ter. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale e ai fini di cui al comma 1-bis, un contributo di 1 milione di euro annui.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale, un contributo pari a 1 milione di euro annui.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

G/1196/1/7

[SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

tali capacità e competenze, finalizzate all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, non possono prescindere da una più generale sensibilizzazione a una forma di cittadinanza attiva e democratica, dal momento che conoscenze e sapere dimostrano la loro piena efficacia laddove rendono i cittadini liberi, capaci di pensare il mondo e le sue condizioni, nonché di analizzare le loro vicende individuali all'interno di un quadro più generale che è quello della comunità e della società nel suo insieme;

considerato che:

fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui al comma 7, lettera *d*), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), vi è lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»;

impegna il Governo a:

valutare e individuare gli interventi, anche a carattere normativo, affinché ? fatta salva l'autonomia scolastica ? siano definite le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale, propedeutiche alla sensibilizzazione verso una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

G/1196/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in esame concorre alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica che ha dunque quale obiettivo la formazione fin dall'età scolare di quelle capacità e competenze «che permettano al cittadino di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale», dunque entro i più ampi margini della vita adulta di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, ecc.

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti ed è ormai generalmente riconosciuto che una fra le cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, il resto del mondo dandole una dimensione planetaria è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale»: una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto «*Liikanen Report*») contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato altresì che:

il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

valutato infine che:

in entrambi i rami del Parlamento italiano giacciono numerose proposte di legge, trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ? per l'accesso dei cittadini a informazioni il più possibile chiare e trasparenti e a servizi costantemente aggiornati di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ? anche in accordo con i *partner* europei, siano calendarizzati al più presto tutti quei provvedimenti in materia economico-finanziaria depositati presso Camera e Senato, concluso l'*iter* e l'approvazione dei quali sarà possibile usufruire di una normativa che è premessa e garanzia del concetto stesso di «cittadinanza economica» così com'è delineato nel disegno di legge in titolo;

a rafforzare i poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) per vigilare sulla trasparenza del mercato dei prodotti finanziari venduti dalle banche al fine di aumentare la tutela dell'affidamento dei risparmiatori;

ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G/1196/3/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premessi che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

in sintonia con il *Memorandum* d'intesa «per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole campione», siglato nel novembre del 2007 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme con la Banca d'Italia, l'iniziativa di educazione finanziaria appare finalizzata, con chiari intenti didascalici e pedagogici, a introdurre tale materia direttamente nei *curricula* scolastici, ed è volta a promuovere un programma di sviluppo in grado di assicurare alle giovani generazioni le competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari;

considerato che:

ai maggiori oneri ? di cui all'articolo 4 ? «derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante [...] un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi»;

valutato che:

il Movimento 5 Stelle, oltre a disegni di legge segnatamente mirati, ha prodotto numerosi emendamenti e ordini del giorno in coerenza con il contrasto alla ludopatia fino all'istituzione ? grazie anche al suo apporto ? del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

valutato altresì che:

ci troviamo, tuttavia, in presenza di un atteggiamento «schizofrenico», dal momento che si utilizza la copertura finanziaria ora citata per un provvedimento che intende concorrere alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica con l'obiettivo specifico della formazione fin dall'età scolare di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, e via enumerando;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le opportune risorse per perseguire le finalità del disegno di legge in esame usufruendo di coperture diverse da quelle previste, laddove l'essenza di un provvedimento sulla «cittadinanza economica» necessita di coperture che siano ideologicamente e strutturalmente in linea con quanto si intende perseguire;

a valutare l'opportunità di contrastare con ogni mezzo il fenomeno della ludopatia e del gioco d'azzardo.

Art. 1

1.1

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per l'informazione e per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze e le competenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti ed i servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, istruzione e consulenza oggettiva».

1.2

[SERRA](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

1.3

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

1.4

[SERRA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»;*
- b) *al comma 2 sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «agente economico» con le seguenti: «attivo promotore»; dopo le parole: «scelte economiche» aggiungere le seguenti: «e civili»; sostituire, in fine, le parole: «al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale» con le seguenti: «al benessere civile individuale, nonché al benessere economico e sociale»;*
- c) *sopprimere il comma 3;*
- d) *sopprimere il comma 4;*
- e) *nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «Comitato tecnico-scientifico».*

1.5

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e dell'educazione finanziaria».

1.6

[CONTE](#)

Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola: «economica», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «, finanziaria e previdenziale».

1.7

[CONTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sotto il profilo educativo della collettività in età adulta» con le seguenti: «con iniziative di educazione permanente degli adulti».

1.8

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) *per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino,*

nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale;

b) per educazione finanziaria un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita di migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione, una consulenza oggettiva, ovvero una combinazione delle tre, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario;».

1.9

LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «capacità e competenze» inserire le seguenti: «in materia economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

1.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «volte all'acquisizione di competenze in materia economico-finanziaria per la gestione dei risparmi e per la scelta degli investimenti».

1.12

BONERISCO, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati:

a) dalle associazioni di consumatori con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) dai soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

c) dalle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

d) dalle fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, dalle università e dai centri di ricerca universitari;

e) dagli enti ed associazioni nazionali accreditati nell'ambito delle attività di formazione e dalle associazioni iscritte al registro delle associazioni tenute dalle regioni con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

f) dalle regioni.

2-ter. I progetti di cui al comma 2-bis sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui al comma 3, che ne valuta la congruità e li approva in relazione alle risorse finanziarie disponibili, con priorità ai progetti per i quali sia prevista una partecipazione finanziaria almeno paritaria da parte di soggetti privati.

2-quater. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra

intermediari e clienti».

1.13

[BLUNDO, SERRA](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.14

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un Comitato tecnico-scientifico per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», con il compito di:

a) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione volto a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione, affinché la collettività abbia accesso ad informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) programmare e coordinare le iniziative per l'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;

d) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3;

e) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle

Camere».

1.15

[CONTE](#)

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Consequentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»

- sopprimere i commi 3 e 4.

1.16

[LIUZZI](#)

Al comma 3, alla lettera a) premettere la lettera:

«Oa) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione, i cui pilastri fondamentali siano: la creazione di un portale nazionale di educazione finanziaria; iniziative volte a promuovere lo stabile inserimento delle competenze di base di economia e finanza nei programmi scolastici; la definizione di iniziative specifiche per gli adulti;».

1.17

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relative alla cittadinanza economica».

1.18

[LIUZZI](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;».

1.19

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). stabilire i criteri oggettivi e definiti ? anche considerando le competenze e le esperienze pregresse ? per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

1.20

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

1.21

[BONERISCO](#), [LIUZZI](#)

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

Il Comitato è composto da:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 3;
- b) un parlamentare per ciascun ramo del Parlamento, nominato dai Presidenti delle rispettive Camere;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- d) un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze;
- e) un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo;
- f) un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- g) un rappresentante delle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;
- h) un rappresentante dei soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
- i) un rappresentante del sistema delle Fondazioni bancarie designato dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI);
- l) un rappresentante dei gestori di sistemi di informazioni creditizie;
- m) un rappresentante delle società di gestione del risparmio, del credito alla famiglia e dei promotori finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dall'istituzione del Comitato, che dura in carica tre anni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4-ter. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto

del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

1.22

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il comitato tecnico-scientifico», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «di cui al comma 3».

1.23

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.24

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «del mondo economico e sociale» con le seguenti: «del mondo economico, sociale e del terzo settore».

1.25

[LIUZZI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «del mondo economico e sociale» inserire le seguenti: «in particolare, le Autorità di vigilanza, le associazioni dei consumatori e di categoria, gli organismi del terzo settore e gli esponenti del mondo accademico».

1.26

[LIUZZI](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In particolare, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante delle Autorità di vigilanza competenti in materia, ovvero Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché da un rappresentante del mondo bancario, assicurativo e previdenziale».

1.27

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso riunioni periodiche» aggiungere le seguenti: «cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative».

1.28

[LIUZZI](#)

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Comitato tecnico-scientifico si avvale delle linee guida tracciate dagli organismi internazionali di studi economici».

1.29

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, ex A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze».

1.30

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la "Commissione per l'educazione finanziaria", di seguito denominata "Commissione". L'Autorità ne nomina il Presidente e conferisce ad essa compiti e funzioni. La Commissione:

- a) gestisce il sistema di validazione per i programmi di educazione finanziaria;
- b) redige e pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sullo stato dell'arte dell'educazione finanziaria in Italia;
- c) convoca un ciclo di audizioni annuale, dalla durata non inferiore ai 15 giorni, aperto ai soggetti interessati e propedeutico all'elaborazione del rapporto annuale di cui alla lettera b);».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «(Finalità)».

1.31

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo, un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

1.32

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, scelte in ambito giuridico, economico e sociale, che in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

1.0.1

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistema di validazione, requisiti e misurazione dei programmi di educazione finanziaria)

1. I programmi di educazione finanziaria devono essere validati attraverso il portale telematico per l'educazione finanziaria, realizzato a cura dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente della Commissione per l'educazione finanziaria, di seguito denominata "Commissione", appositamente istituita.

2. I programmi di educazione finanziaria validati devono essere pubblicati sul portale, accompagnati da informazioni adeguate su obiettivo, destinatari, tempi e modi di erogazione, aree di competenza e tipologia.

3. I soggetti autorizzati a validare programmi di educazione finanziaria sono autorità pubbliche, istituti di istruzione, istituzioni finanziarie, intermediari, associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali, imprese del mercato finanziario, creditizio, assicurativo, previdenziale, organizzazioni

sindacali e sociali e società di consulenza e formazione.

4. La validazione dei programmi di educazione finanziaria è subordinata alla conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora venga allegata, al momento della richiesta di validazione, una certificazione di parte terza di tale conformità, i programmi di educazione finanziaria sono automaticamente validati. Tali programmi possono essere evidenziati con la denominazione «Educazione finanziaria di qualità».

5. L'erogazione dei programmi di educazione finanziaria deve essere condotta da formatori i cui requisiti minimi sono istruzione secondaria superiore se integrata da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 80 ore e con esperienza nella formazione maggiore di 1 anno con un volume minimale di attività di docenza di 100 ore su area tematica contigua.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un regolamento con il quale stabilisce i criteri da indicare attraverso la procedura *online*, per la definizione della conformità alla norma tecnica UNI 11402 dei programmi richiedenti la validazione.

7. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria devono mettere in atto procedure e modalità di misurazione dell'efficacia dei propri programmi e in relazione ai risultati raccolti deve essere sviluppata un'attività di monitoraggio al fine di identificare azioni correttive e miglioramenti dei programmi intrapresi. Tali procedure sono stabilite dal regolamento di cui al comma 6. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria elaborano i risultati conseguiti e li trasmettono alla Commissione.

8. I soggetti partecipanti ai programmi di educazione finanziaria possono segnalare, attraverso il portale telematico, eventuali discrepanze tra quanto stabilito nella presente legge e le modalità ovvero il contenuto dei programmi a cui hanno partecipato, nonché non-conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora la Commissione ritenga le segnalazioni fondate, può dare seguito ad accertamenti che, verificate eventuali violazioni, possono provocare la sospensione o l'espulsione permanente del soggetto erogatore dalla possibilità di validazione dei propri programmi di educazione finanziaria».

Art. 2

2.1

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « di un programma formativo», con le seguenti: «di programmi formativi) e dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all'educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per i giovani)»

2.2

[RUTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: « cittadinanza giuridica ed economica» e le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto giuridico ed economico».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza giuridica ed economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e nelle scuole secondarie superiori introducendo, dove non è già previsto, l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza

giuridica ed economica per i giovani».

2.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

2.4

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «, finanziaria e previdenziale».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale, ».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza economica, finanziaria e previdenziale per i giovani».

2.5

[SERRA](#)

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «In ambito economico, educativo e finanziario», con le seguenti: «In ambito civico, educativo e solidale»;*

d) *al comma 3 sopprimere le parole da: «Hanno diritto» fino alla fine del comma.*

2.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rivolto ai giovani» inserire le seguenti: «orientato allo sviluppo delle competenze di base in materia di moneta e strumenti di pagamento; pianificazione e gestione del denaro; relazione rischio-rendimento, caratteristiche del sistema finanziario».

2.7

[CONTE](#)

Al comma 1 dopo la parola: «economico» aggiungere le seguenti: «e sociale».

2.8

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) *con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un apposito programma educativo rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti;*

b) *con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati ai sensi dell'articolo 1-bis.»*

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

2.9

[CONTE](#)

Al comma 2, dopo le parole: «La sperimentazione» aggiungere le seguenti: «, che costituisce parte integrante del Piano dell'offerta formativa, anche come insegnamento opzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.10

[CONTE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di

carattere economico, finanziario e previdenziale.».

2.11

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Cittadinanza e Costituzione» aggiungere le seguenti: «affidato alle classi di concorso ex A043, A050, A017, A019, A037».

2.12

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti» con le seguenti: «allo scopo di sviluppare le metodologie ed i contenuti necessari per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti».

2.13

[CONTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione dei docenti rientra fra le attività di aggiornamento previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.14

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I programmi educativi di cui al comma 2 sono finalizzati a consentire ai giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali.».

2.15

[SERRA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sperimentazione di cui al comma 2, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuata di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre il progetto educativo civico-sociale coerente con l'integrazione programmata e le finalità di cui all'articolo 1».

2.16

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di in vigore della presente legge».

2.17

[CONTE](#)

Al comma 3, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;*
- sopprimere i commi 3 e 4.*

2.18

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, coinvolgendo altresì le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative.».

2.19

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche un dirigente scolastico e due docenti rispettivamente delle classi di concorso ex A017 e A019».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato individuato nel gruppo di ricerca

di cui al comma precedente, può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al precedente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «organi collegiali» aggiungere le seguenti: «e al gruppo di ricerca di Educazione alla cittadinanza economica per i giovani, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 2 valutati in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.20

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, individuate da uno specifico regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al presente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

2.21

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza economica, le Camere di commercio, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono autorizzate a realizzare attività di formazione e informazione su temi inerenti l'economia del territorio, orientando gli studenti a decisioni maggiormente consapevoli per operare all'interno del proprio contesto economico.».

2.0.1

[SERRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Educazione alla cittadinanza attiva e democratica per i giovani)

1. Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono

ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Art. 3

3.1

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di un programma formativo» con le seguenti: «di programmi formativi», dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all'educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per gli adulti)».

3.2

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

3.3

[RUTA](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti)».

3.4

[SERRA](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico» con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi:» con le seguenti: «psicologica dovuta in particolare alla perdita dell'impiego, al mobbing sul posto di lavoro e al licenziamento:»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risorse economiche» con le seguenti: «sicurezze sociali»;*

d) *al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) allontanando il rischio di sfruttamento da lavoro nero o i disagi derivanti dal soggiacere a qualsiasi forma di prevaricazione o "caporalato"»;*

e) *al comma 2 sopprimere la lettera c).*

3.5

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica» aggiungere le seguenti: «e sociale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e sociale per gli adulti)».

3.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenze e competenze» inserire le seguenti: «soprattutto sulle tematiche della gestione del reddito, indebitamento, investimento, previdenza ed assicurazioni».

3.7

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) *con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima*

occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi:

- 1) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche;
- 2) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza

comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile;

3) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà;

b) con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di deprivazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

3.8

CONTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale,».

3.9

LIUZZI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «agli anziani» aggiungere le seguenti: «da estendersi, poi, gradualmente all'intera popolazione».

3.10

LIUZZI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c).

3.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e sulla corretta destinazione delle stesse».

3.12

BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

3.13

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) sviluppando maggiore consapevolezza nei confronti dei bisogni, attuali e futuri, propri e del nucleo familiare o relazionale, e assicurando in tal senso la conoscenza di nozioni di base previdenziali e assicurative;».

3.14

LIUZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «motivata esclusivamente dalla prospettiva di un

guadagno facile».

3.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di educazione finanziaria, di cui ai commi precedenti del presente articolo, contempla temi relativi alla scelta dei prodotti bancari e finanziari, alla concorrenza del mercato e agli strumenti da utilizzare per conoscere ed esercitare i propri diritti. Il fine ultimo è quello di far diventare gli adulti soggetti attivi consapevoli in grado di fare scelte economicamente corrette, positive per il singolo e per il mercato intero. I consumatori adulti devono essere messi a conoscenza di quali siano le tutele previste dalla legge in tema di informativa precontrattuale e gestione delle controversie».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.».

3.16

[CONTE](#)

Al comma 3 dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;*
- *sopprimere i commi 3 e 4.*

3.17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.18

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «da parte di soggetti privati», e inserire le seguenti: «presso le sedi degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado».

3.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «di soggetti privati» con le seguenti: «dei docenti di scuola media superiore di secondo grado e universitario del sistema pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

3.20

[CONTE](#)

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'attuazione del programma educativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.21

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Camere di commercio realizzano, in raccordo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, attività di formazione destinate alle *start up* e allo sviluppo delle conoscenze di giovani imprenditori, su temi economici e finanziari».

3.22

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli appartenenti al gruppo di ricerca di cui al comma 3 in ogni caso non devono

intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse del gruppo di ricerca».

Art. 4

4.1

[CONTE](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

4.2

[SERRA](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.3

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e del Comitato di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di un ammontare annuo pari allo 0,2 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riparto ed assegnazione delle risorse di cui al comma 3 ai Ministeri interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.4

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici» con le seguenti: «delle sanzioni erogate ogni anno agli operatori dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.5

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Per lo svolgimento dei progetti presentati, tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse monetarie non inferiori ad un terzo del costo dei progetti stessi. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3-ter. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale».

4.6

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

Tit.1

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni in materia di educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Conseguentemente, ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Tit.2

[LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Legge sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.3

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente, ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.4

[RUTA](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica».

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 263 (pom.) del 07/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 263
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI,
DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSERVATORIO, DELL'UNIONE
ARTISTI (UNAMS) E DEL GRUPPO DI DISCUSSIONE E PROPOSTA DOCENTI 128ABA, IN
MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX
ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

1.3.2.1.21. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 07/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02726 della senatrice Montevicchi sulla presenza del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento presso la Facoltà di economia dell'università "La Sapienza" di Roma, precisando che l'iniziativa è stata organizzata dalla Facoltà di economia dell'ateneo con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui grandi temi relativi allo sviluppo del Paese. Riferisce infatti che detto ciclo di incontri prevede confronti aperti tra i protagonisti del mondo economico, finanziario, istituzionale e gli studenti ed è stato inaugurato a partire dall'anno accademico 2011-2012, sempre con l'intervento di autorevoli relatori che ricoprono posizioni di rilievo nel campo di rispettiva competenza.

Premettendo che l'utilizzo degli spazi universitari e la realizzazione di iniziative specifiche da parte degli atenei costituiscono materia rientrante nell'ambito della piena autonomia universitaria, evidenzia che all'intervento della Ministra è stata applicata la medesima procedura organizzativa prevista per tutti gli illustri ospiti intervenuti precedentemente. È prevista infatti la raccolta preventiva delle domande da parte della segreteria della Presidenza della Facoltà al fine di evitare duplicazioni dei quesiti e assicurare il tempo necessario nell'organizzazione degli incontri da dedicare alle stesse domande.

Quanto ai partecipanti che hanno liberamente manifestato il loro dissenso all'interno della Facoltà di economia durante la lezione del ministro Maria Elena Boschi, informa che si è trattato di un gruppo ristretto, costituito da circa 15 giovani, a fronte di una numerosa e attenta partecipazione alla lezione da parte di quasi 800 studenti.

Alla luce di quanto esposto, ritiene in conclusione che la manifestazione si sia svolta nel pieno rispetto del dialogo democratico e della pluralità di pensiero tra i partecipanti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) prende atto che la procedura seguita dalla Facoltà riprende quanto di consueto avviene in quella sede in presenza di illustri ospiti. Ritiene peraltro che l'organizzazione dei lavori sarebbe potuta essere efficiente anche senza una selezione preventiva delle domande. Afferma infatti che il libero confronto di idee sulla riforma costituzionale avrebbe richiesto quanto meno l'invito di esponenti di opinioni diverse, anche di tenore opposto a quella del Ministro. Quanto alla richiamata autonomia universitaria, invita a prestare particolare cautela, atteso che essa può essere interpretata in maniera distorta da alcuni rettori, finendo per concretizzarsi in un utilizzo parziale di spazi pubblici.

Prende altresì atto della partecipazione all'evento da parte di quasi 800 studenti, che tuttavia non hanno posto alcun quesito, mentre solo 15 giovani hanno avuto il coraggio di manifestare la propria posizione in dissenso. Reputa peraltro che se l'intervento del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento fosse stato inserito in un contesto più variegato sul piano delle opinioni e delle forze politiche presenti, sarebbe stata fisiologica anche l'emersione di posizioni di segno opposto.

Si dichiara quindi completamente insoddisfatta della risposta, tanto più che tale *modus operandi* potrebbe mascherare iniziative di indirizzo del consenso, soprattutto in un contesto universitario in cui è risultata a suo avviso discutibile la declinazione stessa di autonomia universitaria.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02794 della senatrice Blundo e di altri senatori sulla realizzazione, specie nei licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro precisando che, l'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Esso consta di due componenti: un'area aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza; una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro.

Riferisce quindi che, con decreto direttoriale del 22 giugno 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha implementato la sezione speciale del Registro delle imprese relativa all'alternanza scuola-lavoro, con efficacia dall'entrata in vigore della legge n. 107, istituendo un apposito codice dedicato alla stessa.

Comunica quindi che, allo stato, è in via di definizione l'intesa tra il Dicastero dell'istruzione e Unioncamere per l'istituzione formale del Registro nelle sue due componenti.

In riferimento ai quesiti formulati, precisa che il Ministero, dopo l'entrata in vigore della legge n. 107, nella Guida operativa pubblicata l'8 ottobre 2015, in via interpretativa ha ritenuto possibile attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle scuole anche presso strutture ospitanti non iscritte allo stesso Registro, nel presupposto che la mancata iscrizione non sia preclusiva della possibilità di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

Una volta che il Registro sarà stato formalmente istituito, tuttavia, troverà piena applicazione la norma contenuta nel comma 40 dell'articolo 1 della citata legge, che prescrive al dirigente scolastico di individuare, all'interno del suddetto Registro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza.

Per quanto concerne inoltre i dati statistici relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dalle istituzioni scolastiche nel corrente anno scolastico, puntualizza che al termine di ogni anno le singole

scuole inseriscono tali dati direttamente nel sistema informativo del Ministero nell'ambito del servizio per la gestione degli studenti. Afferma pertanto che non sono ancora disponibili i dati su tutto il territorio nazionale sullo stato di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dalla legge n. 107, non essendosi ancora concluso l'anno scolastico di prima applicazione della legge.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), in qualità di firmataria dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando come tutt'ora persistano difficoltà interpretative sulla istituzione del Registro. Augurandosi una interpretazione definitiva dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015, sollecita il Dicastero a fornire quanto meno dei dati parziali. Ricorda peraltro che il ministro Stefania Giannini, intervenendo in Commissione, aveva riconosciuto la presenza di ostacoli nel percorso di alternanza scuola-lavoro, in quanto non si è tenuto conto, ad esempio, della disomogeneità del tessuto imprenditoriale.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che i senatori De Pietro, Bignami, Perrone, Giacobbe, Puppato, Lucio Romano, D'Ambrosio Lettieri, Corsini, Margiotta, Angioni, D'Adda, Liuzzi, Laniece e Bruni hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2371/1/7, e che la senatrice Montavecchi ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.9. Avverte indi che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2371/2/7, che trae spunto dalla indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali conclusa nel marzo scorso dalla Commissione. L'obiettivo è quello di impegnare il Governo, al di là delle singole iniziative già in atto, ad elaborare una strategia più organica per la conservazione, il recupero e il restauro dei beni culturali materiali ed immateriali, valorizzando anche gli approfondimenti svolti dalla Commissione.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) dà conto dell'ordine del giorno G/2371/3/7, finalizzato fra l'altro ad eliminare le barriere architettoniche e ogni altro orpello che possa impedire la fruizione del patrimonio culturale. Illustra altresì l'ordine del giorno G/2371/4/7 relativo alla possibilità di coinvolgere le associazioni che già provvedono alla tutela e fruizione dei siti in stato di abbandono nella gestione di tale patrimonio, valorizzando la continuità e l'esperienza maturata.

L'ordine del giorno G/2371/1/7 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto dell'1.10 che modifica il titolo della legge n. 77 del 2006, al fine di mantenere una certa coerenza linguistica.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.6 relativo ad agevolazioni per le scuole finalizzate alla promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2371/5/7, volto a sollecitare un chiarimento sulla natura degli oneri e del fondo cui essi sono imputati.

L'emendamento 2.1 è dato per illustrato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - erano stati illustrati ulteriori emendamenti proposti dalla relatrice, pubblicati in allegato a quella seduta, su cui si era convenuto di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Comunica che non è stato presentato nessun subemendamento.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) dà conto di una riformulazione dell'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, finalizzata a specificare il fondo cui attingere risorse per la copertura dell'articolo 1, onde superare le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, della Conferenza nazionale dei presidenti di conservatorio, dell'Unione artisti (UNAMS) e del Gruppo di discussione e proposta docenti 128ABA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento ai disegni di legge in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano "Scienza con e per la società" del Programma europeo *Horizon 2020* ([n. 772](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), che riepiloga i contenuti dell'affare, deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Premette peraltro che la 7ª Commissione non ha finora avviato alcuna procedura analoga di interazione con le Istituzioni europee, e dunque l'occasione offerta dalla consultazione pubblica, promossa dalla Commissione europea, può rappresentare una opportunità per instaurare un confronto sui temi della ricerca. Si augura pertanto che - a conclusione dell'affare - possa essere elaborato un testo condiviso, attraverso l'apporto di tutti i commissari, in modo da inaugurare una modalità di lavoro che consenta al Parlamento di essere protagonista nella fase di elaborazione delle priorità politiche a livello europeo.

Nel preannunciare che metterà a disposizione di tutti i senatori una relazione illustrativa che approfondisce le diverse sfaccettature dell'affare, sottolinea che quest'ultimo ha lo scopo di promuovere un dialogo politico con la Commissione europea, in occasione della consultazione pubblica indetta per il periodo 11 aprile-4 luglio 2016 al fine di coinvolgere tutti i cittadini nella definizione del programma di lavoro per la parte "Scienza con e per la società" di *Horizon 2020* per l'ultimo triennio 2018-2020. L'approvazione di una risoluzione da parte della 7ª Commissione, da

inviare alla Commissione europea, può rappresentare infatti a suo avviso uno strumento per indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie alla definizione di documenti europei nonchè per arricchire i contenuti che la stessa Commissione europea si accinge ad elaborare, con particolare riferimento ad un segmento specifico di *Horizon 2020*. Ricorda inoltre che la 7ª Commissione ha già avuto modo di esprimersi sugli scenari relativi agli enti pubblici di ricerca, approvando nel 2014 una specifica risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 36) su diversi aspetti del settore, alcuni dei quali potrebbero inserirsi in questo ulteriore percorso, che mira ad avere una valenza sovranazionale.

Rammenta poi che *Horizon 2020* è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la ricerca e l'innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Il programma mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all'innovazione, che permea l'intero programma. *Horizon 2020* ha un *budget* complessivo di quasi 80 miliardi di euro e rappresenta il più grande programma al mondo a sostegno della ricerca e l'innovazione.

Evidenzia infatti che la struttura di *Horizon 2020* ruota intorno a tre pilastri: Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale e Sfide della società. Il piano "Scienza con e per la società" è appunto una delle sezioni di *Horizon 2020*, per il quale sono stati già approvati i primi due programmi di lavoro il 10 dicembre 2013 e il 14 ottobre 2015, e si focalizza sui seguenti sei aspetti: promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca e innovazione; etica; ricerca e innovazione responsabile; educazione scientifica; impegno pubblico nella ricerca e innovazione responsabile; "scienza aperta".

Ribadisce dunque che, in questa fase, la Commissione europea intende raccogliere i contributi di tutti i cittadini e le istituzioni sul prossimo programma di lavoro, valevole per il triennio 2018-2020, con la finalità di realizzare una cooperazione efficace tra scienza e società, reclutare nuovi talenti per la scienza e affiancare l'eccellenza scientifica alla consapevolezza sociale e alla responsabilità.

Dopo aver precisato che una breve analisi dei risultati della consultazione sarà pubblicata il 9 settembre 2016, si sofferma brevemente sulle priorità politiche della Commissione europea, con riferimento all'intero programma *Horizon 2020* e agli obiettivi specifici che riguardano i settori della ricerca e dell'innovazione. Nel sottolineare poi che la parte "Scienza con e per la società" tenta di individuare aspetti concreti di analisi, focalizzandosi su alcune attività, pone l'accento sulle interazioni tra *Orizzonte 2020* e il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, presentato di recente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che la 7ª Commissione possa giocare un ruolo importante nella individuazione delle prossime priorità per quanto riguarda il settore della scienza, tenendo conto tanto dei quesiti specifici che l'Unione sottopone a istituzioni e cittadini, quanto del contesto nazionale, caratterizzato - come si è detto - dal PNR 2015-2020. Ciò anche perchè - sottolinea il Presidente relatore - la Commissione europea avvierà un confronto con gli Stati membri sulla definizione del programma di lavoro: la risoluzione conclusiva dell'affare potrebbe dunque avere la duplice valenza di offrire spunti alle istituzioni europee e di indirizzare l'azione del Governo italiano.

Illustra dunque i quesiti specifici della consultazione pubblica, sui quali rinvia alla documentazione messa a disposizione dei senatori, rilevando comunque che detta consultazione è aperta anche ad altri commenti.

Come modalità concreta di lavoro, in fase preparatoria, potrebbe a suo avviso essere svolta una audizione con i funzionari italiani della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione europea, al fine di avere una interlocuzione diretta sui contenuti della consultazione pubblica e sull'efficacia dell'apporto parlamentare, orientativamente intorno al 15 giugno. Fa presente comunque che l'approvazione della risoluzione dovrebbe avvenire approssimativamente entro fine giugno, considerando che la consultazione pubblica termina il 4 luglio. Nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi alcune ipotesi sul prosieguo dell'*iter*, invita a valutare la possibilità di avere un confronto anche con il Commissario europeo per la ricerca, sottolineando infine positivamente che tale procedura può essere un'occasione per dare un segnale di

efficace interazione istituzionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Federazione italiana scherma (FIS), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato e preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2371](#)

G/2371/1/7

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#),
[SIMEONI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [EUCKSIA](#), [DE PIETRO](#), [BIGNAMI](#), [PERRONE](#), [GIACOBBE](#),
[PUPPATO](#), [ROMANO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CORSINI](#), [MARGIOTTA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#),
[LIUZZI](#), [LANIECE](#), [BRUNI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2371 recante: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo ha la finalità di tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, in accordo con i principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

per patrimonio culturale immateriale ? secondo la Convenzione internazionale Unesco adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 ? si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* ? come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi ? che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, e si individuano, in particolare, i seguenti ambiti nei quali tale patrimonio culturale immateriale si manifesta: tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale;

l'articolo 11 della Convenzione succitata affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i

provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia;

la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novembre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite ad alberello di Pantelleria);

il patrimonio immateriale dell'umanità contribuisce a darci un senso d'identità e continuità, offrendoci un legame col nostro passato, che attraverso il presente e tenda verso il futuro. Esso contribuisce alla coesione sociale, incoraggiando un senso d'identità e responsabilità che aiuta gli individui a sentirsi parte d'una o di più comunità e della società umana in generale. Molte espressioni e manifestazioni del patrimonio immateriale dell'umanità sono oggi in pericolo, minacciate, da un lato, dalla globalizzazione e dall'omogeneizzazione culturale, dall'altro, da una mancanza di sostegno, apprezzamento e comprensione. Se il patrimonio immateriale non sarà nutrito e alimentato, rischia di scomparire per sempre, o di congelarsi come una pratica appartenuta al passato. Preservare questo patrimonio e consegnarlo alle generazioni future lo rafforza, e lo mantiene vivo, permettendogli anche di cambiare e adattarsi alle nuove esigenze;

L'Italia possiede il patrimonio inestimabile delle lingue latina e greca troppo spesso bistrattate, mentre queste lingue, non più parlate da nessun popolo, hanno svolto nella storia delle idee e della cultura un ruolo fondamentale, e tuttora costituiscono un inestimabile tesoro dell'umanità. Così il sanscrito ha, non solo in India, trasmesso intatte dottrine e speculazioni filosofiche da epoche remotissime fino ai nostri giorni; così l'arabo classico e il persiano medievale ci hanno consegnato le meditazioni dei mistici sufi e le discussioni dei pensatori che riflettevano con profondità sui testi sacri e sulle opere d'Aristotele e Platone; così la lingua ebraica, solo di recente riportata alla vita, ha per quasi due millenni tramandato la sapienza d'un popolo nelle forme consacrate dai suoi testi; così il cinese antico ci consente ancor oggi d'ascoltare la lezione di Confucio e Laoze. Tutte queste lingue, e le civiltà ch'esse esprimono, costituiscono un grande patrimonio, che va fortemente tutelato e difeso; considerato inoltre che:

L'Europa tutta riconosce nelle civiltà greca e latina le radici storiche del proprio mondo e il tesoro inesauribile della memoria comune del vecchio continente. La lingua greca, sfruttando la sua estrema malleabilità e la sua formidabile potenza espressiva, ha dato voce al pensiero filosofico e, attraverso di esso, a concetti come quello di libertà, di virtù, di democrazia, di politica, dell'idea che trascende la miseria transeunte. È la lingua in cui s'è forgiato tutto il lessico intellettuale europeo, che ancor oggi s'adopera nell'intero mondo occidentale ogni volta che si fa riferimento a creazioni o scoperte dello spirito umano, alle scienze della natura, alla medicina, alla filosofia);

il latino, con la sua solennità e la sua concretezza, ha accolto l'eredità della Grecia, e ha costituito, ben oltre i confini temporali dell'Impero politico che la sosteneva e diffondeva, il veicolo comune della cultura europea, dando la possibilità ad uomini diversi per nazionalità, per religione e per costumi, di sentirsi cittadini di un'unica *res publica*, che, pur avendo perduto quell'unità materiale che era stata garantita da Roma, ne conservava i due doni più preziosi: la lingua unica e le leggi;

le nuove esigenze di tipo pragmatico stanno lentamente emarginando lo studio delle lingue latina e greca nelle scuole di tutt'Europa. I futuri uomini colti del nostro continente rischiano dunque d'ignorare quasi del tutto il passato in cui affondano le radici della nostra civiltà e del nostro pensiero. Non ci si può accontentare d'una conoscenza sommaria e superficiale raggiunta attraverso traduzioni e resoconti in chiave moderna: né può costituire elemento di conforto la presenza del latino e del greco come lingue in scuole di tipo professionalizzante, destinate solo a formare futuri antichisti, in cui tali discipline non hanno più la funzione formativa di garantire una possibilità all'uomo colto d'accedere alle radici del suo passato, ma costituiscono un mero strumento di lavoro per lo svolgimento della sua futura professione. Delle tre radici della civiltà europea, latina, greca e cristiana, l'Italia, per la sua particolare condizione di territorio in cui la cultura ellenica ha sviluppato fiorenti colonie e straordinarie scuole di pensiero filosofico, e Roma ha, costituito da un lato il centro propulsore dell'impero che da lei prende nome, e dall'altro la sede primaria e il punto d'irradiazione della cultura

cristiana; l'Italia, dicevamo, rappresenta quasi il punto d'ideale confluenza storica;

impegna il Governo:

a farsi garante d'una continua sensibilizzazione soprattutto nelle politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta delle lingue latina e greca, come massima espressione della sostanza culturale d'Europa, portata in diverse parti del mondo;

ad attivarsi per presentare all'Unesco la domanda per dichiarare il latino e il greco «patrimonio culturale dell'umanità» non soltanto europea, ma anche extraeuropea, come elemento unificante della civiltà occidentale e come eredità d'inestimabile valore lasciataci da oltre duemilasettecento anni di storia culturale;

a voler assumersi la responsabilità di «garante della salvaguardia del latino e del greco» come discipline portanti, assieme alla filosofia, di una scuola formativa non professionalizzante, e di un'educazione globale e umana delle nuove generazioni;

a richiedere all'UNESCO di nominare l'Italia «scigno simbolico» e crocevia delle culture e delle lingue greca e latina, perché si sviluppi un interesse che coinvolga tutti i settori della sua cultura, dal sistema scolastico al mondo della scienza, dello spettacolo e dei mezzi di comunicazione di massa.

G/2371/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati ? oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione ? alla promozione e alla tutela;

l'8 marzo 2016, presso la 7 Commissione permanente del Senato, promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla «Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali», che ? sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte ? ha preso atto del valore inestimabile dell'offerta per quantità e qualità di beni culturali nel nostro Paese; e che, tuttavia, nel medesimo tempo, ha rilevato l'oggettiva difficoltà di sostenere i costi relativi soprattutto alla «conservazione» cui corrisponde un'atavica mancanza di fondi, viepiù aggravata dai tagli che hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie impiegate a tale finalità;

attraverso l'indagine conoscitiva la Commissione ha delineato alcune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie», prendendo consapevolezza con riferimento al patrimonio culturale sia materiale sia immateriale, dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato», fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili;

considerato che:

in merito alla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non sono state fornite risposte equilibrate e persuasive rispetto a quelle problematiche e criticità che il MoVimento 5 Stelle ha più volte evidenziate, con particolare riferimento a:

? la definizione delle «competenze» laddove si è operato in chiave macroaggregativa (sono stati uniti, cioè, settori tradizionalmente separati ? archeologia, beni architettonici e paesaggistici e beni storico-artistici ? costituendo un unico insieme);

? l'insufficiente dotazione organica rispetto all'ampliamento dei compiti istituzionali cui deve far fronte il Ministero: si è passati dalle circa 23.000 unità del 2006-2007 alle 19.050 stabilite nel 2013 dalla *spending review* fino ai circa 17.400 dipendenti di oggi;

? lo scorporo della «tutela» (che ora fa capo alle Soprintendenze) dalla «valorizzazione» (che fa capo ai Poli museali): con il rischio evidente di spaccare recisamente in due l'attività stessa del Ministero, diviso fra una sorta di "Agenzia turistico-commerciale", a mezzo fra pubblico e privato, per la valorizzazione, e una rete di «Sottoprefetture», in realtà piuttosto deboli, per la tutela;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti a carattere normativo, di promuovere una reale sinergia fra conservazione, recupero e restauro dei beni culturali materiali e immateriali che, insieme con la tutela e la valorizzazione dovrebbero costituire un treppiedi armonico su cui si fonda la promozione e la sopravvivenza stessa di quei beni e del patrimonio storico-artistico e culturale del nostro Paese;

a promuovere ed estendere forme di finanziamento e agevolazione fiscale affinché si aprano nuove prospettive di *fundraising* e *crowdfunding*, finalizzate a restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione dei «beni immateriali», e per progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono.

G/2371/3/7

SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» estendendo, nello specifico, alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati ? oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione ? alla promozione e alla tutela;

considerato che:

la Costituzione, all'articolo 9 in particolare stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

valutato che:

in conformità al dettato costituzionale, e in particolare alla «pari dignità sociale» di cui godono tutti i cittadini senza distinzione, con legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fornendo in tal modo una risposta concreta ai bisogni delle persone disabili affinché il sistema dell'accesso alla cultura sia considerato necessità di primaria importanza oltreché obiettivo da perseguire con sollecitudine;

esistono, inoltre, disabilità anche di tipo temporaneo e momentanee esigenze di mobilità limitata, in base alle quali nei luoghi della cultura vi dovrebbero essere strutture idonee per ricevere e coordinare le molteplici e spesso diversificate necessità;

impegna il Governo:

a promuovere cultura e conoscenza come elementi cementanti e aggregativi, favorendo il superamento di ogni genere di diversità attraverso la fruizione del patrimonio culturale;

a promuovere incontri e laboratori, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di agevolare:

a) la piena accessibilità al patrimonio culturale «materiale» e «immateriale» per tutti coloro che sono affetti da disabilità di tipo sia permanente sia temporanea;

b) l'eliminazione di barriere architettoniche e d'ogni altro orpello che possa impedire la fruizione del patrimonio culturale;

c) la diffusione di sistemi di lettura in *braille* e audiodescrizioni per non vedenti.

G/2371/4/7

[SERRA, MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premessi che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati ? oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione ? alla promozione e alla tutela;

l'8 marzo 2016 presso la 7 Commissione permanente del Senato, promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla «Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali», che ha delineato alcune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie», prendendo consapevolezza ? con riferimento al patrimonio culturale sia materiale sia immateriale, dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato», fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili;

tale indagine in particolare, ha dato origine sia all'inchiesta del Corriere della sera del 17 maggio 2016 sulla «mappa dei beni a rischio» sia all'iniziativa governativa bellezza@governo.it, per cui tutti i cittadini possono segnalare un «luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare»;

al tempo stesso l'indagine era stata preceduta e accompagnata dagli insistiti segnali di apprensione e di allarme circa la salvaguardia di un patrimonio come quello italiano che conta 33 «tesori» ogni 100 chilometri quadrati (dati Istat aggiornati al 2013), spesso sconosciuti o dimenticati, sul quale si accendono i riflettori non tanto per promuoverne o valorizzarne la presenza quanto per denunciare un ritardo o lo stato di abbandono in cui versano;

considerato che:

nel maggio 2016 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il finanziamento del Piano «Turismo e cultura» finalizzato a un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse, da ultimo assegnate al Dicastero dei beni culturali, per avviare al più presto, con determinazione, una politica di recupero e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali che giacciono in stato di abbandono e di tutela dei siti storici «dimenticati», coinvolgendo le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore e che provvedono alla tutela e alla fruizione dei siti stessi.

1.1

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.2

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.3

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.4

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.5

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».

1.6

[SERRA, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della loro conoscenza» inserire le seguenti: «- con particolare riguardo ai siti e agli elementi che fanno parte del medesimo territorio cui appartengono le singole istituzioni scolastiche?»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ulteriori agevolazioni per le istituzioni scolastiche statali, finalizzate alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale e all'incentivazione alla diffusione dei saperi, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

1.7

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.8

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.9

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.10

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono sostituite le seguenti: «e degli elementi del

patrimonio culturale immateriale».

1.11

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«*o-bis*) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *d-bis*) inserire la seguente: "*d-ter*) a favorire azioni per la promozione della lettura"».

Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1-quater. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari a 15 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

1.12

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea della Cultura 2019". I progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali».

G/2371/5/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premessi che:

la Convenzione internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, affida a ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia;

la Convenzione stata ratificata dall'Italia con la legge n. 167 del 2007. Tuttavia, da ultimo, la legge n. 77 del 2006 ? concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista Unesco del patrimonio materiale mondiale ? prevede priorità di intervento per i progetti di tutela e di restauro dei beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani Unesco, qualora gli stessi siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti;

l'articolo 4, in particolare, per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro valorizzazione, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno; i «piani» definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari;

considerato che:

le norme recate dal disegno di legge in oggetto integrano gli articoli della legge n. 77 del 2006, cosicché le misure di sostegno previste dalla legge in favore del patrimonio materiale siano destinate anche al patrimonio culturale immateriale (articolo 1); nel contempo è autorizzata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 finalizzata al sostegno degli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO nonché del patrimonio culturale immateriale (articolo 2);

valutato che:

a decorrere dal 2009, gli oneri per l'applicazione della legge sono quantificati dalla legge stabilità. Per il 2016 sono disponibili euro 123.000 sul capitolo 1442 ed euro 2.022.000 sul capitolo 7305 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in oggetto andrebbe precisato se l'estensione delle misure di sostegno al patrimonio culturale immateriale previste dalla legge n. 77 del 2006 determini un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno;

alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 (800.000 euro per il 2016) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito in esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 66 del 2014, in cui è stabilito che vengano istituiti nello stato di previsione di ciascun Ministero appositi fondi, separati per la parte corrente e per il conto capitale, da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio;

valutato altresì che:

la dotazione di detti fondi è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte dei residui risultanti dal «riaccertamento» è destinata a un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto. Tuttavia, al riguardo il Servizio del bilancio della Camera ha osservato che la disposizione in commento presenta alcuni profili problematici:

1) la natura della spesa oggetto di copertura: per cui gli oneri potrebbero riguardare non solo spese di conto capitale, ma anche di parte corrente, che dovrebbero essere pertanto coperte con risorse della stessa natura;

2) l'esatta individuazione del fondo da cui vengono attinte le risorse per provvedere alla copertura degli oneri: il provvedimento non precisa a quale fondo, istituito in esito alla procedura di accertamento straordinario dei residui, si debba fare riferimento, posto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 66 del 2014, i fondi istituiti sono due, uno di parte I, corrente

e uno di conto capitale. Inoltre, al momento nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta presente il solo fondo di conto capitale (capitolo 7945) con uno stanziamento pari a 4,6 milioni di euro per il 2016, che è di per sé inidoneo a coprire oneri di parte corrente;

3) la mancanza di un collegamento tra le novelle introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 77 del 2006 e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2: per cui gli interventi oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 2 sono solo in parte sovrapponibili ai nuovi interventi previsti dalle novelle introdotte alla legge n. 77 del 2006 e si riferiscono al solo anno 2016, mentre le citate novelle, poiché introdotte a regime, appaiono suscettibili di determinare oneri anche per gli anni successivi al 2016. Di conseguenza gli ulteriori interventi previsti dalle novelle in esame dovrebbero trovare autonoma copertura nell'ambito delle risorse già stanziata dalla legge n. 77 del 2006;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di far chiarezza circa la natura degli oneri oggetto di copertura e del fondo cui gli oneri stessi sono imputati; nonché di verificare la sussistenza di eventuali disponibilità nell'ambito delle risorse stanziata dalla legge n. 77 del 2006 per far fronte agli ulteriori interventi previsti dalle novelle di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

2.1

ANGIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «800.000» con le seguenti: «400.000».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1892](#)

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1

(Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio)

1. Nell'ambito del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM79 (scienze geofisiche).

2. Gli incentivi di cui comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

1.3.2.1.22. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03096 del senatore Bocchino sulle irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016, affermando preliminarmente che il concorso a cattedre in questione rappresenta la più grande opera di selezione effettuata nella scuola italiana negli ultimi 17 anni con metodologie innovative in molti suoi aspetti, tra cui l'informatizzazione delle prove scritte.

Dopo aver precisato che i tempi di espletamento corrispondono alla complessità delle procedure e comunque non hanno interferito con il regolare avvio dell'anno scolastico, riferisce che per l'effettuazione delle 230.000 prove scritte computerizzate è stato necessario reperire e collaudare le circa 83.000 postazioni indispensabili ai 165.578 candidati; ricorda infatti che ogni candidato ha potuto sostenere, laddove ne aveva titolo, più di una prova scritta. A scanso di equivoci e disinformazioni rammenta inoltre che tutti i vincitori saranno assunti nel triennio di validità delle graduatorie.

Per ciò che concerne gli sporadici casi segnalati con l'interrogazione, comunica che l'Amministrazione centrale ha acquisito informazioni dai competenti Uffici scolastici periferici. In proposito, per quanto concerne le procedure svolte nel Lazio, puntualizza che sono state gestite le

operazioni per 88 classi di concorso per un totale di 6.791 posti, di cui 847 relativi ad altre regioni, alle quali hanno partecipato 19.543 candidati su 30.720 che hanno presentato domanda; le sottocommissioni nominate sono state 99. Nonostante la mole delle procedure e l'elevato numero di partecipanti, afferma che le prove si sono svolte senza inesattezze e illegittimità e, grazie al lavoro dei commissari, molte procedure si sono concluse nei tempi così da consentire le immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico.

Riconosce comunque che in sede di invio delle migliaia di comunicazioni ai candidati si è verificato l'unico errore dovuto alla similitudine tra due cognomi. Tale errore, che giudica scusabile, è stato peraltro prontamente sanato con l'annullamento della convocazione inviata per sbaglio e l'inoltro della stessa alla candidata che aveva effettivamente superato la prova scritta.

Venendo all'altro caso segnalato nell'interrogazione, relativo al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado della Sicilia, rende noto che all'inconveniente verificatosi è stata data adeguata soluzione senza compromettere la regolarità della procedura. Comunica poi che nel momento in cui è stata notata, a conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati, la mancanza di due plichi con i nominativi dei candidati ? circostanza prontamente denunciata agli organi competenti dal dirigente responsabile del procedimento ? è stato richiesto dagli uffici un apposito parere all'Avvocatura dello Stato circa le modalità di prosecuzione del concorso. L'Avvocatura ha quindi manifestato l'esigenza di assicurare la prosecuzione della procedura concorsuale ed ha convenuto sulle modalità prospettate dall'Ufficio medesimo per consentire alla commissione di valutazione di effettuare l'abbinamento delle prove con i nominativi dei candidati.

Riferisce pertanto che la Direzione scolastica regionale ha convocato i candidati interessati nella stessa sede in cui si erano svolte le prove scritte e li ha invitati ad individuare le postazioni informatiche occupate in quella occasione. Indicata la propria postazione senza alcuna incertezza, ciascun candidato ha, quindi, rilasciato apposita dichiarazione. In tal modo è stato possibile, con il supporto tecnico degli Uffici centrali del Ministero e del CINECA, riconoscere i codici identificativi dei candidati medesimi e comunicarli alla Commissione, che ha proceduto alle operazioni di abbinamento. Il Sottosegretario precisa poi che delle operazioni effettuate è stato redatto regolare verbale.

In conclusione, puntualizza che la commissione ha dichiarato gli ammessi alle prove orali, concluse il 31 agosto scorso, e che l'Ufficio competente non ha registrato, in merito a tale procedura, alcuna notizia circa la presentazione di esposti o ricorsi giurisdizionali.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), pur ringraziando per la risposta puntuale, si dichiara insoddisfatto atteso che all'atto di presentazione dell'interrogazione il concorso era ancora in svolgimento. Ritiene quindi che il Ministero dovrebbe quanto meno avere l'umiltà di scusarsi nei confronti dei vincitori di concorso e dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), tutt'ora non assunti. Ciò che si è verificato, prosegue, è stato causato da un'informativa sul contingente di personale diversa rispetto alle attese, tenuto conto delle forti riduzioni, specialmente sul sostegno, anche a seguito delle procedure di mobilità straordinaria.

Esprime indi perplessità circa l'affermazione per cui tutti i vincitori saranno assunti nel triennio, in quanto in realtà, in alcune zone come la Sicilia, sono stati assunti pochi insegnanti e dunque sarà impossibile nei prossimi due anni assumere oltre il 90 per cento dei vincitori. Rileva dunque con disappunto una forte disomogeneità nel tasso di assunzione e domanda cosa succederà qualora non sia possibile procedere alle assunzioni. Nega altresì l'assenza di disagi per l'avvio dell'anno scolastico, in quanto si sono verificate difficoltà a partire dall'assegnazione degli insegnanti definitivi. Richiama infine il Governo a prestare la dovuta attenzione alla programmazione del personale, giudicando fallimentare l'anno trascorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che menziona le parti di competenza più significative del Documento in esame.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (n. COM (2016) 543 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 155)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale dichiara di non aver inserito richieste particolari tenuto conto della linearità dell'iniziativa assunta in sede europea.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la votazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta. Rammenta altresì che erano stati sollevati alcuni rilievi rispetto a quel testo.

La correlatrice [FASIOLO](#) (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più semplificato rispetto al provvedimento presentato ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di adottare il nuovo testo unificato presentato dai relatori quale base per il seguito dell'esame e di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), essendo stato riassegnato in sede deliberante il disegno di legge in titolo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale nonché gli ordini del giorno e le proposte emendative presentate (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 7 e del 22 giugno), con la relativa illustrazione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni consultate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016 ([n. 333](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, manifestando anzitutto soddisfazione per l'incremento dei fondi, come peraltro richiesto lo scorso anno dalla Commissione. Rammenta altresì che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva sollevato il problema della ridefinizione dei criteri, a cui il Governo ha adempiuto emanando uno specifico provvedimento nel febbraio 2016.

Ritiene peraltro che la Consulta abbia lavorato bene nel rispetto delle nuove indicazioni e dei tempi, che risultano a suo avviso congrui.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la 7ª Commissione e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero hanno audito questa mattina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, il direttore generale biblioteche e istituti culturali del Dicastero, la dottoressa Rummo, la quale ha segnalato l'esigenza di esprimere quanto prima il parere sull'atto in titolo al fine di assegnare tempestivamente i fondi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - la Commissione aveva convenuto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti e di richiedere ai Gruppi non presenti il relativo assenso al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Rende noto tuttavia che il Gruppo Movimento 5 Stelle, nel preannunciare il consenso al passaggio di sede, ha richiesto la fissazione di un termine per gli emendamenti. Accedendo a tale richiesta, propone di fissare a martedì 11 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*) dichiara l'assenso del suo schieramento al trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 7 giugno.

Il relatore **MARTINI** (*PD*), riepilogando le diverse fasi che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento, illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, costituita da due parti. In primo luogo, all'articolo 1, si procede alla statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, rappresentando così una sintesi dei disegni di legge in titolo. Detta statizzazione avviene a richiesta mediante la stipula di una convenzione con i Ministeri interessati, la quale definisce anche il nuovo ruolo dell'istituzione divenuta statale. Si sofferma poi sul tema degli immobili in uso all'istituzione stessa, spesso costituiti da palazzi storici, il cui mantenimento diventa difficile anche sul piano della sicurezza. Considerata la complessa

quantificazione degli oneri di manutenzione, ritiene che solo le suddette convenzioni possano disciplinare le modalità di gestione di tali edifici, data anche la varietà di situazioni.

Con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4, delinea le modalità di passaggio del personale che viene così stabilizzato, risolvendo una questione risalente. Dopo aver descritto i contenuti del comma 5 dell'articolo 1, pone l'accento sulla seconda parte del provvedimento, rappresentata dalla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In proposito, tiene a precisare che le risorse connesse alla statizzazione, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere collegate alla razionalizzazione dell'intero comparto e ciò giustifica la necessaria previsione di norme in questo senso.

Evidenzia quindi i principi e criteri direttivi più rilevanti, a partire dalla riorganizzazione della rete territoriale delle istituzioni AFAM mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, su base regionale o interregionale. Rammenta che durante le audizioni era emersa la preoccupazione di un assorbimento degli istituti pareggiati nei conservatori a seguito della riorganizzazione. La proposta contenuta nel testo unificato mantiene invece l'identità di ciascun istituto, coordinandone e razionalizzandone la programmazione ed evitando duplicazioni di corsi. Fa presente peraltro che tale idea è stata elaborata anche con l'apporto delle direzioni artistiche e dell'ANCI.

Nel sottolineare le varie connotazioni dell'autonomia attribuita ai politecnici, elenca le funzioni di tali organismi per i corsi di primo, secondo e terzo livello, tenuto conto comunque che la formazione propedeutica è svolta in stretta connessione alle previsioni dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015. Segnala poi che gli organi di governo sono attribuiti solo ai Politecnici con cambiamenti importanti nelle diverse figure di gestione.

Dopo aver evidenziato che occorre un adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), onde includere il settore dell'AFAM, si sofferma sulla dotazione organica di ciascun Politecnico, per il quale in prima applicazione si prevede il raggruppamento delle dotazioni organiche delle singole istituzioni, con un ampliamento della pianta organica.

Rilevando altresì l'esigenza di una ricognizione delle norme esistenti, per evitare la stratificazione normativa, a suo avviso eccessiva, dà poi conto dell'articolo 3 su personale, sul reclutamento e sul precariato. In merito, tiene a precisare che esso ha come corollario il decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento che il Dicastero si accinge a completare, fermo restando che le graduatorie nazionali vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento e che viene ampliato il *turn over*. Sottolinea infatti l'esigenza di uno svuotamento progressivo di tali graduatorie anche per evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo. Rileva altresì che tanto il summenzionato regolamento in materia di reclutamento, quanto l'articolo 3 del testo unificato sono stati oggetto di uno specifico confronto tra il Ministero e i sindacati, con esito tutto sommato positivo.

Dopo aver dato conto della copertura finanziaria, osserva che il testo prevede un'unica tornata di statizzazione, mentre sarebbe stato possibile procedere per gradi. Sulla questione si riserva di valutare se proporre diversi scenari durante l'*iter*. Auspica comunque che il testo unificato possa essere oggetto di riflessioni approfondite da parte di tutti i Gruppi e manifesta un certo sollievo per la definizione di alcuni punti cardine nell'articolato. Confida poi che il Governo mantenga gli impegni assunti in merito alla statizzazione, rilevando tuttavia con preoccupazione che se i tempi dovessero allungarsi si rischia di vanificare tale sforzo. Nell'esprimere massima apertura nei confronti dell'attività emendativa reputa però necessario approvare il testo entro l'anno in via definitiva, concludendo dunque i lavori in Commissione entro l'inizio di novembre.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore per l'imponente lavoro di approfondimento e di sintesi compiuto su un tema che sta a cuore all'intera Commissione. Rileva tuttavia che l'articolo 72 della Costituzione impedisce la discussione in sede deliberante per disegni di legge che contengono deleghe legislative, come nel caso in esame, e dunque non è possibile velocizzare l'*iter* attraverso il procedimento

legislativo decentrato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver affrontato i temi emersi durante l'esame, concordando in particolare con l'urgenza connessa alla statizzazione. Pur comprendendo dunque la sollecitazione per una conclusione quanto più possibile celere, fa notare che il testo unificato rappresenta una svolta epocale per il settore, soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 3. Reputa perciò che i vincoli temporali prospettati dal relatore non siano consoni per una discussione approfondita anche sul tema della *governance*. Pavea quindi il rischio di un esame frettoloso, motivato dall'urgenza che però caratterizza solo un aspetto del testo e che potrebbe condurre addirittura ad un voto di fiducia in Assemblea.

Concorda comunque con l'esigenza di affrontare il tema del precariato, fermo restando che non sono affatto conosciuti i contenuti del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento. Si domanda dunque le ragioni per cui si creano situazioni sconvenienti che portano a soluzioni a suo avviso affrettate. Domanda peraltro se è previsto un reclutamento straordinario e chiede delucidazioni sulla riorganizzazione del settore.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dà atto a sua volta al relatore di aver svolto un lavoro assai dettagliato e rammenta che la Commissione si era a lungo soffermata sui temi contenuti nell'articolato. Condivide peraltro il richiamo alla delega sulla formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, reputando opportuno elaborare un disegno unitario onde non vanificare le azioni già intraprese. Suggerisce peraltro di ridurre i tempi per l'esercizio della delega, proprio in considerazione dell'urgenza.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) condivide le preoccupazioni sullo stato del comparto. Chiede comunque di dare priorità alla stabilizzazione dei docenti, espungendola dalla delega, e di demandare eventualmente alla prossima legislatura la riforma della *governance*.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) riconosce che la presenza di una delega legislativa non consente di procedere in sede deliberante. Sottolinea in proposito che tale scelta è giustificata dall'elevato tecnicismo della materia, ma dichiara la massima apertura nei confronti di soluzioni che consentano le introduzioni di norme immediatamente attuative senza il ricorso alla delega legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di assumere come testo base il testo unificato proposto dal relatore e di rinviare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti alla settimana prossima, al fine di dar modo a tutti i senatori di approfondire l'articolato.

La Commissione conviene quindi di adottare il testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

preso atto che viene menzionata, tra le altre, l'esigenza di mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche;

considerati gli aspetti di interesse, tra i quali:

- il Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, nel quale sono collocate anche le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese come il progetto "Fari, torri ed edifici costieri 2016", avviato tramite l'Agenzia del demanio e realizzato mediante un'intesa interistituzionale tra i Dicasteri dei Beni culturali, Difesa ed Economia;
- la riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, è all'esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329);
- il Piano Industria 4.0, gestito da una cabina di regia a livello governativo, che coinvolge anche il mondo universitario e della ricerca e fa leva sull'alternanza scuola-lavoro, sulla scuola digitale, sui percorsi universitari e degli istituti tecnici superiori nonché sul finanziamento della ricerca e sul potenziamento dei dottorati;

valutati gli interventi più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), quali: l'autonomia scolastica, con l'organico di potenziamento; il sistema nazionale di valutazione, rispetto al quale a dicembre 2016 sarà completato il primo rapporto sulla valutazione esterna delle scuole; il piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie; la valorizzazione del merito del personale docente; la valutazione e gli incarichi dei dirigenti scolastici; le immissioni in ruolo del personale della scuola, in merito alle quali nell'anno scolastico 2016-2017 sarà bandito il corso-concorso per dirigenti scolastici; il piano nazionale per la formazione dei docenti, di imminente presentazione; l'attuazione delle deleghe in materia di formazione in ingresso dei docenti, diritto allo studio, riordino delle norme in materia di scuola, inclusione scolastica, sistema integrato 0-6 anni; l'assunzione dei docenti di sostegno; il raddoppio delle risorse per il funzionamento delle scuole; l'iniziativa "scuola al centro" per contrastare la dispersione scolastica; l'edilizia scolastica, che beneficia di risorse per un totale di 6,7 miliardi di euro; l'integrazione di minori stranieri; le nuove modalità di assegnazione di risorse agli istituti tecnici superiori; la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità; il Piano nazionale scuola digitale, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2016; l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro; lo *school bonus*, ossia il credito di imposta per erogazioni liberali a favore di scuole;

tenuto conto che con il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, è stato varato il piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018, che attribuisce maggiore autonomia agli atenei nella costruzione dei percorsi di laurea, nel programmare la didattica e nell'avvicinare l'offerta formativa alle esigenze degli studenti;

esaminate le principali misure del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020;

osservato che, con particolare riguardo all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è in via di definizione il regolamento sul reclutamento;

considerato che attraverso il Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016, si stanziava un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere il turismo culturale e che sono stati stanziati 120 milioni di euro per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali su tutto il territorio nazionale;

analizzati anche gli Allegati che accompagnano la Nota di aggiornamento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

[RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM \(2016\) 543 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' \(DOC. XVIII, n. 155\)](#)

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (n. COM (2016) 543 definitivo),

premesso che la celebrazione degli Anni europei ha lo scopo di sollecitare una riflessione su alcuni temi e di focalizzare l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni su argomenti specifici;

rilevato che nel caso dell'atto in titolo le istituzioni europee propongono di istituire, nel 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale, come peraltro richiesto alla Commissione europea da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato delle regioni;

condiviso l'obiettivo di contribuire a promuovere il ruolo del patrimonio culturale quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale, individuando i mezzi migliori per garantirne la conservazione e la salvaguardia;

ritenuto che tale iniziativa rappresenta un'occasione per porre l'attenzione anche sui temi della formazione, della ricerca, della digitalizzazione e della tutela, a vario titolo connessi al patrimonio culturale;

osservato che l'Anno europeo del patrimonio culturale sarà attuato attraverso i programmi europei esistenti, tra cui Europa creativa, i Fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Erasmus + ed Europa per i cittadini e che tra le misure previste figureranno campagne di informazione e di promozione nonché di eventi su scala europea, nazionale, regionale e locale;

considerato positivamente che la Commissione europea ha condotto una serie di consultazioni mirate con un'ampia gamma di portatori di interessi, traendo spunto anche da un proficuo dibattito reso possibile da quegli organismi che riuniscono le autorità degli Stati membri preposti alle politiche in materia di patrimonio culturale;

ritenuto che la proposta appare conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto non potrebbe essere svolta esclusivamente dagli Stati membri, quanto al principio di proporzionalità, basandosi su programmi esistenti senza imporre oneri eccessivi di gestione;

preso atto del parere della 14a Commissione;

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 333

La Commissione, esaminato, dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'Elenco in titolo,

tenuto conto che la suddetta legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione della "Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali" alla quale spetta il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali;

considerato che tali eventi devono avere un carattere non localistico e possedere determinati requisiti;

esaminati i verbali delle riunioni della summenzionata Consulta del 7 e del 17 giugno 2016, durante le quali sono state esaminate 19 domande di nuova istituzione di comitati nazionali e 4 richieste di rifinanziamento, mentre per ciò che concerne le edizioni nazionali sono state avanzate 8 domande di nuova istituzione e 38 rifinanziamenti;

osservato che la Consulta ha accolto la proposta di istituire 7 nuovi comitati ai quali ha previsto l'attribuzione di finanziamenti variabili da 30.000 a 100.000 euro per complessivi 436.764 euro;

rilevato in particolare che vengono finanziate le celebrazioni relative: al centenario della morte di Leopoldo Franchetti; al bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa; al centenario della nascita di Carlo Cassola; al V centenario della Riforma protestante; al centenario della Scuola di lingua italiana per stranieri; al bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis; ai centenari rossiniani;

tenuto altresì conto che non risultano invece accolte le ulteriori 12 domande, 7 delle quali per motivazioni inerenti il programma e la caratterizzazione delle iniziative proposte, mentre le altre 5 non sono riferite alla celebrazione di centenari, fermo restando che in alcuni casi è stata comunque decisa l'assegnazione del logo dei "comitati nazionali";

valutato il rifinanziamento di tre comitati nazionali per 260.000 euro, riguardanti: il centenario della nascita di Giorgio Bassani; il V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso; il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri;

preso atto delle 4 nuove edizioni nazionali oggetto di finanziamento, concernenti l'Opera omnia di Pirandello, gli scritti di Luigi Einaudi, l'epistolario di Alcide de Gasperi e le opere di Aldo Moro, per complessivi 185.000 euro, mentre per le ulteriori 4 richieste il verbale dei lavori della Consulta indica specifiche motivazioni del non accoglimento;

osservato che sono state rifinanziate 21 edizioni nazionali già operanti, per 135.000 euro;

manifestata soddisfazione per l'incremento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, pari a 1.016.764 euro, come peraltro richiesto dalla Commissione nel parere reso lo scorso anno;

esprime parere favorevole.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [2304](#), [2355](#)

NT2

[FASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e ne valorizza l'opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, attraverso i seguenti interventi:
 - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio;
 - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del relativo materiale;
 - c) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
 - d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
 - e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, uno con la città di Roma, in memoria del lungo periodo di soggiorno nella capitale, uno con la città di Costanza, in Romania, luogo dell'esilio;
 - f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie superiori;
 - g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due

parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti juniores. I due componenti juniores sono individuati all'interno del comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università, sulla conoscenza di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predisponde una relazione conclusiva da trasmettere alle Camere sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. In deroga al comma 6, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per favorire l'approfondimento della conoscenza dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

NT1

MARTINI, RELATORE

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Art. 1.

(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.

Art. 2

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati "Politecnici", in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f);
- b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;
- c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:
 - 1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;
 - 2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
 - 3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;
- d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:
 - 1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - 4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
- e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto

nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

- f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;
- g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR anche mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;
- h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;
- i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;
- l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;
- m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;
- n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017:

- 1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;
- 2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
- 3) quanto 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- 4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;

b) a decorrere dall'anno 2018:

- 1) quanto a 39 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

1.3.2.1.23. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
306^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARCUCCI](#)

indi del Vice Presidente

[MARIN](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02962 della senatrice Serra su episodi di cyberbullismo nelle scuole, in particolare ai danni di alunni disabili, riferendo che l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha immediatamente disposto una visita ispettiva al fine sia di appurare i fatti sia di individuare gli interventi più opportuni per ristabilire il necessario clima di serenità all'interno della comunità scolastica. Comunica quindi che dall'indagine è emerso come in realtà non si siano verificati né discriminazione né, tantomeno, manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. La classe, per quanto concerne le attività scolastiche, ha sempre mostrato maturità e un rapporto d'aiuto nei confronti non solo dell'alunna in questione, ma anche di una seconda alunna con disabilità presente nella classe.

Descrive poi le iniziative assunte a riguardo dall'istituzione scolastica, come sospendere la gita scolastica, apprestare un progetto mirato alla ricomposizione del gruppo classe, fornire scuse formali

alla famiglia, che è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero allo scopo di fornire ogni tipo di assicurazione. Sottolinea dunque che tali iniziative hanno consentito all'alunna di completare l'anno scolastico con il pieno successo degli obiettivi e senza conseguenze. Assicura peraltro che da parte dei suoi compagni, né prima né dopo l'episodio legato alla gita scolastica, non vi sono mai stati cenni di ostilità e atteggiamenti diretti a umiliarla o escluderla.

Precisato ciò, evidenzia che il tema del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo costituisce una grave fonte di preoccupazione, di cui la società ha preso coscienza. Per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, reputa necessario attivare strategie volte a prevenire conseguenze gravi sul piano non solo psicologico ma anche penale. Ne deriva che la formazione di tutto il personale scolastico costituisce a suo avviso lo strumento per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso l'offerta di metodologie utili a creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.

Per queste ragioni, rivendica le azioni di prevenzione e di contrasto, avviate dal Ministero attraverso la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto le "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". Segnala poi che con le nuove "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori regionali e ora attribuiti ai Centri territoriali di supporto (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Dicastero. Precisa in merito che le Linee forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. I percorsi formativi degli insegnanti sono quindi finalizzati all'acquisizione di competenze sia di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di bullismo e di cyberbullismo, nonché la gestione dei conflitti, sia connesse con le tecnologie e i mezzi informatici più utilizzati dagli studenti.

Le Linee del 2015 - prosegue il Sottosegretario - recano, inoltre, indicazioni riguardo all'istituzione di un "Nucleo operativo" costituito da soggetti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso dei requisiti necessari per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il Nucleo operativo collabora con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia postale.

Per governarne al meglio la trasformazione e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle "Linee di orientamento", il Ministero, con l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, ha disposto l'erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000 euro, attribuite ai CTS.

Da ultimo, riferisce che lo scorso 25 marzo 2016 il Ministero ha inteso ulteriormente sensibilizzare il mondo scolastico sul problema del "discorso dell'odio *on line*" per prevenire e contrastare la diffusione di atteggiamenti discriminatori di natura razziale, religiosi, di genere, che possono condurre anche a grave violazione dei diritti umani e perfino alla violenza fisica. Evidenzia conclusivamente che il Ministero sta altresì seguendo in prima linea l'esame del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Ferrara sul tema (Atto Senato n. 1261-B) attualmente all'esame della 1ª Commissione, di cui auspica una definitiva e rapida approvazione.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, precisando di aver preso contatti anche con la famiglia interessata. Si compiace dunque per il buon esito della vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice **PUGLISI (PD)**, ricordando preliminarmente come la professione di educatore, fin dagli anni Settanta, fosse considerata alla stregua di un impegno di volontariato. L'impostazione prevalente oggi, come si evince dai due testi presentati nei due rami del Parlamento, è invece di disciplinare specifiche figure professionali altamente qualificate. Sollecita dunque tutte le forze politiche a lavorare congiuntamente affinché si compia un ulteriore passo avanti per assicurare la qualità degli interventi educativi.

Quanto alle proposte in esame, segnala che il disegno di legge n. 2443 proviene dalla Camera dei deputati, mentre il disegno di legge n. 2474 è stato presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori. Entrambi i testi hanno lo scopo di disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e pedagista, tenuto conto che nell'attuale ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, secondo cui "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*equipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".

In base al medesimo decreto ministeriale, prosegue la relatrice, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra Regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. A sua volta, il decreto interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente al decreto ministeriale n. 520 del 1998 - tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali - sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post base*.

Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2443, fa presente che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente già previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998 e che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea. Nel rilevare che il disegno di legge n. 2474 menziona solo le figure dell'educatore professionale e del pedagista, riscontra comunque un impianto simile nei due testi, in quanto entrambi indicano l'oggetto all'articolo 1 e le definizioni delle diverse figure professionali all'articolo 2.

Quanto agli ambiti di attività, elencati all'articolo 3, segnala che il disegno di legge n. 2443 precisa anche i contesti ambientale, sportivo e motorio e dell'integrazione e della cooperazione internazionale, oltre a quelli già previsti nel disegno di legge n. 2474. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2474, all'articolo 3, comma 2, specifica quali sono i compiti dell'educatore professionale e del pedagogo nei singoli contesti, mentre l'articolo 4 del disegno di legge n. 2443 ha un diverso approccio, in quanto opta per un elenco dei servizi e presidi pubblici e privati in cui operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo. Ad ogni modo, riferisce che nel disegno di legge proveniente dalla Camera le attività e i compiti dell'educatore sono previsti all'articolo 6 per quanto concerne l'educatore socio-pedagogico e all'articolo 9 relativamente al pedagogo, anche se sono descritti in maniera più sintetica rispetto al provvedimento di iniziativa della senatrice Serra.

La relatrice evidenzia poi che ambedue i testi fanno riferimento alla qualifica europea dell'educatore, richiamata all'articolo 5 del disegno di legge n. 2443 e all'articolo 4 del disegno di legge n. 2474 con specifico riguardo all'educatore professionale, mentre in merito alla qualifica europea del pedagogo vi sono norme a parte, ossia l'articolo 8 del disegno di legge n. 2443 e l'articolo 6 del disegno di legge n. 2474.

Nota invece una certa differenza tra i due provvedimenti nella parte inerente la formazione universitaria dell'educatore, in quanto il testo della senatrice Serra propone, all'articolo 5, l'istituzione di un nuovo corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le facoltà di medicina e farmacia. Il disegno di legge n. 2443, all'articolo 7, mantiene invece le attuali classi di laurea, ossia quella in scienze dell'educazione e della formazione, per l'educatore professionale socio-pedagogico, e quella in professioni sanitarie, per l'educatore professionale socio-sanitario. Si stabilisce comunque che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione nonché il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l'altro.

Dopo aver sottolineato le analogie per quanto concerne la formazione universitaria del pedagogo, si sofferma sulla collocazione professionale, precisando che il disegno di legge n. 2474 pone in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri del lavoro, della giustizia e della salute, la vigilanza sulle professioni di educatore professionale e di pedagogo. Ciò che invece è previsto solo dal disegno di legge n. 2474, precisa la relatrice, è il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 9, in virtù del quale alle scuole di ogni ordine e grado sono assegnati educatori professionali e pedagogisti per progetti di contrasto della dispersione scolastica, di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

In conclusione, fa presente che tra le norme finali e transitorie vengono stabilite differenti modalità per conseguire le qualifiche sopradescritte in presenza di determinati requisiti. Alla luce dell'interesse registrato da parte degli operatori del settore, avanza infine l'ipotesi di svolgere alcune audizioni, nella prospettiva di compiere un lavoro approfondito.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle osservazioni della relatrice, invita tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte di audizione onde sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla scadenza del termine è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato.

La senatrice **SERRA** (M5S) illustra l'emendamento 1.1, volto a mantenere fra l'altro la destinazione d'uso per il collegio di Cividale del Friuli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** rammenta che la Commissione ha adottato quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre), rinviando a questa settimana la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Domanda quindi al relatore quale sia la propria proposta rispetto ai tempi per il prosieguo dell'esame.

Il relatore **MARTINI** (PD) reputa necessario conciliare la volontà di una discussione approfondita con la rapidità dell'*iter*. Qualora vi fosse la disponibilità di tutti i Gruppi a richiedere il trasferimento del testo in sede deliberante, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere la norma di delega contenuta all'articolo 2, optando per norme immediatamente dispositive. In alternativa, qualora si decidesse di procedere in sede referente, occorrerebbe a suo avviso prevedere un orizzonte temporale non lunghissimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al più tardi alla settimana prossima.

Su tale proposta prende la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL), il quale esprime una seria

preoccupazione con riferimento alle misure contenute nell'articolo 2 del testo unificato, che rappresentano a suo avviso una riforma estesa del settore. In proposito, reputa necessaria un'analisi approfondita che non si concilia con i tempi descritti dal relatore, tanto più che occorrerebbero alcune audizioni almeno per una parte dell'articolato. Riservandosi di consultare il proprio Gruppo sull'ipotesi di un trasferimento di sede, ritiene preferibile eliminare le deleghe legislative per dare centralità al Parlamento.

Chiede comunque di ampliare il dibattito attraverso le audizioni, per conoscere le diverse opinioni sul testo unificato.

Il **PRESIDENTE** individua nella richiesta di riaprire il ciclo di audizioni un ulteriore fattore di complicazione dell'*iter*, tenuto conto peraltro che la presentazione del testo unificato è avvenuta proprio dopo una intensa serie di audizioni, talvolta doppia a seguito di nuovi fattori emersi. Potrebbe tuttavia essere opportuno per la Commissione ricevere delle valutazioni aggiuntive da parte degli operatori del comparto sul testo unificato del relatore, che indubbiamente è innovativo su alcuni aspetti. Propone pertanto di sollecitare gli eventuali interessati a rendere un contributo scritto entro un termine da stabilire e domanda l'opinione del relatore.

Il relatore **MARTINI** (PD) comprende la richiesta del senatore Bocchino, riconoscendo il carattere innovativo dell'articolo 2. Tiene tuttavia a precisare che la statizzazione prevista dall'articolo 1 può aver luogo solo se è accompagnata da una riorganizzazione del comparto, disposta appunto dall'articolo 2. In proposito, rammenta che la posizione favorevole del Dicastero dell'economia alla statizzazione è subordinata proprio alla razionalizzazione. Paventa dunque il rischio di compromettere l'intero provvedimento qualora si volesse espungere l'articolo 2.

In merito al ciclo di audizioni, concorda con l'idea del Presidente, reputando non compatibili dette audizioni con l'attuale fase dell'esame. Propende dunque per la trasmissione del testo unificato a tutti gli interessati dando loro una settimana di tempo per l'invio di suggerimenti e valutazioni, fermo restando che andrebbe posticipato di qualche altro giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ciò che giudica dirimente è invece capire da tutti i Gruppi se si vuole licenziare in prima lettura il testo prima dell'avvio della sessione di bilancio, onde rafforzare eventuali finanziamenti che potrebbero essere previsti in quella sede. Un'eventuale allungamento dei tempi potrebbe invece a suo giudizio condurre, come accaduto altre volte, a un mero "stanziamento tampone" nella legge di bilancio, che garantisce solo temporaneamente la sopravvivenza degli istituti. Invoca perciò un ulteriore sforzo di disponibilità reciproca all'ascolto, invitando tutti gli schieramenti a richiedere una calendarizzazione del testo in Aula nel più breve tempo possibile, una volta conclusa la fase referente. Rinnova peraltro la propria disponibilità ad eliminare le deleghe legislative qualora vi fosse la possibilità di procedere in sede deliberante, evitando comunque di non assecondare spinte volte a mantenere solo l'articolo 1.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) conviene che potrebbe essere inviato il testo unificato ai soggetti già auditi nelle precedenti tornate, posticipando dunque la fissazione del termine per gli emendamenti. Ritiene tuttavia che i temi affrontati non siano affatto semplici, sottolineando peraltro che la soluzione del precariato va affrontata con la dovuta serietà. Nel giudicare deboli le proposte avanzate in merito, auspica che ci sia un'ampia volontà di condividere le soluzioni più appropriate, tenuto conto anche della possibilità di valutare il passaggio in sede deliberante, previa modifica del testo.

Sull'ordine dei lavori prende brevemente la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL), giudicando sbagliato l'accostamento dei temi sottesi agli articoli 1 e 2, che configurano a suo avviso una sorta di ricatto. In tal modo, si subordina la statizzazione, assai urgente, ad una riforma del settore che non può

essere affrontata con il dovuto approfondimento. Lamenta dunque come sia stato predisposto ancora una volta un "pacchetto" da approvare totalmente per rispondere ad una esigenza parziale ed indifferibile, quale appunto quella dei pareggiati. Ravvisa pertanto criticamente un certo parallelismo con quanto accaduto in occasione dell'esame della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), nella quale l'accelerazione era stata motivata con la necessità di assumere i precari. Dichiaro quindi di non condividere affatto tale modo di procedere.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) invita a valorizzare il percorso fin qui compiuto, che presupponeva inevitabilmente una riorganizzazione del comparto senza nessun aspetto ricattatorio, data la sofferenza del settore. Pur ritenendo che i tempi avrebbero potuto essere diversi, non avanza obiezioni rispetto all'ipotesi di acquisire le opinioni dei portatori di interesse, con le modalità descritte dal Presidente, considerato comunque che il decisore politico ha il compito di individuare una soluzione. Concorda pertanto con il relatore sulla stretta correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, la cui soppressione vanificherebbe l'intero lavoro, che rappresenta del resto la sintesi di un percorso assai approfondito.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ricorda che sono stati ascoltati finora tutti gli attori del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Ritiene dunque opportuno assumersi la responsabilità di dare risposte al settore, lavorando direttamente sul testo. Rivolge perciò un appello a tutte le forze politiche affinché si affronti il merito delle questioni, auspicando un sostegno dell'Esecutivo. Coglie quindi l'occasione per sollecitare il riconoscimento dei bienni.

La senatrice [IDEM](#) (PD), portando ad esempio il caso della città di Ravenna, ritiene che sia diffusa nel comparto la volontà di un'approvazione rapida, tenuto conto dell'urgenza della statizzazione. Pur rilevando come nel testo non siano affrontate altre questioni tra cui quelle degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), condivide i tempi prospettati.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA auspica una soluzione procedurale che consenta l'approvazione quanto più rapida del testo. Ribadisce a sua volta che la riorganizzazione è certamente connessa alla statizzazione, fermo restando che i presidi sul territorio dovranno essere preservati. Conferma peraltro che anche l'Esecutivo ha auditato tutti gli operatori del settore, che rappresenta a suo avviso la parte migliore dell'Italia, anche considerato il forte tasso di internazionalizzazione. Dichiaro quindi la piena disponibilità del Governo a sostenere il prosieguo dell'*iter* reputando comunque migliorabile il testo.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogando i termini del dibattito, nota positivamente il forte interesse di tutta la Commissione affinché si risolvano i problemi del comparto. Rinnova dunque la propria proposta di inviare domani il testo base a tutti i soggetti già auditati, chiedendo loro di inviare commenti entro martedì 18 ottobre. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato giovedì prossimo.

Tiene comunque a precisare che molti soggetti auditati hanno manifestato accordo sulla necessità di riorganizzare la rete degli istituti e riconosce come le tempistiche proposte dal relatore siano in linea con l'obiettivo finale, senza alcun atteggiamento ricattatorio. L'allungamento dell'esame da parte della Commissione è stato del resto dovuto all'interlocuzione con il Dicastero dell'economia, unitamente a quello dell'Istruzione. Ricorda peraltro che il trasferimento in sede deliberante può essere richiesto solo previa eliminazione delle norme di delega.

La Commissione conviene dunque con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che domani alle ore 8,30 gli Uffici di presidenza delle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei deputati audiranno il Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del medesimo Dicastero.

Il senatore **TOCCI** (PD), nel reputare assai utile l'audizione dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ipotizza la possibilità di audire anche i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato a suo avviso pesantemente condizionato dal Dicastero dell'economia.

Il **PRESIDENTE** manifesta dubbi sulla proposta del senatore Tocci, tenuto conto che l'elenco delle audizioni è stato già concordato tra i Gruppi e con la Camera dei deputati. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento è assegnato tanto alla 7a Commissione quanto alla 5a Commissione per le conseguenze di carattere finanziario, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il Dicastero dell'economia sarà quindi l'interlocutore privilegiato della Commissione bilancio. Rileva comunque che potrebbe esser utile un confronto della relatrice con il relatore in 5a Commissione o direttamente con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice **DI GIORGI** (PD), pur comprendendo la richiesta, ritiene che il Dicastero dell'economia potrebbe essere interessato nella fase di modifica dello schema di decreto legislativo, dopo il parere che sarà espresso dal Parlamento.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) concorda con la richiesta del senatore Tocci.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) ritiene che l'espressione del parere anche da parte della 5a Commissione apra scenari diversi, considerato comunque che nello schema di decreto legislativo non vi è una netta distinzione tra i profili di merito e quelli finanziari. Menziona ad esempio i controlli *in itinere* sulle procedure assunzionali degli enti, forieri a suo giudizio di violare l'autonomia, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze interviene in maniera massiccia. Sollecita perciò l'elaborazione

di soluzioni per una interlocuzione con i rappresentanti dell'Economia.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) propone di svolgere la discussione generale dopo le audizioni onde recepire tutti i suggerimenti ed elaborare uno schema di parere dettagliato che dia indicazioni chiare all'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di compiere un approfondimento, fermo restando che in questo caso l'interlocuzione diretta con il Ministero dell'economia e delle finanze sarà necessariamente mantenuta dalla Commissione bilancio. Invita comunque la relatrice a valutare la possibilità di confrontarsi con il relatore incaricato in quella sede, onde elaborare un testo condiviso. Rammenta infine che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 25 ottobre, previo scioglimento della riserva non appena saranno trasmessi i pareri mancanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2459](#)

Art. 1

1.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I compendi immobiliari di cui al primo comma non possono essere alienati. Con particolare riferimento al collegio di Cividale del Friuli, non può essere mutata la destinazione d'uso".

1.3.2.1.24. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA CALENDARIZZAZIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1892 E 2342

Il [PRESIDENTE](#) manifesta compiacimento per l'inserimento del calendario dei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge nn. [1375](#) (Festival Verdi di Parma e Busseto), [1892](#) (Interventi per il sostegno della formazione e delle ricerche nelle scienze geologiche) e [2342](#) (Casa museo Gramsci), approvati dalla Commissione in sede referente.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola *PELINO* ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania *PEZZOPANE* ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della*

ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i relatori hanno apportato alcune correzioni formali al nuovo testo unificato, già adottato quale testo base nella seduta del 5 ottobre scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Dà indi la parola ai relatori per l'illustrazione delle modifiche introdotte.

La correlatrice **EASIOLO** (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un ulteriore nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più chiaro sul piano della formulazione normativa e più coerente al suo interno. Ribadisce comunque che sono state introdotte solo correzioni di carattere formale e non sostanziale, onde rendere più scorrevole il testo dal punto di vista della tecnica legislativa.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di considerare tale ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame e di riferire ad esso gli emendamenti, il cui termine era già stato fissato a martedì 18 ottobre, alle ore 12.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene indi di posticipare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Rende dunque noto che sottoporrà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che questa mattina gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno audito il Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca e il Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che domani 13 ottobre, alle ore 14, sono previste le audizioni del presidente della *Conferenza* dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) domanda in che modo si intenda procedere per le audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver invitato tutti i Gruppi a far pervenire alla relatrice le proprie proposte di audizione entro questa settimana, in modo da poterne discutere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato ieri - è stato inviato a tutti i soggetti già auditi il testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, con l'obiettivo di acquisire ulteriori contributi entro la giornata di martedì 18 ottobre. Come preannunciato, propone dunque di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo unificato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) domanda chiarimenti su come si intende procedere per un eventuale trasferimento in sede deliberante. Chiede altresì se sia possibile separare l'articolo 2, recante la delega sul riordino, dal resto del provvedimento, onde consentirne una trattazione più approfondita.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) ricorda che dei quattro articoli di cui si compone il testo unificato, la delega è prevista solo all'articolo 2. Tiene a precisare di aver manifestato più volte la disponibilità a sostituire lo strumento della delega con norme dispositive, che però dovranno necessariamente rinviare a regolamenti governativi, dato l'elevato tecnicismo della materia. Non può in ogni caso a suo giudizio essere stralciato l'articolo 2, in quanto la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati deve andare di pari passo con la razionalizzazione, in base ad accordi assunti con il Governo, altrimenti non vi è l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze a stanziare le risorse occorrenti. Ciò che può essere discusso riguarda quindi solo le modalità con cui attuare le misure previste dall'articolo 2.

Riepiloga infine i vantaggi e gli svantaggi del procedimento legislativo decentrato, sottolineando comunque che la delega legislativa è maggiormente circoscrivibile nei contenuti e nei tempi, mentre i regolamenti attribuiscono una più ampia discrezionalità al Governo, come del resto ha dimostrato a

suo giudizio l'esperienza della legge n. 508 del 1999.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che potrebbero essere presentati emendamenti, nel termine poc'anzi proposto, al testo unificato del relatore, attraverso i quali valutare se sostituire il meccanismo della delega. A conclusione delle votazioni, acquisiti i prescritti pareri, può essere esaminata la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante, previa eliminazione delle norme di delega e una volta verificato l'accordo di tutti i Gruppi. Suggerisce pertanto di procedere in tale modo, salvo poi approfondire nel corso dell'*iter* la reale volontà dei Gruppi rispetto al testo in via di definizione.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale domanda chiarimenti sui tempi anche per l'esame presso la Camera dei deputati, onde evitare di comprimere eccessivamente l'*iter* in prima lettura e poi allungare le tempistiche in seconda lettura. Nel ribadire di aver chiesto lo stralcio dell'articolo 2, rimarca che per il suo Gruppo risulta difficile valutare un eventuale trasferimento di sede in mancanza di tali informazioni.

Quanto ai vantaggi in termini di velocizzazione dell'*iter* connessi alla sede deliberante, ritiene che essi debbano essere bilanciati con la necessità di trattare in Assemblea alcuni temi rilevanti, tra cui proprio quello del riordino del comparto dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sollecita dunque il relatore a chiarire tali questioni.

In merito alla proposta del Presidente, reputa preferibile assumere direttamente come testo base un articolato privo di norme di delega, altrimenti occorrerà valutare le eventuali proposte emendative del relatore con conseguente fissazione di un termine per i subemendamenti, qualora le prime fossero di ampia portata. Giudica pertanto opportuno prima stabilire come si intende procedere e poi fissare il termine per gli emendamenti.

Rispondendo anche ad un quesito della senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) sull'avvio della sessione di bilancio, il [PRESIDENTE](#) rammenta che il Senato sarà impegnato sui Documenti di bilancio in seconda lettura, all'incirca alla fine di novembre. Puntualizza comunque che il relatore ha finora compiuto una verifica informale fra i Capigruppo in merito al trasferimento in sede deliberante, che risulta essere un passaggio tutt'altro che scontato, ma rappresenta una possibilità procedurale, purché non vi siano nel testo norme di delega, secondo il dettato costituzionale.

Ritiene peraltro che possano essere avviati contatti con gli omologhi Gruppi presenti nella VII Commissione della Camera, fermo restando che non è possibile avere garanzie circa l'*iter* in quel ramo del Parlamento. Invita pertanto tutti i senatori a valutare esclusivamente quale sia la strada procedurale più efficace per l'esame in prima lettura, esplicitando eventuali volontà di investire l'Assemblea, in quanto in tal caso non sarebbe praticabile l'ipotesi della sede deliberante. In questo ultimo caso, si potrà sollecitare la calendarizzazione del testo in Aula, una volta conclusa la fase referente, in modo da approvare il provvedimento in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio.

A tale ultimo riferimento si ricollega il relatore [MARTINI](#) (*PD*), ribadendo l'opportunità di concludere l'*iter* in Senato entro fine novembre, sia per il carattere emergenziale della situazione degli Istituti, sia per dare maggiore forza ad eventuali richieste di risorse aggiuntive da stanziare in legge di bilancio. Afferma peraltro che se tutte le forze politiche lavorassero in spirito collaborativo potrebbero essere sensibilizzati anche i Gruppi presenti presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala del resto che tutti gli operatori del settore hanno sollecitato l'urgenza, che può essere assicurata anche attraverso il procedimento legislativo ordinario. Invita peraltro a tener conto del punto di vista degli interessati, i quali hanno registrato positivamente l'elaborazione di un progetto normativo sulla statizzazione, sul riordino, sulla stabilizzazione dei precari e su risorse certe.

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) reputa che la soluzione del relatore sia opportuna per dare un forte

segnale, utile in termini politici per tutti i Gruppi, in considerazione dell'attenzione manifestata trasversalmente dagli schieramenti. Nel dichiararsi compiaciuta per i passi avanti compiuti in questa legislatura, giudica la scelta abbastanza obbligata, anche se potrebbero essere assunti contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per velocizzare i tempi e lavorare congiuntamente sui contenuti. Dopo aver a sua volta accennato al procedimento legislativo decentrato, saluta con favore la disponibilità del Governo a investire risorse per il comparto e a sostenere l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) concorda con la proposta del relatore, ricordando che la lunghezza dell'*iter* è stata motivata da ragioni di carattere economico. Concorda indi sull'esigenza di terminare l'esame in prima lettura entro l'inizio della sessione di bilancio, al fine di creare precondizioni favorevoli a ulteriori sostegni economici in favore di istituti tutt'ora sull'orlo del tracollo. Rileva infatti criticamente che detti organismi devono dare garanzie ai propri studenti e ai lavoratori. Dichiarò infine la disponibilità del proprio Gruppo a procedere tanto in sede deliberante quanto con il procedimento ordinario, purchè vi sia una rapida calendarizzazione in Assemblea.

La Commissione conviene infine di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole*) inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, una volta acquisite le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire, presumibilmente entro fine ottobre, saranno auditi anzitutto i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nonché gli altri soggetti concordati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede se sia prevista anche l'audizione del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'audizione del Ministro della salute, essendo stata formalmente richiesta, sarà svolta, anche se non in una fase iniziale dell'esame onde non rallentare eccessivamente i tempi.

La seduta termina alle ore 15,50.

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [2304_2355](#)

NT3

[EASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di
Ovidio**

Art. 1
(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.
(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018 attraverso i seguenti interventi:
 - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
 - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
 - c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
 - d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
 - e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, di cui uno con la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo e uno con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
 - f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
 - g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della

Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti scelti dal Comitato promotore all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, e inerente la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani sottopone al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore può consentire la partecipazione alle sue attività di rappresentanza di altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la vita e l'opera di Ovidio.

4. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, entro la predetta data, trasmette alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a favore del Comitato promotore.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.25. 7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016
308^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1261-B\)](#) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ricorda che il provvedimento giunge in Senato per l'esame in terza lettura. Fa presente in premessa che originariamente il disegno di legge era specificamente rivolto alla tutela dei minori nel caso di fenomeni di cyberbullismo, mentre nel testo approvato in seconda lettura non vi è più il riferimento esclusivo ai minori ed è stato aggiunto anche il contrasto al bullismo. Registra dunque una modifica dell'impianto della legge, con un'estensione del livello di prevenzione e di contrasto come risulta dall'articolo 1, in cui si fa comunque riferimento alle azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Nel precisare che la 7a Commissione deve rendere un parere alla Commissione affari costituzionali solo sulle parti di competenza modificate in seconda lettura, si sofferma brevemente sulle definizioni di bullismo e cyberbullismo, di cui all'articolo 2. Al riguardo, registra positivamente dei miglioramenti

rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito presso la Camera dei deputati, in quanto in quella sede erano state inizialmente inserite condotte di difficile controllo.

Descrive quindi i contenuti dell'articolo 3, relativo al Piano di azione integrato, in cui si richiama espressamente il coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti nel territorio in sinergia con le scuole. Al comma 5 si attribuisce alla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di predisporre periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione. In base al comma 6, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Illustra indi l'articolo 4, concernente le Linee di orientamento elaborate dal Dicastero dell'istruzione, sentito il Ministero della giustizia, sottolineando che viene arricchito il contenuto del predetto orientamento mediante un richiamo all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 107 del 2015. Riferisce poi che al comma 3 si prevede l'individuazione tra i docenti di un referente per il coordinamento delle iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Risulta altresì modificato anche il comma 5 sulle azioni delle scuole per promuovere l'uso consapevole di *internet* e diffondere i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso progetti elaborati tra reti di scuole.

Avviandosi alla conclusione, dà conto del nuovo articolo 5 concernente l'informativa alle famiglie, le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero di cui deve farsi carico il dirigente scolastico. In linea generale, ritiene che alcuni aspetti recepiti nel percorso emendativo puntualizzano dei passaggi che potevano essere considerati ricompresi nelle Linee di orientamento. Fa presente infine che sono state inserite delle aggravanti di reato che riguardano tutte le fasce di età, mentre è stato soppresso un elemento a suo avviso qualificante in relazione all'ammonimento.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [SERRA](#) (M5S), la quale puntualizza che la problematica del bullismo e del cyberbullismo sicuramente coinvolge in misura maggiore i ragazzi. Ravvisa tuttavia criticamente una mancanza nel testo per quanto attiene agli aspetti pedagogici del tema. Nel richiamare i disegni di legge nn. [2443](#) e [2474](#) sulla figura degli educatori pedagogisti, invita la relatrice ad inserire un'indicazione nello schema di parere in merito alla possibilità di contare anche sull'ausilio di tale personale educativo per le azioni di prevenzione nella scuola. Ciò, anche in ragione delle finalità formative ed educative sottese al testo, accanto a quelle punitive, tanto più che spesso i docenti si trovano in grandi difficoltà.

Rileva anche la necessità di focalizzare l'attenzione sulla disabilità, mediante un espresso riferimento nello schema di parere che la relatrice si accinge a presentare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([n. COM \(2016\) 593 definitivo](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), premettendo che l'atto in titolo mira ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico del diritto d'autore, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti, e a disciplinare le eccezioni, le limitazioni e l'agevolazione della

concessione delle licenze, garantendo il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere. Segnala in particolare che alcune di queste eccezioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica economica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione, anche se hanno carattere nazionale e non sempre è garantita la certezza giuridica.

La Commissione europea ha dunque individuato tre settori di intervento, che impattano sulle competenze della 7ª Commissione: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione, estrazione di testo e dati per ragioni di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale. Sottolinea quindi che lo scopo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera. Afferma poi che, grazie all'aggiornamento normativo delle eccezioni e delle limitazioni, i ricercatori beneficeranno di un contesto giuridico più chiaro nell'utilizzo di strumenti di ricerca innovativi basati sull'estrazione di testo e di dati, docenti e alunni saranno in grado di sfruttare al meglio le tecnologie digitali a tutti i livelli di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale saranno sostenuti nelle loro iniziative, a vantaggio, in ultima istanza, degli stessi cittadini dell'Unione.

Venendo al testo, illustra l'articolo 2 che reca alcune definizioni tra cui quella di "organismo di ricerca", inteso come un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgere attività di ricerca e fornire servizi didattici senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca, o con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo. Un'altra definizione di interesse - prosegue il relatore - è quella di "istituto di tutela del patrimonio culturale", ossia una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro.

Fa presente inoltre che il Titolo II della proposta di direttiva, concernente gli articoli da 3 a 6, impatta nelle materie di interesse, laddove stabilisce appunto delle eccezioni ai diritti per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica (articolo 3), per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto o sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile (articolo 4), nonché per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione (articolo 5).

Si sofferma infine brevemente sul Titolo III, che disciplina i casi di utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale a determinate condizioni, tenendo conto che per opera "fuori commercio" si intende l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, che non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi (articolo 7).

In conclusione, segnala anche gli articoli da 14 a 16, inseriti nel Titolo IV, che recano norme sull'equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2371\)](#) *Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca [\(n. 329\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** rende noto è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto in titolo. Precisa tuttavia che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, la riserva con cui è stato trasmesso il provvedimento da parte della Presidenza del Senato non è ancora formalmente sciolta.

Comunica altresì che il presidente della Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e i presidenti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), auditi la scorsa settimana dagli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato o preannunciato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2227) Camilla FABRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice **SERRA** (M5S) dà per illustrati gli emendamenti del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte documentazioni dal Coordinamento 15 maggio 1930, dal Coordinamento dei presidenti degli ex istituti musicali pareggiati, dalla Conferenza dei presidenti dei Conservatori di musica, dal Gruppo di discussione e proposta docenti 128ABA, dall'Unione Artisti (UNAMS), dai Docenti di didattica della musica - Gruppo operativo (DDM-GO), dalla Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica e dalla Conferenza dei direttori delle Accademie di belle arti, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2227](#)

Art. 3

3.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da un parlamentare eletto nella regione Marche.».

3.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti.».

3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni.».

3.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Al termine delle celebrazioni,» con le seguenti: «Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni.».

3.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, le quali sono chiamate, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

3.6

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «Comitato» inserire le seguenti: «e del Comitato scientifico.».

1.3.2.1.26. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 309 (pom.) del 19/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 18,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-02127 e 3-02956 della senatrice Blundo, precisando che le procedure di selezione del personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato sono previste all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esse configurano strumenti a disposizione delle Amministrazioni per poter reperire rapidamente, sia pure per un periodo di tempo determinato, personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento di pubbliche funzioni, in un quadro normativo ispirato dall'esigenza di parificare il regime giuridico del lavoro pubblico a quello privato e volto quindi a bilanciare i doveri di imparzialità dell'azione amministrativa con quelli di buon andamento, attraverso l'impiego di procedure veloci e funzionali che consentano di dare adeguato risalto ai requisiti di professionalità richiesti.

Ne consegue dunque, secondo il Sottosegretario, che il reclutamento a tempo determinato di questo personale avviene mediante procedure che non possono essere accostate, se non per la generalità dei soggetti a cui si rivolgono, a pubblici concorsi e che trovano la propria *ratio* e disciplina esclusivamente all'interno del già citato decreto n. 165 del 2001. La legge non prevede pertanto che l'Amministrazione indichi i componenti della commissione giudicante né i requisiti per farne parte,

così come non è prevista l'indicazione di un termine di efficacia dell'avviso pubblico di selezione, né, infine, la pubblicazione di ulteriori notizie sull'esito dell'avviso.

In particolare, evidenzia che la legge non fissa alcun obbligo di istituire commissioni giudicanti, stabilendo soltanto che l'incarico di funzione dirigenziale debba essere conferito dal responsabile della struttura, titolare di incarico di funzione dirigenziale generale. Il citato decreto legislativo, invece, all'articolo 19, comma 1, impone espressamente di tener conto, ai fini del conferimento dell'incarico, di una serie di fattori oggettivi e soggettivi, relativi alla complessità della struttura interessata, nonché alle attitudini e capacità professionali del dirigente e ai risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione, non trascurando, infine, il possesso da parte del dirigente di specifiche competenze organizzative ed eventuali esperienze di direzione maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

In assenza di specifica disciplina normativa atta a regolamentare la procedura di conferimento degli incarichi, risulta a suo giudizio corretto e adeguato il rinvio, nell'avviso, alle disposizioni generali di cui al comma 1 del più volte richiamato articolo 19, nonché a quelle specifiche di cui ai commi 5-bis e 6 dello stesso articolo, così come corretta risulta la scelta di istituire specifiche commissioni per la selezione dei candidati, presiedute dal Direttore generale e composte da dirigenti di seconda fascia.

Infine, segnala che il Ministero ha posto in essere procedure nel rispetto assoluto del generale principio della trasparenza e del comma 1-bis dell'articolo 19, mediante apposita pubblicazione degli avvisi per i posti da conferire sul sito dell'Amministrazione centrale o degli Uffici scolastici regionali.

Per quanto riguarda, poi, le situazioni esplicitate in particolare con l'interrogazione n. 3-02956, aggiunge che eventuali casi di irregolarità, di cui peraltro il Ministero non è a conoscenza, debbono essere fatti valere nelle opportune sedi competenti. Ritiene comunque che le stesse non inficino la correttezza generale di una procedura che - ribadisce - non viene regolamentata a livello normativo se non dal richiamato articolo 19 del già citato decreto n. 165 del 2001.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) ringrazia per la risposta tempestiva per una delle due interrogazioni, mentre per la seconda essa giunge assai in ritardo. Si dichiara comunque non soddisfatta del contenuto, in quanto si richiama una norma che di fatto giustifica l'assenza di concorsi pubblici. Lamenta altresì che siano stati considerati titoli non propriamente pertinenti agli incarichi da svolgere, giudicando non corretta la procedura.

Ritiene peraltro assai evasiva la risposta all'interrogazione n. 3-02956, reputando incongruo che ciascuna regione si sia potuta muovere in autonomia senza riferimenti chiari e oggettivi, instillando il dubbio di un controllo verticistico di altro tipo. Manifesta infine preoccupazione per la mancanza di requisiti nella presentazione di titoli e punteggi, che non consentirebbero a suo giudizio nemmeno di elaborare le graduatorie.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02982 della senatrice Montecchi su presunti casi di plagio di un docente dell'Università di Bologna, precisando che in riferimento all'affermata mancata partecipazione dell'ateneo al procedimento disciplinare nei confronti del suddetto professore, risulta che fu proprio l'Ateneo di Bologna nel marzo del 2000 a dare inizio al relativo procedimento, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto n. 1592 del 1933. Specifica inoltre che l'istruttoria fu svolta dall'Università al cui esito, visto che il rettore riteneva che il professore fosse passibile di sanzione superiore alla censura, gli atti furono rimessi dal rettore *pro tempore* alla Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN), in quanto, appunto, solo tale organo avrebbe potuto irrogare provvedimenti superiori alla censura. A riprova dell'amplissimo coinvolgimento dell'università bolognese nella vicenda, nella delibera della Corte di disciplina del 29 settembre del 2000 si stabilisce che la procedura si è svolta "anche con coinvolgimento del senato accademico e dell'intero corpo docente dell'ateneo".

Quanto alle contestazioni sulla motivazione della decisione della Corte di disciplina del CUN del

2000 per cui "non ricorrono gli estremi per la irrogazione di sanzioni" al suddetto professore, osserva che si tratta di una statuizione assunta oltre 15 anni orsono, mai impugnata in sede giudiziaria e pertanto giuridicamente non modificabile. Più specificamente, sulla base degli elementi forniti dall'Ateneo, agli atti del procedimento disciplinare risulta attestazione della casa editrice da cui si evince che il professore non ha mai stipulato un contratto di edizione o percepito un minimo compenso per i due elaborati didattici oggetto di contestazione, così come il *curriculum* non ne ha tenuto conto.

In merito al procedimento seguito dall'università di Bologna, in applicazione del decreto rettorale n. 247 del 2013, fa notare che i professori dell'area di afferenza, membri del Consiglio di dipartimento, hanno approvato in data 26 settembre 2013 la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al professore menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, con le maggioranze stabilite, proposta poi valutata positivamente dal Comitato dei Garanti. Pertanto, segnala che i soggetti normativamente deputati hanno valutato il professore meritevole del titolo onorifico di professore emerito.

Inoltre, in merito all'articolo 27 del Codice etico, adottato con decreto rettorale n. 1408 del 1° ottobre 2014, riferisce che esso è stato adottato quasi 15 anni dopo i fatti oggetto di contestazione. Con riguardo alla sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 570 del 2009, per cui pende appello, rileva che essa attiene esclusivamente a rapporti tra privati, in merito alla richiesta di risarcimento danni da parte del professore in argomento per lesione della sua reputazione, e che in nulla smentisce le conclusioni assunte dalla Corte di disciplina del CUN.

In relazione, infine, alle verifiche e agli eventuali provvedimenti sulla fattispecie, sottolinea che la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna n. 37 del 2015, che ha accertato l'obbligo del Ministero di emanare il decreto di conferimento del titolo di professore emerito al professore in questione, è passata in giudicato. Parimenti risulta passata in giudicato la sentenza di ottemperanza del TAR dell'Emilia-Romagna n. 1122 del 2015, che ha ordinato all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione integrale della citata sentenza n. 37.

Risulta a suo avviso acclarato, pertanto, l'alto profilo accademico e scientifico del professore, già preside della facoltà di ingegneria e consigliere di amministrazione dell'Università di Bologna, membro anche di importanti organismi europei. Tutto ciò posto, considerati i chiarimenti forniti dall'Università di Bologna, nonché valutate le risultanze del decreto rettorale e le pronunce dell'autorità giudiziaria, ritiene che il Ministero non debba avviare ulteriori iniziative.

La senatrice [MONTEVECCHI \(M5S\)](#), pur richiamando a sua volta la delibera del CUN sulla presunta buona fede del professore, in base alla quale si possono registrare leggerezza e ingenuità ma non l'intenzione di consumare un plagio, sottolinea come dai documenti emerga la presenza di alcuni titoli nei cataloghi di precise case editrici con costi fissati. Benché non risulti un guadagno accertato, non può ritenersi dubbio che tali testi fossero in vendita e che erano anche presenti nel *curriculum* a partire dal 1994, ben potendo perciò rappresentare un parametro di valutazione della carriera.

Giudica peraltro assai grave l'affermazione per cui all'epoca dei fatti non era in vigore il codice etico, reputando che l'operato di professori e ricercatori debba essere guidato da precisi valori e principi propri dell'Accademia, tra cui anzitutto la citazione di ogni fonte.

Quanto alle sentenze del giudice amministrativo, fa notare che si tratta di giudizi di ottemperanza e non di merito. Dalla ricostruzione della vicenda sembra dunque a suo avviso che nessuno si sia voluto far carico di una iniziativa scomoda.

Avrebbe pertanto auspicato una maggiore presa di responsabilità del Ministero e si dichiara infine insoddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha chiesto di posticipare a venerdì 21 ottobre alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base. Anche il Gruppo Partito Democratico ha avanzato una richiesta di posticipazione di tale termine.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)**, nel precisare che non sono disponibili documenti di approfondimento sul testo unificato da parte dei Servizi di documentazione, chiede una ulteriore posticipazione del termine a lunedì 24 ottobre, in modo che possa essere compiuto un lavoro adeguato. Fa presente peraltro che domani i commissari saranno impegnati in Assemblea su provvedimenti di competenza tanto la mattina quanto il pomeriggio, essendoci il *question time* con il ministro Giannini. Afferma del resto che tale slittamento non compromette la rapidità dell'*iter* ma consente una modalità di esame più consona all'importanza del tema.

Il **PRESIDENTE** precisa di essersi confrontato preliminarmente con il relatore sulla proposta di spostamento del termine a venerdì 21 ottobre, alle ore 10 acquisendo un orientamento favorevole. In assenza del relatore, non ritiene dunque corretto individuare ora un'ulteriore data, ma si dichiara disponibile a prorogare l'orario alle ore 18, fermo restando che sarà valutata l'acquisizione dei documenti di approfondimento necessari.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** ribadisce che il testo unificato reca una vera e propria riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), attesa da oltre due anni e precisa di aver più volte chiesto al Governo lo stato di attuazione del cosiddetto "cantiere AFAM". Rinnova pertanto la richiesta di un rinvio a lunedì, data l'importanza della materia e considerati gli impegni di Assemblea previsti per domani.

Il **PRESIDENTE** conferma l'intenzione di posticipare tutt'al più a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, detto termine, tenuto conto che il relatore non è informato di tale ulteriore richiesta. Assicura comunque che sarà dato dagli Uffici il supporto necessario, e che potrà essere presa in considerazione la proposta della senatrice Montavecchi qualora fosse necessario un supplemento di documentazione. Segnala infine che il rinvio del termine significa nei fatti anche far slittare la trasmissione delle proposte emendative alle Commissioni consultate.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) fa notare che i giorni del fine settimana non vengono utilizzati dagli Uffici per l'esame degli emendamenti ma potrebbero essere utili per i senatori per svolgere i dovuti approfondimenti, tanto più che il testo risulta poco chiaro su molti aspetti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa anzitutto che gli Uffici si organizzano in base al carico di lavoro richiesto, prevedendo anche eventuali estensioni orarie o in giorni festivi qualora l'attività lo renda necessario. Nel riservarsi di compiere comunque una verifica domani con il relatore sulla possibilità di un rinvio a lunedì, per ragioni di cortesia istituzionale, ribadisce la propria proposta di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione documentazioni dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Accademia di belle Arti di Brera, dalla Federazione lavoratori della conoscenza FLC CGIL, della Federazione università CISL e UILRUA ricerca università AFAM e dell'Unione province d'Italia (UPI), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione e delle osservazioni, pubblicato in allegato.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) sull'articolo 8, risponde il [PRESIDENTE](#).

Il senatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*) afferma di preferire l'approccio adottato dal Senato in prima lettura rispetto all'impostazione deliberata dalla Camera dei deputati. Nel prendere comunque atto delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice **PUGLISI** (*PD*) ringrazia anzitutto la relatrice per il lavoro svolto. Nel ritenere assai urgente il provvedimento, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) manifesta apprezzamento per lo schema di parere della relatrice, dichiarando voto di astensione.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) chiede un chiarimento sull'osservazione di cui alla lettera b), preferendo il rafforzamento del ruolo della polizia postale.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) domanda a sua volta maggiori dettagli in quanto la collaborazione tra gli organi di polizia già dovrebbe essere assicurata. Manifesta peraltro preoccupazione per la difficile situazione cui è sottoposta la polizia postale, anche a causa dei tagli.

La relatrice **Elena FERRARA** (*PD*) fa notare che il ruolo della polizia postale è confermato in tutto l'articolato. Ritene invece che a livello territoriale possa essere più semplice far riferimento in generale alle forze dell'ordine, tanto più che non vi è solo il cyberbullismo ma anche fenomeni di bullismo. Assicura peraltro che sono stanziati specifiche risorse per la polizia postale e richiama i contenuti dell'articolo 4 comma 3.

Alla luce dei chiarimenti resi, la senatrice **BLUNDO** (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione e delle osservazioni della relatrice.

La seduta termina alle ore 19,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

- osservato che, tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, particolare rilievo assume l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme, comprensivo ora anche degli atti di bullismo non praticati *on line* e di quelli rivolti a minorenni (articolo 1, in cui si fa comunque riferimento alle azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infravventunenni che frequentano le

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado). Tale estensione, se da un lato conferisce una tutela ulteriore a un più ampio novero di soggetti e rispetto a una categoria di condotte più estese, dall'altro rischia, tuttavia, di fortemente depotenziare la portata innovativa degli istituti di garanzia introdotti dalla legge, il cui funzionamento potrebbe risultare meno efficace dovendo rivolgersi a una più vasta platea di destinatari, con il prevedibile incremento del contenzioso suscettibile di derivarne;

valutato, in particolare, il procedimento speciale dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali volto a ottenere la rimozione di contenuti illeciti dalla rete che, se in prima lettura era specificamente destinato ai minori vittime di atti di cyberbullismo, è ora invece accessibile anche da parte degli adulti (articolo 2);

ritenuto che, in ragione della contrazione dei tempi che caratterizza tale procedimento proprio per garantire la tempestività della rimozione, l'estensione del novero dei potenziali istanti compromette l'efficacia e rischia fortemente di privare di una tutela adeguata proprio soggetti, come i minori, ai quali - conformemente alla particolare posizione loro riconosciuta dall'ordinamento interno e sovranazionale - dovrebbe invece assicurarsi una tutela rafforzata, rispetto a condotte (soprattutto se agite nel contesto scolastico) suscettibili di pregiudicare il corretto sviluppo della personalità;

considerato positivamente l'inserimento, all'articolo 1, di una tutela esplicita per una varietà di situazioni personali e sociali tra cui quelle legate alla disabilità, a fronte di una definizione del fenomeno bullismo;

esaminate le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento:

- all'articolo 3, relativo al Piano di azione integrato, in cui si richiama espressamente il coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti nel territorio in sinergia con le scuole, mentre al comma 5 si attribuisce alla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di predisporre periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione. In base al comma 6, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- all'articolo 4, concernente le Linee di orientamento elaborate dal Dicastero dell'istruzione, sentito il Ministero della giustizia, nel quale viene arricchito il contenuto del predetto orientamento mediante un richiamo all'articolo 1, comma 7, lettera *l*), della legge n. 107 del 2015. Il comma 3 prevede l'individuazione tra i docenti di un referente per il coordinamento delle iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo e risulta modificato anche il comma 5 sulle azioni delle scuole per promuovere l'uso consapevole di *internet* e diffondere i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso progetti elaborati tra reti di scuole;
- all'articolo 5, concernente l'informativa alle famiglie, in cui sono stabilite le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero di cui deve farsi carico il dirigente scolastico;

ritenuto, in linea generale, che alcuni aspetti recepiti nel percorso emendativo puntualizzano dei passaggi ricompresi nelle Linee di orientamento;

tenuto conto che durante l'esame in prima lettura, il Governo ha accolto in Assemblea l'ordine del giorno G4.200 (testo 2), impegnandosi fra l'altro ad organizzare percorsi formativi con la collaborazione di educatori pedagogisti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. a fronte dell'ampliamento dell'ambito di azione del provvedimento a tutte le fasce di età, elemento che ha fatto registrare un cambiamento dell'impianto della legge, si reputa necessario verificare l'effettivo mantenimento del livello di efficacia degli istituti di tutela rafforzata rivolta ai minori, tanto più che è stata innalzata fino a ventuno anni la soglia di età per i destinatari delle azioni formative ed educative, a dimostrazione della oggettiva vulnerabilità di tale segmento della popolazione. Oltre alla verifica dell'invarianza di efficacia delle misure di sostegno alla vittima previste all'articolo 2 è necessario reintrodurre all'articolo 6 relativo ai responsabili di condotte di bullismo o di cyberbullismo il comma 3 del testo approvato in prima lettura;

e con le seguenti osservazioni:

- a. tenuto conto che al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 fanno parte anche esperti in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento di educatori pedagogisti nelle iniziative di formazione dei docenti;
- b. in relazione all'articolo 4, comma 3, siano previste collaborazioni tra le autonomie scolastiche e gli organi di polizia, evitando lo specifico riferimento alla polizia postale, già oggetto di altri articoli e in particolare dell'articolo 6;
- c. all'articolo 5, pur condividendo l'obbligo posto in capo al dirigente scolastico di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti, si ritiene comunque necessario riformulare il comma 1 in senso meno prescrittivo, demandando la definizione delle modalità di coinvolgimento di ulteriori soggetti ai regolamenti di cui al comma 2, in quanto l'elenco delle figure da convocare - benchè eccessivamente dettagliato - rischia di essere non esaustivo rispetto al novero delle situazioni in concreto verificatesi. In aggiunta a ciò si consideri, nei casi di maggiore gravità, l'opportunità di coinvolgere l'autorità giudiziaria minorile;
- d. sempre all'articolo 5, comma 2, si suggerisce di includere anche riferimenti ai diritti e doveri connessi all'uso delle tecnologie informatiche, in parallelo a quanto previsto all'articolo 4, comma 5;
- e. all'articolo 7, si valuti l'opportunità di estendere la procedura di ammonimento anche agli infraquattordicenni;
- f. si ritiene che l'articolo 8, sull'aggravante del delitto di atti persecutori *on line*, presenti criticità nella sua formulazione: pur non essendo prettamente di competenza, si evidenzia l'incongruenza rispetto allo spirito non sanzionatorio di una norma pensata a tutela dei minori, incentivante la giustizia riparatoria con estensione ai ventun anni.

1.3.2.1.27. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
310^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2567\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso, sottolineando che esso inaugura una gestione straordinaria da concludere il 31 dicembre 2018, in base a quanto stabilito all'articolo 1, comma 4. Secondo la relazione illustrativa, nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite. Inoltre, in considerazione dell'autonomia del commissario straordinario e delle sue funzioni rispetto alla gestione dell'emergenza, sono inserite le norme di coordinamento con l'attività tuttora in corso da parte degli organismi di protezione civile.

La relatrice pone l'accento sulla scelta di *governance*, che risulta a suo giudizio innovativa rispetto a

quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, perché assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Dopo aver richiamato sommariamente i poteri spettanti al commissario, segnala che tra le relative funzioni, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - attribuisce poi al commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali, da un lato, dovranno essere individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, e dall'altro, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi cui commisurare i contributi (comma 1). Evidenzia altresì che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 (comma 2); in quest'ultima disposizione, è prevista la scelta di riconoscere un contributo per quanto possibile pari al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi. Solo nei casi di contributi a non residenti non riconducibili alla finalità di recupero generale del borgo o agglomerato, la percentuale si attesta sul 50 per cento, come meglio specificato nell'articolo successivo e con le eccezioni ivi indicate (articolo 6, comma 5). La relatrice si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 5, che contiene un'elencazione della tipologia degli interventi per i quali è erogato il contributo, comprensiva - per quanto di interesse - di quelli su strutture private adibite ad attività sportive o su edifici privati di interesse storico-artistico.

Attiene agli ambiti della 7ª Commissione anche l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, in cui sono individuati gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione su cui intervenire. Segnala in particolare il comma 7, secondo cui, qualora i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*art bonus*"), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

La relatrice illustra quindi l'articolo 14 sulla disciplina delle ricostruzioni pubbliche, connotata da una più rilevante presenza del commissario, cui è attribuito innanzitutto il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati, fra l'altro, immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Si stabilisce poi la predisposizione di appositi piani di interventi sulle opere pubbliche, tra cui i beni culturali. Inoltre, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

La relatrice fa notare che è altresì precisato, con riguardo agli interventi su beni culturali, che la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati.

Fermo restando il ruolo dell'organo commissariale, quanto alla fase attuativa degli interventi, evidenzia la scelta (articolo 15) di attribuire il compito di soggetti attuatori esclusivamente alle regioni

interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Per i beni ecclesiastici, l'opzione è di consentire alle diocesi di fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dopo aver rilevato che della nuova Conferenza permanente, di cui all'articolo 16, farà parte anche un delegato del Dicastero dei beni culturali, pone in luce l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del medesimo Dicastero per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico. In proposito, richiama la finalità di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle suddette aree, sottolineando inoltre che tale credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Rientra incidentalmente nelle competenze della Commissione - precisa la relatrice - anche l'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, laddove viene fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi per le opere pubbliche, inclusi i beni culturali di competenza della diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 6). In ultima analisi, comunica che in base all'articolo 50, comma 5, il commissario può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte anche esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperto il dibattito, preannuncia che domani potrebbe essere votato il parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM\(2016\) 625 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (CoR), sottolineando che l'atto in titolo mira ad ammodernare gli strumenti e i servizi dell'Unione europea e ad assicurare che rispecchino l'evoluzione delle esigenze di tutti i potenziali utenti del mercato del lavoro e dei settori dell'istruzione e della formazione, siano sempre aggiornati in base ai progressi tecnologici e alle nuove modalità di condivisione delle informazioni e dell'economia collaborativa e siano in grado di sostenere i cittadini nelle molteplici transizioni concernenti l'apprendimento e il lavoro affrontate nel corso della vita.

Il contesto di riferimento muove dalla consapevolezza che i cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro devono accedere a tutte le informazioni relative alle opportunità disponibili. Ricorda in proposito che già nel 2004 venne creato "Europass", ossia un quadro di documenti concernente competenze e qualifiche, in modo da raggiungere l'armonizzazione a livello europeo. Tale sistema richiede ora un aggiornamento, tenuto conto che - per quanto di competenza - l'istruzione e la formazione sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi da un ampio ventaglio di erogatori. Fa presente dunque che il provvedimento istituisce il nuovo

quadro Europass, che prevedrà un approccio su due livelli.

In primo luogo, esso fornirà una piattaforma europea attraverso la quale tutti i cittadini potranno accedere, nell'ambito di un servizio *online* intuitivo e integrato, a una variegata gamma di servizi quali la creazione di un *portfolio* elettronico o la possibilità di valutare le proprie competenze, arricchiti da molte informazioni relative a opportunità sul mercato del lavoro e sull'analisi del fabbisogno di competenze. Secondo la relazione illustrativa, questa varietà di informazioni aiuterà i cittadini a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda la carriera, la mobilità e l'apprendimento e potrebbe tra l'altro contribuire ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, orientando le scelte verso percorsi con prospettive migliori. Analogamente i datori di lavoro, gli erogatori di istruzione e formazione, i professionisti dell'orientamento, i servizi per l'impiego e i responsabili delle politiche beneficeranno delle informazioni a disposizione.

Saranno inoltre resi disponibili *standard* aperti per le qualifiche, le offerte di lavoro e i *curricula* per i professionisti che desiderano pubblicare questo tipo di informazioni per via elettronica. Afferma quindi che, in tal modo, il quadro Europass promuoverà l'interoperabilità degli strumenti elettronici utilizzati per la presentazione e lo scambio di informazioni in materia di competenze e qualifiche.

Ritiene perciò che possa realizzarsi una trasformazione di Europass da meccanismo basato sui documenti a una piattaforma basata sui servizi, con un ampliamento del campo di attività e una maggiore garanzia che le esigenze degli utenti saranno al centro dei servizi offerti. Il nuovo quadro Europass riunirà le informazioni attualmente fornite da altri strumenti, quali il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa, la panoramica europea delle competenze e il portale ESCO (la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni, che offre una lingua comune per la descrizione di competenze specifiche e concetti correlati per fini di apprendimento e lavoro). Fa notare peraltro che fino a oggi lo sviluppo e l'attuazione di tali strumenti sono stati sostenuti dal *know how* del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

In secondo luogo, segnala che il nuovo quadro Europass comprenderà servizi sul territorio, e che saranno istituiti a livello nazionale centri o punti di contatto, coordinando le strategie nazionali. Dopo aver ricordato le priorità della Commissione europea, sottolinea che la decisione è una delle iniziative della nuova agenda per le competenze per l'Europa ed è complementare ad altre azioni proposte in tale contesto. Rimarca indi che i servizi offerti tramite il quadro Europass aiutano i cittadini a comunicare informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite tramite percorsi differenti, anche al di fuori dell'istruzione e della formazione formali.

Passando all'esame del testo, che si compone di 14 articoli, segnala per quanto di competenza l'articolo 2, in materia di definizioni, in cui si richiamano i concetti di: "supplemento al diploma", quale documento allegato ad un diploma di istruzione superiore allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento nonché della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi completati; "supplemento al certificato", quale documento allegato ad un certificato di formazione professionale con le stesse finalità del supplemento al diploma. Sempre nell'ambito delle definizioni sono inclusi tra le "organizzazioni" anche gli istituti di istruzione e formazione. Infine, comunica che l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di gestire una classificazione multilingue di concetti attinenti al sistema di istruzione e formazione e al mercato del lavoro dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore se intende presentare fin d'ora una proposta di osservazioni.

Il relatore [LIUZZI](#) (CoR) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro, anche per ciò che concerne l'armonizzazione delle norme sulla riconoscibilità dei titoli. Sottopone dunque alla Commissione una proposta di esprimere osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** segnala che non è ancora pervenuto formalmente il parere del Consiglio di Stato, che risulta essersi espresso, e pertanto non è stata sciolta, da parte della Presidenza del Senato, la riserva con cui è stato trasmesso l'atto in titolo. Non è possibile dunque concludere l'esame nella giornata odierna, nel termine originariamente assegnato. Chiede dunque al Governo di adoperarsi affinché sia trasmesso quanto prima il predetto parere del Consiglio di Stato e di attendere fino al 9 novembre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, tanto più che il termine di esercizio della delega scade a fine novembre, tenuto conto della necessità di approfondire i contenuti del documento del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) chiede di mantenere aperta la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** conferma che il dibattito è tutt'ora aperto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono concluse le audizioni e che la relatrice sta elaborando uno schema di risoluzione, in modo da illustrarlo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\) Manuela GRANAIOLA ed altri.](#) - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\) TORRISI ed altri.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\) Stefania GIANNINI.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\) MARCUCCI.](#) - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era concordato di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione. Precisa tuttavia che, in quella seduta, era stata avanzata la richiesta di un ulteriore posticipo a lunedì 24 ottobre. Rammenta quindi che, con il consenso dei Capigruppo, tale termine è stato definitivamente fissato a lunedì 24 ottobre alle ore 10.

Avverte dunque che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

In sede di articolo 1, la senatrice [MONTEVECCHI \(M5S\)](#) illustra l'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/1/7a, che impegna il Governo a coinvolgere tanto l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quanto eventuali altri enti rappresentativi delle amministrazioni locali, nella fase di definizione delle modalità di statizzazione.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) dà conto degli emendamenti 1.1 e 1.14, precisando di aver apportato alcune correzioni di carattere formale anche con riferimento agli altri articoli.

Il senatore [CONTE \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato a riconoscere alle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia lo *status* di Scuole superiori di eccellenza.

La senatrice [FASIOLO \(PD\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, dichiarando di voler sottoscrivere anche gli emendamenti presentati all'articolo 2 dalle senatrici Elena Ferrara, Puglisi, Idem e Di Giorgi.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/3/7a volto ad impegnare il Governo affinché adotti gli opportuni provvedimenti, anche normativi, per integrare i percorsi formativi dell'intera filiera musicale, evitando così l'eccessiva frammentazione. Illustra quindi gli emendamenti 2.24, avente lo scopo di integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 2.83, concernente l'integrazione dei percorsi formativi in campo musicale, e 2.89, relativo ai percorsi professionali dell'area tecnica e informatica. Dà conto altresì del 2.100, attraverso il quale si intende estendere ai Politecnici la normativa universitaria sulla ricerca onde attivare dottorati di ricerca nei campi dell'arte e della musica. Illustra infine il 2.0.1, attraverso il quale sollecita l'Esecutivo a riflettere sull'attuale condizione dei licei musicali, nell'ottica di armonizzare la filiera artistico-musicale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che impattano sulla riorganizzazione e sulla *governance*, ribadendo le proprie perplessità sui contenuti dell'articolo 2. Fa presente anzitutto che alcune proposte emendative riallineano le procedure di riordino a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999, espungendo il riferimento all'ambito sovregionale. A tale ultimo riferimento, domanda quali siano le motivazioni per cui è stata proposta una riorganizzazione su base regionale o interregionale, chiedendo di esplicitare se si tratta di ragioni meramente economiche. Ritiene invece che alcune situazioni concrete contrastino con un riordino regionale, come dimostra la condizione delle isole, dove l'attuale capillarità dell'offerta didattica risulta a suo avviso più consona rispetto all'istituzione di un solo Politecnico. In tali territori, penalizzati da difficoltà infrastrutturali e di spostamenti, la riorganizzazione regionale non permetterebbe a suo giudizio di assicurare la piena efficienza dell'offerta formativa, anche tenendo conto delle grandi distanze tra i centri sedi di istituzioni AFAM.

In ordine alla *governance*, critica la nomina dei direttori da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerato che l'allineamento con la disciplina delle università farebbe invece presumere un'elezione da parte della comunità di riferimento, come accade per i rettori. Al riguardo, segnala di aver presentato proposte emendative volte proprio a introdurre il termine "rettore" in luogo di quello di "direttore".

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando anzitutto la necessità, sottesa all'emendamento 2.3, di ridurre il termine di esercizio della delega a dodici mesi. Reputa peraltro necessario perfezionare la *governance* attraverso un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti, mantenendo tuttavia al Ministero il compito di selezionare le competenze per l'individuazione dei candidati all'incarico di direttore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto a sua volta del complesso degli emendamenti presentati, sottolineando preliminarmente che la costituzione dei Politecnici delle arti deve essere una facoltà e non un obbligo, come previsto dalla legge n. 508. Dopo aver affermato che uno dei problemi del comparto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle singole istituzioni, richiama i contenuti emersi durante le audizioni svolte tanto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, quanto dal proprio Gruppo, durante le quali sono state poste all'attenzione alcune gestioni poco virtuose degli organi apicali. Fa presente dunque che l'emendamento 2.4 ridefinisce gli organi di governo, assicurando maggiore trasparenza nei processi decisionali e una più ampia rappresentatività. Pur comprendendo l'esigenza di razionalizzare la presenza delle istituzioni nei territori, ribadisce la

necessità di rendere facoltativa la costituzione dei Politecnici, specialmente laddove un eventuale accorpamento potrebbe determinare difficoltà nel frequentare i corsi, date le distanze. Ravvisa peraltro un equivoco nel momento in cui si tende a privilegiare la contiguità territoriale, pur prevedendo anche una riorganizzazione interregionale.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 2.27, ritiene opportuno stabilire la non rinnovabilità del mandato dei direttori, concordando peraltro con il senatore Bocchino circa l'elettività di tale incarico, al pari di ciò che accade nelle università. Paventa infatti il rischio di creare ulteriori disparità rispetto ad una legislazione di per sé stratificata, in contrasto con l'obiettivo di allineamento al sistema universitario, che dovrebbe riguardare a suo avviso anche il trattamento economico.

Richiamando poi i contenuti del 2.86, chiede al Governo di approfondire il tema dell'adeguamento organizzativo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), atteso che la formulazione del testo unificato non risulta sufficientemente chiara in merito agli esperti del settore AFAM che dovrebbero far parte dell'Agenzia.

Si sofferma in ultima analisi sul 2.102, rimarcando l'esigenza di inserire anche accordi con strutture artistiche europee o internazionali.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.111, volto a costituire il Politecnico nazionale del *design* onde dare maggiore risalto agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.111.

La senatrice [IDEM](#) (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il ruolo degli ISIA che esprimono delle eccellenze nel campo del *design* e assicurano un buon inserimento lavorativo ai relativi studenti. Afferma dunque di aver presentato uno specifico emendamento, il 2.21, finalizzato a costituire l'Istituto nazionale di *design* in cui far confluire i singoli istituti in qualità di dipartimenti. Fa presente peraltro che gli ISIA non sono stati coinvolti in fase di consultazione e dunque si dà voce alle loro richieste attraverso tale proposta emendativa.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/4/7a, relativo all'assunzione dei precari, su cui vertono anche gli altri emendamenti presentati. Sollecita dunque il relatore e il Governo a considerare tutte le graduatorie esistenti, tenuto conto che in alcuni casi non vi sono posti liberi e vacanti in quelle ad esaurimento. Invita peraltro a tener conto anche degli anni accademici di insegnamento già maturati.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riferisce di aver presentato emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 per allargare la rappresentanza dell'AFAM nel CUN, sempre nell'ottica di un maggiore avvicinamento al sistema universitario. Sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il regime pubblicistico per il personale docente dell'AFAM, paventando il rischio che nei nuovi comparti di contrattazione in via di definizione le rivendicazioni di tale personale non trovino adeguati spazi. Afferma peraltro che il regime pubblicistico risulta più adatto al tipo di lavoro svolto da detti docenti. Rileva infine criticamente che un'analogha richiesta era stata avanzata anche per il settore della ricerca, senza tuttavia un buon esito, e sia augura che per il mondo dell'alta formazione si possa giungere invece ad una soluzione soddisfacente.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando in particolare che la proposta 4.0.3 propone l'integrazione del CUN con rappresentanti dell'AFAM.

I restanti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione ulteriori documentazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori degli ISIA, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM \(2016\) 625 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) - previa verifica del prescritto numero di senatori - pone in votazione la proposta del relatore di esprimere osservazioni favorevoli.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di

Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti - pubblicati in allegato - all'ulteriore testo unificato adottato quale testo base, pubblicato in allegato alla seduta del 12 ottobre.

La senatrice **PUGLISI (PD)** sottopone alla Commissione la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante del testo unificato adottato quale testo base, al fine di assicurare maggiore tempestività alla conclusione dell'esame rispetto allo svolgimento delle celebrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-

1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, nel comunicare che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2400 assunto quale testo base, pubblicati in allegato, fa presente che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Afferma dunque che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE SVOLTO A BRUXELLES

Il **PRESIDENTE** fa presente che lo scorso 11 ottobre i senatori Conte e Liuzzi hanno partecipato ad un incontro interparlamentare a Bruxelles, organizzato dalla Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo sui temi dei settori culturali e creativi nell'Unione europea.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) riferisce sulla missione svolta, che ha visto la partecipazione di 31 rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Dà conto dei contenuti della relazione introduttiva della Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, durante la quale sono state illustrate le risposte dei Parlamenti nazionali al questionario che era stato inviato prima dell'incontro e che era incentrato sulle strategie specifiche messe in atto nel settore culturale, sulle azioni poste in essere per il coinvolgimento dei cittadini, sulle azioni che l'Europa dovrebbe intraprendere, nonché sulle principali sfide nel settore culturale e creativo. Dalle risposte è emersa, tra l'altro, la necessità di elaborare un più chiaro quadro giuridico, di stimolare l'innovazione culturale e creativa come asse di crescita e di inclusione sociale, di valorizzare il patrimonio culturale, di adattare alla nuova sfida digitale le esigenze specifiche della cultura e del diritto d'autore, e di incrementare la dotazione del programma Europa creativa per cui sono stati stanziati 1,4 miliardi per sette anni. I Parlamenti hanno poi espresso forte sostegno al nuovo strumento finanziario di garanzia europea per le Istituzioni finanziarie che desiderino aiutare le piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi. Fa presente poi che è stato sottolineato come la cultura sia il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, importante volano di crescita economica, tenuto conto che il Trattato pone tra i pilastri il rispetto e la promozione della diversità culturale e linguistica, e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per questo il sostegno dei Paesi alle industrie culturali e creative non sono considerati aiuti di Stato, bensì lo strumento per garantire la ricchezza culturale europea.

Riferisce inoltre che la Commissione cultura del Parlamento europeo ha salutato positivamente la

decisione di designare il 2018 come Anno europeo del Patrimonio culturale nonché la comunicazione relativa alla "Strategia per le Relazioni culturali internazionali" (cosiddetta "diplomazia culturale") presentata a giugno dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale Strategia riconosce il ruolo centrale della cultura come strumento per creare ponti, incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca.

Segnala altresì che è stata richiamata la relazione dell'onorevole Luigi Morgano, membro della Commissione cultura del Parlamento europeo, e dell'onorevole Christian Ehler, membro della Commissione industria del Parlamento europeo, in merito alla Relazione d'iniziativa sulle industrie creative e culturali. Sono state infine ricordate altre misure, quali l'Agenda per le competenze per l'Europa, l'esperienza positiva delle Capitali europee della Cultura, la *call* lanciata da Europa creativa per l'integrazione dei rifugiati e la Strategia digitale europea.

L'oratore si sofferma quindi sull'intervento tenuto dall'onorevole Morgano concernente una politica coerente dell'Unione per le industrie culturali e creative. Il Parlamento europeo - a sei anni dal Libro verde sul potenziale delle industrie culturali e creative - chiede infatti alla Commissione europea di sviluppare un quadro di politica industriale di lungo termine per la promozione e la tutela di tale settore. E' stato inoltre posto l'accento sul valore duale intrinseco a questo comparto, atteso che le industrie culturali e creative sono uno strumento per preservare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea, per contribuire a trasmettere i valori e le conoscenze del patrimonio culturale materiale e immateriale per le generazioni future. Esse sono, al contempo, strumento per lo sviluppo sociale e economico dell'Unione in considerazione del contributo fondamentale agli investimenti e alla crescita, dunque all'occupazione, nonché per le ricadute innovative in altri settori.

Nel riportare alcuni dati sulle industrie culturali e creative, riferisce che è stato rilevato come le industrie culturali e creative svolgano un ruolo importante nella diplomazia culturale europea per rafforzare le relazioni con i Paesi terzi e per contribuire alla comprensione reciproca.

Fa presente peraltro di essere intervenuto nel dibattito per segnalare la necessità che i musei e le pinacoteche cessino di essere luoghi elitari e siano riconvertiti gli spazi dismessi in luoghi di creatività. Tiene peraltro a precisare di aver posto l'accento, in quella sede, sull'ordine del giorno approvato dal Senato per la messa in onda dei titoli di coda dei film presso le emittenti private e pubbliche, oggi oscurati per dare spazio alla pubblicità.

Passando ai temi della partecipazione dei cittadini e delle modalità per rendere la cultura europea più visibile, evidenzia che l'*audience development* è un processo strategico dinamico e interattivo, finalizzato a rendere la cultura accessibile. A tal proposito, rende noto che la Commissione europea ha istituito un Gruppo di lavoro che ha l'obiettivo di produrre uno studio sullo sviluppo dell'*audience* e sarà pubblicato entro al fine dell'anno. I relatori hanno anche posto in evidenza come le istituzioni culturali da sole non riescano a fare fronte all'enorme impatto del digitale nella cultura e che politiche educative specifiche sarebbero auspicabili per non continuare a perdere persone dopo l'adolescenza.

Riferisce peraltro che, secondo la presidente Silvia Costa, il 2017 dovrà essere un anno di preparazione dell'Anno europeo per il patrimonio culturale e di coinvolgimento molto forte degli Stati membri, tenuto conto comunque che il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di avere delle risorse dedicate sia per il 2017 e in prospettiva per il 2018, con una linea di bilancio autonoma senza sottrarre fondi a programmi che sono già sottodimensionati come Europa creativa.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'intervento della Presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, onorevole Piccoli Nardelli, la quale ha sottolineato come la promozione di tali settori dia stimolo all'innovazione e ai sistemi imprenditoriali con effetti positivi sullo sviluppo. Ella ha ricordato le iniziative avviate in Italia negli ultimi due anni per la promozione della cultura, precisando che lo stato di previsione del Ministero dei beni culturali ha registrato un aumento del 37 per cento delle risorse rispetto all'anno precedente, ed è in corso una riorganizzazione del sistema museale italiano. Sono state illustrate le misure riguardanti la scuola, attraverso lo stanziamento di risorse per la formazione e la valutazione degli insegnanti e per nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro, nonché l'iniziativa della "carta cultura" per i giovani. Dopo aver accennato alle ulteriori

proposte di legge in discussione presso la Camera dei deputati, ricorda che sono stati descritti anche il meccanismo dell'*art bonus* e i contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dell'audiovisivo. Manifesta infine vivo ringraziamento per il supporto garantito dagli Uffici del Senato distaccati presso Bruxelles, grazie ai quali è stato possibile disporre di tutte le informazioni necessarie e propedeutiche all'incontro.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce degli interessanti spunti emersi durante l'incontro, prospetta la possibilità di svolgere un'audizione dell'onorevole Morgano anche per approfondire la concezione europea del legame tra cultura e attività economiche, diversa rispetto a quella italiana.

IN SEDE REFERENTE

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha udito oggi i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL DOCUMENTO XVIII N. 143

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione europea ha formalmente ringraziato il Senato per il parere reso sulla proposta di decisione recante una modifica alla decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033" (COM (2016) 400 definitivo), esaminata dalla 7ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

G/322-934-972-1616NT/1/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premesse che:

con l'articolo 1 del provvedimento in esame s'intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;

il problema e soprattutto l'urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;

considerato che:

i commi 1 e 5 dell'articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l'emanazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;

valutato che:

gli *ex* Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;

si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» *con le seguenti:* «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;*

b) *al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».*

1.2

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».

1.3

[PETRAGLIA](#)

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sull'istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».

1.5

[ORRÙ](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».

1.6

[PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative all'attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell'anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».

1.7

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l'ANCI.».

1.8

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, GIANLUCA ROSSI, TOCCI, ZAVOLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti.».

1.9

[PELINO, GIRO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.1

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Statizzazione della scuola di musica regionale in lingua slovena

«Glasbena Matica»)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena "Glasbena Matica" è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

1.0.2

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l'Alta formazione artistica)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

G/322-934-972-1616NT/3/7

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera *a*), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti [...], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

2.1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica ? AFAM)

1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d*) e lettera *g*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.3

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:

a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:

1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L'istituzione, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico;

3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell'Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da una rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);

b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato che già insegna nelle Istituzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;

f) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all'estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o

implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2.5

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f)».

2.6

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le seguenti:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.7

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.8

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.9

[GIRO, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.10

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole:* «Istituzioni AFAM» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» *e sostituire le parole:* «dei Politecnici delle arti» *con le seguenti:* «di Politecnici delle arti»;

b) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* «con mandato unico di sei anni» *con le seguenti:* «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;

- c) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;*
- d) *alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;*
- e) *alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;*
- f) *alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.12

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».

2.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».

2.14

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».

2.15

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di "Istituti"» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

- a) *alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;*
- b) *alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;*
- c) *alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;*
- d) *alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».*

2.16

[AMIDEI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».

2.17

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.18

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».

2.19

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».

2.20

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'integrazione» con le seguenti: «, dell'integrazione e della valorizzazione».

2.21

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio,», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell'Istituto nazionale di design, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti: «e dei singoli Dipartimenti»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all'Istituto nazionale di design»;

d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

f) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;

g) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;

h) sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:

«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

i) sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:

«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;

l) sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:

«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell'Istituto nazionale di design, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell'ambito di quella definita dall'Istituto nazionale di design, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;

m) sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:

«h) attribuzione a ciascun Politecnico e all'Istituto nazionale di *design* di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l'Istituto nazionale di *design*, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell'Istituto nazionale di *design*, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L'Istituto nazionale di *design* e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell'organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».

2.22

[DLGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti: «tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».

2.23

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

2.24

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».

2.25

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».

2.26

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.27

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» a «n. 107».

2.28

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».

2.29

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».

2.30

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».

2.31

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.32

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;»

2.33

[PUGLISI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.34

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;*
- c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

2.35

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*
- b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;*
- c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

2.36

CONTE, VICECONTE

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*

b) *sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».*

2.37

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».

2.38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti: «mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».

2.39

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.40

LIUZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni,» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».

2.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti: «non rinnovabile».

2.42

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

2.43

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.44

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».

2.45

PETRAGLIA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro»;*

2) *dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:*

«1-bis) l'istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;

1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».

2.46

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».

2.47

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniera. » con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».

2.48

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti: «stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell'Istituzione».

2.49

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

2.50

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».

2.51

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.52

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti: «direttore generale».

2.53

[GIRO, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con la seguente*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.54

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con le seguenti*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.55

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con le seguenti*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».

2.56

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «quattro anni» *con le seguenti*: «tre anni, rinnovabile una sola volta».

2.57

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni», *inserire le seguenti*: «a un dirigente scelto».

2.58

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.59

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *inserire le seguenti*: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».

2.60

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» *a* «finanze» *con le seguenti*: «dalla normativa vigente».

2.61

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola: «direttore», *con la seguente*: «rettore».

2.62

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), sostituire la parola*: «direttore» *con la seguente*: «rettore»;

b) *al numero 4), sostituire la parola*: «direttore» *con la seguente*: «rettore».

2.63

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: «direttore» *con la seguente*: «rettore».

2.64

[GIANLUCA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».

2.65

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».

2.66

[GIRO, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.67

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

2.68

[ELENA FERRARA, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

2.69

[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, istituito dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

2.70

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».

2.71

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».

2.72

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.73

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.74

[GIRO, AMIDEI, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.75

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.76

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».

2.77

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».

2.78

[IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DLGIORG, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».

2.79

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».

2.80

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DLGIORG, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al direttore amministrativo in servizio nell'Istituzione.».

2.81

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DLGIORG, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».

2.82

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».

2.83

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

2.84

[ELENA FERRARA, FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell'obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».

2.85

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».

2.86

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».

2.87

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».

2.88

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente.».

2.89

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione di profili professionali nell'area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale».

2.90

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

b) *dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

c) *sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti:*

«prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali».

2.91

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».

2.92

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».

2.93

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i principi e la regolamentazione di diritto pubblico;».

2.94

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valore dei titoli di studio)

1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.95

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».

2.96

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

All'articolo 2, comma 1), lettera l), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».

2.97

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artista e musicologico», inserire la seguente: «didattico».

2.98

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico».

2.99

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1), lettera l), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».

2.100

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell'arte e della musica».

2.101

[DLGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».

2.102

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche».

2.103

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell'ambito della progettazione industriale».

2.104

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*

2.105

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.106

[GIRO](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.107

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

2.108

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.109

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».

2.110

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito web istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».

2.111

[CONTE](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche ? ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del design, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del design italiano. L'istituzione del Politecnico nazionale del design sarà attuata sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da a) a m)».

2.112

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».

2.113

[GIRO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.114

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.115

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

2.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete "Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici" e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricula dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici ? sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per "giovani talenti musicali", di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di

primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 3

G/322-934-972-1616NT/4/7a

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessi che:

l'articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

considerato che:

a far seguito alla mancata applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeriale che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;

vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie *ex lege* 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovativi e migliorativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.

G/322-934-972-1616NT/5/7a

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

premessi che:

nell'articolo 3, si intende trasformare, a partire dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

3.1

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Dall'anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall'anno accademico 2016-2017».

3.2

[AMIDEI, GIRO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».

Consequentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».

3.3

GIRO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.4

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.5

CENTINAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

3.6

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.7

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

3.8

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri

per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell'idoneità. Nell'ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».

3.9

[LIUZZI](#)

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-2018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».

3.10

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio».

Conseguentemente all'articolo 4:

- a) *al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*
- b) *al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;*
- c) *al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

3.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nei bienni accademici 2017-2018 e 2018-2019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».

3.12

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.

2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

3.13

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni» inserire le seguenti: «dal servizio».

3.14

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.15

[GIRO](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.16

[LIUZZI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

3.17

[CONTE, VICECONTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».

3.18

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall'anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».

3.19

[CONTE, VICECONTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.20

[LIUZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall'articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

3.21

[ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

3.22

PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2-ter. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente, all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.23

PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».

Consequentemente all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».

3.24

LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma 1, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».

3.25

LIUZZI

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».

3.0.1

GIRO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni
dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.2

GIRO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a*);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c*);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

3.0.3

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIZZA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i

docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*».

3.0.4

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».

3.0.5

[IDEM](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.6

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Status del personale docente)

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

3.0.7

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)

1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell'offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all'articolo

1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall'anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».

Conseguentemente all'articolo 4:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;*

c) *al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) a decorrere dall'anno 2018, quanto a 700.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.8

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 4

4.0.1

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.

Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.0.2

CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel comitato consultivo dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta Formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

«Art. 4-ter.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.0.3

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell'Università, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'AFAM.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall'entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».

4.0.4

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della

ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

4.0.5

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

4.0.6

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE NUOVO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2304](#), [2355](#)

Art. 2

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».

2.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».

2.5

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promozione e sviluppo, con adeguate iniziative, del gemellaggio già in atto con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio».

2.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

2.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».

2.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché la successiva gestione

delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali.».

Art. 3

3.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza».

3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo,».

3.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino».

3.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino a: «del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del *Certamen Ovidianum Sulmonense*».*

3.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».

3.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «studenti universitari» con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

3.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati,».

3.11

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «o soggetti privati».

3.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2 comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.14

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

3.15

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore.».

3.16

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.17

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.18

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.19

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Sopprimere il comma 7.

3.20

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado».

Art. 4

4.1

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

1.1

[PADUA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «onnicomprensiva», aggiungere le seguenti: «, al netto degli oneri fiscali,».

1.2

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «11.000 euro» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno».

1.3

[AIELLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

1.4

[PADUA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La remunerazione di cui al comma 1 non concorre alla determinazione del reddito imponibile».

Art. 2

2.1

[AIELLO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1».

2.2

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «pagamento dell'indennizzo» con le seguenti: «fissa con proprio decreto un termine, non superiore a novanta giorni, per la durata del procedimento dal momento della presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 fino al pagamento, nonché le modalità di presentazione dell'istanza, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza deve essere trasmessa, nonché le modalità e i tempi dell'indennizzo».

2.3

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «modalità di pagamento» aggiungere le seguenti: « e i tempi».

2.4

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «intesi».

2.5

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «realità professionali di rilevanza nazionale operanti in

rappresentanza degli interessi dei medici» *con le seguenti*: «professionisti o enti di rappresentanza degli interessi dei medici».

Art. 4

4.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, dopo la parola: «versamento» *inserire le seguenti*: «nel termine di sessanta giorni».

Art. 5

5.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti*: «medesimo Ministero».

Art. 6

6.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole da*: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge» *fino a*: «7 settembre 2005»;

b) *sostituire le parole*: «un indennizzo omnicomprensivo» *con le seguenti*: «una remunerazione omnicomprensiva».

6.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, alla data di entrata in vigore» *sino a*: «del 7 settembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: «16 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

6.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,» *sostituire le parole*: «nonché» *con la seguente*: «ovvero».

6.4

[AIELLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto ad una sanatoria alternativa con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

7.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni di euro» *con le seguenti*: «200 milioni di euro».

1.3.2.1.28. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ricorda di aver già preannunciato ieri la richiesta di alcuni Capigruppo di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. [2227](#) (celebrazione Gioachino Rossini) e [2400](#) (borse di studio medici specializzandi).

Propone pertanto di fissare a venerdì 11 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ad entrambi i disegni di legge.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) segnala con disappunto che sui disegni di legge nn. [322](#) e abbinati (statizzazione ex istituti musicali pareggiati) è stato fissato un termine assai più breve, nonostante la rilevanza del tema.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che sui disegni di legge nn. [322](#) e abbinati la Commissione aveva condiviso un percorso più rapido, in modo da tentare di concludere l'esame in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio. Chiede dunque quale sia la proposta alternativa.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) rimarca che sarebbe stato comunque utile qualche giorno di

tempo in più per l'elaborazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 322 e abbinati, anche mantenendo fermo l'obiettivo finale. Ritiene invece che per i disegni di legge nn. 2227 e 2400 il termine proposto sia sproporzionato, ipotizzando di anticipare la data al 7 novembre. Prende dunque atto di tale modalità di procedere.

Il **PRESIDENTE** accoglie tale proposta, puntualizzando di aver esclusivamente riferito la richiesta avanzata da alcuni Gruppi.

La Commissione conviene dunque di fissare a lunedì 7 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2227.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), auditi oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca "Italia 2040 *Human Technopole*"), hanno consegnato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante il ristretto margine di tempo disponibile, è convocata una ulteriore riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani giovedì 27 ottobre, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.29. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 03/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016
313^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
[\(n. 329\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta. Fa presente altresì che sono pervenute osservazioni non ostantive con rilievi da parte della 1^a Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà atto alla relatrice di aver registrato la diversità degli enti elencati all'articolo 1, ma precisa che il Consiglio di Stato ha sottolineato criticamente l'incertezza circa il regime giuridico degli enti non ricompresi nell'elenco. Ciò pone a suo giudizio problemi interpretativi sotto il profilo sia della ragionevolezza sia dell'eventuale non ascrivibilità degli enti non menzionati all'articolo 1. Sollecita dunque la relatrice a inserire un chiarimento nello schema di parere.

In merito all'articolo 2, riconosce che la relatrice ha in effetti sollecitato il recepimento del documento *European Framework for Research Careers*, reputando comunque opportuno salvaguardare le modalità di lavoro del ricercatore basate su una totale autonomia, da un lato, e sulla valutazione dei risultati della propria ricerca, dall'altro. Rileva inoltre l'esigenza di espungere i ricercatori e i tecnologi dall'unico comparto della pubblica Amministrazione, preservandone la specificità.

Quanto all'articolo 3, rileva l'eccessiva genericità della formulazione, che non distingue i contenuti propri degli statuti e dei regolamenti, come evidenziato dal Consiglio di Stato. Circa l'articolo 5, suggerisce di indicare un termine con riferimento all'osservazione relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Propone altresì di specificare meglio la condizione n. 6 in merito al concetto di "entrate complessive dell'ente".

Soffermandosi sull'articolo 11, richiama i rilievi del Consiglio di Stato circa l'impropria competenza attribuita al Ministro per la semplificazione, reputando altresì eccessivo il limite del 10 per cento previsto dall'articolo 15. A tale ultimo riferimento, fa presente che non può essere stabilita una soglia identica per tutti gli enti, ma potrebbe essere inserita una forbice tra il 2 e il 5 per cento in relazione all'organico di ciascun ente.

In conclusione, invita a chiarire il concetto di "terza generazione", previsto dall'articolo 16, sottolineando i rilievi in merito avanzati dal Consiglio di Stato.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede alla relatrice di inserire una condizione circa l'adeguata rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi negli organi di governo degli enti, in analogia con quanto avviene per le università.

Propone peraltro di rafforzare il recepimento della Carta europea dei ricercatori e di allineare la disciplina degli enti di ricerca a quella del mondo accademico anche rispetto agli organismi consultivi delle comunità scientifiche.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) manifesta piena disponibilità a recepire alcune istanze avanzate, anche alla luce del dibattito svolto ieri, dichiarando anzitutto la volontà di trasformare le raccomandazioni in osservazioni. Registra a sua volta negativamente l'ambiguità dell'articolo 6, comma 4, sul controllo *in itinere* delle assunzioni, preannunciando l'intenzione di inserire una condizione volta a sopprimere il secondo periodo del suddetto comma. Si dichiara anche favorevole a disciplinare, attraverso norme primarie, le caratteristiche della professione del ricercatore, esplicitandone i diritti e i doveri, evitando così un recepimento eccessivamente variegato della Carta europea dei ricercatori. Condivide inoltre i rilievi sull'articolo 11, comma 4, giudicando eccessivamente predominante il ruolo del Ministro per la semplificazione su aspetti che investono anche le competenze del Dicastero dell'istruzione. Dà conto quindi di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) illustra a nome del Gruppo uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto, ritenendo necessario chiarire alcuni aspetti senza i quali non è possibile a suo giudizio emanare il decreto legislativo. Si sofferma dunque sui temi principali che motivano un parere contrario, sottolineando che il Consiglio di Stato ha espressamente raccomandato l'elaborazione di una ulteriore versione del provvedimento, e ha avanzato rilievi di carattere generale, come l'obbligo di consultazione, e di carattere puntuale.

Quanto all'articolo 2, oltre a rilevare a sua volta criticamente il mancato recepimento del documento *European Framework for Research Careers*, afferma che non sono indicate tutte le finalità previste dalla legge delega. Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca, lo scorso gennaio, ha elaborato un documento nel quale erano esplicitati i diritti e doveri dei ricercatori e degli enti pubblici di ricerca in qualità di datori di lavoro.

Relativamente all'articolo 7, solleva una problematica, rilevata anche dal Consiglio di Stato, circa il rischio che la Consulta dei presidenti diventi un ulteriore livello decisionale. Reputa invece più opportuno costituire un più vasto organo propositivo e consultivo di rappresentanza della comunità dei ricercatori e tecnologi, sul modello del Consiglio universitario nazionale (CUN), che si affianchi alla suddetta Consulta, assimilabile alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Lamenta altresì il carattere riduttivo della riformulazione dell'articolo 9, sottolineando come tutte le spese degli enti pubblici di ricerca possano essere considerate funzionali alle loro attività.

Fa presente altresì che l'articolo 10, comma 3, penalizza la competitività dei ricercatori italiani nella misura in cui fissa ad un anno il periodo massimo di congedo per la permanenza all'estero. Suggestisce invece di ripristinare la versione precedente, nella quale erano previsti cinque anni di congedo ogni dieci di attività. Risulta peraltro a suo avviso incongrua la previsione relativa alla retribuzione corrisposta in questi casi.

Avanza inoltre l'ipotesi di introdurre una disposizione aggiuntiva all'articolo 11 al fine di svincolare le carriere di ricercatori e tecnologi dai vincoli di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, chiarendo altresì la necessità del rinnovo del contratto nazionale. Concorda invece con la proposta della relatrice relativa al comma 4 dell'articolo 11.

In ultima analisi, invita a chiarire le condizioni che possono condurre al commissariamento dell'ente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto a sua volta di uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto, riepilogando le criticità del provvedimento. In particolare, richiama l'attenzione anche sull'articolo 4, comma 2, nella parte in cui si stabilisce un termine di sessanta giorni entro cui esercitare il potere di controllo su statuti e regolamenti da parte del Ministro vigilante. Ritene infatti che l'inazione dell'autorità di controllo non possa travolgere l'atto dell'ente, anche a tutela dell'autonomia di tali organismi.

Su richiesta della relatrice [DI GIORGI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15,10.

La relatrice [DI GIORGI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel quale dichiara di aver recepito, tra le condizioni, le segnalazioni riguardanti l'istituzione di un organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, la previsione di un'adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi, i rilievi sugli articoli 9 e 10 nonché l'esigenza di specificare la locuzione indicata dall'articolo 16, comma 2.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per l'accoglimento di alcune sollecitazioni, auspicando che il Governo recepisca le indicazioni parlamentari nella versione definitiva. Poiché permangono tuttavia ulteriori criticità nell'atto in titolo, dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà atto a sua volta alla relatrice di aver inserito alcuni chiarimenti necessari. Nel rilevare però che alcune osservazioni non sono state recepite, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono quindi dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativo presentati dai senatori Bocchino e Montevercchi a

nome dei rispettivi Gruppi.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione documentazioni dal Coordinamento nazionale docenti seconda fascia e dalla Consulta degli studenti delle Accademie di belle arti e degli ISIA, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto ha lo scopo di dettare un quadro omogeneo per gli enti pubblici di ricerca con regole più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali nell'ambito di un sistema di autonomia responsabile;

manifestata anzitutto soddisfazione per il procedimento che ha condotto alla semplificazione del sistema degli enti pubblici di ricerca, consentendo la definizione di un contesto unitario per il settore, con alcune specificazioni necessarie in ragione delle caratteristiche proprie di taluni enti;

condivise le innovazioni proposte, soprattutto per ciò che concerne la razionalizzazione dei controlli e dei vincoli, nonché il tentativo di avvicinare il sistema della ricerca a quello dell'università sul piano

dell'ampliamento dell'autonomia;

ravvisa tuttavia alcune criticità, di seguito evidenziate.

L'articolo 1, accanto ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali effettuano la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l'università, ha qualificato enti pubblici di ricerca enti vigilati da altri Ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca pubblica con funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Tali realtà, pur avendo in comune il fatto di impiegare personale di ricerca, sono estremamente eterogenee per i compiti ad esse attribuiti: ne consegue che, pur concordando con l'obiettivo di estendere a tutti le prerogative di autonomia e indipendenza, in particolare nel realizzare la propria missione, l'autonomia di pianificare le attività e le metodologie di valutazione deve tenere conto di tali differenziazioni e non deve limitare le funzioni strumentali di supporto, tanto più che in molti casi è il Legislatore stesso ad aver attribuito specifiche funzioni ad enti determinati.

Sempre in merito all'articolo 1, durante le audizioni sono emerse diverse questioni con particolare riferimento alla condizione dell'ISPRA e dell'ISTAT, per le quali potrebbe essere valutata l'opportunità di diversificare l'applicazione di alcune disposizioni mantenendo, in quanto condiviso, un quadro di riferimento unico per autonomia, indipendenza e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Quanto all'articolo 2, in cui si richiama espressamente la Carta europea dei ricercatori, in una dizione tuttavia non del tutto corretta, andrebbero esplicitati anche i principi generali per l'attività di ricerca contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, con particolare riferimento alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, quanto meno attraverso una citazione più puntuale di tale norma nel preambolo dello schema di decreto, unitamente all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, nel quale per favorire la mobilità tra enti pubblici di ricerca e tra questi e le università, si prevede che il reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi avvenga per aree scientifiche e settori tecnologici in base a parametri individuati dagli enti sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro.

Sempre in merito all'articolo 2, lo schema di decreto non fa alcun riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, indicato invece nella legge delega, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere per renderle comparabili ai fini di favorire la mobilità dei ricercatori.

L'articolo 5, comma 3, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività (PTA) o di specifici programmi e progetti, separandolo dal Fondo ordinario (FOE), di cui ora costituisce una percentuale. Benchè la Commissione non concordi con il fatto che la copertura di detto Fondo premiale sia realizzata mediante riduzione proprio del FOE, si comprende la ratio della norma, volta a mantenere d'ora in poi distinti i due Fondi senza che variazioni dell'uno pregiudichino anche l'altro, come peraltro più volte richiesto dalle Commissioni parlamentari, ponendo le basi - in futuro - per un carattere "aggiuntivo" degli stanziamenti. Stante la necessità di rispettare il principio di delega dell'invarianza delle risorse, si auspica comunque che vi sia quanto prima un reintegro dei finanziamenti ordinari.

L'articolo 5, comma 5, effettua una modifica testuale al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 7, comma 2) che elimina dalla procedura di riparto del Fondo ordinario il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non sembra costituire una semplificazione per le seguenti ragioni: si modifica il rapporto tra Governo e Parlamento e quindi tra diversi poteri dello Stato nella definizione e attuazione della politica nazionale della ricerca; la previsione non assicura un

procedimento più celere in quanto i ritardi nel riparto del Fondo si sono storicamente registrati nella fase di predisposizione del decreto di riparto mentre le Commissioni hanno sempre reso il parere nei termini stringenti previsti.

L'articolo 6 estende a tutti gli enti l'obbligo, oggi previsto per gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di redigere un Piano triennale di attività da sottoporre al Ministro vigilante per la sua approvazione. Il Piano, che contiene anche il fabbisogno di personale correlato, deve essere redatto "in conformità" con il Programma nazionale della ricerca (PNR). L'attuale formulazione non esprime tuttavia con chiarezza l'esigenza che il Piano assicuri, prima di tutto, l'assolvimento dei compiti e responsabilità, talvolta strumentali, che la legge può attribuire agli enti, assicurando poi la coerenza con la programmazione nazionale. L'articolo 6, inoltre, al comma 4, reca una disposizione sul controllo *in itinere* delle assunzioni, con poteri di adozione di misure correttive del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro vigilante. Tale disposizione, come emerge dal parere del Consiglio di Stato, è lacunosa perché sono generiche le condizioni che possono giustificare le misure correttive e perché non prevede alcuna fase di contraddittorio con l'ente interessato, e potrebbe essere lesiva dell'autonomia degli enti pubblici di ricerca già sottoposti a controllo attraverso la prevista approvazione ministeriale del piano di fabbisogno del personale incluso nel Piano triennale di attività con le procedure previste dal medesimo articolo 6.

La previsione, all'articolo 7, ha lo scopo di formalizzare a livello legislativo la Consulta dei presidenti degli enti, che rappresenta un utile momento di coordinamento tra le istituzioni nazionali, suscettibile di dare un contributo anche alla programmazione nazionale. Tuttavia, potrebbe essere opportuno valutare l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita struttura di missione con compiti di coordinamento delle linee strategiche della ricerca pubblica, tesi a semplificare le procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e a valutare gli effetti delle misure rispetto alle priorità nazionali. Ciò potrebbe peraltro favorire una *governance* unitaria del sistema, come richiesto dalla 7ª Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, approvata nel 2014 (*Doc. XXIV*, n. 36).

L'articolo 8 persegue l'apprezzabile obiettivo di stabilire limiti di sostenibilità della spesa di personale rispetto al "budget". L'autonomia responsabile deve avere infatti dei contrappesi per evitare esposizioni del sistema. È condivisibile altresì l'idea di prendere come riferimento la disciplina in vigore per l'università, adattandola agli enti di ricerca. L'attuale formulazione è tuttavia incompleta e presenta criticità sostanziali e formali, come è risultato nel corso delle audizioni in Commissione. Il testo, mutuato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, non tiene conto delle entrate realizzate in maniera stabile dagli enti di ricerca con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca (bandi europei e nazionali, contratti) in piena aderenza alle specificità della missione istituzionale.

L'articolo 11, recante disposizioni sul personale, al comma 3 introduce un vincolo ulteriore nella programmazione del personale che, come emerso nel corso delle audizioni, avrebbe effetti diversificati e, in alcuni casi, notevolmente penalizzanti (come ad esempio per l'ISTAT), in ragione delle specifiche attività degli enti pubblici di ricerca senza che si possa apprezzare una particolare utilità nella restrizione della sfera di autonomia.

In ordine all'articolo 15, si condivide in via generale l'idea di favorire il merito eccezionale con l'estensione a tutti gli enti pubblici di ricerca, in maniera uniforme, delle procedure di assunzione per "chiara fama" sul modello dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 oggi in vigore per gli enti vigilati dal Dicastero dell'istruzione. Tuttavia, si ritiene che il 10 per cento dell'organico sia eccessivo per acquisire professionalità di eccellenza e potrebbe andare a discapito delle assunzioni di

ricercatori e tecnologi, alcuni dei quali già impegnati a tempo determinato.

L'articolo 17, relativo al riconoscimento del dissesto e del commissariamento, prevede, tra l'altro, una particolare condizione per lo scioglimento anticipato degli organi di vertice e la nomina di un commissario straordinario legata al "mancato raggiungimento degli obiettivi". Si tratta di una previsione che appare piuttosto generica e comunque estranea ai normali criteri di commissariamento degli enti pubblici, che rappresenta già di per sé una misura straordinaria che richiede si creino gravi e oggettive situazioni volte a impedire l'ordinario funzionamento dell'ente, quali il dissesto finanziario o le dimissioni dei componenti per cui non è più possibile il funzionamento degli organi. L'attuale formulazione pone dubbi sia sulla reale portata applicativa della misura sia sull'incidenza che essa può avere sull'indipendenza degli enti di ricerca, del resto uno dei principi cardini della delega.

Oltre all'articolato, si ritiene di dover esplicitare alcune ulteriori criticità inerenti al settore, che andrebbero affrontate nello schema di decreto, sempre tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

In primo luogo, non possono essere trascurate le previsioni già contenute nell'atto del Governo n. 328, di disciplina della dirigenza della Repubblica, nel quale è riconosciuta la peculiarità degli enti pubblici di ricerca con riferimento all'ampliamento, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, delle possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dai ruoli dei dirigenti a condizione che siano attribuiti a ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (comma 10, del nuovo articolo 19-bis da inserire nel decreto legislativo n. 165 del 2001). Come del resto è emerso nelle audizioni, pur essendo oggi il quadro definito, rimangono aperte questioni dovute ai problemi di interpretazione delle norme generali, che regolano il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con le disposizioni speciali di autonomia normativa e contrattuali, con riferimento alla corresponsione di indennità a ricercatori e tecnologi a cui sono stati affidati incarichi di responsabilità di strutture organizzative. Si tratta in particolare dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, citato anche nel preambolo dello schema di decreto. Si ritiene dunque che dette ambiguità normative, in una situazione di oggettiva complessità dell'ordinamento che ha imposto l'intervento di semplificazione, non debbano ricadere negativamente sugli enti con possibili contenziosi dall'esito incerto, rischiando di penalizzare anche ricercatori e tecnologi che hanno diligentemente operato, tanto più che la legge delega menziona espressamente tra i principi e criteri direttivi "la valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca".

In secondo luogo, rimane una sostanziale differenza nelle procedure di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione che andrebbe superata. I presidenti degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono nominati con le procedure introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di tre nomi formulata da un comitato di selezione composto da esperti nominati dal Ministro stesso. Le Commissioni parlamentari competenti non esprimono un parere sulla scelta effettuata dal Ministro nell'ambito della rosa di nomi e sono meramente informate dell'intervenuta nomina attraverso la comunicazione del nominativo scelto. La scelta dei presidenti degli enti non vigilati dal Dicastero dell'istruzione è invece sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come stabilito dalla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Infine in alcuni casi, come la nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre in altri casi con decreto ministeriale o interministeriale.

In terzo luogo, sempre richiamando il principio di delega relativo alla "valorizzazione della specificità

del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca", lo schema non tocca la materia che, peraltro, rientra nella più generale azione di riduzione dei comparti di contrattazione. Resta quindi aperta l'esigenza di trovare soluzioni che possano assicurare tale specificità nei termini indicati nella delega, anche al fine di definire in maniera coerente questioni ancora aperte come, per fare un esempio particolare ma significativo, le modalità di computo dell'anzianità di servizio nel caso di assunzione di ricercatori con esperienza nello stesso profilo di ricercatore o tecnologo a tempo determinato nel sistema pubblico.

Ciò premesso, considerati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché le osservazioni della 1ª Commissione, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) nel preambolo, laddove si menziona il predetto decreto legislativo n. 381 del 1999, occorre inserire in particolare il richiamo agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo;
- 2) all'articolo 2, sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE). Si segnala altresì la necessità di definire le caratteristiche della professione del ricercatore, esplicitandone i diritti e i doveri, atteso che l'eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un recepimento eccessivamente variegato della Carta europea dei ricercatori;
- 3) all'articolo 2, sia previsto l'obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers* e di eventuali evoluzioni. Si reputa altresì necessario che gli statuti e i regolamenti degli enti garantiscano anche una adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti;
- 4) all'articolo 5, sia soppresso il comma 5 al fine di mantenere la funzione di indirizzo e controllo del Parlamento su un momento significativo di attuazione della politica nazionale della ricerca;
- 5) all'articolo 6, comma 4, sia soppresso il secondo periodo;
- 6) tenuto conto del principio e criterio direttivo inerente la necessità di inquadrare la ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, dopo l'articolo 7 sia inserita una disposizione aggiuntiva che contempli l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali;
- 7) in analogia con quanto previsto per le comunità scientifiche delle università, si propone l'istituzione di un Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, che viene consultato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri vigilanti. Tale organo è composto dai rappresentanti eletti dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dei singoli enti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- 8) il comma 2 dell'articolo 8, sia sostituito dal seguente: "L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto

previsto dal comma 7".

- 9) al comma 4 dell'articolo 8, ai fini del calcolo delle spese complessive del personale, si consideri la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati;
- 10) si invita a chiarire la formulazione dell'articolo 9, tenuto conto che la limitazione dell'esenzione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per le sole spese per l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca appare riduttiva, in quanto tutte le spese degli enti pubblici di ricerca sono di fatto funzionali alle attività di ricerca;
- 11) si reputa necessario riformulare l'articolo 10, comma 3, con riferimento al periodo massimo di congedo per motivi di studio o di ricerca, in quanto il limite di un anno ogni cinque di servizio potrebbe danneggiare la competitività dei ricercatori italiani, considerato che la permanenza all'estero è di norma legata alla durata dei grandi progetti;
- 12) si sopprima il comma 3 dell'articolo 11;
- 13) all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli";
- 14) in ordine all'articolo 15, si ritiene che la percentuale non debba eccedere il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso;
- 15) quanto all'articolo 16, è opportuno specificare la locuzione "attività di terza generazione", come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato;
- 16) all'articolo 17, comma 1, siano eliminate le parole "oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi".

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

- A. si auspica un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall'articolo 5 per coprire gli oneri relativi all'istituzione del Fondo premiale;
- B. si provveda a chiarire la formulazione dell'articolo 6 affinché gli enti siano tenuti nei PTA a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in "coerenza" con il Programma nazionale della ricerca (PNR);
- C. si ritiene opportuno riformulare il comma 4 dell'articolo 11, atteso che la materia ivi trattata non pare poter essere disciplinata con un atto normativo secondario del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, essendo oggetto della legge delega, come del resto rilevato dal Consiglio di Stato. Si paventa inoltre il rischio di introdurre limitazioni all'autonomia degli enti;
- D. si reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all'articolo 12 del decreto legislativo n. 381 del 1999;
- E. si valuti l'opportunità di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;
- F. si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina delle modalità di nomina dei presidenti degli enti, nell'ottica di semplificare ulteriormente il quadro normativo in vigore.

**SCHEMA DI PARERE alternativo PRESENTATO DAI SENATORI BOCCHINO E ALESSIA
PETRAGLIA SULL'atto del governo n. 329**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premessi che:

- lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con il fine di semplificare e riconoscere la specificità dell'attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ove vengono sancite l'autonomia e l'indipendenza di tali istituzioni;
- come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere 01645/2016, il testo del decreto è stato elaborato in assenza di una reale fase di consultazione, che avrebbe indubbiamente consentito di individuare le specifiche criticità degli enti pubblici di ricerca (EPR). L'analisi di impatto della regolamentazione risulta infatti del tutto sconnessa dalla fase di consultazione, non consentendo nemmeno di individuare tecniche e modalità di indagine concernenti le problematiche del settore. Il Consiglio di Stato rileva altresì che come non possa essere considerata tecnicamente una consultazione quella svolta esclusivamente nei confronti dei dipendenti o del personale interno interessato;
- appare evidente che è altresì del tutto assente una ricognizione adeguata ed effettiva delle problematiche del sistema di ricerca italiano, anche attraverso un'interlocuzione con il mondo scientifico non appartenente agli EPR;
- il succitato parere del Consiglio di Stato esprime inoltre rilievi critici in merito all'assenza di un completo meccanismo di monitoraggio all'interno del decreto, necessario per valutare l'effettiva attuazione delle misure previste, che contempli indicatori sostanziali e non soltanto formali. In tal senso non appaiono sufficienti le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 4;
- all'interno dell'articolato emergono inoltre ulteriori criticità:
- all'articolo 1, come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ove si elencano gli EPR cui si applica la normativa, nessun cenno è fatto circa il regime giuridico degli enti non compresi, creano un regime di incertezza. Nell'elenco manca inoltre il riferimento ad alcuni importanti enti, come il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ricerca;
- all'articolo 2, risulta assente il riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale. Tuttavia, oltre alla Carta europea dei ricercatori, anche questo documento avrebbe dovuto essere recepito ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015. L'articolo non contiene inoltre tutte le finalità previste dalla legge delega che avrebbero dovuto garantire libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e l'attuazione della ricerca, tanto che lo stesso Consiglio di Stato ne propone una riformulazione;
- al medesimo articolo 2 sarebbe risultato necessario prevedere in modo esplicito la partecipazione delle comunità scientifiche agli organi degli enti, anche nei procedimenti di nomina;
- relativamente ai due punti precedenti, le proposte elaborate dalla Conferenza dei Presidenti degli enti di ricerca (COPER) (organo consultivo e propositivo peraltro innalzato a livello istituzionale dallo stesso decreto in esame, articolo 7) nel documento dell'11 gennaio 2016, articolo 12-bis, commi da 1 a 4, costituivano un puntuale e preciso riferimento ai diritti-doveri dei ricercatori e degli EPR in qualità di datori di lavoro, sviluppavano una cornice comune alla professione e prevedevano ampie forme di partecipazione delle comunità di riferimento alla vita degli EPR, ma tuttavia sono state ignorate nella stesura dello schema;
- all'articolo 3 risulta assente una disciplina specifica degli statuti e dei regolamenti. Inoltre, sarebbe stato opportuno prevedere il riconoscimento di un'autonomia più estesa per gli EPR, corrispondente alla formulazione di cui all'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, che però viene abrogato dallo schema in esame;

- non viene inoltre previsto alcun intervento circa un vero sistema di sviluppo professionale e personale degli EPR, in contraddizione con l'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale (CCNL) ricerca;
- all'articolo 4 è presente, al comma 3, un inopportuno intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'approvazione di statuti e regolamenti;
- all'articolo 5 viene disposto che il Fondo destinato al finanziamento premiale sia coperto attraverso una corrispondente riduzione del Fondo ordinario. Sarebbe stato invece necessario prevedere un apposito finanziamento all'interno della legge di bilancio, che non andasse a detrimento delle risorse attualmente stanziato, già largamente insufficienti;
- l'articolo 6 prevede, al comma 4, una espressione eccessivamente generica circa gli "incrementi di spesa che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi", ed un corrispondente monitoraggio ed intervento da parte sia del Ministero vigilante che della Presidenza del Consiglio, nonché della tesoreria, che rappresenta *de facto* una compromissione dell'autonomia degli enti;
- all'articolo 7 sarebbe stato opportuno prevedere la regolamentazione della partecipazione delle comunità scientifiche alle decisioni in ambito di programmazione della ricerca, e a tal fine la previsione della sola Consulta dei presidenti appare oltremodo riduttiva, con il rischio, come rilevato dal Consiglio di Stato, "di una possibile autoreferenzialità dell'organismo e delle sue indicazioni". Occorre dunque costituire un più vasto organo propositivo e consultivo di rappresentanza della comunità dei ricercatori e tecnologi degli EPR in modo simile a quanto fatto con il Consiglio universitario nazionale (CUN), ed elevare entrambi gli organi al ruolo istituzionale di raccordo fra lavoratori della conoscenza e decisori politici, con forme e modalità da definire, anche nei processi di definizione del Piano nazionale della ricerca (PNR).
- appare inoltre chiarito, relativamente al comma 3, che la Consulta non debba costituire un nuovo livello di verifica delle scelte tecnico-programmatiche di ciascun ente, andando ad aggiungere un meccanismo ulteriore a quello già esercitato dai Ministeri, essendo tra l'altro le competenze dei diversi enti altamente specializzate nelle rispettive materie. Si dovrebbe dunque riformulare tale comma prevedendo per la Consulta dei presidenti dei ruoli puramente propositivi e consultivi e demandare le attività di verifica, monitoraggio e valutazione degli effetti dello schema in esame (così come anche evidenziati dal Consiglio di Stato) ad un organo indipendente e terzo, e prevedere che la Presidenza del Consiglio riferisca periodicamente in Parlamento riguardo l'attuazione delle norme;
- l'articolo 8 è la disposizione che manifesta maggiori profili critici. Oltre ad essere il limite dell'80 per cento eccessivamente rigido, non consentendo un margine di manovra all'ente per aumentare le risorse, si segnala come il denominatore risulti totalmente dipendente dalle scelte dei Ministeri vigilanti, rischiando di rendere inattuabile la programmazione triennale. Lo stesso Consiglio di Stato rileva la necessità di chiarire il rapporto tra il limite dell'80 per cento e i vincoli al *turn over*; il Consiglio ha inoltre segnalato la profonda diversificazione tra i diversi tipi di enti, con un rapporto tra numero di dipendenti ed entità di bilancio variabile a seconda che le ricerche finanziate siano svolte prevalentemente *in house* o all'esterno;
- in merito all'articolo 9, la limitazione dell'esenzione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per le sole spese per "l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca", appare riduttivo, perché tutte le spese degli EPR sono funzionali alle attività di ricerca, in quanto tale attività caratterizza la loro missione. Inoltre, l'attuale formulazione si presta ad ambiguità interpretative, si pensi ad esempio agli acquisti informatici di beni e servizi usati sia dai laboratori che dall'amministrazione;
- l'articolo 10 presenta delle serie criticità: in primo luogo, non è chiaro perché la norma debba essere riservata soltanto ai ricercatori e ai tecnologi, trattandosi di necessità che ricadono sull'intero personale degli enti; in secondo luogo, appare sconcertante che la stessa sia limitata al solo personale di ruolo, in contrasto con quanto stabilito a livello europeo, rischiando, tra l'altro, di aprire ulteriori contenziosi in merito;
- sempre all'articolo 10, comma 3, si constata che il periodo di massimo previsto di un anno di

congedo danneggia severamente la competitività dei ricercatori italiani, in quanto la permanenza presso istituti e laboratori stranieri per collaborazioni di norma è legata alla durata di grandi progetti scientifici tipicamente pluriennali. Si dovrebbe dunque tornare alla formulazione della bozza precedente dove si prevedevano cinque anni di congedo ogni dieci di attività. Inoltre, il mantenimento della retribuzione fissa mensile dovrebbe essere rapportata non al trattamento di missione ma alla stessa retribuzione del dipendente, poiché essendo il trattamento di missione molto inferiore alla retribuzione, la sospensione dello stipendio scatterebbe anche in presenza di bassissimi compensi erogati dall'istituzione straniera (minori del 75 per cento del trattamento di missione, nella formulazione annuale).

- l'articolo 11 pone un limite del 30 per cento alle assunzioni del personale tecnico-amministrativo all'interno degli enti, limite non aderente ai fabbisogni degli EPR. Si segnala infatti come attualmente il personale tecnico-amministrativo costituisca il 46 per cento della dotazione organica degli enti. La spesa relativa al personale è tra l'altro difficilmente calcolabile, non essendo prevista una distinzione nei bilanci su queste uscite. Tale limite deve essere dunque abolito;
- come sottolinea anche il Consiglio di Stato, non aver recepito il documento *European Framework for Research Careers*, rende il decreto incompleto su un profilo molto delicato, oggetto della delega, ossia quello dello stato del personale degli enti di ricerca. A tal fine occorrerebbe introdurre un comma 2-bis che prevede di svincolare le carriere dei ricercatori e tecnologi dai vincoli di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e riconoscere loro l'intera anzianità pregressa maturata con contratti a tempo determinato, una previsione che attualmente è demandata ai regolamenti interni ed attuata solo da pochi EPR. Sarebbe stato necessario chiarire la necessità del rinnovo del contratto nazionale, oltre a prevedere disposizioni in grado di favorire la trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato;
- ulteriore disposizione da introdurre avrebbe dovuto essere quella relativa al riconoscimento del principio per cui i profili di ricercatore e tecnologo rappresentano a tutti gli effetti la "dirigenza" degli EPR e che ad essi devono essere affidate responsabilità direttive, salvaguardando le situazioni oggetto di contenzioso;
- con riferimento al comma 4, risulta del tutto illogica l'attribuzione al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di compiti di revisione ed individuazione di criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, peraltro senza specificare gli obiettivi della supposta attività di programmazione e valutazione sottintesa. Sarebbe necessario dunque riformulare o cancellare tale comma;
- il vincolo del 100 per cento del *turn over* è aggiuntivo a quello a *budget* e deve essere rimosso, perché la sua ambigua formulazione potrebbe impedire agli EPR che soddisfano il vincolo dell'80 per cento di procedere con le assunzioni;
- all'articolo 14 sarebbe necessaria una modifica del comma 1, ove si stabilisce che i premi possano essere erogati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale. Oltre a condizionare eccessivamente la realizzabilità delle più strategiche esigenze di rilancio della ricerca e di riqualificazione del trattamento economico dei suoi operatori, come segnala il Consiglio di Stato, questa disposizione ha delle evidenti ricadute sulle materie della contrattazione collettiva. Inoltre, le procedure per l'assegnazione non sono omologate ai criteri fissati dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- all'articolo 15 è necessario rendere molto più ristretto il numero delle chiamate dirette per meriti eccezionali, che risultano al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento. Tale previsione andrebbe in alternativa compensata con criteri più rigorosi di selezione, evitando condizionamenti politici come quelli presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta";
- per ciò che concerne l'articolo 16, il Consiglio di Stato segnala come non sia ragionevole la disparità di trattamento tra gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e

gli altri;

- all'articolo 17 sarebbe necessario chiarire con più attenzione le condizioni in grado di portare ad un commissariamento dell'ente, la cui vaghezza attuale si può tradurre in rischi per l'autonomia degli EPR;
- in ragione di quanto riportato lo schema di decreto in esame non appare dunque adeguato ad intervenire nel settore degli enti pubblici di ricerca, che necessiterebbe un'attenzione specifica e di tutt'altro tipo di misure, soprattutto in materia di personale e rapporti di lavoro;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE alternativo PRESENTATO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL'atto del governo n. 329

La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, premesso che:

lo schema di decreto attua la delega conferita con l'articolo 13 della legge n. 124 del 2015 finalizzata a semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca e riconoscere loro piena autonomia sia dal punto di vista regolamentare e statutario, sia per quanto riguarda lo *status* del personale, richiamando esplicitamente la Carta europea dei ricercatori e *l'European Framework for Research Careers*; la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto informa che il decreto recepisce i principi della Carta europea dei ricercatori e «le migliori prassi internazionali del settore della ricerca» e interviene armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e innovando la disciplina, sganciando le procedure per il funzionamento degli enti pubblici di ricerca (EPR) della maggior parte di quelle della pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle università;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; nel suddetto parere il Consiglio di Stato ha rilevato importanti criticità che si sostanziano in questi termini: non piena conformità al criterio di delega, inadeguatezza del provvedimento a disciplinare tutti gli enti di ricerca e mancanza di garanzie per l'autonomia e per la tutela del lavoro dei ricercatori; in particolare l'articolo 1 non contiene tutti gli enti di ricerca per cui non è chiaro quale sia il regime giuridico degli enti non ricompresi nell'elenco. Ciò pone problemi interpretativi sia sotto il profilo della ragionevolezza della coesistenza di differenti discipline generali, sia sotto il profilo dell'eventuale non ascrivibilità degli enti non ricompresi nell'elenco;

nei corso delle audizioni è emersa infatti l'immotivata esclusione dall'elenco di parte del personale interessato dal decreto, in particolare quello destinato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), reiterando di conseguenza una eterogeneità di disposizioni in materia;

in riferimento all'articolo 2 non può non rilevarsi la scorretta applicazione della delega e quindi il mancato recepimento dei principi della Carta europea dei ricercatori e l'assenza totale dell'*European Framework for Research Careers*. Sarebbe opportuno in questa sede salvaguardare le modalità di lavoro del ricercatore basate su una totale autonomia, da una parte, e sulla valutazione dei risultati della propria ricerca, dall'altra; preme rilevare infatti che i ricercatori universitari sono gli unici dipendenti pubblici sottoposti a valutazione rigorosa da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

per ovviare a qualsiasi problema interpretativo, anche alla luce della nuova disciplina della dirigenza pubblica, è auspicabile un'ulteriore integrazione atta a sottrarre i ricercatori e tecnologi alla contrattazione collettiva nell'ambito del personale scuola, distinguendo i ruoli di ricercatore e tecnologo degli EPR e i rispettivi livelli;

eccessiva genericità si riscontra anche nell'articolo 3, il quale dando una disciplina unitaria indifferenziata degli statuti e dei regolamenti, non distingue i contenuti propri dell'uno e dell'altro; risulta particolarmente rilevante la criticità emersa nell'analisi dell'articolo 4, in particolare del comma 2 nella parte in cui prevede un termine di sessanta giorni entro cui il Ministro vigilante esercita il controllo su statuti e regolamenti. Il Consiglio di Stato sostiene a tal proposito che l'inazione dell'autorità di controllo non può travolgere l'atto dell'ente e ciò vale a maggior ragione se si vuole promuovere l'autonomia degli enti pubblici di ricerca (EPR); per ciò che concerne l'articolo 5, va rilevato che la previsione di una quota premiale per i fondi destinati agli enti di ricerca va naturalmente nella direzione dell'autonomia responsabile e della valutazione come strumento di miglioramento della qualità della ricerca; in questa logica però è assolutamente non coerente sottrarre tali fondi premiali, che dovrebbero quindi essere aggiuntivi rispetto al funzionamento di base, al Fondo ordinario. È quindi condivisibile la modifica proposta dal Consiglio di Stato che prevede con decorrenza posticipata al 2018 l'istituzione di un fondo autonomo; in riferimento all'articolo 8, non può non rilevarsi che una sua applicazione senza modifiche comporterebbe la paralisi di quasi tutti gli enti di ricerca; per ovviare a tale problema sarebbe opportuno tenere conto di tutte le entrate dell'ente, anche quindi le entrate ottenute con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca quali bandi europei e nazionali e contratti, che permettono agli enti di sopravvivere;

l'articolo 10 pone delle limitazioni eccessive che rischiano di rendere gli istituti in esso previsto inutilizzabili; il limite della durata di un anno ogni cinque di servizio non renderebbe possibile una acquisizione di esperienza che possa essere poi portata nell'ente di provenienza in modo proficuo; il limite sulla retribuzione invece risulta punitivo: la retribuzione può essere parametrata al 75 per cento ma non della sola indennità di missione ma della somma della retribuzione fissa e del trattamento di missione;

in riferimento all'articolo 11 appare inopportuna l'individuazione del Ministro della semplificazione come competente in sede di revisione del modello contrattuale degli enti e delle figure professionali, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il quale chiede anche chiarimenti in merito alle modalità di intervento del Ministro della semplificazione;

il limite del 10 per cento previsto dall'articolo 15 è oltremodo eccessivo e che data la diversità degli EPR non può stabilirsi un limite identico per tutti ma occorre tener conto dell'organico;

infine l'articolo 17 così come formulato appare eccessivamente generico e pericoloso per l'autonomia degli enti di ricerca;

valutato infine che:

negli ultimi anni si sta assistendo alla distruzione sistematica della ricerca e dell'università pubblica e all'esodo dei ricercatori, generando un buco generazionale che non verrà mai sanato;

il sistema di tutela della ricerca sia in termini di valorizzazione della ricerca sia in termini di tutela dei brevetti è del tutto carente;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

1.3.2.1.30. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
317^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#), premettendo che il decreto-legge in esame integra le misure già contenute dal decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la 7^a Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 2 novembre scorso.

Soffermandosi sulle norme di competenza, fa presente che l'articolo 6 introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una scelta di chiarimento per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza *post* sisma in un quadro normativo di per sé ben definito ed efficace, ma potenzialmente incerto in un momento di criticità gestionale.

Rileva inoltre che, in merito ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni

culturali, nelle more della definizione e dell'avvio dell'operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, è prevista una procedura ulteriormente semplificata per l'affidamento di tali servizi, consistente nella possibilità di disporre, senza formalità, l'affidamento diretto del servizio di progettazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il comma 2 - prosegue la relatrice - chiarisce l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici, mentre il comma 3 estende le misure anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere da proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili o paesaggistici presenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero ricadenti nelle aree protette o nelle zone di protezione speciale.

Dopo aver illustrato le azioni riferite agli interventi di demolizione necessari, sottolinea che i comuni possono senza indugio procedere ai puntellamenti e alla messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati, nel rispetto dei minimi adempimenti richiesti dalla legge, come già stabilito dalla legge n. 1089 del 1939 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, si stabilisce che la procedura prevista per interventi di somma urgenza si applica anche per la tutela dei beni paesaggistici.

Dà indi conto del comma 5, concernente la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, e del comma 6, recante misure per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricorda infatti che è stato istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016, così da assicurare, con la dovuta immediatezza, la necessaria unitarietà di gestione. Il citato decreto ministeriale ha individuato quindi un rappresentante unico, competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma. La relatrice fa notare che l'ufficio del Soprintendente unico può avvalersi del personale tecnico specializzato e di una segreteria tecnica di progettazione, appositamente costituita. Segnala peraltro che la costituzione di una tale struttura di supporto è una soluzione già applicata nel caso della Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto. Si dispone inoltre che il Soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.

Passando all'articolo 8, rileva che si introducono misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto che le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente coinvolta è di decine di migliaia di alunni. Dopo aver evidenziato che il numero di coloro che proseguiranno l'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole a seguito di spostamenti sarà molto più basso, poiché molte scuole saranno comunque agibili, segnala che non è possibile avere dati certi, in quanto non si sa quanti saranno gli spostamenti provvisori ovvero quelli fino alla fine dell'anno scolastico.

La relatrice sottolinea pertanto che il Governo ha previsto norme flessibili, anche in deroga a quelle vigenti, da applicare a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico. Dopo aver dato conto della copertura dei predetti oneri, pari a 5 milioni di euro nel 2016 e 15 milioni di euro nel 2017, richiama le misure previste quali: la possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla possibilità, per i dirigenti scolastici, di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

Il presidente [CONTE](#) fa presente che il provvedimento in esame rappresenta un rafforzamento delle misure già contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Propone pertanto di procedere oggi alla illustrazione e alla

votazione di uno schema di parere, tenuto conto dell'urgenza sottesa al testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, sottolineando positivamente l'attenzione e la sensibilità manifestata dalla Commissione sui temi descritti. Nel richiamare il parere già reso sul disegno di legge n. [2567](#), sottolinea che le misure previste nel testo in esame tendono a migliorare i lavori emergenziali necessari. Reputa peraltro importante dare un segnale alle popolazioni interessate dal sisma, verso le quali il Parlamento sta procedendo con tempestività.

Fa notare infine di aver inserito un'osservazione con la quale si sollecita l'armonizzazione delle azioni in corso con quelle già intraprese a seguito del sisma del 2009.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) reputa necessario procedere senza indugio alla approvazione delle misure occorrenti, anche per testimoniare un forte segnale di attenzione del Parlamento nei confronti delle popolazioni colpite, le quali vivono situazioni di estremo disagio.

Invita comunque la relatrice a specificare che gli interventi, sebbene in deroga, devono rispettare la cornice normativa prevista e le esigenze specifiche di ciascun bene, affinché essi rappresentino una vera ripresa per le aree interessate dal terremoto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si dichiara consapevole della necessità di prevedere interventi in deroga e di tener conto dello spostamento degli alunni. Afferma comunque che occorre un aiuto complessivo affinché le famiglie possano restare nei territori, evitando così il fenomeno dello spopolamento. Condivide pertanto la deroga per la formazione di classi con un numero più basso di alunni affinché proseguano l'attività nei relativi comuni. Ricorda infatti come per il sisma del 2009 tale possibilità abbia consentito il rientro in città delle famiglie. Occorre dunque, a suo avviso, che le diverse misure siano ben coordinate a tutti i livelli.

Auspica altresì che sia risolta quanto prima la questione della sistemazione nelle strutture abitative, evidenziando dal canto suo l'importanza di tutelare i beni culturali a rischio. A tale ultimo riferimento, sollecita iniziative per puntellare e poi ristrutturare le opere danneggiate, cogliendo l'occasione per esprimere riserve sull'attuale condizione dei restauratori. In proposito, dopo aver ricordato che sul tema sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo, si augura che siano adottate le opportune misure per tutelare al meglio i beni culturali, anche definendo il ruolo dei restauratori, e preannuncia il voto favorevole del suo schieramento.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) giudica assai delicato il confine dei cosiddetti "interventi urgenti" e rimarca l'inopportunità di speculazioni politiche sui finanziamenti prima annunciati e poi non previsti. Soffermandosi quindi sull'articolato, ravvisa talune lacune nel testo e reputa alquanto generico lo schema di parere della relatrice.

Si interroga peraltro sulle modalità più efficaci per tutelare i beni culturali nei siti ad altro rischio, per i quali sarebbe a suo avviso necessario un intervento sistematico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sollecita poi la celere ricostruzione delle scuole, tenuto conto che la loro riapertura può favorire il ritorno alla normalità. Suggerisce inoltre di integrare lo schema di parere precisando che la deroga al numero di alunni per classe deve consentire la formazione di piccoli gruppi di studenti, altrimenti si procede sempre in sovrannumero, con il rischio anche di creare classi eterogenee.

Rileva perciò criticamente l'esistenza di questioni assai serie, pur non mettendo in dubbio la volontà dell'Esecutivo di intervenire in maniera concreta. Dopo aver chiesto al Sottosegretario competente informazioni più dettagliate circa il bando per la Sovrintendenza speciale, reputa necessario capire quali siano gli interventi di sistema previsti, al di fuori dell'emergenza.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere inserendo un'osservazione sul rispetto del ruolo del Dicastero dei beni culturali e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione. Integra altresì lo schema di parere con un'ulteriore osservazione inerente l'esigenza di evitare il sovraffollamento nelle classi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il presidente [CONTE](#) rileva con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), rilevando che l'atto in titolo muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari. Nel richiamare la relazione illustrativa, fa presente infatti che i cambiamenti climatici sono sempre più spesso all'origine di gravi carenze idriche nell'area, con serie conseguenze per l'agricoltura e per l'alimentazione. Questa pressione economica e sociale è una delle principali cause di instabilità e contribuisce alla migrazione a livello interno e esterno, inducendo una parte della popolazione a migrare, in particolare verso l'Europa.

Dopo aver sottolineato che la gestione non sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo è dovuta a una serie di fattori, tra cui l'instabilità politica, i cambiamenti climatici e la rapida crescita della popolazione, afferma che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurata alle dimensioni della sfida regionale. Aggiunge poi che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo.

Ritiene pertanto che in tale contesto e per quanto riguarda la migrazione, l'iniziativa del programma congiunto PRIMA, guidato dagli Stati partecipanti dell'Unione e del Mediterraneo meridionale, sia particolarmente importante e pertinente. L'iniziativa segue l'approccio del nuovo Partenariato per la migrazione per una maggiore collaborazione finanziaria con gli Stati membri e altri *partner* e dimostra in che modo la politica di ricerca possa portare ad un coordinamento efficace, mobilitando i bilanci nazionali e riunendo i Paesi mediterranei affinché affrontino problemi comuni di lungo periodo.

Tiene peraltro a precisare che l'obiettivo strategico del programma è sviluppare soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, in quanto la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa.

Nel dare conto del processo che ha portato al programma congiunto PRIMA, fa presente che l'articolo 1 detta le modalità di partecipazione all'iniziativa, a determinate condizioni, tra cui l'apporto finanziario, tanto dell'Unione quanto di ciascuno Stato partecipante. Segnala in particolare che il

contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 3, è erogato dagli stanziamenti del bilancio assegnati alle parti pertinenti del programma Orizzonte 2020. Si stabilisce altresì la creazione di una struttura di esecuzione, denominata PRIMA-IS.

In conclusione, illustra l'articolo 6 che descrive le azioni sostenute dal programma PRIMA, tra cui quelle di ricerca e innovazione all'interno dei programmi quadro europei esistenti, nonché attività finanziate dagli Stati partecipanti mediante i loro organismi nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 3 novembre.

Il presidente [CONTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) *BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) *LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente **CONTE** comunica che alla scadenza del nuovo termine sono pervenuti ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Tutti gli ulteriori emendamenti presentati sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **CONTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei corsi di laurea SNT2 per educatori professionali, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è giunta alla Commissione la documentazione del Gruppo Nidi e Infanzia, che sarà parimenti resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico

2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009;
2. si sottolinea l'importanza di assicurare che l'efficacia e l'efficienza della *governance* siano realizzate nel rispetto del ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione;
3. si evidenzia la necessità di garantire una adeguata flessibilità del numero di alunni per classe, evitando il rischio di sovraffollamento.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322, 934, 972, 1616](#)

Art. 1

1.9 (testo 2)

[PELINO, GIRO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

1.5

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «in conformità alle direttive europee vigenti in materia».

1.6

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento del risarcimento indennitario ai medici in formazione specialistica ammessi dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992»;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

1.7

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «durata» inserire la seguente: «legale».

1.8

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro» con le seguenti: «un risarcimento indennitario pari a una somma annua di 7.000 euro».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «della remunerazione» con le seguenti: «del risarcimento indennitario»;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni relative alla corresponsione di un risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992.».

1.9

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione e che, nel medesimo periodo, non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.10

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 essi possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.11

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che nel medesimo periodo non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.12

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.13

[FUCKSIA](#)

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di medici che hanno adito la magistratura per il riconoscimento dei propri diritti è garantito un indennizzo per il pagamento delle spese legali, risultanti da idonea documentazione comprovante il pagamento stesso. L'indennizzo non può, in alcun caso, superare l'importo di euro 1.000».

1.14

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 3

3.1

[FUCKSIA](#)

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, dall'anno dall'anno accademico 1992/1993 sino all'anno accademico 2005/2006, che abbiano conseguito la specializzazione stessa, hanno diritto ad un numero di anni di contribuzione figurativa pari al numero di anni di frequenza e partecipazione al corso di specializzazione stesso. Tale diritto è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il diritto alla contribuzione figurativa è attribuito con le modalità di cui all'articolo 4, nonché all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Art. 4

4.2

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità e requisiti per l'accreditamento dei contributi figurativi».

Art. 5

5.2

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2016 e» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

Art. 6

6.6

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere le parole: «TITOLO I DIRITTO DEGLI SPECIALIZZANDI ALLA REMUNERAZIONE PER GLI ANNI DELLA SPECIALIZZAZIONE» e le parole: «CAPO I CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO AI MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 1978/1979, SPECIALIZZATI NON PRIMA DEL 1982/1983 E FINO AL 1991/1992».

Conseguentemente ancora, sopprimere le parole: «CAPO II MODALITÀ ALTERNATIVA DI SANATORIA PER I MEDICI SPECIALIZZANDI» e le parole: «TITOLO II BENEFICI AI MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 1993-2006».

6.7

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno

accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, in ragione della durata legale dello stesso, indipendentemente dalla presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno.

1-*bis*. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.».

6.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai medici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.».

6.9

[FUCKSIA](#)

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-*bis*. I medici specialisti di cui al comma 1, hanno diritto all'adeguamento retroattivo delle borse di studio percepite alla somma corrispondente al miglioramento stipendiale minimo previsto dalla contrattazione collettiva successivo al 1° gennaio 1994, relativo al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, e alla quantificazione monetaria dei diritti non goduti di natura previdenziale, assistenziale, alle ferie e festività non godute, al congedo matrimoniale, alla tutela ed al sostegno della maternità e paternità, alla tutela per malattie ed infortuni sul lavoro e quella relativa alle malattie professionali. A tal fine, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto attuativo che stabilisce le modalità e gli importi dovuti per il pieno riconoscimento retroattivo economico del periodo di formazione».

Art. 7

7.2

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.31. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
318ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) domanda se si prevedono votazioni nella giornata di oggi, chiedendo comunque di posticipare a domani l'esame della proposta di nomina del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (atto n. 88).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta, precisando altresì che domani sarà prevista una pluralità di votazioni, con riferimento fra l'altro, allo schema di risoluzione relativo all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), alla proposta di osservazioni sull'atto comunitario n. 662, nonché alla suddetta proposta di nomina.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*), segnalando tra le norme di competenza l'articolo 14, modificato in prima lettura, relativo al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, alle disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e ai proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura. Comunica quindi che il comma 1 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero a 200 milioni di euro.

Illustra poi il comma 1-*bis*, che modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Precisa al riguardo che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC.

Dopo aver dato conto della ripartizione dei fondi, evidenzia che la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Fa notare peraltro che, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno volti a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un richiamo esplicito alla loro sicurezza, anche infrastrutturale.

Segnala inoltre che è soppressa la previsione in base alla quale l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6 per cento del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Il relatore illustra successivamente il comma 1-*ter*, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 15 impatta anche nei settori di interesse,

laddove prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In particolare, riferisce che le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di 3,4 milioni di euro, suddivisi tra le missioni n. 22, Istruzione scolastica, n. 23, Istruzione universitaria, e n. 17, Ricerca e innovazione. Quanto invece al Dicastero dei beni culturali, rileva con rammarico che in prima lettura sono state aumentate le riduzioni, che passano da 50 a 84 milioni di euro: esse incidono in misura preponderante sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, nonché sulle missioni n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e n. 31, Turismo.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [IDEM](#) (PD), sottolineando criticamente che le disposizioni in materia di diritti sportivi, benché a suo avviso condivisibili, sono state inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Manifesta dunque perplessità sul metodo, tanto più che nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715) è emersa la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era convenuto di stabilire un termine per la trasmissione alla relattrice di richieste di modifica del nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre.

La relattrice [IDEM](#) (PD) fa presente di aver ricevuto richieste di integrazione da parte della senatrice Blundo e che il Governo ha informalmente comunicato alcune proposte di modifica. Ritiene quindi necessario un ulteriore approfondimento.

Prende quindi la parola il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale esprime un orientamento favorevole sugli impegni al Governo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Riferisce inoltre che, in merito all'impegno n. 5, è in corso un approfondimento con il Ministero della salute.

Manifesta invece un orientamento favorevole sull'impegno n. 6 purchè venga riformulato sopprimendo le parole da "anche nella direzione" fino a "della ricerca", eliminando il riferimento alle opportune forme di agevolazioni e introducendo un richiamo al Piano nazionale di formazione per il personale docente e all'autonomia scolastica.

Quanto all'impegno n. 7, si dichiara favorevole purchè venga soppresso l'inciso riguardante il superamento dei progetti di carattere temporaneo e le parole da "tramite" fino a "nuove assunzioni" e purchè vengano citate espressamente le possibilità offerte dall'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015.

Relativamente all'impegno n. 8, invita a eliminare il verbo "incentivare" e ad esplicitare il rispetto dell'autonomia scolastica. Si dichiara invece contraria in ordine all'impegno n. 9, in quanto i coordinatori territoriali di scienze motorie sono già stati recuperati grazie all'utilizzo di parte del contingente dell'organico dell'autonomia.

Soffermandosi sull'impegno n. 10, tiene a precisare che esso è stato già assolto, rispetto all'istruzione scolastica, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015. L'orientamento è dunque favorevole tenendo presente, per quanto concerne le università, che gli atenei possono essere incentivati a promuovere - ferma restando l'autonomia didattica - attività di formazione duale anche in regime di *part-time*.

Esprime invece un parere contrario sull'impegno n. 11, in quanto esso contrasta con l'autonomia costituzionalmente garantita alle scuole e agli insegnanti.

Propone indi una riformulazione dell'impegno n. 12 che menzioni espressamente la prosecuzione di iniziativa già avviate. L'orientamento è altresì favorevole sull'impegno n. 13 a condizione che venga espunto l'ultimo periodo dalle parole "nell'ambito dei rapporti di lavoro" fino a "sono professionisti".

Suggerisce inoltre di inserire, nell'impegno n. 15, il riferimento alle competenze proprie dei vari segmenti e il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Dopo aver sottolineato l'esigenza di citare la prosecuzione delle iniziative già avviate anche per quanto riguarda gli impegni nn. 18 e 20, invita a riformulare l'impegno n. 19 menzionando l'attività di promozione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni.

Circa l'impegno n. 22, propone di sostituire le parole "promuovere forme di maggiore" con le seguenti "valutare l'opportunità di una", e suggerisce altresì di riformulare l'impegno n. 25 prevedendo, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, specifici percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, alla luce dei suggerimenti avanzati dal Governo, la relatrice compirà un approfondimento, in modo da elaborare una nuova versione dello schema di risoluzione, auspicabilmente nella giornata di domani.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) domanda se sarà possibile avanzare domani proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) invita a far pervenire richieste di integrazioni nella giornata di oggi, in quanto domani sarà prevista la votazione e dunque si svolgeranno esclusivamente le dichiarazioni di voto.

La relatrice [IDEM](#) (PD) precisa peraltro che eventuali ulteriori proposte di modifica dello schema di risoluzione dovranno essere valutate anche dall'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro e che ciascuno per le parti di propria competenza si assumerà la responsabilità politica delle proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) fa presente che l'atto in titolo reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2016, pari a circa 1 milione di euro, sul capitolo 1261 fra diversi enti, istituti e associazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva preliminarmente che, lo scorso anno, la Commissione aveva raccomandato il Governo di essere più tempestivo nella trasmissione del provvedimento al Parlamento.

Dopo aver citato gli enti beneficiari dei contributi, i quali sono previsti dalla legislazione vigente, esprime rammarico per le decurtazioni registrate con riferimento alle singole assegnazioni, ad esclusione dell'Opera nazionale Montessori. Nel dar conto delle singole cifre spettanti ai diversi organismi, ritiene che alcune somme siano ormai alquanto simboliche, trattandosi di qualche migliaio di euro. Afferma altresì che lo schema di decreto ha le stesse caratteristiche dell'anno scorso, tenuto conto che i destinatari sono già stabiliti da norme vigenti, e reputa perciò inopportuno compiere valutazioni difformi. Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni che dovessero emergere in discussione generale, preannunciando l'espressione di un parere favorevole con alcune

raccomandazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore **MARTINI** (PD) precisa anzitutto, con riferimento all'*iter* dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l'esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l'elevato numero di provvedimenti di cui la 5ª Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressochè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all'articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) si domanda se sia il caso di riproporre, durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano

mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i quali attendono l'approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato, in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell'attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

Il **PRESIDENTE** raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziata nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevicchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l'attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l'intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

Il relatore **MARTINI** (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo (Federvivo), dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2443\)](#) **Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
[\(2474\)](#) **Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è giunta alla Commissione la documentazione dell'Associazione italiana di psicologia, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 662 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

rilevato che esso muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari;

osservato che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurato alle dimensioni della sfida regionale e che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo;

condiviso l'obiettivo strategico del programma, ossia lo sviluppo di soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, considerato che la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa;

esprime osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.32. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 10/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI PER I DICASTERI DI RIFERIMENTO

Il [PRESIDENTE](#) manifesta vive congratulazioni ai sottosegretari Cesaro e Angela D'Onghia per il rinnovo del relativo incarico, ringraziandoli per il supporto finora assicurato ai lavori della Commissione. La conferma del rispettivo ruolo assicurerà a suo avviso una proficua continuità e potrà offrire un valido sostegno al prosieguo dell'attività.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici ([n. COM\(2016\) 758 definitivo](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Riferisce il relatore [MARTINI \(PD\)](#), sottolineando che l'atto in titolo reca modifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA"). Ricorda quindi che, in generale, i servizi forniti per via elettronica, comprese le pubblicazioni elettroniche, sono tassati all'aliquota normale del 15 per cento, mentre per altre pubblicazioni gli Stati hanno la possibilità di applicare un'IVA agevolata (5 per cento) o super ridotta.

Fa presente poi che la Commissione europea ha avviato una riflessione sulle modalità di applicazione dell'IVA, ritenendo necessario tener conto degli sviluppi tecnologici ed economici per quanto riguarda i libri e i giornali elettronici, modernizzando l'IVA per l'economia digitale. Dopo aver segnalato che si è svolta una consultazione pubblica con l'obiettivo di raccogliere le opinioni dei soggetti interessati sulle aliquote ridotte per le pubblicazioni elettroniche, fa notare che il 50 per cento dei contributi è pervenuto dai lettori e che è emerso un generale favore per le aliquote ridotte o addirittura azzerate per pubblicazioni stampate ed elettroniche.

Pertanto, la Commissione propone di accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni stampate, incluse soglie ridotte o super ridotte. Per raggiungere le finalità summenzionate, occorrono tre modifiche alla direttiva IVA, eliminando anzitutto il riferimento al tipo di formato per le pubblicazioni e consentendo le aliquote ridotte per le sole pubblicazione elettroniche (e non per gli altri servizi forniti per via elettronica). Evidenzia peraltro che la Commissione europea ha preferito non introdurre una definizione dei termini "libro, giornale e periodico", ritenendo che essa potesse essere presto superata dall'evoluzione tecnologica.

Con specifico riferimento al caso italiano, secondo quanto si apprende dalla relazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non ci saranno cambiamenti in quanto con le leggi di stabilità 2015 e 2016 l'aliquota del 4 per cento (quindi agevolata) era stata già estesa agli *e-book* e poi ai giornali e ai periodici *on line*. Non dovrebbero sussistere dunque oneri di adeguamento, in quanto erano già stati coperti dalle precedenti disposizioni nazionali. Il relatore dà conto infine di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di procedere alle votazioni nella giornata odierna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante revisione e aggiornamento del decreto ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" ([n. 370](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1,

del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** segnala preliminarmente che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade il 17 gennaio. Avanza pertanto l'ipotesi di procedere alle votazioni nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Riferisce il relatore **CONTE** (*AP (Ncd-CpI)*), ricordando che la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta "riforma Gelmini") ha previsto una delega per la revisione della contabilità delle università introducendo, tra l'altro, il sistema di contabilità economico-patrimoniale, il bilancio unico e il bilancio consolidato. Detta delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo n. 18 del 2012, che ha demandato a successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, e ha trovato attuazione con il decreto ministeriale n. 19 del 2014. Fa presente peraltro che il termine per l'adozione - da parte degli atenei - del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica era inizialmente fissato al 1° gennaio 2014 ma, anche su richiesta della 7ª Commissione, nel parere reso al Governo sull'atto n. 22, è stato poi successivamente prorogato al 1° gennaio 2015.

Lo stesso decreto legislativo n. 18 del 2012, all'articolo 9, ha previsto l'istituzione di una commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, con mandato triennale, quale organo consultivo del Ministero per la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio. Precisa quindi che i componenti di tale organo, in numero massimo di nove, sono scelti tra rappresentanti dei Dicasteri dell'istruzione e dell'economia, del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università e tra esperti del settore. Riferisce poi che la commissione è stata nominata con decreto del 16 luglio 2014 ed ha contribuito alla stesura del provvedimento in esame, ravvisando talune incongruenze nella formulazione di alcuni passaggi del summenzionato decreto ministeriale n. 19 del 2014.

Rileva pertanto che il provvedimento apporta alcune modifiche alla normativa vigente, senza però intaccare i principi contabili da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 19 del 2014. Ciò che viene modificato è anzitutto l'articolo 3, comma 3, del decreto n. 19 del 2014, nella parte in cui sopprime il riferimento ai criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), in quanto si è scelto di evitare rinvii specifici che nel tempo possono diventare incongruenti.

Seguono alcune modifiche apportate all'articolo 4 del decreto n. 19 del 2014 sulle immobilizzazioni materiali, in cui si include anche l'atto di successione, oltre a quello di donazione, quale titolo di provenienza di beni ricevuti dalle università e si prevede la valorizzazione degli immobili anche in base al valore catastale. Si stabiliscono inoltre disposizioni omogenee per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le norme in materia di principi contabili nazionali.

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, si stabilisce che le partecipazioni in aziende, società o altri enti, solo in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, come già previsto dall'articolo 2426 del codice civile.

Un'ulteriore modifica dell'articolo 4 del suddetto decreto n. 19 riguarda la voce "ratei e risconti" riferita alle commesse legate ai progetti, con la quale si riconduce la fattispecie ad un contesto più omogeneo: si prevede infatti che per i progetti, le commesse o le ricerche annuali, la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; nel caso di medesimi eventi a carattere pluriennale, la valutazione può avvenire anche in base al criterio della percentuale di completamento.

Il provvedimento incide anche sull'articolo 5 del decreto n. 19, relativamente ai criteri di

predisposizione del primo stato patrimoniale. In questo caso, si rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso agli atenei, i quali sono iscritti al valore d'acquisto ovvero al valore catastale, senza ulteriori specificazioni.

L'articolo 6 del decreto ministeriale n. 19, relativo al Piano dei conti, viene invece abrogato (come peraltro richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze), per adeguare le disposizioni previste per le università con quelle vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa. Inoltre, si interviene sull'articolo 7 in merito alla predisposizione del bilancio preventivo unico e del rendiconto unico, che devono tener conto anche delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico-operativo. In particolare, il rendiconto unico deve essere coerente con il Rendiconto finanziario.

Da ultimo, è stato inserito il vincolo dell'adeguamento della codifica del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) alla struttura del piano dei conti finanziario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, ferma restando la specificità del sistema universitario. Ricorda in proposito che il SIOPE consiste in un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che rende confrontabili i dati.

In ultima analisi, il relatore segnala che vengono riviste alcune voci di conto economico e stato patrimoniale contenute nell'allegato I al decreto n. 19, in coerenza con quanto stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche. Riferisce in dettaglio che si è registrata una errata interpretazione della voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale", ritenuta impropriamente una voce di classificazione per destinazione anziché per natura; pertanto viene soppresso il predetto riferimento alla ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi aperta la discussione generale ribadendo la possibilità che si proceda all'espressione del parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nelle prossime settimane potrebbero svolgersi le dichiarazioni programmatiche dei ministri Valeria Fedeli e Lotti, le quali avranno luogo in sede congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Previo accordo con la Presidente della VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, prefigura pertanto la possibilità che l'audizione del ministro Valeria Fedeli si svolga martedì 17 gennaio, presso la Camera dei deputati, mentre quella del ministro Lotti dovrebbe aver luogo il 24 gennaio, presso il Senato, compatibilmente con gli impegni dei Ministri e con i lavori del Parlamento.

Comunica altresì che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione il disegno di legge n. [2630](#) (decreto-legge n. 244 del 2016 - proroga e definizione di termini), che sarà calendarizzato la settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 22 novembre 2016.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.0.1 in un testo 2, pubblicata in allegato.

La senatrice **Elena FERRARA (PD)** fa presente che tale riformulazione intende assimilare la disciplina di due scuole di musica regionali in lingua slovena, statizzandole entrambe.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2016) 758 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

tenuto conto che in generale i servizi forniti per via elettronica, comprese le pubblicazioni elettroniche, sono tassati all'aliquota normale del 15 per cento, mentre per altre pubblicazioni gli Stati hanno la possibilità di applicare un'IVA agevolata (5 per cento) o super ridotta;

ritenuta positiva la riflessione avviata dalla Commissione europea su tale circostanza, in quanto occorre tener conto degli sviluppi tecnologici ed economici relativi ai libri e ai giornali elettronici, modernizzando l'IVA per l'economia digitale;

condivisa la proposta di accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni stampate, incluse soglie ridotte o super ridotte;

tenuto comunque conto che, con specifico riferimento al caso italiano, attraverso le leggi di stabilità 2015 e 2016 l'aliquota del 4 per cento (quindi agevolata) era stata già estesa agli *e-book* e poi ai giornali e ai periodici *on line*;

esprime osservazioni favorevoli.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Statizzazione delle scuole di musica regionali in lingua slovena
"Glasbena Matica" e "Emil Komel")*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le scuole di musica regionali in lingua slovena "Glasbena Matica" e "Emil Komel" sono statizzate. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

1.3.2.1.33. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 359 (ant.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
359^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle prospettive

di riordino della normativa riguardante il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi.

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 26 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il Ministro ha svolto la propria relazione

Prende quindi la parola il ministro Valeria FEDELI, la quale ringrazia i senatori che sono intervenuti nella scorsa seduta, formulando utili contributi e sollevando questioni che consentono alcuni chiarimenti sulle intenzioni del Governo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene necessario un importo a regime di 50 milioni di euro. Il MEF ritiene infatti di non poter tenere conto delle entrate da parte degli studenti e degli enti locali, come era stato inizialmente previsto, anche perché la situazione debitoria di alcuni degli Istituti, interessati alla statizzazione non è stata ancora definita. Conferma l'intenzione del Governo di procedere ad una progressiva, ma totale statizzazione degli Istituti musicali, chiarendo che il processo è stato finora limitato a solo tre delle cosiddette "Accademie Storiche" (Perugia, Genova e Verona), perché sono le uniche che soddisfano le condizioni poste dal decreto ministeriale n. 489 del 2016. Dal canto loro, gli enti locali che sostengono tali Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario che hanno mantenuto sino ad oggi. Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'AFAM. Le altre due Accademie non statali legalmente riconosciute (Bergamo e Ravenna) non rispettano le condizioni previste, anche perché sono articolazioni interne alle rispettive amministrazioni comunali, e dunque non hanno personalità giuridica, un proprio statuto o propri organi. Condivide la necessità, già espressa da alcuni senatori, di trovare un punto di equilibrio tra la soluzione delle situazioni di maggiore emergenza (per lo più legata al finanziamento ordinario di Conservatori ed Accademie, nonché alla statizzazione degli Istituti musicali pareggiati) e la definizione di una riforma organica del sistema. Considerato che, come già evidenziato, il fattore "tempo" è una variabile determinante, il tentativo del Governo è quello di portare a soluzione la situazione emergenziale degli Istituti musicali pareggiati con un apposito emendamento in sede di conversione del decreto legge n. 50/2017. Nella riforma organica del settore, invece, i contenuti del provvedimento in esame potrebbero essere ampliati sotto vari profili, in primo luogo per quanto riguarda il problema dei costi di gestione dei conservatori, che è stato aggravato dall'abolizione delle Province.

Ritiene poi matura una seria riflessione sulla *governance* delle singole Istituzioni, che potrebbe essere snellita, distinguendo meglio le competenze e le responsabilità di ciascun organo. Particolarmente urgente, a tal riguardo, è un intervento di rivisitazione del ruolo del vertice amministrativo che deve assumere un vero ruolo manageriale e adeguarsi alle logiche di selezione e di incarico a tempo determinato ormai diffuse, per le figure apicali, in tutte le Amministrazioni pubbliche. Segnala alla senatrice Montevocchi che, nell'ottica di affinare i criteri per l'istituzione dei Politecnici delle arti, l'individuazione dei modelli di "aggregazione", di "collaborazione" o di "*partnership*" tra Istituzioni può costituire una risposta utile anche per evitare una eccessiva proliferazione e sovrapposizione dei corsi. Concorda con la senatrice Ferrara sul fatto che la legge n. 508 del 1999, benché con molto ritardo, possa essere ancora attuata attraverso lo strumento regolamentare, in primo luogo sul fronte del reclutamento. Ritiene che percorrere contemporaneamente la via parlamentare, con un'accelerazione ed un ampliamento dell'Atto Senato n. 322, e la via governativa, per quanto riguarda il reclutamento, non comporti alcun rischio di frammentazione della normativa, come paventato da alcuni senatori, e possa invece dare finalmente ordine e respiro ad un sistema di eccellenza.

Sottolinea che la tematica del diritto allo studio nelle istituzioni AFAM, sollevato sempre dalla senatrice Ferrara, è oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero, rammentando che la manovra di bilancio per il 2017 ha incluso anche gli studenti delle Istituzioni AFAM nei criteri di

riduzione e esonero dal pagamento delle tasse per reddito. Il Ministero, peraltro, si è premurato di supportare tali Istituzioni prevedendo un aumento del peso percentuale del parametro legato al numero di studenti esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione nel decreto ministeriale che fissa i criteri di riparto del Fondo ordinario.

Per quanto riguarda la questione dei precari, evidenziata dalla senatrice Petraglia, segnala che interventi di tutela sono previsti già nello schema di decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento, con il quale sarà risolto il problema di circa 1.200 docenti che da anni lavorano presso le Istituzioni con contratti rinnovati ogni anno, condizione che non sempre permette di assicurare la continuità didattica.

In risposta alla senatrice Montevercchi sottolinea infine che gli schemi contabili delle diverse istituzioni AFAM sono già omogenee, rendendo possibili comparazioni e controlli. Resta il problema di assicurare un processo di formazione dei componenti delle strutture amministrative e degli organi di Governo, che talvolta hanno dimostrato gravi lacune in termini di gestione amministrativa e contabile.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Ministro per l'approfondimento dedicato a tutti i quesiti sottoposti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.34. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 386 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
386^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2864\)](#) **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione di merito ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2864, assunto quale testo base, a martedì 26 settembre, alle ore 18. Propone dunque di concludere l'esame con la votazione dello schema di parere entro il prossimo martedì.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con i tempi prospettati dal Presidente, riservandosi di valutare i documenti che sono stati acquisiti dalla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore **MARTINI (PD)** fornisce alcuni aggiornamenti di metodo e di merito sul prosieguo dell'*iter*, tenuto conto delle evoluzioni intercorse negli ultimi mesi a partire dall'audizione del ministro Valeria Fedeli, svolta nella seduta del 26 aprile scorso, fino alle disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetta "manovrina"). Ricorda infatti che, alla luce delle norme sulla statizzazione già previste dal citato decreto-legge, si è reso necessario modificare il testo unificato a sua firma, di cui annuncia pertanto una riformulazione che presenterà entro domani mattina.

Precisa dunque che il nuovo testo si baserà sull'impostazione del precedente, richiamando e integrando anche le previsioni del citato decreto-legge n. 50. I cardini delle modifiche sono i seguenti: la statizzazione sarà prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti; il processo di statizzazione sarà articolato in tre anni; dal testo saranno espunte le deleghe; sarà inserito un articolo sulla programmazione; sarà introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente, pari a 50 milioni di euro, di cui 20 milioni a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 30 milioni provenienti da altri capitoli di bilancio. Ritiene dunque importante dare tali comunicazioni fin d'ora, onde consentire alla Commissione di discutere sulla presentazione di emendamenti, con tempi congrui.

Riepiloga altresì i capisaldi dell'articolato, secondo cui la statizzazione avverrà in maniera non obbligatoria, i debiti pregressi non saranno ostativi ma saranno a carico degli enti locali e sarà confermata la costituzione dei Politecnici, con modalità più flessibili. Si prevede altresì una semplificazione della *governance* imperniata sul Politecnico quale sede di programmazione.

Svolge dunque alcune riflessioni di carattere procedurale e di merito. Quanto al primo aspetto, riconosce che i tempi di esame sono alquanto stretti, tenuto conto che si è ancora in prima lettura. Suggerisce dunque a tutti i Gruppi di avviare una interlocuzione con gli omologhi schieramenti della Camera dei deputati onde condividere il percorso da intraprendere. Occorre altresì individuare uno spazio adeguato per l'esame dell'Aula, dato che tra circa un mese inizierà la sessione di bilancio. A tale ultimo riferimento, reputa necessario mantenere uno stretto contratto con la legge di bilancio per dare certezza alle risorse, ipotizzando che essa possa rappresentare un secondo binario di azione.

Sul piano del merito, puntualizza che la statizzazione è collegata al riordino, come nel testo precedente, non soltanto per corrispondere ad una richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze ma anche perché occorre una valutazione complessiva del sistema proprio a seguito della statizzazione. Afferma comunque che il riordino deve salvaguardare tutti gli istituti e pertanto nessuna sede sarà dismessa o accorpata, mentre ciò che cambierà saranno la *governance* e l'organicità della programmazione, nella prospettiva di riqualificare l'offerta e di superare eventuali duplicazioni.

Riconosce comunque che il testo che si accinge a presentare non rappresenta la soluzione per tutte le

questioni pendenti, tanto più che sono in via di elaborazione i regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, su cui il ministro Valeria Fedeli ha assicurato l'impegno del Dicastero a provvedere.

Tiene altresì a precisare che alcuni temi non sono per ora affrontati nel testo ma potranno essere esaminati durante l'*iter*; richiama in particolare i temi della sorte degli istituti che decideranno di non entrare nei Politecnici, nonché del regime pubblicistico.

Considerate la delicatezza dell'argomento, l'urgenza di intervenire e la speranza viva tra gli operatori di settore, confida in una discussione franca e costruttiva tra tutte le forze politiche, dichiarandosi disponibile a valutare tutte le proposte che saranno avanzate.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per il dettagliato aggiornamento, apprezzandone altresì la franchezza. Nel riservarsi di valutare il testo, rileva tuttavia criticamente che la cosiddetta "manovrina" era stata descritta come la soluzione per il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) mentre dalle dichiarazioni del relatore si comprende il fallimento di quel provvedimento, che occorre infatti rivedere. Mette dunque in risalto il dato politico relativo alle modalità con cui il Governo ha inteso affrontare il tema dell'Alta formazione.

Reputa comunque necessaria una riflessione seria sulla tempistica, proprio tenuto conto che la legge di bilancio ha dei tempi certi. Dati i limiti temporali già preannunciati dal relatore, si augura che non vengano imposte tappe forzate, tanto più che ancora una volta la statizzazione viene abbinata al riordino in ossequio alla visione del Dicastero dell'economia. Si domanda dunque come mai per procedere alla statizzazione pare necessario costituire i Politecnici, in un lasso di tempo per giunta ristretto. Nel riservarsi di valutare l'atteggiamento da assumere durante l'*iter*, rifiuta qualsiasi scorciatoia, atteso che sui Politecnici - la cui istituzione non può essere affatto una decisione affrettata - ci sono posizioni discordanti all'interno del comparto.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per la disponibilità al confronto e per il riconoscimento della dimensione unitaria del sistema. Riscontra tuttavia che le affermazioni del senatore Bocchino risultano ben fondate, date le contraddizioni evidenti rispetto a quanto disposto dal decreto-legge n. 50. Augurandosi che la maggioranza e il Governo avviino una seria fase di ascolto, sollecita il pieno scorrimento delle graduatorie e conferma che il tema dei Politecnici non risulta del tutto condiviso.

Concorda invece con l'adesione volontaria al processo di statizzazione, anche se occorre a suo avviso normare la sorte di coloro i quali decidono di restarne fuori, onde non lasciare aspetti indefiniti. Nella consapevolezza che bisogna dare risposte celeri al comparto, sollecita un percorso di collaborazione, anche eventualmente intervenendo in sede di legge di bilancio.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dà atto al relatore di aver svolto un difficile lavoro di sintesi mantenendo coerentemente i contenuti principali della propria proposta, frutto a sua volta di diverse istanze. Nel ribadire la situazione emergenziale venutasi a creare per l'inattuazione della legge n. 508, invita a tener conto del fatto che il decreto-legge n. 50 ha consentito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di dare una prima risposta anche attraverso lo stanziamento di risorse, a dimostrazione della precisa volontà di agire, come confermato anche dalla Ministra.

La proposta del relatore prevede peraltro anche un ulteriore stanziamento di fondi su un triennio, a compimento del processo di riordino che già era previsto nel testo di partenza nonché, per quanto attiene ai Politecnici, proprio nella legge n. 508. Dopo aver ricordato che è in dirittura di arrivo il regolamento sul reclutamento, afferma che il percorso finora intrapreso, seppur accidentato, è stato sempre caratterizzato da obiettivi condivisi, in un'ottica coerente. Ritiene comunque che, una volta valutato il testo, si possa entrare nel merito delle singole proposte.

Il senatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime a sua volta un ringraziamento al relatore per

l'aggiornamento offerto, auspicando comunque che si giunga a soluzione senza utilizzare lo strumento della legge di bilancio, che sarebbe a suo avviso riduttivo. Invita dunque tutte le forze politiche ad assumersi l'impegno di accelerare i tempi per affrontare le numerose problematiche, tra cui ad esempio il riordino della *governance*, la stabilizzazione dei docenti, la penuria di risorse, anche a causa dei diversi passaggi di competenze tra gli enti locali.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) fa presente che la logica della riorganizzazione era presente fin dall'inizio, non soltanto per una sollecitazione dell'Economia ma anche per una esigenza complessiva di riordino del settore. Nell'apprezzare le affermazioni del senatore Conte, auspica che si possa proseguire il lavoro in Commissione fermo restando che la legge di bilancio, benché non sia la sede privilegiata, può rappresentare uno strumento eventuale di approdo.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) precisa di non aver proposto alcuna scorciatoia, al punto che ha voluto delineare già oggi i tratti principali del testo proprio per non comprimere i tempi. Ritiene infatti che la soluzione ottimale sia di giungere in Aula prima della legge di bilancio, altrimenti si rischia di trasmettere il provvedimento alla Camera dei deputati all'inizio dell'anno prossimo. Si rimette comunque alle decisioni della Presidenza circa l'organizzazione dei lavori, invitando a non creare contrapposizioni tra il nuovo testo che si accinge a presentare e la legge di bilancio.

Puntualizza altresì che fino ad ora il sostegno governativo alla statizzazione si è avuto proprio grazie alla proposta di avviare contemporaneamente un processo di riordino, che - ricorda - sarà triennale, con la previsione dunque di diverse fasi di assestamento.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a presentare il nuovo testo entro domani alle ore 14, impegnandosi a trasmetterlo contestualmente a tutti i senatori. Propone pertanto di prevedere, alternativamente, una seduta plenaria domani alle ore 14 per la fissazione del termine degli emendamenti, oppure di fissare fin d'ora detto termine a martedì o mercoledì prossimo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), nel riservarsi di valutare il testo, ritiene che i tempi debbano essere congrui per tutti. Lamenta infatti che ogni qual volta si affronta il tema della scuola e della formazione, come è accaduto con la legge n. 107 del 2015, si subisce una accelerazione dell'*iter*. Pur riconoscendo a sua volta che sull'AFAM si discute da vari anni con unità di intenti, rileva criticamente le profonde contraddizioni del ministro Valeria Fedeli, la quale ha dapprima caldeggiato la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo e poi ha sostenuto l'introduzione di norme parziali sulla statizzazione nel decreto-legge n. 50 del 2017. Prende atto dunque che le risorse sono legate esclusivamente a decisioni politiche.

Affermando la volontà di un confronto serio purché vengano fissati dei punti fermi, chiede di disporre di un tempo più ampio per la presentazione degli emendamenti, tanto più che sulla riorganizzazione ci sono ipotesi contrastanti.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a giovedì 28 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del relatore, nel presupposto che esso venga depositato entro domani e contestualmente trasmesso a tutti i senatori.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Camera dei deputati ha approvato con modificazioni il disegno di legge n. 361 sui mandati CONI e federazioni sportive. Non appena sarà trasmesso presso questo ramo del Parlamento e conseguentemente assegnato, esso verrà dunque celermente calendarizzato.

Fornisce poi alcune risposte ad un quesito emerso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi circa il riparto della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE). Ricorda in proposito che, secondo il decreto legislativo n. 218 del 2016, i criteri di ripartizione e l'assegnazione dei fondi premiali sono definiti con decreto ministeriale, senza più il parere delle Commissioni parlamentari. Rammenta peraltro che in occasione del riparto dei fondi premiali 2016 (atto del Governo n. 371), nonché in occasione del riparto del FOE 2017 (atto del Governo n. 408), la 7ª Commissione ha approvato un parere condizionato al sostegno, da parte del Governo, ad un prossimo provvedimento normativo volto a reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari. Al contempo, ha chiesto al Governo la disponibilità a trasmettere comunque alle Commissioni parlamentari gli atti concernenti la definizione dei criteri e l'assegnazione, per una presa visione.

Contattato per le vie brevi il Ministero, è stato reso noto che entro fine settembre sarà pronto il decreto sui criteri per il riparto mentre entro la fine del 2017 sarà definito il decreto di assegnazione. Comunica che il Governo ha confermato la disponibilità a trasmettere gli atti alle Commissioni parlamentari, fermo restando che queste ultime non potranno esprimere formalmente alcun parere.

In merito allo stato di attuazione della legge n. 220 del 2016, fa presente che sarà messo a disposizione dei senatori un breve riepilogo dei decreti finora emanati.

Prende atto la Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO VALERIA FEDELI IN MERITO ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, a fronte di richieste analoghe pervenute presso le omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, l'audizione del ministro Valeria Fedeli si terrà in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati nella giornata di martedì 10 ottobre, alle ore 20.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.35. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 387 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
387^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03712 della senatrice Ricchiuti sulle iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011, osservando preliminarmente che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico tuttora irrisolte. Specifica infatti che la previsione di cui al comma 88, lettera *a*), è volta a definire la condizione di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana - alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni - che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

A ciò aggiunge che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle

graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.

Chiarisce dunque che la previsione di cui al comma 88, lettera *b*), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

Sottolinea dunque che, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 può considerarsi evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nelle fattispecie rientranti nella citata lettera *b*) la mancanza di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è un'ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. Evidenzia perciò che l'estensione della disciplina di cui ai citati commi 87 e seguenti ai ricorrenti partecipanti al concorso del 2011 presupporrebbe l'approvazione di un'apposita previsione a livello legislativo.

Ricorda, per di più, che la vicenda ha subito una successiva evoluzione con il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 3008 del 2017 e altre analoghe, il Consiglio di Stato ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale dei richiamati commi da 87 a 90 della legge n. 107, per presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. Conseguentemente, considerata la sospensione del giudizio di appello e la contestuale rimessione della suddetta questione di legittimità costituzionale, il Ministero non può che attendere l'esito del vaglio di costituzionalità della suddetta procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui alla legge n. 107, rinviando, solo all'esito del giudizio, ogni valutazione circa eventuali opportune misure da adottare.

Concludendo, in merito all'annosa questione delle reggenze, comunica che il 20 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Informa pertanto che sta per essere bandito il prossimo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, mediante il quale sarà possibile limitare - se non addirittura risolvere pressoché definitivamente - il fenomeno delle reggenze.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*) si dichiara parzialmente soddisfatta, ribadendo, che a giudizio del suo Gruppo, si è verificata una discriminazione tra i partecipanti ai due diversi concorsi citati. In attesa dunque delle determinazioni del Giudice costituzionale, preannuncia la presentazione di apposite iniziative legislative che diano definitiva soluzione alla questione, eventualmente anche nel disegno di legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, richiamando i contenuti dei documenti acquisiti dalla Commissione di merito nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento. In proposito, reputa convincenti le richieste di urgenza avanzate specialmente dalle forze dell'ordine affinché entrino presto in vigore le nuove disposizioni legislative.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) riconosce che il provvedimento intende dare maggiore rilievo alla tutela del patrimonio culturale e pertanto giudica positivo l'obiettivo. Avendo assistito alle audizioni svolte nella sede di merito e ricordando di aver contrastato la mera, semplificazione burocratica sui beni culturali contenuta nella legge sulla concorrenza, giudica fondate alcune osservazioni avanzate dai soggetti auditi. Si interroga infatti sull'opportunità o meno di introdurre nuove fattispecie di reato in luogo di prevedere piuttosto delle aggravanti delle pene già esistenti, tanto più che il disegno di legge ha lo scopo di contrastare il traffico internazionale di opere d'arte finalizzato a finanziare attività della criminalità organizzata. Pur rilevando l'esigenza di correggere alcune previsioni, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)), dopo aver ricordato di essere firmatario di un analogo disegno di legge all'esame della Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice, sebbene il disegno di legge n. 2864 non contenga tutte le previsioni del testo a sua firma. Reputa comunque che il provvedimento colmi alcune lacune, nella consapevolezza condivisa di dover intervenire con urgenza.

Concorda tuttavia con i dubbi della senatrice Montavecchi circa l'effettiva esigenza di introdurre nuove fattispecie di reato. Alla luce delle mutate situazioni contingenti, tanto nazionali quanto internazionali, ritiene in conclusione che il testo possa normare degli aspetti attualmente carenti, come segnalato dalle forze dell'ordine.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)), premettendo che l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. Specifica

peraltro che per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa.

Fa presente quindi che, per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario.

Afferma al riguardo che tale situazione potrebbe essere anche una conseguenza del cosiddetto "post Brexit" per la riallocazione di numerosi centri e agenzie, come dimostra ad esempio l'*iter* in corso per l'assegnazione dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA).

Comunica poi che il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali, ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna. Al riguardo, plaude alla iniziativa di attingere a quei beni che rappresentano un residuo di attività industriale, come sta ad esempio accadendo in altre realtà tra cui Bari.

Dopo aver dato brevemente conto della società ASTER, precisa che i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati allocati nell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ammontano a complessivi 52 milioni di euro.

Ripercorre indi le tappe che hanno portato all'accettazione della proposta italiana e illustra i contenuti dell'Accordo, composto da 8 articoli e 2 allegati. L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo e reca le definizioni, mentre l'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019. Nel segnalare che l'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla Regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I, si sofferma anche sull'articolo 4, che rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

Dà poi conto dell'articolo 5, sul riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, dell'articolo 6, concernente le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo, dell'articolo 7, sulla risoluzione delle eventuali controversie, nonché dell'articolo 8, sull'entrata in vigore e sull'eventuale risoluzione dell'Accordo. Descrive successivamente i contenuti dell'Allegato I, relativo ai locali, e dell'Allegato II, sui privilegi e le immunità.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, concernenti il contributo annuo di 4 milioni a decorrere dal 2019 al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, e il contributo statale per la manutenzione degli immobili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali

pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) dà conto del nuovo testo unificato NT2, predisposto per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, pubblicato in allegato al resoconto, i cui contenuti sono stati preannunciati la scorsa settimana. Ritiene che in questa fase la Commissione debba sviluppare un'adeguata discussione, tenuta presente la grande aspettativa degli operatori del settore. Ribadisce peraltro che si raggiungerebbe un positivo traguardo se la Commissione concludesse l'esame in sede referente prima dell'avvio della sessione di bilancio, in modo da dare un indirizzo univoco per quanto attiene alla statizzazione e al riordino. Rinnova quindi la propria disponibilità ad approfondire i contenuti del testo in qualsiasi sede.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base il nuovo testo unificato NT2 per il prosieguo dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione ha dimostrato in più occasioni di saper lavorare in maniera tempestiva in vista di obiettivi comuni. Sollecita dunque tutti Gruppi a rappresentare tali esigenze anche agli omologhi colleghi delle Commissioni consultate, onde acquisire celermente i relativi pareri. Precisa poi che gli emendamenti già presentati al nuovo testo unificato NT1 si intendono superati.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), riservandosi di intervenire nel merito nelle fasi successive, per registrare la grande preoccupazione manifestata dagli istituti musicali pareggiati in ordine al metodo della statizzazione.

Reputa peraltro assai grave sul piano politico quanto accaduto con la presentazione del nuovo testo unificato, in quanto si sconfessa di fatto l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Dopo aver ricordato le difficoltà in cui versano alcuni istituti, in particolare di Taranto e Ribera, tenuti in vita grazie al volontariato dei docenti, ritiene che il Parlamento non stia offrendo risposte effettivamente celeri. Sarebbe stato preferibile che il Governo proseguisse nella strada dell'articolo 22-bis, ferma restando la volontà di reperire risorse aggiuntive nella legge di bilancio.

Critica dunque tale *modus operandi*, in quanto la statizzazione viene necessariamente connessa al riordino, che rappresenta una vera riforma del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Avrebbe invece preferito che tale proposta, di cui sottolinea la complessità, fosse scollegata dalla statizzazione. Lamenta dunque la scelta assunta, che non tiene conto delle tempistiche e delle gravi difficoltà che caratterizzano specifiche realtà.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente di aver ricevuto sollecitazioni affinché si proroghi il termine per la presentazione degli emendamenti all'NT2, assunto quale testo base, già fissato a giovedì 28 settembre alle ore 12. Propone pertanto di posticipare detto termine a venerdì 29 settembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata assegnata alla Commissione per il parere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (*Doc. LVII, n. 5-bis*), con i relativi Allegati e Annesso e che pertanto l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14,30, sarà integrato con l'esame in sede consultiva di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2864**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, attualmente, la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali;

preso atto che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili nuove fattispecie penali;

registrati in generale un inasprimento delle sanzioni nel caso di delitti contro il patrimonio culturale, nonché una diversa collocazione di norme già previste dal codice dei beni culturali, le quali vengono spostate nel codice penale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

NT2

[MARTINI](#), *RELATORE*

Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti

Art. 1

(Statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti)

1. Il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito denominati "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare secondo le modalità ed entro il termine stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da essere completato contestualmente per tutte le Istituzioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 da parte di ogni Istituzione, ai fini del completamento del processo di statizzazione.
3. Entro il primo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica che ogni Istituzione possieda i seguenti requisiti:
 - a) abbia approvato un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
 - b) sia in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
 - c) indichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni Istituzione provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La consistenza della dotazione organica è pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018. L'incremento della dotazione organica è consentito esclusivamente a seguito di accordo con gli enti locali di riferimento e per un onere pari alla riduzione dei relativi trasferimenti statali agli enti stessi.
5. Entro il secondo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica le situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, che alla copertura degli stessi provveda l'ente locale di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In assenza di tale accordo il processo di statizzazione non può avere luogo.
6. Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta della commissione di cui al comma 2 e sentita l'ANVUR, definisce la configurazione dei Politecnici di cui all'articolo 2 e avvia la costituzione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 2.
7. A seguito del completamento del processo di statizzazione, gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti. Ciascuna Istituzione mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.
8. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del

personale delle Istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM, per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
- b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, sono stabiliti i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziare per la statizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, tenuto conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, del numero degli studenti iscritti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

10. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera *d*), e 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *l*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- b) al comma 3 le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta" sono soppresse.

Art. 2 (*Politecnici delle arti*)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito dalle Accademie di belle arti statali e non statali, di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori musicali non statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", sentite le stesse, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5.

3. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. I Politecnici possono articolarsi al proprio interno in dipartimenti omogenei dal punto di vista dell'offerta formativa, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato. I Politecnici possono altresì federarsi con università statali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Nell'attuazione della loro finalità istituzionale volta alla formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:

- a) organizzazione dei corsi di formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e dei corsi di primo livello;
- b) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni AFAM e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
- c) attivazione di corsi di terzo livello, previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca secondo le norme vigenti, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni inter-istituzionali;
- d) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e la partecipazione ad esperienze in ambito *Erasmus* e internazionali per studenti e docenti.

5. Sono organi di governo dei Politecnici:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio accademico;
- d) il direttore amministrativo;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il nucleo di valutazione.

6. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore è responsabile del perseguimento delle finalità del Politecnico, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e didattiche. Il direttore è il rappresentante legale del Politecnico ed è il garante della speciale autonomia di cui gode lo stesso. In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l'ordine del giorno, e svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale del Politecnico, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;
- b) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo e per la nomina dei componenti e del presidente del nucleo di valutazione;
- c) cura le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;
- d) si adopera per assicurare al Politecnico le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico annuale e pluriennale;
- e) promuove e cura le relazioni del Politecnico con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;

- f) in caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il direttore amministrativo, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g) predispone, anche sulla base delle linee generali di indirizzo adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 4, sentito il consiglio accademico, il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione;
- h) esercita ogni attribuzione demandatagli dalle norme e dai regolamenti vigenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

7. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni ove hanno sede le Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione proposte dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi del Politecnico e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso. In particolare:

- a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonché sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso;
- b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
- c) delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico; approva, ad invarianza di spesa, le modifiche della dotazione organica del Politecnico da comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;
- f) nomina, su proposta del direttore, i componenti e il presidente del nucleo di valutazione;
- g) conferisce, su proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;
- h) individua, ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base di indicazioni generali definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Il consiglio accademico è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico e dai docenti responsabili dei dipartimenti in cui si articola il Politecnico, ai sensi del comma 3. Il consiglio accademico è l'organo di indirizzo scientifico e didattico delle istituzioni e collabora con il direttore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, nella definizione dei piani scientifici, didattici e nelle attività di produzione artistica. In particolare:

- a) propone al consiglio di amministrazione il piano delle attività didattiche, scientifiche e artistiche, tenuto conto della coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;
- b) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di reclutamento del personale;
- d) adotta gli atti necessari all'approvazione dell'offerta formativa;
- e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche;
- f) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- g) esercita funzioni consultive e propositive in relazione allo statuto ed ai regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione.

9. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con incarico della durata di tre anni, rinnovabile, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale; nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo

è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore amministrativo è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo del Politecnico e delle risorse strumentali. In particolare:

- a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore e gli altri organi nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
- b) propone al direttore lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
- c) attribuisce gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali e di servizio;
- d) adotta ed è responsabile delle misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilità;
- e) è responsabile del coordinamento degli uffici del Politecnico e del personale amministrativo e tecnico, inclusa l'attività disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di controllo contabile. Esso è composto da tre membri di cui due nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. Il collegio è presieduto dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo dei revisori contabili.

11. Il nucleo di valutazione è costituito da tre componenti nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, di cui due esterni. Esso esercita la funzione di valutazione interna, provvede ai compiti a supporto dei processi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi sulla base degli indirizzi dell'ANVUR e in particolare:

- a) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Politecnico sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera *b*);
- d) svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

12. Fatta salva la possibilità di concorrere all'attribuzione degli incarichi di cui al comma 9, il ruolo dei direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM, di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

13. Ogni Politecnico ha la propria autonoma dotazione organica di personale docente, amministrativo e tecnico. In sede di prima applicazione, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, è attribuita a ciascun Politecnico una dotazione organica corrispondente al raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni AFAM. Ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, può modificare la propria dotazione organica, ai sensi del comma 7, lettera *c*), del presente articolo, sulla base di criteri concernenti l'offerta formativa, la proporzione numerica tra gli studenti e i docenti e la disponibilità di risorse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto

previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3

(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. A decorrere dalla costituzione dei Politecnici, i docenti delle Istituzioni AFAM componenti i Politecnici eleggono un direttore, con mandato di tre anni, scelto tra i docenti di prima fascia, con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituzione stessa nell'ambito di quella complessiva definita dal Politecnico. Il direttore è coadiuvato da un consiglio consultivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 4

(Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), definisce con decreto di natura non regolamentare le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce alle Camere sull'esito della valutazione al termine di ciascun triennio, con apposita relazione. Dei risultati della programmazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici si tiene conto nella ripartizione del finanziamento ordinario di cui all'articolo 6.

2. Fino alla costituzione dei Politecnici, le Istituzioni AFAM adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

3. A decorrere dal secondo triennio di programmazione i Politecnici e le altre Istituzioni AFAM non statali adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1 prevedendo:

- a) i corsi di studio da istituire e attivare, subordinatamente all'accreditamento di cui all'articolo 5;
- b) i programmi di internazionalizzazione;
- c) i programmi di sviluppo della produzione artistica e della ricerca scientifica, tenuto conto dei risultati della valutazione della qualità della produzione e della ricerca effettuata periodicamente dall'ANVUR;
- d) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 5

(Accreditamento delle sedi delle Istituzioni AFAM e dei corsi di studi)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono definiti i tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. L'accreditamento ovvero la revoca dell'accreditamento sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR. L'accreditamento costituisce presupposto necessario per l'istituzione di nuove sedi e di corsi di studi.

2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l'accreditamento o ai quali l'accreditamento è revocato ai sensi del comma 1 sono soppressi, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a completare il corso di studi in altra sede.

3. Ai fini dell'accreditamento delle sedi e dei corsi di studi, nonché di orientamento degli studenti e di promozione del diritto allo studio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Garante per la protezione dei dati personali, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici, contenente i dati individuali relativi agli studenti e ai diplomati che le Istituzioni AFAM e i Politecnici sono tenute annualmente a trasmettere al medesimo Ministero.

Art. 6

(Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

Art. 7

(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 9.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3.2.1.36. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 389 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
389^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, su richiesta dell'interrogante, lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, previste per oggi, sono rinviate alle prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, precisando di aver inteso porre l'accento su tematiche connesse ai lavori della Commissione, con particolare riferimento ai settori dello spettacolo e dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere, di tenore contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi anzitutto sul comparto della cultura, rispetto al quale si registrano fondi inadeguati senza garanzia di continuità negli investimenti. Ritiene infatti che ad una riorganizzazione - a suo avviso discutibile - della struttura ministeriale, si sommino i ritardi sull'adeguamento delle norme relative al diritto d'autore. Afferma altresì che la costituzione di poli museali penalizzerà inevitabilmente realtà minori e periferiche. Lamenta la mancanza di un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. Coglie poi l'occasione per segnalare criticamente che la Casa museo Gramsci, visitata di recente dal Presidente della Repubblica, continua ad essere un luogo poco valorizzato anche a causa della scarsa continuità territoriale nella regione Sardegna.

Quanto alla scuola, deplora la sussistenza di problemi legati al reclutamento, stigmatizzando anche le incertezze che afferiscono alla mobilità territoriale e al sostegno didattico per alunni e studenti disabili. Sollecita dunque l'Esecutivo a rinnovare il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, atteso che il contratto dei docenti è fermo al 2006 e che gli insegnanti percepiscono stipendi inferiori al resto d'Europa. Ritiene inoltre che il Documento sia carente di una visione d'insieme sulla formazione e la didattica, sottolineando invece che il sapere dovrebbe essere armonizzato con nuovi interrogativi e con un rinnovato rapporto con la conoscenza. Nel richiamare altresì le problematiche connesse all'obbligo vaccinale, ribadisce le criticità già sollevate in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 73 del 2017, soprattutto per quanto attiene agli aggravamenti per le scuole e per le famiglie, nonché alla decadenza dall'iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia.

In merito all'università e alla ricerca, lamenta la scarsa attenzione dedicata a quest'ultima nonostante i ripetuti proclami circa l'aumento del numero dei ricercatori. Si interroga altresì sui contenuti delle annunciate misure di valorizzazione per i professori universitari, paventando il rischio che l'università senza investimenti cospicui si avvii verso un inesorabile declino. Conclude dunque rilevando criticamente che la Nota di aggiornamento finisce per umiliare ancora una volta i settori della scuola, della università e della ricerca.

Il senatore [GOTOR](#) (*Art. I-MDP*) illustra a sua volta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, riconoscendo che la Nota di aggiornamento rivede le previsioni economiche contenute nel DEF presentato al Parlamento nell'aprile scorso e annuncia una manovra espansiva per il 2018, con previsioni in rialzo. Nel sottolineare però che il ritmo di crescita rimane al di sotto dei principali *partner* europei, rileva criticamente che il Governo, alla luce della Nota di aggiornamento, non sceglie di finalizzare almeno una quota parte delle maggiori disponibilità al settore della scuola e dell'università. Riscontra infatti che le proiezioni delle risorse per la scuola dal 2020 al 2070 riportate nella Nota di aggiornamento mostrano come dette risorse in rapporto al PIL si mantengono sostanzialmente inalterate negli anni futuri, oscillando tra il 3,1 e il 3,4 per cento, senza alcun reale investimento.

Evidenziando una certa continuità con le politiche finora seguite dall'Esecutivo in materia di scuola, università, ricerca e cultura, lamenta come finora si sia fatto poco per affrontare con maggiore determinazione il superamento definitivo della precarietà in ambito scolastico attraverso la

stabilizzazione di tutti i posti di lavoro, anche del personale ATA, di cui la scuola ha bisogno per poter svolgere efficacemente il suo servizio. Reputa dunque indispensabile procedere sia al rinnovo dei contratti della scuola e del pubblico impiego mediante lo stanziamento di adeguate risorse che consentano un aumento sensibile delle retribuzioni, sia al superamento del sistema delle reggenze.

Afferma peraltro che la Nota dà conto dell'attuazione di provvedimenti - a suo avviso negativi - per la scuola, a partire dalla legge n. 107 del 2015, emanata contro il parere della gran parte del mondo della scuola e, comunque, senza dare riscontro alle numerose voci che reclamano il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli insegnanti. Dopo aver richiamato le cifre stanziate per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo relativo all'introduzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, reputa che quest'ultimo in realtà disponga di risorse irrisorie e difetti di un obiettivo temporale definito entro il quale completare il predetto Sistema integrato. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinata a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili. Nel ritenere inadeguato tale decreto, rileva come uno dei problemi strutturali dell'Italia sia la carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, in un quadro a suo avviso avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese.

Riscontra poi ulteriori criticità anche nel decreto legislativo attuativo della legge n. 107 del 2015 relativo alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, paventando il rischio che sia messo in discussione l'obiettivo stesso dell'inclusione. Dopo aver espresso forti dubbi sull'istituto dell'alternanza scuola-lavoro e sulla sperimentazione della scuola superiore in quattro anni, giudica insufficienti i finanziamenti per l'edilizia scolastica.

Passando al comparto dell'università, non intravede nella Nota di aggiornamento alcun cambio di passo, a suo giudizio indispensabile laddove le politiche di austerità poste in essere per far fronte alla crisi economica hanno determinato in questi anni tagli ingenti, che hanno finito per soffocare il settore della cultura, motore di sviluppo di ogni Paese, e il campo dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Lamenta poi l'assenza di cenni alla crisi delle università del Meridione e richiama l'ultimo rapporto dell'OCSE, in cui emerge il basso numero di laureati in Italia e il forte tasso di abbandono degli studi.

Coglie quindi l'occasione per ricordare la rivendicazione di questi mesi dei professori universitari e dei ricercatori volta ad ottenere lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali bloccati nel quinquennio 2011-2015, neppure accennata nella Nota di aggiornamento. Richiama invece le affermazioni del Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca rese sul tema in risposta ad una recente interpellanza presentata presso l'altro ramo del Parlamento, secondo cui in sede di legge di bilancio verrà effettuato ogni sforzo da parte dell'Amministrazione per incrementare i finanziamenti alle università e alla ricerca.

Avviandosi alla conclusione, deplora la mancata indicazione di risorse espressamente programmate per la cultura, nella parte relativa sia alla tutela, sia alla valorizzazione nonché l'assenza di stanziamenti per la promozione della lettura.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, ritenendolo irricevibile. Afferma infatti che nel Documento si descrive il settore della scuola - su cui peraltro il parere del relatore tace - in termini positivi come se i decreti legislativi attuativi della legge n. 107 del 2015 avessero risolto tutte le questioni in sospenso. Ritiene invece che la realtà sia ben diversa, in quanto la scuola soffre ancora di quei mali che la legge n. 107 aveva detto di sanare, tra cui anzitutto il ricorso alle supplenze. Avrebbe dunque auspicato un richiamo nello schema di parere quanto meno all'esigenza di incrementare le risorse proprio per ridurre il fenomeno della cosiddetta "supplentite" e per allargare l'organico di diritto, introducendo anche delle deroghe per gli insegnanti di sostegno.

Giudica parimenti irricevibile l'osservazione n. 2 nella quale c'è un riferimento ai disegni di legge n. 322 e connessi, i cui lavori in Commissione non sono ancora conclusi. In proposito, coglie

l'occasione per ribadire la propria contrarietà rispetto alla stretta connessione tra riordino e statizzazione, sottolineando che quest'ultima avrebbe dovuto essere attuata più celermente.

In ordine all'osservazione n. 3, lamenta l'assenza di richiami alla stabilizzazione dei precari della ricerca, contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, afferma conclusivamente che senza risorse le previsioni normative restano prive di seguito, con la conseguente incertezza per il futuro del comparto.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. Restano pertanto preclusi gli schemi di parere alternativo illustrati dai senatori Manuela Serra e Gotor.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 (n. 436)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ponendo l'accento sull'esigenza di recuperare le risorse effettivamente necessarie.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-SI-SEL)** ricorda che si è già discusso in Aula sulla necessità di rilanciare la legge n. 420 del 1997. In merito al definanziamento registrato sul capitolo di bilancio oggetto del provvedimento, ritiene opportuna una indicazione più incisiva volta a chiedere il ripristino delle somme originarie, pari a circa 6,5 milioni di euro. Pone infatti una questione di metodo, in quanto le risorse sono connesse al meccanismo stesso di funzionamento della legge n. 420, nella prospettiva di relegare a casi eccezionali l'approvazione di singole leggi per celebrazioni specifiche.

Invoca dunque un intervento più deciso per restituire dignità alla legge n. 420, tanto più che essa promuove una seria competizione di idee, prevede la valutazione e impone controlli *a posteriori*.

In aggiunta a ciò, rileva criticamente che la Consulta ha deciso di corrispondere un finanziamento pieno solo ai comitati e alle edizioni già in corso, decurtando per ora le cifre relative alle nuove proposte. Nel reputare ingiusta tale scelta, rileva che le nuove istanze avrebbero bisogno di essere finanziate nella loro interezza. Domanda dunque alla relatrice di recepire nello schema di parere le istanze testè descritte.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) condivide i rilievi circa le difficoltà registrate quest'anno, nonché l'esigenza di rilanciare l'impianto della legge n. 420. Si augura pertanto che vengano recuperate le risorse previste per l'annualità in corso, almeno per confermare gli importi già deliberati. Giudica comunque preferibile mantenere lo schema di parere così come illustrato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) insiste sulla esigenza di inserire una osservazione quanto meno per distribuire i tagli su tutte le iniziative in maniera più equa, onde non penalizzare soltanto le nuove idee.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) fa notare che nello schema di decreto è già previsto un riparto sulla base dell'ammontare totale qualora giungano in sede di assestamento i fondi necessari. Indicare invece una diversa modalità di riparto significa, a suo avviso, mettere in discussione tutto l'impianto del provvedimento, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte della Consulta. Sottolinea peraltro che ridurre le risorse per i comitati e le edizioni già esistenti finirebbe per mettere a repentaglio iniziative già avviate. Si dichiara tuttavia disponibile ad arricchire l'osservazione n. 3 con un riferimento alla nuove proposte e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, riconoscendo comunque la fondatezza dei rilievi del senatore Bocchino. Condivide tuttavia le affermazioni della relatrice, non ritenendo opportuno travolgere l'intero provvedimento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le osservazioni del senatore Bocchino, precisando comunque che non vi erano margini di intervento in questa sede, tenuto conto che le valutazioni sulle proposte sono compiute dalla Consulta.

Si impegna tuttavia fin d'ora a presentare, in occasione della legge di bilancio, una proposta emendativa volta a ripristinare interamente il finanziamento originario della legge n. 420 del 1997. Ritiene infatti che i tagli inferti a tale sistema abbiano provocato inevitabilmente l'emergere di numerose leggi specifiche, obbligando il Parlamento a intervenire per singoli eventi. Giudica pertanto importante intraprendere una battaglia per rivitalizzare il meccanismo della legge n. 420 e ricorda che negli anni passati celebrazioni come quelle di Garibaldi e Mazzini furono finanziate proprio con i fondi della predetta legge.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha presentato un nuovo testo unificato NT2 (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) che la Commissione ha adottato quale base per l'esame. Comunica inoltre che venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto testo. Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

In sede di articolo 1, prende la parola il relatore [MARTINI](#) (PD) per sottolineare di aver presentato pochi emendamenti volti esclusivamente ad apportare modifiche formali al fine di uniformare la terminologia utilizzata nel testo.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'emendamento 1.0.1 con cui si chiede l'integrazione della composizione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), onde rendere più coerente il sistema.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616-NT2/1/7 volto a promuovere l'integrazione di tutta la filiera dell'alta formazione a partire dalle scuole medie ad indirizzo musicale, fino ai licei musicali e ai conservatori, sollecitando così un intervento più mirato. Illustra quindi le proposte emendative a sua firma, soffermandosi in particolare sul 2.23, che mira a garantire una uguale rappresentanza a ciascun dipartimento all'interno del senato accademico. Dopo aver richiamato il 2.27, fa presente che il 2.28 riscrive il comma 5 dell'articolo 2 sugli organi di governo dei Politecnici, su cui incide anche l'emendamento 2.31 introducendo la figura del rettore. Sottolinea altresì che la proposta 2.39 intende dare un respiro più ampio al Politecnico, mentre il 2.82 stabilisce precisi riconoscimenti per i direttori amministrativi.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) illustra l'emendamento 2.1 che recepisce l'impostazione del suo Gruppo volta a privilegiare la discussione sulla statizzazione e sulla stabilizzazione dei precari, rinviando invece l'esame del riordino. La proposta emendativa sopprime pertanto l'articolo 2 sui Politecnici, al fine di demandare ad un successivo provvedimento la riorganizzazione. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

La senatrice [IDEM](#) (PD) illustra l'emendamento 2.4 finalizzato ad escludere gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) dalla costituzione dei Politecnici, riservando loro lo stesso trattamento dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica. Riferisce infatti che gli ISIA temono di perdere la propria specificità nella nascita dei nuovi Politecnici.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) illustra in particolare la proposta 2.57, sottolineando l'esigenza di coinvolgere anche i rappresentanti dei Comuni sede degli istituti componenti il Politecnico.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto del 2.7, volto ad ampliare il numero di Politecnici, del 2.19, relativo all'articolazione in dipartimenti, nonché del 2.36, imperniato sulle modalità di elezione

del direttore. Sottolinea infine che le proposte 2.49 e 2.76 riguardano il funzionamento degli organismi interni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 3.4 con cui si specifica che il direttore del Politecnico, il cui mandato è rinnovabile una sola volta, non deve essere rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto della proposta 4.2 che riprende i contenuti dell'ordine del giorno n. 1 circa l'esigenza di armonizzare i percorsi formativi in ambito musicale. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca anche l'emendamento 4.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

In sede di articolo 5, la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di coinvolgere anche il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) come previsto dagli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) fa presente che la proposta 5.5 è soppressiva del comma 2 dell'articolo 5 sul mancato accreditamento di sedi e corsi di studi.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 5 si danno per illustrati.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.3, finalizzato ad includere nelle graduatorie nazionali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, onde non creare discriminazioni. Dopo aver illustrato il 7.14, si sofferma sul 7.0.9 relativo allo stato giuridico del personale docente delle istituzioni AFAM.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) sollecita il relatore a prendere in considerazione la proposta 7.10 relativa all'inserimento in graduatoria di quei docenti che hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 7, nonché il relativo ordine del giorno, si danno per illustrati. Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti presentanti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice **SERRA** (M5S) conferma la disponibilità del suo Gruppo a procedere in sede deliberante.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver acquisito quindi il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Avverte dunque che procederà a richiedere formalmente alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. **361-B** concernente i mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per cui l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 14,30, è integrato con l'esame in sede referente del suddetto provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL Documento LVII, n. 5-bis, allegati e relativo annesso

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

considerati gli aspetti di interesse, tra cui anzitutto le misure adottate e le prossime indicazioni

dell'Unione europea rivolte all'Italia, anche rispetto al Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 presentato ad aprile;

tenuto conto che tra le azioni strategiche del PNR 2017 nel campo dell'istruzione rilevano fra le altre: il completamento dell'attuazione della "Buona scuola" e il relativo monitoraggio; il Piano nazionale per la formazione dei docenti; il completamento dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale; il Piano nazionale per la scuola inclusiva; il Programma nazionale per la ricerca;

esaminate alcune delle finalità attuate con il "Fondo investimenti" previsto dalla legge di bilancio 2017, per perseguire le quali sono previsti: 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica nelle province e città metropolitane, in base alle integrazioni contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017; 5,6 miliardi di euro per l'edilizia pubblica, inclusa quella scolastica e gli edifici museali; 1,4 miliardi di euro per la ricerca;

osservato che per il settore dell'istruzione si dà conto degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 107, di due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi, del riparto di 150 milioni di euro per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo sullo 0-6 anni, nonché del Piano nazionale per la sperimentazione del diploma in 4 anni;

considerato in particolare che, in merito alla ricerca e all'università, a luglio 2017 è stato lanciato un bando da 497 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che per il sistema universitario saranno assegnate le risorse del 2017 anche in base alle nuove norme sul costo *standard*, modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017;

quanto agli Allegati, riscontrate parti di interesse nelle Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali per quanto attiene ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali;

rilevato che per alcuni specifici programmi di missioni concernenti i Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali sono state richieste risorse aggiuntive, con lo scopo di portare avanti le attività in corso;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione al settore dei beni culturali, si sollecita lo stanziamento di risorse adeguate tanto per lo spettacolo, tenuto conto che il Senato ha già approvato il prima lettura il disegno di legge di riforma del comparto (A.S. n. 2287-*bis*), attualmente all'esame della Camera dei deputati, quanto per garantire l'assunzione degli idonei della recente procedura concorsuale di reclutamento del personale del Dicastero;
2. quanto al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si reputa necessario un intervento tempestivo e coerente con il procedimento legislativo in corso in Commissione relativamente ai disegni di legge nn. 322 e connessi;
3. in merito al settore della ricerca, si ritiene opportuno incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, tanto ai fini del reclutamento quanto per la premialità, nell'ottica di accompagnare le recenti riforme e di investire nella fase di ripresa.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA
SUL Documento LVII, n. 5-*bis*, allegati e relativo annesso**

La 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 - Doc. LVII n. 5-*bis*, premesso che:

il DEF 2017, e la presente Nota di aggiornamento che ne è seguita, si inseriscono nella strategia perseguita fin dal 2014, che ha quali obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione;

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF 2017) ? licenziata il 23 settembre u.s. ? contiene, pertanto, in vista della manovra finanziaria della legge di bilancio, l'adeguamento delle previsioni sull'andamento economico dell'Italia, sugli obiettivi di finanza pubblica nonché le principali riforme in cantiere per i prossimi anni;

e tuttavia proprio nei profili di competenza legati a scuola, università, ricerca e beni culturali che assistiamo al manifestarsi e al perdurare di atteggiamenti contraddittori, rispetto alle dichiarazioni di intenti, e a quello «strabismo governativo» che tante volte il MoVimento 5 Stelle si è trovato a segnalare e denunciare;

in relazione al comparto scuola:

nonostante taluni aggiustamenti rispetto ai proclami della «Buona Scuola» e l'annuncio di prossimi, imminenti concorsi finalizzati alle immissioni in ruolo, i problemi legati al reclutamento rimangono, congiunti con le complicazioni e le incertezze che afferiscono alla mobilità territoriale che hanno generato numerosi contenziosi coi relativi "costi" in termini sia economici sia di cattivo funzionamento del sistema;

l'intenzione di procedere al rinnovo normativo ed economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca ? a fronte dell'insistito blocco degli aumenti stipendiali contrattualmente previsti ? suona, naturalmente, da un lato come un tentativo di "recupero" diplomatico-politico di una classe di lavoratori acceosamente contraria al Governo e allontanata da una riforma che si è tradotta in un'operazione dirigista, lesiva dell'autonomia che sostiene di voler esaltare e difendere, e della libertà di insegnamento e di apprendimento, mentre dall'altro come esca manifestatamente spesa a fini elettorali;

la realtà è che continuiamo ad avere una classe di insegnanti con il contratto fermo al 2006 (in attesa di rinnovo dal 2009) che rimangono i meno pagati d'Europa e che sono, per questa e per una serie di ragioni ulteriori, esposti a uno svuotamento progressivo e costante della rappresentatività sociale del loro ruolo e della loro funzione;

per ciò che concerne l'inclusione scolastica e i problemi connessi alle diverse forme di disabilità, non si riesce a uscire da uno stato di perenne emergenza, e non sembra possibile, allo stato attuale, fare una programmazione didattica coerente con le esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e con le leggi attualmente in vigore: gravi carenze, anche con l'anno scolastico appena inaugurato, si devono segnalare circa la tutela e la «continuità» nel sostegno didattico per alunni e studenti disabili, laddove occorrerebbe affrontare una volta per tutte il problema dell'ampliamento dell'organico di diritto rispetto alle deroghe annualmente disposte e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare;

in merito all'attuazione dei princip? di delega (di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona Scuola») ? occorre ribadire, come già segnalato nel parere alternativo sul Documento di economia e finanza 2017, che tali deleghe sono frutto di un provvedimento approvato con voto di fiducia e di cui, in Senato, non è stato discusso un solo

emendamento. Le deleghe, pertanto, sono l'emanazione diretta della «Buona Scuola», sia pure con qualche lieve attenuazione e qualche colpo di lima dovuti *in itinere* a ripensamenti ministeriali, dovuti anche all'impegno e alle sollecitazioni mosse dalle opposizioni e, in particolare, dal MoVimento 5 Stelle;

chiunque sia addentro all'universo della scuola potrà testimoniare sia delle opacità circa le problematiche varie e irrisolte connesse alla materia dell'istruzione professionale, sia circa l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro, che puntualmente continuano a confermare tutte le criticità che erano state ipotizzate e che si sono puntualmente ripresentate. Sull'alternanza scuola-lavoro in particolare, ogni liceo sta riscontrando l'enorme sperpero di tempo, risorse umane e tempo/studio, inutili per un reale avviamento al mondo del lavoro;

saranno estese anche alle scuole italiane all'estero le misure espansive previste dalla legge sulla Buona Scuola; tuttavia lo sguardo rivolto alla scuola italiana all'estero è miope e di corto respiro, e non può essere disgiunto da investimenti, sia di tipo finanziario sia culturale e umano, che riescano non solo ad armonizzare le competenze di tutti i soggetti interessati (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo economico e via enumerando) ma che garantiscano un coordinamento effettivo dei diversi interventi fornendo così risposte esaustive all'attuale domanda di lingua e cultura italiana nel mondo;

si intendono garantire risorse per ridurre il *gap* rispetto agli obiettivi europei per la copertura della popolazione e territoriale per i servizi educativi per l'infanzia: solo pochi mesi fa, e nulla è mutato da allora se non nelle dichiarazioni di intenti, denunciavamo l'evidente carenza di copertura finanziaria e palese mancanza di impulso dispositivo del «Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale»;

anche il presunto potenziamento della «cultura delle arti» nelle scuole di ogni ordine e grado non è che la cartina di tornasole dello strabismo governativo di cui si accennava. Si cerca di ricorrere ai ripari ma senza convinzione e, comunque, sempre in assenza d'un più ampio disegno d'insieme. Oggi viviamo in presenza di linguaggi estetici lontani che coagiscono e collaborano tra loro per confluire in un ambito più vasto e inclusivo della comunicazione. Nel declino scolastico del modello umanistico e nell'affermarsi di un'accelerazione della comunicazione e di un sapere basati sempre più spesso sull'immediatezza, sulla quantità, sull'interconnessione e sull'orizzontalità, piuttosto che sulla profondità, l'imprescindibile valore dei saperi tradizionali, specifico e insostituibile, prestigioso ma sempre più defilato, deve essere armonizzato con un nuovo, diverso e rinnovato rapporto con la conoscenza;

vi è poi la problematica legata all'obbligo vaccinale, come introdotto di recente dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, con le criticità sollevate quali, in particolare, la richiesta da parte dei dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, della idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Nello specifico, com'è ampiamente noto, la legge prescrive, con misura eccessiva, che, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della suddetta documentazione, nei termini indicati dalla legge, comporti la decadenza dell'iscrizione;

nonostante promesse e annunci, i fondi messi a disposizione per l'edilizia scolastica evidentemente continuano a essere insufficienti. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale dal momento che

interferisce e ha ricadute negative su ogni aspetto relativo alla qualità della vita all'interno degli istituti. Risultano in corso di realizzazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti; le nuove costruzioni; l'acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Tuttavia l'Anagrafe nazionale e l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, che dovrebbero ormai essere operativi, non sembrano pervenuti. Di qui si dovrebbe ripartire per promuovere, indirizzare, pianificare, garantire certificazioni in ordine e controlli periodici, nonché coordinare le attività di studio, ricerca, monitoraggio e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli enti locali territoriali in ordine alle strutture scolastiche;

né si dimentichi, da ultimo, con grave penalizzazione per gli studenti e per gli eventuali fruitori, che si assiste alla progressiva chiusura o alla cessazione dell'attività *sine die* delle biblioteche in quasi tutti gli istituti scolastici per la mancanza di personale che controlla e gestisce il servizio;

in relazione a università e ricerca:

da molti anni l'università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l'altro generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei.

si vorrebbero garantire al Programma nazionale della ricerca (PNR), azioni per il rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca: l'obiettivo di tali iniziative dovrebbe consistere principalmente nel rafforzare le basi scientifiche nazionali, in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione europea, anche riconoscendo priorità ai progetti che si riconducano agli obiettivi di *Horizon 2020*;

tuttavia, nella Nota di aggiornamento in esame si confronti Allegato I, vol. I, p. 360, rubricato *Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa* si legge testualmente: «In tale situazione, che è assolutamente insostenibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico, appare dunque particolarmente problematico garantire il raggiungimento di risultati davvero significativi soprattutto in considerazione del fatto che le risorse disponibili a valere sul competente capitolo 7245, per il triennio 2017-2019, a legislazione vigente ammontano a euro 136.447.755,00 in diminuzione rispetto a quelle del triennio precedente, ed addirittura pari soltanto a meno di un quinto rispetto a quelle del triennio 2007-2009 (euro 692.735.770), non destinate alla ricerca applicata»;

è chiaro che, a fronte di una "Cenerentola" quale può essere considerata la ricerca nel panorama italiano, l'obiettivo di aumentare il numero di ricercatori e dottori di ricerca (o addirittura la finalità di attrarre i migliori talenti) non possa che configurarsi come un colpo di teatro a effetto;

senza copiosi investimenti vengono fra l'altro annunciate misure di «valorizzazione» per i professori universitari: di che genere? In che forma? Secondo quali modalità e/o gratificazioni economiche? - altro specchio per le allodole elettorale? L'università e, in particolare, la ricerca sono destinate all'agonia di un lento, inesorabile declino;

in relazione alla cultura:

ben poco si evince, rispetto alla cultura, da questa Nota di aggiornamento del DEF. Nulla sul turismo (in termini "culturali" e sullo sport);

dal canto suo l'amministrazione dei Beni culturali mette in evidenza come «le risorse disponibili risultino adeguate e utilizzate come da programmazione» laddove occorrerebbe ? come puntualmente più volte rilevato dal MoVimento 5 Stelle ? evidenziare:

- la penuria e, viceversa, l'inadeguatezza dei fondi stanziati messi a disposizione;
- la difficoltà a reperirne di nuovi;
- il non sopperire in maniera sufficiente ai tagli che si sono succeduti nel tempo, almeno in alcuni casi dissanguando letteralmente determinati settori e capitoli di spesa;
- l'utilizzazione di risorse per la gran parte "interne": la torta rimane una, le fette sempre più sottili;
- la carenza non solo nella quantità ma nella "continuità" degli investimenti;
- una diversa comunicazione e sinergia fra diverse realtà e istituzioni che garantisca un dialogo proficuo fra diversi soggetti e interpreti della cultura;
- il prioritario il recupero, anche a fini storici e identitari, delle aree o dei siti degradati, nonché la valorizzazione di un patrimonio consolidato che versa in stato di abbandono;
- la predisposizione di un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, prevedendo in particolare, come già ripetutamente segnalato:
 - l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
 - la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
 - la previsione di appositi servizi didattici finalizzati alla fruizione «interattiva» dei musei da parte dei minori e dei giovani e con particolare riferimento alle scuole;
 - la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
 - la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

con riferimento ad esempio, all'Atto del Governo n. 436 (recante *Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali*, rispettivamente per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2017), da ultimo affrontato in 7^a Commissione, è emerso chiaramente come, alla cronica insufficienza di risorse si sia aggiunto il taglio lineare operato sul capitolo 3631 in oggetto pari a 1 milione di euro che ne ha ridotto la capienza di più di due terzi ? riducendo così la dotazione corrente da 1.436.256,00 euro a 436.256,00 euro ? e costringendo il Governo ad acrobazie dialettiche e finanziarie circa una futura «rimodulazione di competenza e cassa» sul capitolo citato;

poca o nessuna attenzione viene destinata, inoltre, a realtà apparentemente minori e marginali, spesso distanti dai circuiti turistici più battuti, ma che nel loro insieme costituiscono una mappa che attraversa l'Italia dei comuni e delle contrade percorrendo sentieri alternativi: è il caso dei mancati finanziamenti ai piccoli musei ? l'altra faccia dei «supermusei», ben più appetibili da un punto di vista commerciale voluti dal ministro Franceschini ?, che sono stati sacrificati per reperire risorse destinate alle celebrazioni per centenari e ricorrenze di importanti artisti e poeti (nomi di assoluto rilievo, certo, ma sulla cui memorie e celebrazioni confluiscono variamente, peraltro, anche altre forme di finanziamento);

si direbbe, in sintesi, che, all'interno della presente Nota, quella dei beni culturali è materia trattata in modo puramente incidentale e, salvo errore, solo in ambito disciplinare rispetto all'approvazione della legge annuale sul mercato e la concorrenza. Si vanta a questo proposito e a detta del Governo, la

semplificazione di alcuni dispositivi normativi, fra cui, in particolare, le norme, divenute legge, in materia di circolazione internazionale di opere d'arte, in base al quale non dovranno più passare al vaglio dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza le opere d'arte prodotte negli ultimi settanta anni (dai cinquanta previsti attualmente) per essere esportate o vendute; in secondo luogo tutte le opere che valgono meno di 13.500 euro, prodotte in qualsiasi epoca, potranno essere vendute ovunque all'estero senza prima essere sottoposte all'esame della Soprintendenza (che pertanto non potrà «vincolare» l'opera alla permanenza in Italia. Più proficua sarebbe stata invece, come proposta dal Movimento 5 Stelle, la creazione di una «patente/documento» che avesse definito la natura, il valore e la tracciabilità di ogni opera d'arte (anche perché ci possono essere opere che hanno quotazioni molto basse, inferiori ai 13.500 euro, ma ugualmente importanti per la storia e la cultura di un Paese).

non v'è, infine, il benché minimo accenno all'Atto Senato n. 2287-bis, collegato alla manovra di finanza pubblica, sullo spettacolo dal vivo, provvedimento che afferisce, teoricamente in armonizzazione con la delega riguardante la cultura umanistica, a funzioni culturalmente essenziali;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GOTOR SUL Documento LVII, n. 5-bis, allegati e relativo annesso

La 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 - Doc. LVII n. 5-bis, premesso che:

considerato che:

- la Nota di aggiornamento al DEF 2017 in esame rivede le previsioni economiche contenute nel DEF presentato al Parlamento nell'aprile scorso;
- alla luce di una lieve ripresa della crescita, la Nota di aggiornamento sottolinea come la manovra di bilancio 2018 che sarà a breve presentata alle Camere, avrà caratteri espansivi rispetto a quelli previsti nel DEF di aprile, rivedendo al rialzo le previsioni formulate dal medesimo DEF. Si stima per il 2017 una crescita del PIL dell'1,5 per cento, rispetto alla crescita all'1,1 per cento precedentemente indicata dal DEF 2017;
- un miglioramento di PIL trascinato dalla crescita, ben maggiore, che si sta registrando a livello internazionale e nell'ambito dell'Unione europea. La stessa Nota riporta come il nostro ritmo di crescita rimane al di sotto dei principali *partner* europei;
- una maggiore disponibilità complessiva di risorse conseguente alla crescita del PIL, che il Governo, alla luce della Nota di aggiornamento, non sceglie di finalizzare almeno in quota parte al settore della scuola e dell'università;
- le proiezioni delle risorse per la scuola dal 2020 al 2070 riportate nella Nota di aggiornamento mostrano come dette risorse in rapporto al PIL si mantengono sostanzialmente inalterate negli anni futuri, oscillando tra il 3,1 e il 3,4 per cento. Non si prevede quindi alcun reale investimento nel settore;
- la Nota si colloca in perfetta continuità con le politiche finora seguite dall'Esecutivo in materia di scuola, università, ricerca e cultura;
- la realtà è che ben poco si è fatto, e si promette di fare, per affrontare con maggiore determinazione il superamento definitivo della precarietà in ambito scolastico sin dalla prossima

- legge di bilancio, attraverso la stabilizzazione di tutti i posti di lavoro, anche del personale ATA, di cui la scuola ha assolutamente bisogno per poter svolgere efficacemente il suo servizio;
- è indispensabile procedere al rinnovo dei contratti della scuola e del pubblico impiego tutto, con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie che consentano un aumento sensibile delle retribuzioni, così come è necessario superare definitivamente il sistema delle reggenze;
 - il documento in esame non va oltre una generica disamina dei principali provvedimenti e iniziative adottate dal Governo in materia di scuola, università e beni culturali;
 - esso dà conto dell'attuazione di provvedimenti negativi per il mondo della scuola, a partire dalla legge n. 107 del 2015, emanata contro il parere della gran parte del mondo della scuola e, comunque, senza dare riscontro alle numerose voci che reclamano il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli insegnanti;
 - la Nota pone in luce positiva i decreti legislativi di attuazione della legge n. 107 del 2015, i quali viceversa costituiscono un pesante arretramento del finanziamento della scuola pubblica;
 - a luglio sono stati firmati due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e il riparto di 150 milioni per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo relativo all'introduzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un decreto legislativo, quest'ultimo, che in realtà stanziava risorse irrisorie, e nel quale manca un obiettivo temporale definito entro il quale completare il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinata a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili. L'inadeguatezza di questo decreto attuativo emerge ancora di più alla luce della situazione del nostro Paese, che mostra come sia sempre più indispensabile rafforzare il ruolo pubblico per quello che riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, e questo è ancora di più necessario in una perdurante fase di crisi economica e sociale. Uno dei problemi strutturali dell'Italia è infatti l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese;
 - ulteriori criticità sono rinvenibili anche nel decreto legislativo attuativo della legge n. 107 del 2015, relativo alla "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Un decreto che non definisce i "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali", che sono invece necessari per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale. L'obiettivo dell'"inclusione", e il ruolo centrale svolto dalle scuole statali nei processi di inclusione, rischia sempre più di essere messo in discussione, e l'impoverimento che ha subito la scuola pubblica, con anni di tagli al personale ATA e alle risorse, vede in questo decreto legislativo una sua sostanziale conferma. Non è previsto alcuno stanziamento di risorse;
 - la Nota di aggiornamento inoltre, non solo esalta l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, ma presenta come fiore all'occhiello persino la sperimentazione della scuola superiore a quattro anni, ipotesi giustamente criticata da numerosi e autorevoli docenti e intellettuali;
 - riguardo all'edilizia scolastica, la Nota di aggiornamento, ricorda come con il decreto-legge n. 50 del 2017 (cd. "manovrina") sono stati, tra l'altro, assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, da attribuire alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica;
 - anche in questo caso, siamo di fronte a cifre esigue messe a disposizione per tutte le province e città metropolitane;
 - anche per il comparto dell'università, non si intravede nella Nota di aggiornamento al DEF alcun cambio di passo, indispensabile laddove le politiche di austerità poste in essere per far fronte alla crisi economica, hanno determinato in questi anni tagli ingenti che hanno finito per soffocare il settore della cultura, motore di sviluppo di ogni Paese, e il campo dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Non c'è alcun incremento significativo delle risorse finalizzate a finanziare il sistema di istruzione e ricerca e consentire il rilancio dell'università pubblica, gravemente penalizzati da troppi anni di tagli;
 - nulla si dice della crisi delle università del Meridione d'Italia. Come peraltro ben evidenziato dal

professor Gianfranco Viesti, il finanziamento basato su esasperati meccanismi competitivi ha avviato un circolo vizioso, tale per cui poche grandi università del Nord conservano finanziamenti stabili, mentre quelle del Meridione dal 2008 a oggi hanno perso un quarto del loro finanziamento ordinario, dando così luogo a un esodo di studenti da Sud a Nord (si consideri, per esempio, che il 25 per cento degli studenti residenti in Sicilia che si immatricolano all'università lo fanno in atenei fuori regione);

· l'ultimo report dell'OCSE, "Uno sguardo sull'istruzione 2017", ha evidenziato come il nostro Paese registra appena il 18 per cento di laureati, contro il 37 per cento della media nella zona OCSE. Peggio di noi solo il Messico. Nel 2016 solamente il 64 per cento dei laureati compresi tra i 25 e i 34 anni ha trovato un lavoro. Le iscrizioni all'università sono calate in questi ultimi anni, e secondo il Rapporto dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sullo stato del sistema universitario del 2016, circa il 42 per cento degli studenti abbandona, il 12 per cento in più della media europea. Queste criticità, inevitabilmente, si acuiscono fortemente nelle regioni del Mezzogiorno;

· a questo si aggiunga la legittima rivendicazione di questi mesi dei professori universitari e dei ricercatori volta ad ottenere che le classi e gli scatti stipendiali bloccati nel quinquennio 2011-2015, vengano sbloccati dal 1° gennaio 2015, anziché, come è attualmente dal 1° gennaio 2016. Una rivendicazione che in questa Nota di aggiornamento al DEF non trova spazio. Non viene previsto alcuno stanziamento di risorse, anche se è stato lo stesso sottosegretario per l'Istruzione l'università e la ricerca che, il 22 settembre scorso, in risposta all'interpellanza Laforgia ed altri, n. 2-01934, ha dichiarato che "si tratta di importi che necessitano di una copertura che determinerà comunque riflessi sui saldi di bilancio e per la quale è necessario individuare i margini che possono essere prospettati in vista della prossima legge di bilancio per il 2018. Si può assicurare sin d'ora che in sede di legge di bilancio verrà effettuato ogni sforzo da parte di questa amministrazione volto ad incrementare i finanziamenti alle università e alla ricerca.";

· la Nota di aggiornamento al DEF, infine, non indica risorse espressamente programmate per la cultura, nella parte relativa sia alla tutela, sia alla valorizzazione e che, per esempio, non si prevedono risorse per la promozione della lettura, laddove invece nel disegno di legge, poi approvato, sulla concorrenza sono presenti disposizioni chiaramente dannose per il patrimonio culturale italiano, come quella sull'autocertificazione del valore dei beni culturali mobili ai fini dell'esportazione;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco in titolo,

espresso rammarico per l'esiguità delle risorse, ridotte a seguito di successivi provvedimenti normativi a 444.193 euro, cui si aggiungono 70.000 euro quale rimanenza del 2015;

rilevato comunque che nel dodicesimo capoverso dello schema di decreto non si dà conto in dettaglio dell'*iter* che ha portato alla predetta riduzione delle risorse, pari a oltre un milione di euro;

rilevato che, a risorse disponibili, la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano ulteriori risorse;

preso atto con favore che la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha inviato alla Direzione

generale Bilancio, ai fini della predisposizione del disegno di legge di assestamento 2017, la richiesta di reintegro dell'importo di un milione di euro, attingendo a risorse provenienti da altri capitoli del bilancio dello stesso Dicastero;

osservato altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro;

tenuto conto che, ove giungessero le risorse mancanti, sarà necessario un nuovo schema di decreto per la ripartizione del residuo ammontare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita ad esplicitare meglio nello schema di decreto gli atti attraverso i quali le somme originariamente disposte sono state poi ridotte a 444.193 euro;
2. si sollecitano sia il reintegro dei finanziamenti restanti per corrispondere l'ammontare totale già deciso sia la celere predisposizione del relativo schema di decreto di riparto, da trasmettere tempestivamente alle Commissioni parlamentari;
- 3 si auspica che il prossimo anno le risorse siano certe e non subiscano decurtazioni, onde permettere alla Consulta di corrispondere le cifre deliberate rispetto alle istanze presentate.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco in titolo,

espresso rammarico per l'esiguità delle risorse, ridotte a seguito di successivi provvedimenti normativi a 444.193 euro, cui si aggiungono 70.000 euro quale rimanenza del 2015;

rilevato comunque che nel dodicesimo capoverso dello schema di decreto non si dà conto in dettaglio dell'*iter* che ha portato alla predetta riduzione delle risorse, pari a oltre un milione di euro;

rilevato che, a risorse disponibili, la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano ulteriori risorse;

preso atto con favore che la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha inviato alla Direzione generale Bilancio, ai fini della predisposizione del disegno di legge di assestamento 2017, la richiesta di reintegro dell'importo di un milione di euro, attingendo a risorse provenienti da altri capitoli del bilancio dello stesso Dicastero;

osservato altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro;

tenuto conto che, ove giungessero le risorse mancanti, sarà necessario un nuovo schema di decreto per la ripartizione del residuo ammontare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita ad esplicitare meglio nello schema di decreto gli atti attraverso i quali le somme originariamente disposte sono state poi ridotte a 444.193 euro;
2. si sollecitano sia il reintegro dei finanziamenti restanti per corrispondere l'ammontare totale già deciso sia la celere predisposizione del relativo schema di decreto di riparto, da trasmettere tempestivamente alle Commissioni parlamentari;
- 3 si auspica che il prossimo anno le risorse siano certe e non subiscano decurtazioni, per permettere alla Consulta di accogliere il più possibile le richieste, soprattutto con riferimento alle nuove proposte, e di corrispondere le cifre deliberate rispetto alle istanze presentate.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

1.1

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- b) *al comma 1 sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- c) *al comma 7 sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali».*

Conseguentemente:

- a) *al titolo sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- b) *all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali».*

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di statizzazione» aggiungere le seguenti: «e stabilizzazione del personale».

1.3

[TOCCI](#), [ELENA.FERRARA](#), [DI.GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),».

1.4

[ELENA.FERRARA](#), [DI.GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» aggiungere le seguenti: «e sentita l'ANCI,».

1.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» inserire le seguenti: «e sentita l'ANCI,».

1.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «(ANVUR)», aggiungere le seguenti: «e sentita l'ANCI».

1.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle Istituzioni che non presentino la domanda di statizzazione è comunque riconosciuto un finanziamento statale pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed un 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "86 milioni di euro per l'anno 2017 e 131 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

1.9

[IDEM](#), [FASIOLO](#), [TOCCI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) abbia approvato un bilancio preventivo, eserciti l'autonomia, anche finanziaria, nell'anno di riferimento e approvi il bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale entro i termini previsti dal regolamento di finanza e contabilità dell'Istituzione che sia anche controllato dai revisori dei conti e non presenti uno squilibrio economico-finanziario;».

1.10

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «completo» con la seguente: «comprensivo» e la parola: «certificato» con la seguente: «validato».

1.11

[LIUZZI](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «che sia» fino a: «di riferimento».

1.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento».

1.13

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.14

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «secondo le disposizioni» sino alla fine della lettera con le seguenti: «con ogni modalità contrattuale, a tempo indeterminato, determinato e con contratti atipici, che dovrà essere interamente riportato nell'alveo delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

1.15

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale in servizio a tempo indeterminato e

determinato» *aggiungere le seguenti*: «cui si aggiungono le coperture di eventuali cattedre che si sono rese vacanti in pianta organica per motivi di bilancio, pensionamento o ulteriori motivazioni».

1.16

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato e determinato».

1.17

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e determinato» *con le seguenti*: «, determinato e con contratti atipici».

1.18

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.19

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «il processo di statizzazione non può avere luogo» *con le seguenti*: «le Istituzioni di cui al comma 1 elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020 attraverso le risorse di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Consequentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: "a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "155 milioni per l'anno 2018, 175 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 125 milioni a decorrere dall'anno 2021"».

1.20

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «il processo di statizzazione non può avere luogo» *con le seguenti*: «le Istituzioni di cui al comma 1 elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020 attraverso quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Consequentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 5,8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.».

1.21

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Sopprimere il comma 6 e l'ultimo periodo del comma 7.

Consequentemente:

- 1) *al titolo sopprimere le seguenti parole*: «, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti»;
- 2) *sopprimere l'articolo 2*;
- 3) *sopprimere l'articolo 3*;
- 4) *all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni*:

- a) *alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici» e sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2,»;*
- d) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «i Politecnici e»;*
- e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici» e sopprimere le seguenti: «e i Politecnici».*

Conseguentemente ancora, all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici,».*

1.22

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente ancora sopprimere gli articoli 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, sopprimere ovunque ricorrono i seguenti periodi: «e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici», nonché, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «e dei Politecnici».*

Conseguentemente all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: «e dei Politecnici» e le seguenti: «e i Politecnici».

Conseguentemente, all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al titolo sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le parole: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici».*

1.23

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del» con le seguenti: «Una volta concluso il».

1.24

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'ANCI,».

1.25

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «e sentiti gli organi rappresentativi dei singoli Istituti».

1.26

[ELENA.FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «e sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

1.27

[LIUZZI](#)

Al comma 6, dopo la parola: «ANVUR» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con l'ANCI».

1.28

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «definisce la configurazione dei Politecnici» con le seguenti: «definisce la configurazione territoriale dei costituendi Politecnici, tenendo conto dell'eredità storica, delle specifiche tradizioni e delle dotazioni immobiliari dei singoli istituti».

1.29

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «definisce la configurazione dei Politecnici» con le seguenti: «definisce la configurazione territoriale dei costituendi Politecnici».

1.30

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [EASIOLO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di riferimento continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili».

1.31

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM titolare di contratto a tempo indeterminato, con assegnazione alla sede dell'Istituto superiore di studi musicali (ISSM) non statale di appartenenza;».

1.32

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che abbiano maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto in qualità di docenti di ruolo».

1.33

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, lettera b), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «nel corso dei due anni accademici, predisposizione delle commissioni e istituzione di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, prevedendo in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione del servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato».

1.34

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.35

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, sopprimere le parole: «sentita l'ANVUR».

1.36

[EASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «sentita l'ANVUR,» con le seguenti: «, sentita la commissione di cui al comma 2,».

1.37

[LIUZZI](#)

Al comma 9, dopo la parola: «ANVUR», aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.38

IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta" sono soppresse.».

1.39

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI e».

1.40

[LIUZZI](#)

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «ANVUR», aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.41

[BOCCHINO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. In sede di prima applicazione ? nel rispetto della *ratio* emergenziale dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ? al fine di evitare l'immediata chiusura delle Istituzioni di cui al presente articolo, sono statizzate in via straordinaria con procedura d'urgenza esclusivamente quelle Istituzioni in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, le quali avanzino richiesta e dimostrino entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge irreversibile criticità finanziaria tale da rendere impossibile la loro partecipazione al processo triennale ordinario di cui al comma 1. La commissione di cui al comma 2 accerta la documentata irreversibile criticità finanziaria, i requisiti ed adempimenti dovuti e verifica le situazioni debitorie pregresse delle istituzioni di cui al presente comma e, in caso di presenza di debiti pregressi, che gli stessi siano coperti dagli enti territoriali di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'accordo è condizione essenziale per procedere alla suddetta statizzazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definite le modalità di statizzazione di cui al presente comma».

1.42

[PELINO](#), [GIRO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

10-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.43

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Previa richiesta, è consentita la mobilità territoriale e professionale a livello nazionale del personale docente dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di bilinguismo"».

1.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Integrazioni relative alla composizione del CUN,
del CNSU e dell'ANVUR)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) novellando la legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento, di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferito al CUN come integrato dal comma 1».

1.0.2

[EASIOLO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Statizzazione delle scuole di musica regionali in lingua slovena
"Glasbena Matica" e "Emil Komel")*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le scuole di musica regionali in lingua slovena "Glasbena Matica" e "Emil Komel" sono statizzate. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001"».

G/322-934-972-1616-NT2/1/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del nuovo testo unificato NT2 adottato per i disegni di legge n. 322 e connessi,

recante «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti»,
premessi che:

con l'articolo 2, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, si intende provvedere riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo l'istituzione dei Politecnici delle arti, «di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementari età, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca), nonché all'incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali, considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, disciplina i corsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia *curriculare*; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077),

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

Art. 2

2.1

[BOCCHINO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti»;

b) *all'articolo 1 sopprimere il comma 6;*

c) *all'articolo 1, comma 7, sostituire il periodo:* «Ciascuna Istituzione mantiene lo *status* di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.», *con il seguente:* «Ciascuna Istituzione mantiene lo *status* di Istituzione statale autonoma.»;

- d) *sopprimere l'articolo 3;*
- e) *all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM»;*
- f) *all'articolo 4, comma 1, sopprimere ovunque ricorrono i seguenti periodi: «dei Politecnici di cui all'articolo 2», «e dei Politecnici», «i Politecnici»;*
- g) *all'articolo 4 sopprimere i commi 2 e 3;*
- h) *all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «e dei diplomati delle Istituzioni AFAM», sopprimere le seguenti: «e dei Politecnici» e dopo le parole: «che le Istituzioni AFAM» sopprimere le seguenti: «e i Politecnici»;*
- i) *all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM»;*
- l) *all'articolo 6, comma 1, sopprimere il seguente periodo: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici.».*

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il terzo dei tre anni necessari al» con le seguenti: «a seguito del».

2.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1:*
 - 1) *sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1»;*
 - 2) *sopprimere le parole: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «, sentite le stesse,» e alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Gli schemi di regolamento sono predisposti acquisito il parere delle Istituzioni AFAM. Sui medesimi schemi è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;*
- b) *al comma 6:*
 - 1) *alla lettera a), dopo la parola: «programmazione» inserire le seguenti: «annuale e triennale»;*
 - 2) *alla lettera d), sostituire le parole: «del piano strategico annuale e pluriennale» con le seguenti: «della programmazione annuale e triennale»;*
 - 3) *alla lettera g), sostituire le parole: «il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «la programmazione annuale e triennale e la trasmette al consiglio di amministrazione per la sua approvazione»;*
- c) *al comma 7:*
 - 1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «, nonché sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso»;*
 - 2) *alla lettera c), sostituire le parole: «delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico» con le seguenti: «delibera sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti, dei corsi di studio e di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico»;*
- d) *al comma 8:*
 - 1) *all'alinea, sostituire le parole: «delle Istituzioni» con le seguenti: «del Politecnico»;*
 - 2) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei corsi di studio»;*
 - 3) *sostituire la lettera d) con la seguente:*
 - «d) *adotta gli atti necessari all'approvazione dell'offerta formativa da proporre al consiglio di amministrazione coerentemente con la programmazione annuale e triennale»;*

e) *al comma 11:*

1) *all'alinea, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ai ruoli del Politecnico»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «dal piano strategico» *con le seguenti:* «dalla programmazione annuale e triennale».

2.4

[IDEM](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dagli Istituti superiori non statali», *eliminare le seguenti:* «dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA),».

2.5

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le stesse», *aggiungere le seguenti:* «e sentita l'ANCI,».

2.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentite le stesse,» *inserire le seguenti:* «e l'ANCI,»

2.7

[ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [DLGIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «non più di venti».

2.8

[AMIDEI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», *con le seguenti:* «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».

2.9

[GIRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui», *aggiungere la seguente:* «tutte».

2.10

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui», *inserire la seguente:* «tutte».

2.11

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui» *aggiungere la seguente:* «tutte».

2.12

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM», *aggiungere le seguenti:* «che ne facciano richiesta»,

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «quaranta docenti» *con le seguenti:* «venticinque docenti»;

c) *al comma 6 sostituire le parole:* «è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.» *con le seguenti:* «eletto dal corpo docente di tutte le istituzioni afferenti al Politecnico, scegliendolo fra i direttori delle stesse Istituzioni».

2.13

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «in cui le Istituzioni AFAM confluiscono» aggiungere le seguenti: «su base volontaria»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «quaranta docenti» con le seguenti: «venticinque docenti»;*

c) *al comma 6 sostituire le parole: «è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.» con le seguenti: «eletto dal corpo docente di tutte le Istituzioni afferenti al Politecnico, scegliendolo fra i direttori delle stesse Istituzioni».*

2.14

[GIRO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.15

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.16

[CONTE](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.17

[BOCCHINO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.18

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono articolarsi» con le seguenti: «si articolano».

2.19

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato».

2.20

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno» fino a: «determinato» con le seguenti: ««docenti di ruolo o a tempo determinato in proporzione alle esigenze didattiche e al numero di studenti iscritti».

2.21

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno quaranta» con le seguenti: «almeno venti».

2.22

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno quaranta» con le seguenti: «almeno dieci».

2.23

[BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Ciascun dipartimento è ugualmente rappresentato all'interno del senato accademico. I dipartimenti sono, a loro volta, articolati in scuole e ogni scuola ha il suo coordinatore. L'insieme dei coordinatori costituisce il consiglio di dipartimento».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

- «f-bis) i direttori delle singole Istituzioni AFAM componenti il Politecnico;*
- f-ter) il consiglio consultivo;*
- f-quater) i direttori dei dipartimenti;*
- f-quinqies) i coordinatori delle scuole».*

2.24

[GIRO](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.25

[BOCCHINO](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.26

[CONTE](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.27

[BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «o di livello superiore».

2.28

[BLUNDO, SERRA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono organi di governo dei Politecnici:

- a) il rettore;*
- b) il prorettore;*
- c) il senato accademico (al cui interno dovrebbero essere previsti i direttori delle Istituzioni coinvolte che dovranno comunque essere rappresentate in uguale percentuale nel totale dei membri nominati);*
- d) il consiglio di amministrazione;*
- e) il direttore amministrativo;*
- f) il collegio dei revisori dei conti;*
- g) il nucleo di valutazione;*
- h) il direttori delle singole Istituzioni AFAM componenti il Politecnico;*
- e) il consiglio consultivo, costituito dai direttori di dipartimento;*
- f) i direttori dei dipartimenti;*
- g) i coordinatori delle scuole».*

2.29

[GIRO, AMIDEI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il direttore», con le seguenti: «il rettore»;*
- b) al comma 6, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AF AM con capacità anche manageriali»;*

c) *al comma 6, primo, secondo, terzo e quarto periodo, sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».*

2.30

BOCCHINO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»,*
- b) *al comma 6, primo, secondo, terzo e quarto periodo sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *al comma 7, primo periodo sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*
- d) *al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- e) *al comma 7, lettera g), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- f) *al comma 8, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- g) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti : «su proposta del rettore».*

2.31

BLUNDO, SERRA

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

Conseguentemente sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore», ovunque ricorra e rispettivamente:

nell'articolo 2, comma 6 alinea;

nell'articolo 2, comma 7;

nell'articolo 2, comma 7, lettera f);

nell'articolo 2, comma 7, lettera g), sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

nell'articolo 2, comma 8;

nell'articolo 2, comma 9, lettera g), sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

nell'articolo 2, comma 9, lettera a);

nell'articolo 2, comma 9, lettera b).

2.32

CONTE

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.33

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «di amministrazione» con le seguenti: «del Politecnico».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole: «consiglio di amministrazione» con le seguenti: «consiglio del Politecnico».

2.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) la consulta degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per ogni istituto appartenente al Politecnico; la consulta del personale tecnico-amministrativo è composta da rappresentanti eletti in numero di tre per ogni istituto appartenente al Politecnico».

2.35

PUGLISI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, VACCARI

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il direttore è eletto dal consiglio

accademico del Politecnico, con incarico di sei anni non rinnovabile, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo».

2.36

[ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il direttore è eletto dai docenti e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, tra i professori di prima fascia in servizio nelle istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.37

[CONTE](#)

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il rettore è eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico».

2.38

[CONTE](#)

Al comma 6, periodi dal primo al quarto, sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.39

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «e viene eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato dopo essere stato designato tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale».

2.40

[BOCCHINO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.41

[GIRO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate

esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», *con le seguenti*: «eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.42

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione» sino alla fine del periodo con le seguenti: «sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una procedura di selezione pubblica, al fine di comparare titoli ed esperienze maturate nel campo dell'alta formazione artistica e musicale e nelle attività di gestione economica e organizzativa».

2.43

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, dopo la parola: «elenco» inserire le seguenti: «pubblicato sul sito del Politecnico».

2.44

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6 alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «definito» fino a: «e della ricerca».

2.45

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 6, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'elenco viene definito attraverso una procedura di selezione pubblica finalizzata alla comparazione dei titoli e delle esperienze maturate.».

2.46

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «finanze» con le seguenti: «sulla base della normativa vigente».

2.47

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, in coerenza con i criteri e i parametri fissati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

2.48

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «delle attività artistiche, scientifiche e didattiche» con le seguenti: «delle attività delle Istituzioni componenti il Politecnico».

2.49

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «e il consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e il consiglio accademico», e sopprimere le parole: «da sottoporre al consiglio stesso»;*

b) *alla lettera f), dopo le parole: «del consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del consiglio accademico».*

2.50

[IDEM](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formula al consiglio di amministrazione» inserire le seguenti «, sentito il consiglio accademico,» e alla lettera f), dopo le parole: «, d'intesa con il direttore amministrativo» inserire le seguenti: «e il consiglio accademico,».

2.51

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «con il parere obbligatorio e vincolante del».

2.52

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «in accordo con il».

2.53

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *alla lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *alla lettera g), sostituire le parole: «del direttore», con le seguenti: «del rettore».*

2.54

[CONTE](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *alla lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *alla lettera g), sostituire le parole: «del direttore» con le seguenti: «del rettore».*

2.55

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «dai direttori delle Istituzioni componenti il Politecnico di cui all'articolo 3,».

2.56

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico,» inserire le seguenti: «, da un rappresentante dei Comuni sede degli Istituti componenti il Politecnico,».

2.57

[LIUZZI](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dei Comuni sede degli Istituti componenti il Politecnico».

2.58

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «da un rappresentante dei docenti» con le seguenti: «da tre rappresentanti dei docenti».

2.59

[DLGIORGI](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «da un rappresentante dei docenti» inserire le seguenti: «, individuato dal consiglio accademico,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *alla lettera c), dopo le parole: «dotazione organica del Politecnico» inserire le seguenti: «, proposta dal consiglio accademico,»;*
- b) *alla lettera g), dopo le parole: «su proposta del direttore» inserire le seguenti: «e sentito il consiglio accademico,».*

2.60

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, alinea dopo le parole: «da un rappresentante dei docenti» inserire le seguenti: «designato dal consiglio accademico».

2.61

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dal presidente del consiglio degli studenti» con le seguenti: «da due rappresentanti degli studenti».

2.62

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dal presidente del consiglio degli studenti» con le seguenti: «da due studenti designati dalla Consulta degli studenti».

2.63

[FASIOLO](#), [ELENA.FERRARA](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: «delibera» inserire la seguente: «, su proposta del direttore e».

2.64

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «d'intesa con il».

2.65

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «ad invarianza di spesa».

2.66

[TOCCI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [ELENA.FERRARA](#), [FASIOLO](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «da comunicare al Ministero» con le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Ministero».

2.67

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole: «e valorizzazione».

2.68

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «e valorizzazione» con le seguenti: «e tutela».

2.69

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «del direttore» con le seguenti: «del consiglio accademico».

Conseguentemente, al comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) propone i membri del nucleo di valutazione di cui al comma 11».

2.70

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 8, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.71

[CONTE](#)

Al comma 8, sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.72

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «nonché da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, designato

dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

2.73

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da due rappresentanti degli studenti».

2.74

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio accademico, con diritto di parola e di proposta, un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico».

2.75

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio accademico, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta degli studenti».

2.76

[ELENA.FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) esprime parere sulla programmazione annuale e triennale predisposta dal direttore, ai fini della successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione»;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di sviluppo della didattica, della ricerca, della produzione artistica e delle esigenze di reclutamento del personale».

2.77

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del direttore» con la seguente: «su proposta del rettore»;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti»;*

c) *alle lettere a) e b), sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».*

2.78

[GIRO](#)

Al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «del direttore», con le seguenti: «del rettore», e dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere il seguente periodo: «Ai direttori amministrativi attualmente in servizio è riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti».

2.79

[CONTE](#)

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «del direttore» con la seguente: «del rettore»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «il direttore» con le seguenti: «il rettore»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «al direttore» con le seguenti: «al rettore».*

2.80

[PUGLISI](#), [ELENA.FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 9, alinea, dopo le parole: «tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza

professionale» *inserire le seguenti*: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni componenti il Politecnico;».

2.81

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «comprovata esperienza professionale»
aggiungere le seguenti: «verificate attraverso una procedura di selezione pubblica, al fine di comparare titoli ed esperienze maturate».

2.82

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, riconoscendo, altresì, ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.83

[BOCCHINO](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.84

[CONTE](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico.» *aggiungere il seguente periodo*: «Ai direttori amministrativi attualmente in servizio è riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti».

2.85

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, alinea, sopprimere le parole da: «Il trattamento economico» *fino a*: «e delle finanze».

2.86

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» *aggiungere le seguenti*: «, sulla base della normativa vigente».

2.87

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Per le cariche di cui al comma 5 è prevista l'incompatibilità con cariche affini in altri istituti o in conflitto di interesse nonché con cariche politiche elettive».

2.88

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 13, ultimo periodo, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.89

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.90

[TOCCI](#), [ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [DLGIORGI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 14, dopo le parole: «I titoli di studio rilasciati» *inserire le seguenti*: «dalle Istituzioni AFAM e».

2.91

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare e aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito *web* istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio».

2.92

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con le aree relative alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

Art. 3

3.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «eleggono un direttore», *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi ulteriori tre anni»;

b) *dopo le parole:* «di prima», *aggiungere le seguenti:* «e di seconda».

3.3

[GIRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «eleggono un direttore», *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni», *e dopo le parole:* «di prima» *aggiungere le seguenti:* «e di seconda».

3.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con mandato di tre anni» *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile, in ogni caso, prima che siano trascorsi altri tre anni».

3.5

[ZAVOLI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mandato di tre anni» *inserire le seguenti:* «rinnovabile una sola volta» *e sostituire la parola:* «consultivo» *con la seguente:* «direttivo».

3.6

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tre anni,» *aggiungere le parole:* «, rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni» *e dopo le parole:* «di prima» *aggiungere le parole:* «e di seconda».

3.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e da uno studente designato» *con le seguenti:* «e da due studenti designati».

Art. 4

4.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «al termine di ciascun triennio» con le seguenti: «annualmente».

4.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'integrazione e l'armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale con le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e con i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello dei Politecnici, insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

4.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del periodo.

4.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della Rete «Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici» e la Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti, di cui all'articolo 2.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricoli dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici ? sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, le Istituzioni AFAM, nelle more della configurazione dei Politecnici delle arti, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle Istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. Le Istituzioni AFAM e i Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per giovani talenti musicali di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g), e del decreto del Presidente della Repubblica luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 5

5.1

[GRANAIOLA, GOTOR](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4,» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

5.2

[ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, sentito il CNAM,».

5.3

[CONTE](#)

Sopprimere il comma 2.

5.4

[GIRO](#)

Sopprimere il comma 2.

5.5

[BLUNDO, SERRA](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l'accreditamento sono soppressi. Le sedi o i corsi di studi cui sia revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, fermo restando il diritto degli studenti a completare il corso di studi, sono soppressi non prima di due anni accademici successivi alla revoca, durante i quali non saranno attivate nuove iscrizioni».

5.7

[BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le sedi e i corsi di studio che non posseggono i criteri e i parametri fissati dal decreto di cui al comma 1 usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di transizione volto ad acquisirli terminato il quale, se ancora deficitari, vengono soppressi».

5.8

[ORRÙ](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «in altra sede» con le parole: «nella medesima sede».

5.9

[ORRÙ](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad individuare e stabilire i criteri attraverso i quali ripartire le risorse di cui dall'articolo 8 da assegnare agli studenti ai quali, a causa delle carenze strutturali presenti nel proprio territorio, risulta penalizzante il trasferimento in altra sede per il completamento del corso di studi ai sensi del comma 2».

5.10

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza annuale, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del processo di statizzazione nonché sul funzionamento del comparto».

5.0.1

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

G/322-934-972-1616-NT2/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del nuovo testo unificato NT2 adottato per i disegni di legge n. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti», premesso che:

nell'articolo 7 si intendono trasformare, a partire dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, come previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con alcune differenze sostanziali, giacché? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali *ex lege* n. 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio,

l'accesso alle graduatorie *ex lege* n. 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* n. 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario, pertanto, porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni AFAM e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con trentasei mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge, possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

Art. 7

7.1

[TOCCI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato avviene sulla base delle predette graduatorie, sulla base delle progressioni all'interno della stessa area di insegnamento e tramite concorso pubblico per titoli ed esami. I criteri generali per l'indizione dei concorsi da parte delle singole Istituzioni e le quote di riparto tra le suddette modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e determinato».

7.3

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e che risultano inseriti in graduatoria con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie, nonché selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.4

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato e determinato.», aggiungere le seguenti: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM,

graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.5

[CONTE](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.6

[GIRO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.».

7.7

[AMIDEI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è inserito in apposite graduatorie nazionali in subordine alle graduatorie di cui al precedente periodo.».

7.8

[DIGIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1, utili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sono inseriti dopo gli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto-legge n. 104 del 2013 e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.9

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata rispetto agli aventi diritto iscritti alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge 8 novembre 2013, n. 128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso.».

7.10

[SERRA, BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono inseriti, di seguito e in subordine agli aventi diritto, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.11

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «in corso» con la seguente: «precedente» e le parole: «di tale

valore» con le seguenti: «del corrispondente onere per contratti a tempo determinato».

7.12

GIRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.13

BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «di tale valore», *aggiungere le seguenti:* «; una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

Consequentemente:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.14

BLUNDO, SERRA

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* «Quota parte del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento è riservata all'adeguamento giuridico-economico per il passaggio dei professori di seconda fascia alla prima fascia»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico, di cui al comma 2, nonché l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, di cui al comma 1 del presente articolo, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.15

CONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento è riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

7.16

CONTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.17

ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, MIRABELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Istituzioni AFAM, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

7.18

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*.».

7.19

[AMIDEI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti, sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.».

7.20

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le nuove norme sul reclutamento e sulla formazione del personale che dovranno prevedere una "abilitazione artistica nazionale, ottenuta tramite concorso per titoli ed esami, bandi di sede, prove di didattica, pianificazione del reclutamento, internazionalizzazione della formazione e della didattica, e corsi di aggiornamento.

2-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2-bis, per gli incarichi a tempo indeterminato e determinato si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 1, fino a esaurimento delle stesse, bloccando eventuali variazioni dell'organico che incidano sul totale dei posti destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.».

7.0.1

[GIRO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale del (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate

rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.2

[BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale(CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.3

[CONTE](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agazia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.4

BOCCHINO

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.5

CONTE

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.6

[SANTINI, ELENA FERRARA, PUGLISI](#)

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.7

[GIRO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.09

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato, in conformità all'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico.

2. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.8

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'**articolo 7** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status del personale docente)

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Le istituzioni di cui al primo periodo adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

7.0.10

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'**articolo 7**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di Salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

7.0.11

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri di spesa)

1. Al fine di una gestione amministrativo-contabile autonoma, le Istituzioni afferenti i Politecnici

possono organizzarsi in Centri di spesa».

Art. 8

8.1

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2017, 14 milioni di euro per l'anno 2018, 21 milioni di euro per l'anno 2019».

8.2

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli Istituti musicali pareggiati trasformati in Istituti superiori musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017.

2-ter. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

8.3

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 giungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sostituito dal seguente:

"2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche"».

8.4

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

8.0.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma di coordinamento per la Provincia Autonoma di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 7, non si applicano al conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano, con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il quale resta regolato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare dalle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245».

1.3.2.1.37. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 391 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
391^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CONTE](#)

indi del Presidente

[MARCUCCI](#)

Intervengono il ministro per lo sport Lotti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03285 della senatrice Montevicchi sul trafugamento di un dipinto del XVII secolo da una chiesa vicino a Norcia, sottolineando preliminarmente che già nelle prime ore successive al terremoto del 2016 è stata applicata la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015. Ciò comporta - prosegue il Sottosegretario - attività di messa in sicurezza dei beni mobili *in loco* con presidi che li preservino da agenti atmosferici dannosi, o attraverso il loro spostamento in depositi temporanei previa redazione dell'apposita "scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi" e/o della scheda del danno.

Precisa poi che le Unità operative "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza" e "depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili", effettuano il monitoraggio dei beni culturali messi in sicurezza e/o spostati, mentre sugli altri beni e sul patrimonio culturale rimasto negli edifici danneggiati dal sisma la vigilanza resta in capo ai proprietari, alle forze di polizia e a chi gestisce il territorio.

Riferisce dunque che, al fine di evitare la movimentazione incontrollata e quindi la possibile perdita dei beni, lo spostamento del patrimonio culturale, anche presso depositi temporanei non gestiti dal Dicastero ma in possesso dei necessari requisiti di sicurezza, può avvenire soltanto alla presenza di un tecnico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un carabiniere del Comando di Tutela del patrimonio culturale, previa compilazione di una scheda che riporta l'elenco e la descrizione del patrimonio spostato, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione. Tale scheda, firmata anche dal responsabile del deposito temporaneo, viene trasmessa alla Soprintendenza e al Nucleo dei carabinieri territorialmente competenti.

Assicura pertanto che anche in occasione del sisma del 24 agosto 2016 l'azione di sorveglianza delle opere d'arte mobili nei territori colpiti dal sisma e l'esercizio dei compiti di tutela della Soprintendenza si sono svolti, e si svolgono ancor oggi, nel puntuale rispetto delle indicazioni impartite nella direttiva del Ministro, come quotidianamente documentato e comunicato nei mattinali del Comando dei Carabinieri di Tutela del patrimonio culturale, che vengono inviati alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Richiama poi il mattinale dell'8 novembre 2016, che riporta la notizia dell'asportazione illecita del dipinto del XVII secolo, raffigurante il "Perdono di Assisi" di Jean Lhomme, dalla chiesa della Madonna di Loreto in Nottoria, frazione del Comune di Norcia. Precisa al riguardo quanto riferito dalla locale Soprintendenza, secondo la quale la denuncia di sparizione era già stata presentata in data antecedente a quella dello stesso mattinale e quindi anche a quella in cui la notizia è trapelata su giornali e *social network*. Si è infatti ritenuto opportuno non comunicare immediatamente agli organi di stampa l'accaduto per permettere in forma riservata le necessarie verifiche del caso. Informa inoltre che le ricerche e le indagini, ancora in corso e quindi sotto stretto e opportuno riserbo, sono condotte dall'autorità giudiziaria con l'ausilio delle forze dell'ordine, cui del resto è affidata l'attività di controllo anticrimine quale attività preventiva di furti e "sciacallaggio".

Avviandosi alla conclusione, rende noto che, secondo quanto riferito dal Comando dei Carabinieri, sono in corso anche nuove piste investigative. Si riserva infine di informare la Commissione non appena i Carabinieri del Comando di Tutela del patrimonio culturale renderanno ulteriori aggiornamenti e rassicura sul perdurante e attento lavoro in corso sul territorio.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(2922\) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative. Ricorda, anzitutto, i contenuti del Libro Verde della Commissione europea

su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", del 27 aprile 2010, elaborato nell'ambito della strategia "Europa 2020", nonché la risoluzione del Parlamento europeo "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione", del 12 settembre 2013, e il programma «Europa Creativa» istituito dal regolamento (UE) n. 1295 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Riepiloga poi le definizioni rese dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento n. 1295 del 2013, secondo cui i settori culturali e creativi sono "tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative indipendentemente dal fatto che queste attività siano orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, e indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori in questione comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il *design*, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

Quanto all'ambito nazionale, rammenta che il decreto ministeriale n. 243 dell'11 maggio 2016 ha istituito un regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ? Asse prioritario II del Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo 2014 - 2020.

Passando all'esame del disegno di legge, illustra l'articolo 1, che stabilisce fra l'altro i requisiti di un'impresa per essere qualificata culturale e creativa. Quest'ultima deve quindi: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa.

Fa presente inoltre che la definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché la disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la previsione di adeguate forme di pubblicità, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aggiornato periodicamente, è demandata ad un decreto interministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa con la Conferenza Stato - regioni, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dà indi conto dell'articolo 2, secondo cui per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali. I beni - prosegue la relatrice - sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico - culturale. La valutazione dei progetti viene affidata alla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il suddetto articolo 2 contiene una previsione in parte analoga a quella recata dal citato dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, finalizzata

alla costituzione di studi di giovani artisti, che, tuttavia, ancora non ha trovato piena attuazione. A differenza della stessa, il testo in esame non prevede uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, né stabilisce la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione.

Ritiene infine che il provvedimento possa adeguatamente completare i numerosi provvedimenti assunti in questa legislatura in materia di formazione, cinema, spettacolo e musica, dando così una visione d'insieme.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2256) MOLINARI ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(2604) LIUZZI ed altri. - Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) premettendo che, in questa particolare contingenza storica, si è registrata, anche attraverso sondaggi mirati, una preoccupante carenza di conoscenza della Costituzione. Ritiene quindi opportuno che il Parlamento si occupi della questione, attribuendo alla scuola l'insegnamento e l'approfondimento dei contenuti della Carta costituzionale, anche mediante attività didattiche innovative in termini di laboratori, di esperienze dirette e di iniziative creative. Afferma poi che la Costituzione deve essere un patrimonio metabolizzato tra i giovani, in modo che questi ultimi facciano propri i valori sottesi alla Carta, anche in omaggio a coloro i quali si sono battuti per consentire il pieno esercizio dei diritti e delle libertà. Rileva pertanto che i provvedimenti in titolo hanno l'obiettivo di implementare la conoscenza sulle materie attinenti la cittadinanza e la Costituzione italiana, con alcune differenze tra i due testi.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2256, che affianca alla Costituzione italiana anche la cittadinanza europea quale materia di studio nelle scuole dell'obbligo, modificando il decreto-legge n. 137 del 2008. Ricorda quindi che tale decreto-legge, all'articolo 1, ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si stabiliva inoltre che iniziative analoghe erano da avviare nella scuola dell'infanzia. Precisa pertanto che la normativa vigente non indica un monte ore specifico dedicato all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che non rappresentano dunque una materia a se stante. Lo scopo dei due provvedimenti è perciò quello di inserire nei programmi di studio - ormai sostituiti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum - detta materia.

Puntualizza altresì che, secondo il disegno di legge n. 2256, l'insegnamento è articolato su almeno quattro ore mensili con votazione finale, spetta a docenti adeguatamente formati, prevede momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici e si basa su metodologie innovative di insegnamento. La formazione del personale avviene a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020, mentre ulteriori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive sono coperti mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2604 a sua firma, che persegue la stessa finalità, senza

però novellare direttamente il decreto-legge n. 137 del 2008, statuendo che l'insegnamento dell'educazione civica è materia di studio obbligatoria. Specifiche peraltro che per educazione civica si intende l'insieme di diritti e doveri del cittadino che concorrono a formare la sua personalità e la coscienza nazionale e sociale. Dopo aver riferito che sono previste la votazione finale e un'articolazione oraria di quattro ore mensili, indipendenti e autonome rispetto alle altre discipline obbligatorie, sottolinea che, a differenza del testo descritto in precedenza, l'articolo 2 del disegno di legge n. 2604 dettaglia i contenuti della nuova materia di studio in base ai diversi ordini e gradi di scuola. L'articolo 4 (che dovrebbe più correttamente essere indicato come articolo 3) concerne poi la formazione degli insegnanti, con particolare riferimento a quelli della scuola secondaria di secondo grado, che dovrebbero essere abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche. Sulla questione, segnala conclusivamente che il decreto legislativo n. 62 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), stabilisce all'articolo 1, comma 3, che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; inoltre, l'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che nel primo ciclo sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", come del resto richiesto nel parere che la 7ª Commissione diede sul relativo schema di decreto. Quanto al secondo ciclo di istruzione, l'articolo 12, comma 3, prevede che l'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». Riconosce pertanto che, seppur non come materia di studio a parte, le competenze su Cittadinanza e Costituzione sono diventate parte integrante degli esami conclusivi dei cicli, con decorrenza dal 1° settembre 2017 per il primo ciclo e dal 1° settembre 2018 per il secondo ciclo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Gotor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.4.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori.

Il **PRESIDENTE** informa che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul nuovo testo unificato NT2 e sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà quindi il benvenuto al ministro Lotti, che prende parte ai lavori della Commissione.

La relatrice **IDEM** (PD) chiede al Ministro di illustrare la *ratio* delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) chiede al Presidente di attendere, per l'illustrazione degli emendamenti, il ritorno della senatrice Blundo, impegnata nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che ha presentato numerose proposte emendative.

Il **PRESIDENTE** assicura che sarà lasciato adeguato spazio per l'intervento della senatrice Blundo durante le diverse fasi procedurali.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore **RANUCCI** (PD), il quale ricorda di aver presentato una prima proposta sulla riduzione del numero dei mandati nel 2008. Ringrazia quindi la Commissione e il Ministro per l'impegno profuso in questa legislatura in merito al disegno di legge in titolo, che non è affatto ispirato ad un'idea punitiva ma tende invece ad affermare la possibilità di un ricambio nello sport, nel pieno rispetto dell'autonomia. Chiarisce dunque che il provvedimento offre la possibilità alle Federazioni di promuovere le nuove generazioni tanto nei vertici quanto nelle strutture territoriali, pur mantenendo salde le rispettive radici. Rammenta del resto che gli organi apicali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato olimpico internazionale (CIO) sono soggetti a limiti, che a suo avviso devono parallelamente valere anche per tutte le articolazioni territoriali.

Il ministro LOTTI, riservandosi di intervenire in sede di replica, precisa a sua volta che l'esame della proposta originaria è stato avviato prima dell'assunzione del suo incarico, tanto da averne parlato anche nel corso delle dichiarazioni programmatiche. Pone pertanto l'accento sull'aspetto centrale del provvedimento, basato sull'esigenza di limitare il numero dei mandati. Riassume quindi le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come richiesto dalla relatrice, prima tra tutti la necessaria armonizzazione della normativa nel frattempo entrata in vigore sul Comitato italiano paralimpico (CIP), cui devono applicarsi le stesse regole valevoli per il CONI. Un'ulteriore modifica attiene alla disciplina transitoria, secondo la quale i soggetti in carica, se hanno raggiunto i limiti previsti dalla legge, possono svolgere un ulteriore mandato e non più due. In ultima analisi, sottolinea

il rilievo del principio di pari opportunità all'interno delle Federazioni, che evidentemente non esaurisce il dibattito sul tema ma rappresenta a suo avviso un passo significativo.

Ritiene comunque necessaria una riforma complessiva del ruolo delle donne nello sport e coglie l'occasione per preannunciare un intervento per quanto attiene alla maternità delle atlete. Pur riconoscendo l'esigenza di innovare la legge n. 91 del 1981, reputa che occorra un lasso di tempo più ampio ma che in questa legislatura possano quanto meno essere individuate le linee di indirizzo per una modifica siffatta.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate, pubblicate in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sul testo non è previsto il parere della Commissione bilancio. Non appena perverrà il parere della Commissione affari costituzionali si procederà dunque alle votazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha presentato due riformulazioni, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta, sulle quali si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti. Fa presente peraltro che si è resa necessaria una correzione sull'emendamento 13.1 (testo 2), che è dunque pubblicato in allegato in un testo corretto.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) presenta due nuovi emendamenti 10.100 e 10.101, pubblicati in allegato, volti a tentare di superare le obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Tiene infatti a precisare che il ritardo nell'esame del provvedimento è dovuto ad un susseguirsi di verifiche negative della relazione tecnica di passaggio, che impongono dunque alcuni chiarimenti. Puntualizza comunque che i suddetti emendamenti non hanno un contenuto innovativo ma specificano, nei fatti, l'invarianza di oneri.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti, previsto per domani mercoledì 11 ottobre alle ore 18, è riferito esclusivamente alle proposte 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto), le quali hanno un impatto significativo sul testo. Ritiene invece le proposte 10.100 e 10.101 non siano subemendabili in quanto aventi mero carattere tecnico.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA 7ª COMMISSIONE E DEL COMITATO PER LE
QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO RIUNITI*

Il **PRESIDENTE** avverte che il presidente Micheloni sarà impossibilitato a partecipare alla seduta della 7ª Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana. Essendo dunque egli correlatore, insieme ai senatori Conte, Montevocchi e Mussini, ha proposto di posticipare alla settimana prossima la predetta seduta.

Avverte quindi - di intesa con il presidente Micheloni - che la seduta della 7ª Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti, già prevista per giovedì, 12 ottobre, alle ore 8.30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [361-B](#)

G/361-B/1/7

[CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 361-B,
premessi che:

al fine di garantire effettivamente il principio della massima rappresentatività e la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di 1° grado, è necessario limitare al massimo le deleghe che possono essere rilasciate ai presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o settore, in caso di impedimento dei presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono,

impegna il Governo:

a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate ? principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del

Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

Art. 2

2.1

[BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso«comma 2»,dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci che ha la federazione.».

2.2

[CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso«comma 2»,quinto periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.».

Art. 3

3.1

[GOTOR](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[GOTOR](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

3.3

[BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di presidente coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche".».

Art. 4

4.1

[GOTOR](#)

Al comma 1, capoverso«comma 2»,primo periodo, sostituire le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», con le seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento».

4.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

Al comma 1, capoverso«comma 2»,dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini» inserire le seguenti: «e dell'equilibrio di genere, disponendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40 per cento».

4.3

[BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di tre preferenze tra i candidati».

4.4

[BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso«comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di due preferenze tra i

candidati».

4.5

[BLUNDO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci delle federazioni e dei singoli enti.».

Art. 6

6.1

[CENTINAIO](#)

Sopprimere il comma 4.

6.2

[CONTE](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

6.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

[GOTOR](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».

6.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «alcun ulteriore mandato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.6

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

6.7

[CENTINAIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «un ulteriore mandato», aggiungere in fine le seguenti parole: «, a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato».

6.8

[GOTOR](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».

6.9

[BLUNDO](#)

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, decadono se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti

per i mandati».

6.10

[BLUNDO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche».

6.11

[CONTE](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

6.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 4 della presente legge» con le seguenti: «compreso il CONI, nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.13

[GOTOR](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».

6.14

[CENTINAIO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

6.15

[GOTOR](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 10

10.100

LA RELATRICE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "università interessate", aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

10.101

LA RELATRICE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riconoscimento della qualifica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 13

13.1 (testo 2 corretto)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Disposizioni finali e transitorie*)- 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Coloro che sono in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale, coloro che hanno svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, nonché coloro che svolgono, all'entrata in vigore della presente legge, attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione, o denominazioni equivalenti, per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire

le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 3 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

1.3.2.1.38. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
404^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) ricorda che la 7^a Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 18 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

In quella occasione, la 7^a Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, già formalmente richiesto alla Presidenza del Senato, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Il 1° dicembre 2017 il provvedimento è stato infatti nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenere non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno 2017).

La Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte si passerà alla votazione dei 4 articoli di cui si compone il disegno di legge, nonché del provvedimento nel suo complesso.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, approva gli articoli 1 (all'unanimità), 2, 3 e 4 (all'unanimità) del disegno di legge.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, sottolineando l'importanza di valorizzare una parte della storia italiana, anche alla luce delle recenti recrudescenze di stampo fascista. Ritiene peraltro che l'arricchimento del contenuto, operato in seconda lettura, non sminuisca affatto l'impianto del testo. Manifesta dunque soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo peraltro al Governo di aver seguito l'intero percorso normativo.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) si associa alle affermazioni della senatrice Ferrara, dichiarando a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo. Nella consapevolezza di interpretare il comune sentimento della Commissione, che ha mostrato forte sensibilità sui temi connessi ad eventi celebrativi, ritiene che tale approccio risponda all'esigenza della società di ancorarsi alla memoria di quelle persone, di quei fatti e di quei luoghi che danno consistenza all'identità nazionale. Afferma perciò che il caso di Matteotti è emblematico nella prospettiva di dare voce ai valori espressi dai territori.

Dopo aver ricordato gli altri provvedimenti normativi sulle celebrazioni, fra cui quelli su Verdi e Rossini, coglie l'occasione - laddove le procedure parlamentari lo consentano - per sollecitare l'attuazione degli impegni del Governo in merito alla dichiarazione di monumento nazionale della cella del carcere di Turi in cui fu rinchiuso Antonio Gramsci, assunti durante l'esame della legge n. 207 del 2016.

La Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SULLA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO RELATIVO ALL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. [2960](#)) è stato approvato dalla Commissione bilancio un emendamento, confluito prima nell'articolo 57-*quinquies*, poi nell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, sulla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, che consente lo stanziamento di risorse adeguate per il

processo in atto, ma non indica i relativi criteri. Rammenta in merito che la formulazione originaria dell'emendamento aveva invece una visione più ampia, che recuperava il lavoro svolto dalla 7ª Commissione in sede referente sui disegni di legge nn. 322 e connessi. Segnala pertanto di aver prospettato, per le vie brevi, a tutti i Capigruppo, l'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato un affare sui temi connessi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Comunica al riguardo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ritiene preferibile audire direttamente il ministro Valeria Fedeli in luogo dell'assegnazione di tale affare.

Ritiene tuttavia che sia importante per la Commissione esprimere precise linee di indirizzo al Governo, fermo restando che potrà essere acquisito l'impegno del Ministro ad essere presente in Commissione in occasione della votazione della proposta di risoluzione, recependo in tal modo anche le richieste del Gruppo Movimento 5 Stelle. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga su tale proposta, provvederà a richiedere l'assegnazione di tale affare e ad integrare conseguentemente l'ordine del giorno non appena esso sarà assegnato.

Il senatore [MARTINI](#) (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del Presidente, sottolineando che essa si rende ancor più necessaria tenuto conto che nella procedura di statizzazione non sono coinvolte le Commissioni parlamentari. L'approvazione di un atto di indirizzo consentirebbe dunque al Parlamento di indicare precise linee direttrici in tale processo e di svolgere appieno la funzione di indirizzo politico.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) concorda sull'esigenza di sollevare il problema delle modalità di realizzazione della statizzazione, domandandosi tuttavia se l'eventuale affare assegnato rappresenti uno strumento utile nel prosieguo dei lavori. Reputa infatti preferibile intervenire su alcuni aspetti attraverso una modifica delle norme contenute nel disegno di legge di bilancio, che avrebbero potuto essere costruite diversamente.

Lamenta infatti come una delle mancanze del testo approvato dalla Commissione bilancio sia rappresentata dalla questione dei precari, rimasti fuori dalla proposta emendativa summenzionata. Chiede perciò se nell'eventuale risoluzione conclusiva dell'affare possano essere affrontate anche altre tematiche del comparto, ribadendo comunque le proprie perplessità sulla reale capacità di tale procedura di incidere sull'attuazione del processo.

Domanda infine se detto affare assegnato debba essere concluso prima dell'approvazione definitiva della legge di bilancio.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) reputa opportuno un ulteriore approfondimento sulle questioni dell'AFAM, anche alla luce del duro momento che ha attraversato il settore rispetto al quale il senatore Martini, in qualità di relatore sui disegni di legge n. 322 e connessi, ha svolto una attenta attività di monitoraggio. Riconosce comunque che il testo approvato dalla Commissione di bilancio ha lasciato in sospeso alcuni temi, sui quali occorre a suo avviso una immediata riflessione.

Nel richiamare poi un recente comunicato stampa del ministro Fedeli, prende atto positivamente della volontà del Governo di emanare l'atteso regolamento sul reclutamento, in cui vi sono anche aspetti inerenti il personale che potrebbero essere valutati in dettaglio, onde evitare difficoltà tecnico-amministrative. Dopo aver riepilogato le iniziative assunte a suo tempo già dall'allora ministro Carrozza, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente auspicando tra l'altro modifiche al disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritiene che coinvolgere in audizione, ancora una volta, gli operatori del settore AFAM non sia più rispondente alle pressanti esigenze del comparto. Rileva poi criticamente come l'intervento operato nel disegno di legge di bilancio sia stato minimale, per cui sollecita un'azione più incisiva durante l'esame in seconda lettura, anche per chiarire la situazione dei precari.

Invoca dunque seri interventi normativi per dare garanzie a tutti, lamentando peraltro che le risorse stanziare per la statizzazione siano solo un minimo sostegno.

Il **PRESIDENTE** ritiene invece che i fondi stanziati nel disegno di legge di bilancio siano sufficienti per realizzare la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

Non essendoci obiezioni, propone perciò di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di poter affrontare tutte le questioni testé descritte, nei tempi che saranno concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

SULLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA APPROVATE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 (ATTO SENATO N. 2960)

La senatrice **DI GIORGI** (PD) rende noto che in merito all'emendamento approvato al disegno di legge di bilancio sulla stabilizzazione dei precari della ricerca, confluito nell'articolo 1, commi 364 e seguenti, si fa erroneamente riferimento solo ai ricercatori ed ai tecnologi, senza invece includere il personale tecnico e amministrativo. Ritiene quindi che ciò rappresenti un grave *vulnus* per l'attività degli enti di ricerca e si augura che tutte le forze politiche si adoperino per integrare il testo normativo. Sottolinea altresì che l'articolo 1, commi 353 e seguenti, del medesimo disegno di legge di bilancio, inerente lo sblocco dei fondi premiali, condiviso dalla gran parte delle forze politiche, potrebbe essere finalizzato alle assunzioni, come richiesto a gran voce dagli operatori del settore. Si interroga perciò sulla possibilità, di un lavoro congiunto con i colleghi della Camera dei deputati per valutare un'eventuale riformulazione del testo, tecnicamente sostenibile per raggiungere tale scopo, previa verifica della posizione del Governo in merito.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) condivide le critiche sulla esclusione del personale tecnico-amministrativo dalle norme sui precari della ricerca, ritenendo che detto personale sia fondamentale per l'attività degli enti di ricerca. Tiene tuttavia a precisare che un eventuale incremento della platea dei beneficiari, a risorse invariate, rischia di ridurre ulteriormente le cifre spettanti a ciascuno, peraltro già ridotte rispetto a quanto dichiarate dal ministro Fedeli. Fa presente infatti che per includere anche i tecnici e gli amministrativi occorre aumentare le risorse, onde rendere strutturale l'intervento, evitando soluzioni al ribasso.

In merito all'ulteriore questione, si dichiara d'accordo sulla finalizzazione proposta, reputandone tuttavia difficile la reale attuazione, che richiede una modifica normativa sostanziale. Segnala comunque che le risorse destinate alla premialità hanno già una destinazione specifica e sono assai attese dagli enti di ricerca. Avrebbe pertanto ritenuto preferibile l'approvazione di un altro emendamento, a prima firma del senatore Buemi, che destinava espressamente i fondi premiali alle

assunzioni. Anche in questo caso reputa essenziale stanziare finanziamenti ulteriori, altrimenti le proposte - a suo avviso positive - della senatrice Di Giorgi rischiano di essere solo parziali.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) chiede di verificare se nelle ultime leggi europee o di delegazione europea sia contenuto un riferimento al recepimento di direttive comunitarie che riguardano l'istruzione per stranieri, al fine di comprendere se in quella sede sia possibile recepire i contenuti del disegno di legge n. [1847](#), attualmente all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che compirà le opportune verifiche. Fa presente infine che domani sarà votato lo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 1024 (finanziamenti europei per cultura e sport) nonché lo schema di parere sul disegno di legge n. [1324-B](#).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1616
XVII Legislatura

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 167 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2016

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.322](#), [S.934](#),
[S.972](#)

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte
Non ostativo su
emendamenti**

[N. 176 \(pom.\)](#)

17 gennaio 2017

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 651 \(ant.\)](#)
27 ottobre 2016

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 322](#), [S. 934](#),
[S. 972](#)

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**
Richiesta relazione
tecnica

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1375-A) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(1892-A\)](#) Deputati Raffaella MARIANI ed altri. - *Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)**

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(2342\)](#) Deputati Caterina PES ed altri. - *Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)**

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(2001\)](#) SACCONI e Serenella FUCSIA. - *Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico*
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)**

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti ([n. 334](#))
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(2629\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

[\(2291\)](#) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in

materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, in primo luogo, che, all'articolo 3, comma 1, la lettera *a*) sostituisce il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, in tal modo innovando la fattispecie della corruzione passiva tra privati. In particolare, si prevede, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità "non dovuti"; l'illecito può essere posto in essere anche da un intermediario; la dazione, la promessa o l'offerta di denaro possono riguardare soltanto soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo, nonché funzioni di natura direttiva nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato. Al riguardo, segnala che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*) della decisione quadro 2003/568/GAI, diversamente, ricomprende anche lo svolgimento di funzioni lavorative di qualsiasi tipo. Inoltre, sia la decisione quadro sia la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 170 del 2016) dispongono che il vantaggio indebito possa riguardare non solo direttamente il soggetto corrotto, ma anche un terzo.

Osserva, quindi, che, all'articolo 3, comma 1, la lettera *b*) sostituisce il terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, intervenendo sulla fattispecie della corruzione attiva tra privati, di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all'ente. Anche per questa fattispecie, diversamente da quanto previsto sia dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*) della decisione quadro sia dalla norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge n. 170 del 2016), non è disposto che il vantaggio indebito possa riguardare anche terzi.

In riferimento all'articolo 5, rileva come esso introduca, nel codice civile, l'articolo 2635-*ter*, in materia di pene accessorie, prevedendo, coerentemente con quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro, che al condannato per corruzione attiva e passiva tra privati o per istigazione alla corruzione tra privati si applichi sempre l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale. In proposito, segnala che la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge n. 170 del 2016) prevede l'applicazione della misura interdittiva solo in caso di condanna per corruzione passiva e per istigazione alla corruzione.

Infine, si sofferma sull'articolo 6, in materia di responsabilità delle persone giuridiche. La norma modifica l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001, aumentando le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente per corruzione attiva tra privati. In particolare, la sanzione è fissata in una misura compresa tra quattrocento e seicento quote. Al riguardo, osserva che l'articolo 5 della decisione

quadro e la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera e), della legge n. 170 del 2016) diversamente prevedono che la sanzione pecuniaria (fissata tra duecento e quattrocento quote) riguardi tutte le fattispecie corruttive tra privati, non solo la corruzione attiva.

Propone, in conclusione, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ([n. 367](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ([n. 368](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.

Sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, sia soppressa la lettera a), in quanto la norma ivi prevista rinvia ad una fonte di rango secondario per la modifica di una disposizione di natura legislativa.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera m), con riguardo alla tipologia di comuni ivi indicata, reputa opportuno chiarire che i comuni oggetto di fusione abbiano ciascuno popolazione inferiore a 5000 abitanti, in coerenza con la definizione recata dal primo periodo del medesimo comma

2.

Quanto all'articolo 6, comma 1, segnala che la disposizione non esplicita la possibilità che l'acquisizione del sedime possa essere compiuta dai comuni in forma associata e anche con le risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, a differenza di quanto previsto nel primo periodo, con riferimento all'acquisizione e al recupero di stazioni ferroviarie.

Infine, con riferimento all'articolo 6, comma 3, rileva che la norma ivi prevista, volta a disporre l'applicazione ai piccoli comuni delle disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, appare ultronea, in quanto essa sembra già applicabile a tutto il territorio nazionale.

Propone, pertanto, di esprimere sul testo un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta a trasformare in obbligo la facoltà, anche per le Regioni e gli enti locali, di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. Anche sull'emendamento 2.4 propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad individuare in modo puntuale lo strumento attraverso il quale i piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di determinati servizi, così ledendo l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Quanto all'emendamento 5.1, propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta, volta a trasformare in obbligo la facoltà, per i piccoli comuni, di adottare misure di riqualificazione immobiliare, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

In riferimento all'emendamento 6.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 4 siano riformulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome.

Quanto all'emendamento 11.0.1 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, volta a prevedere che le Regioni agevolino, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni, presenta carattere impositivo e un contenuto di eccessivo dettaglio.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 651 (ant.) del 27/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016
651ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2568) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, ritenendo necessario ribadire sul testo il parere non ostativo già reso a beneficio della Commissione referente. Informa che è stato presentato e trasmesso dall'Assemblea un unico emendamento, denominato 3.100, sul quale risulta necessario acquisire una relazione tecnica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI condivide la necessità di predisporre una relazione tecnica e in ogni caso esprime parere contrario.

La senatrice [MANGILI](#) (M5S) chiede se il Governo possa impegnarsi nella redazione di una relazione tecnica, stante l'interesse della proposta.

Il **PRESIDENTE** osserva che i tempi di esame del disegno di legge previsti dall'Assemblea rendono improbabile la possibilità di attendere la relazione tecnica sull'emendamento.

La RELATRICE propone quindi di ribadire un parere di nulla osta sul testo e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 3.100.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è messa ai voti e risulta approvata.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

La senatrice **ZANONI (PD)**, in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato prevede la statizzazione di diversi istituti musicali pareggiati ed accademie delle belle arti, con passaggio del personale e dei beni strumentali allo Stato. È altresì presente una delega al Governo per la riforma del settore AFAM dal punto di vista organizzativo e di *status* del personale dipendente. Si prevede, infine, una trasformazione delle attuali graduatorie per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e un allargamento del *turn over* per le assunzioni. È stata apprestata una copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali. Stante la natura delle disposizioni inserite nel disegno di legge, risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica, che provveda alla partita quantificazione degli oneri e alla verifica circa la congruità dell'attuale copertura. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e assicura che interesserà i competenti uffici.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [TONINI](#) informa che, alla luce degli ulteriori eventi sismici avvenuti nella serata di ieri, i rappresentanti dell'ANCI hanno rappresentato la necessità di svolgere i necessari approfondimenti sui danni causati dalle nuove scosse e chiesto, pertanto, di poter svolgere la prevista audizione informale in un successivo momento.

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per le ore 14, di oggi, giovedì 27 ottobre, non avrà pertanto più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

